

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

### I Comunicazioni

#### Parlamento europeo

Sessioni 1991/1992

91/C 94/01

#### Processo verbale della seduta di lunedì 9 marzo 1992

##### Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione .....	1
2. Approvazione del processo verbale .....	1
3. Composizione del Parlamento .....	2
4. Petizioni .....	2
5. Storno di stanziamenti .....	3
6. Dichiarazioni iscritte nel registro (art. 65 del regolamento) .....	3
7. Competenza delle commissioni (modifiche) .....	3
8. Autorizzazione a elaborare relazioni .....	3
9. Presentazione di documenti .....	3
10. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio .....	9
11. Ordine dei lavori .....	9
12. Termini per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione .....	12
13. Discussioni su problemi d'attualità (argomenti proposti) .....	13
14. Tempo di parola .....	13
15. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Tsimas (discussione e votazione) .....	14
16. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. FERRARA (discussione e votazione) .....	14
17. Modifica dell'articolo 5 del regolamento del Parlamento (discussione) .....	14
18. Accise sulle bevande alcoliche (discussione) * .....	14
19. Caldaie ad acqua calda (discussione) **II .....	14
20. Compatibilità elettromagnetica (discussione) ** II .....	14
21. Radiocomunicazioni digitali a corto raggio (DSRR) nella Comunità (discussione) ** I .....	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
	22. Scambio di funzionari nazionali (discussione) ** I .....	15
	23. Contabilizzazione da parte delle imprese delle perdite subite (discussione) * .....	15
	24. Libera circolazione dei lavoratori (discussione) ** I .....	15
	25. Licenziamenti collettivi (discussione) * .....	15
	26. Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone (discussione) * .....	15
	27. Rappresentanza della Comunità (discussione) .....	16
	28. Accordo di commercio e cooperazione CEE-Albania (discussione) .....	16
	29. Situazione degli artisti nella Comunità (discussione) .....	16
	30. Ordine del giorno della prossima seduta .....	16
<i>Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento</i>		
	1. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. TSIMAS	
	— Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Konstantinos Tsimas (A3-76/92) .....	17
	2. Richiesta di revoca dell'immunità Parlamentare dell'on. FERRARA	
	— Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Giuliano Ferrara (A3-77/92) .....	17

### Sessione 1992-1993

92/C 94/02

### Processo verbale della seduta di martedì 10 marzo 1992

#### *Parte prima: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale .....	20
2. Presentazione di documenti .....	20
3. Richieste di revoca dell'immunità parlamentare .....	20

#### *Significato dei simboli utilizzati*

- \* consultazione semplice (una lettura)
  - \*\* I procedura di cooperazione (prima lettura)
  - \*\* II procedura di cooperazione (seconda lettura)
  - \*\*\* parere conforme
- (la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

#### *Indicazioni concernenti il turno di votazioni*

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

#### *Significato delle sigle utilizzate*

- POLI: Commissione politica
- AGRI: Commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale
- BILA: Commissione per i bilanci
- ECON: Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
- ENER: Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia
- RELA: Commissione per le relazioni economiche
- GIUR: Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
- ASOC: Commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro

- REGI Commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale
- TRAS Commissione per i trasporti e il turismo
- AMBI Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
- GIOV Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport
- SVIL Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
- CONT Commissione per il controllo di bilancio
- ISTI Commissione per gli affari istituzionali
- REGO Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
- DONN Commissione per i diritti della donna
- PETI Commissione per le petizioni

#### *Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici*

- S gruppo socialista
- PPE gruppo del partito popolare europeo
- LIB gruppo liberale e democratico riformatore
- DE gruppo democratico europeo
- V gruppo Verde al Parlamento europeo
- SUE gruppo per la sinistra unitaria europea
- ADE gruppo dell'Alleanza democratica europea
- DR gruppo tecnico delle destre europee
- CS gruppo di coalizione delle sinistre
- ARC gruppo Arcobaleno
- NI gruppo non iscritti

Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
4. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza .....	21
5. Decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza .....	23
6. Etichettatura dei prodotti del tabacco (discussione) ** II .....	24
7. Benvenuto .....	24
8. Tenore di zolfo del gasolio (discussione)** I .....	24
9. Tutela dei consumatori e salute pubblica nel quadro del mercato interno (discussione)	24
10. Progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1/92 (discussione) .....	24
11. Mercenari nucleari (discussione) .....	25
12. Pena di morte .....	25
13. Benvenuto .....	25
14. Imposte sui tabacchi lavorati (votazione) * .....	25
15. Accise sulle bevande alcoliche (votazione) * .....	27
16. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti) .....	28
17. Pena di morte (discussione) .....	29
18. Politica energetica comune (discussione) .....	30
19. Riforma della politica agricola comune (discussione) * .....	30
20. Ordine del giorno della prossima seduta .....	31

*Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento*

1. Imposte sui tabacchi lavorati *	
a) — Proposta di direttiva del Consiglio concernente una direttiva che modifica le direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE relative alle imposte diverse dalle imposte sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (COM(90) 433 — C3-393/90) .....	33
— Risoluzione legislativa (A3-13/92) .....	34
b) — Proposta di direttiva modificata del Consiglio relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle imposte sulle sigarette COM(89) 525 — C3-25/90 .....	35
— Risoluzione legislativa (A3-14/92) .....	37
c) — Proposta di direttiva modificata del Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette COM(89)525 — C3-25/90 .....	38
— Risoluzione legislativa (A3-51/92) .....	40
2. Accise sulle bevande alcoliche *	
— Proposta di direttiva sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti (COM(89)527 — C3-027/90) .....	41
— Risoluzione legislativa (A3-96/92) .....	46

92/C 94/03

**Processo verbale della seduta di mercoledì 11 marzo 1992**

*Parte prima: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale .....	63
2. Competenza delle commissioni .....	63
3. Presentazione di documenti .....	63
4. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni) .....	64
5. Riforma della politica agricola comune (seguito della discussione) * .....	64
6. Riforma della politica agricola comune (votazione) * .....	64
7. Carbone e mercato interno dell'energia (votazione) .....	70
8. Contabilizzazione da parte delle imprese delle perdite subite (votazione) * .....	70
9. Licenziamenti collettivi (votazione) * .....	71

(*Segue*)

10. Situazione nella ex Jugoslavia (discussione) .....	71
11. Benvenuto .....	72
12. Aiuto umanitario alla popolazione curda dell'Irak (discussione) .....	72
13. Marocco .....	72
14. Dichiarazione della commissione sul mercato delle banane nel quadro del GATT .....	73
15. Procedura senza relazione ** I .....	73
16. Emissione via satellite di segnali televisivi (votazione) ** II .....	74
17. Rete telefonica internazionale (votazione) ** II .....	74
18. Vigilanza degli enti creditizi (votazione) ** II .....	74
19. Disposizioni relative all'ora legale (votazione) ** II .....	74
20. Programma di R&S tecnologico nel settore delle misure e prove (votazione) ** II ..	74
21. Programma «FOREST» (votazione) ** I .....	74
22. Programmi «FOREST» E «REWARD» (votazione) ** I .....	75
23. Radiocomunicazioni digitali a corto raggio (DSRR) (votazione) ** I .....	75
24. Scambio di funzionari nazionali (votazione) ** I .....	75
25. Programma di r&s tecnologico nel settore delle misure e delle prove** II .....	75
26. Caldaie ad acqua calda (votazione) ** II .....	75
27. Compatibilità elettromagnetica (votazione) ** II .....	76
28. Etichettatura dei prodotti del tabacco (votazione) ** II .....	76
29. Progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1/92 (votazione) .....	76
30. Sistemi d'informazione (votazione) ** I/* .....	76
31. Libera circolazione dei lavoratori (votazione) ** I .....	78
32. Tenore di zolfo del gasolio (votazione) ** I .....	78
33. Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone (votazione) * .....	78
34. Rappresentanza della Comunità (votazione) .....	78
35. Accordo di commercio e cooperazione CEE/Albania (votazione) .....	78
36. Situazione degli artisti nella Comunità (votazione) .....	78
37. Tutela dei consumatori e salute pubblica nel quadro del mercato interno (votazione)	78
38. Mercenari nucleari (votazione) .....	78
39. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio, alla CPE politica europea e alla Commissione) .....	79
40. Comunicazione della commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento .....	80
41. Ordine del giorno della prossima seduta .....	80

*Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento*

1. Riforma della politica agricola comune *	
a) — Proposta di regolamento I del Consiglio concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(91) 339 — C3-406/91) .....	82
— Risoluzione legislativa (A3-78/92) .....	86
— Proposta di regolamento II del Consiglio concernente un regolamento che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché le quote di trasformazione ripartite per gruppi di varietà e per Stato membro (COM(91) 339 — C3-407/91) .....	86
— Risoluzione legislativa (A3-78/92) .....	87
— Proposta di regolamento III del Consiglio concernente un regolamento relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (COM(91) 338 — C3-410/91) .....	88
— Risoluzione legislativa (A3-78/92) .....	89
b) — Proposta di regolamento del Consiglio (COM(91)379 — C3-422/91) .....	90

c)	— Proposta di regolamento I del Consiglio relativa a un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(91) 409 — C3-412/91) .....	96
	— Risoluzione legislativa (A3-79/92) .....	97
	— Proposta di regolamento I del Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari COM(91) 409 — C3-413/91) .....	98
	— Risoluzione legislativa (A3-79/92) .....	101
	— Proposta di regolamento IV del Consiglio (COM(91) 409 — C3-415/91) ..	101
	— Proposta di regolamento III del Consiglio relativa a un regolamento che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento individuali nel settore del latte e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (COM(91) 409 — C3-414/91) .....	103
	— Risoluzione legislativa (A3-79/92) .....	104
	— Proposta di regolamento V del al Consiglio concernente un regolamento relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(91) 409 — C3-416/91)	105
	— Proposta di regolamento VI del Consiglio (COM(91) 409 — C3-417/91) ..	105
	— Risoluzione legislativa (A3-79/92) .....	106
d)	— Proposta di regolamento del Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (COM(91) 415 — C3-419/91) .....	107
	— Risoluzione legislativa (A3-86/92) .....	111
	— Proposta di regolamento II della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la salvaguardia dello spazio naturale (COM(91) 415 — C3-418/91) .....	112
	— Risoluzione legislativa (A3-86/92) .....	119
	— Proposta di regolamento III del Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura (COM(91) 415 — C3-420/91) .....	120
	— Risoluzione legislativa (A3-86/92) .....	125
e)	— Proposta di regolamento I del Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (COM(91)379 — C3-425/91) .....	126
	— Risoluzione legislativa (A3-85/92) .....	132
	— Proposta di regolamento II del Consiglio concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine (COM(91)379 — C3-424/91) .....	133
	— Risoluzione legislativa (A3-85/92) .....	133
f)	— Proposta di regolamento II del Consiglio relativa a un regolamento che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, i prezzi d'intervento dei bovini adulti (COM(91) 379 — C3-454/91) .....	134
	— Risoluzione legislativa (A3-82/92) .....	135
	— Proposta di regolamento I del Consiglio relativa a un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (COM(91) 379 — C3-423/91) .....	136
	— Risoluzione legislativa (A3-82/92) .....	142
	— Proposta di regolamento III sulla proposta del Consiglio concernente un regolamento relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione delle carni bovine di qualità (COM(91) 379 — C3-455/91) .....	143
	— Risoluzione legislativa (A3-82/92) .....	145
2.	Carbone e mercato interno dell'energia	
	— Risoluzione sul carbone e il mercato interno dell'energia (A3-333/91) .....	146

(Segue)

3.	Contabilizzazione da parte delle imprese delle perdite subite *	
—	Proposta di direttiva del Consiglio concernente una direttiva relativa alla contabilizzazione, da parte delle imprese, delle perdite subite dalle stabili organizzazioni e dalle affiliate situate in altri Stati membri (COM(90) 595 — C3-69/91) .....	152
—	Risoluzione legislativa (A3-20/92) .....	153
4.	Licenziamenti collettivi *	
—	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi (COM(91) 292 — C3-439/91) .....	154
—	Risoluzione legislativa (A3-93/92) .....	157
5.	Procedura senza relazione ** I	
a)	Proposta di direttiva del Consiglio (COM(91)O502 — C3-0040/92 — SYN 374)	158
b)	Proposta di direttiva del Consiglio (COM(91) 358 — C3-0063/92 — SYN 362)	158
6.	Emissione via satellite di segnali televisivi ** II	
—	Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi (A3-66/92) .....	158
7.	Rete telefonica internazionale **II	
—	Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità (A3-71/92) .....	159
8.	Vigilanza degli enti creditizi **II	
—	Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (A3-74/92) .....	159
9.	Disposizioni relative all'ora legale **II	
—	Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una sesta direttiva concernente le disposizioni relative all'ora legale (A3-80/92)	160
10.	Programma «FOREST» **I	
—	Proposta di decisione (COM(91)403 — C3-19/92 — SYN 366) .....	160
—	Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione concernente la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo ad un programma di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle materie prime rinnovabili: silvicoltura e legnami (ivi compreso il sughero), «FOREST» (A3-91/92) .....	160
11.	Programmi «FOREST» e «REWARD» **I	
—	Proposta di decisione recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità Europea ed il Regno di Svezia relativo ad un programma di ricerca e di sviluppo tecnologico nei settori delle materie prime rinnovabili: silvicoltura e legnami (ivi compreso il sughero) «FOREST» e del riciclaggio dei rifiuti «REWARD» (COM(91)402 — C3-20/92 — SYN 365)	161
—	Risoluzione legislativa (A3-92/92) .....	161
12.	Radiocomunicazioni digitali a corto raggio (DSRR) **I	
—	Proposta di direttiva recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente le bande di frequenza da designare per l'introduzione coordinata delle radiocomunicazioni digitali a corto raggio (DSRR) nella Comunità (COM(91)215 — C3-283/91 — SYN 345) .....	161
—	Risoluzione legislativa (A3-369/91) .....	162

13. Scambio di funzionari nazionali ** I	
— Proposta di decisione del Consiglio concernente una decisione relativa all'adozione di un piano d'azione per lo scambio di funzionari nazionali tra le amministrazioni degli Stati membri impegnate nell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (COM(91) 408 — C3-430/91 — SYN 364) .....	162
— Risoluzione legislativa (A3-88/92) .....	164
14. Programma di ricerca e sviluppo nel settore delle misure e delle prove ** II	
— Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione concernente un programma specifico di ricerca e di sviluppo nel settore delle misure e prove (1990-1994) (C3-46/92 — SYN 262) (A3-95/92) ..	165
15. Caldaie ad acqua calda ** II	
— Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni relative ai requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (C3-2/92 — SYN 294) (A3-64/92) .....	166
16. Compatibilità elettromagnetica ** II	
— Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (A3-63/92) .....	167
17. Etichettatura dei prodotti del tabacco ** II	
— Decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco (A3-67/92) .....	168
18. Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/92	
a) Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/92 (C3-82/92) .....	168
b) Risoluzione sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per l'esercizio 1992, Sezione III «Commissione» (A3-98/92) .....	171
c) Risoluzione sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per l'esercizio 1992, Sezione I — Parlamento europeo, Sezione II — Consiglio e Sezione IV — Corte di giustizia (A3-99/92) .....	172
19. Sistemi di informazione **I/*	
— Proposta di direttiva I del Consiglio relativa ad una direttiva concernente la protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali (COM(90)314 — C3-0323/90 — SYN 287) .....	173
— Risoluzione legislativa (A3-10/92) .....	198
— Proposta di direttiva II del Consiglio relativa a una direttiva concernente la protezione dei dati personali e della vita privata nell'ambito delle reti digitali pubbliche di telecomunicazione, con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale integrata nei servizi) e alle reti digitali per servizi pubblici di radiotelefonìa mobile (COM(90) 314 — C3-0324/90 — SYN 288) .....	198
— Risoluzione legislativa (A3-10/92) .....	202
— Proposta di decisione III (COM(90) 314): approvata .....	202
— Risoluzione legislativa (A3-10/92) .....	202
20. Libera circolazione dei lavoratori** I	
— Proposta di regolamento del Consiglio concernente un regolamento che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (COM(91) 316 — C3-368/91 — SYN 359) .....	203
— Risoluzione legislativa (A3-84/92) .....	205
21. Tenore di zolfo del gasolio **I	
— Proposta di direttiva del Consiglio concernente una direttiva relativa al tenore di zolfo nel gasolio (COM(91) 154 — C3-261/91 — SYN 340) .....	205
— Risoluzione legislativa (A3-68/92) .....	209
22. Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone *	
— Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che conferma il consolidamento del Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone CE-Japon (A3-72/92) .....	210

23. Rappresentanza della Comunità	
— Risoluzione sulla rappresentanza della Comunità in paesi terzi (A3-90/92) . . . . .	211
24. Accordo di commercio e cooperazione CEE-Albania	
— Decisione che dichiara di grande importanza l'accordo di commercio e cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Albania A3-73/92) . . . . .	212
25. Situazione degli artisti nella Comunità	
— Risoluzione sulla situazione degli artisti nella Comunità europea (A3-389/91) . . . . .	213
26. Tutela dei consumatori e della salute pubblica nel quadro del mercato interno	
— Risoluzione sulle esigenze in materia di tutela dei consumatori e di sanità pubblica in vista della realizzazione del mercato interno (A3-60/92) . . . . .	217
27. Mercenari nucleari	
— Risoluzione sui rischi di proliferazione connessi all'esistenza di «mercenari nucleari» B3-302, 303, 304, 305 e 310/92 . . . . .	222

92/C 94/04

**Processo verbale della seduta di giovedì 12 marzo 1992***Parte prima: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale . . . . .	248
2. Benvenuto . . . . .	248
3. Cernobyl (discussione) . . . . .	248
4. Referendum in sudafrica (discussione) . . . . .	248
5. Interruzione della gravidanza in Irlanda (discussione) . . . . .	248
6. Diritti umani (discussione) . . . . .	249
7. Benvenuto . . . . .	249
8. Commemorazione . . . . .	249
9. Diritti umani (seguito della discussione) . . . . .	249
10. Calamità (discussione) . . . . .	249
11. Cernobyl (votazione) . . . . .	250
12. Referendum in Sudafrica (votazione) . . . . .	250
13. Interruzione della gravidanza in Irlanda (votazione) . . . . .	250
14. Diritti umani (votazione) . . . . .	251
15. Calamità (votazione) . . . . .	252
16. Dichiarazione della commissione sul mercato delle banane nel quadro del GATT (discussione) . . . . .	253
17. Esame scientifico di problemi alimentari (discussione) ** I . . . . .	253
18. Protezione della fascia di ozono (discussione) . . . . .	253
19. Chiusura dei conti del parlamento per il 1991 (discussione) . . . . .	253
20. Accordo CEE-Norvegia/Svezia nel settore dell'aviazione civile (discussione) * . . . . .	254
21. Relazioni commerciali nel settore della navigazione aerea (discussione) * . . . . .	254
22. Controllo tecnico dei veicoli a motore (discussione) * . . . . .	254
23. Evoluzione socio-economica nelle regioni (discussione) . . . . .	254
24. Relazioni CE-Stati uniti e appalti pubblici (discussione) . . . . .	254
25. Controllo delle spedizioni di rifiuti (votazione finale) ** I . . . . .	255
26. Pena di morte (votazione) . . . . .	255
27. Politica energetica comune (votazione) . . . . .	255
28. Situazione nella ex Jugoslavia . . . . .	256
29. Aiuto umanitario alla popolazione curda dell'Irak (votazione) . . . . .	256



30. Dichiarazione della commissione sul mercato delle banane nel quadro del GATT (votazione) .....	256
31. Esame scientifico di problemi alimentari (votazione) ** I .....	256
32. Situazione nella ex Jugoslavia (votazione) .....	257
33. Protezione della fascia d'ozono (votazione) .....	257
34. Chiusura dei conti del Parlamento per il 1991 (votazione) .....	258
35. Accordo CEE-Norvegia/Svezia nel settore dell'aviazione civile * .....	258
36. Relazioni commerciali nel settore della navigazione aerea .....	258
37. Controllo tecnico dei veicoli a motore (votazione) * .....	258
38. Evoluzione socio-economica nelle regioni (votazione) .....	258
39. Ordine del giorno della prossima seduta .....	259

*Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento*

1. Cernobyl	
— Risoluzione sull'aiuto medico, tecnico e alimentare d'urgenza alle vittime di Cernobyl in Bielorussia, in Russia e in Ucraina (B3-315, 328, 343, 355, 362, 370 e 378/92) .....	260
2. Referendum in Sudafrica	
— Risoluzione sul referendum in Sudafrica (B3-354/92) .....	261
3. Interruzione della gravidanza in Irlanda	
— Risoluzione sulla questione dell'aborto in Irlanda (B3-359, 366, 384, 385 387, e 404/92) .....	262
4. Diritti umani	
a) Risoluzione sull'aumento della tensione nello Stato di Jammu e Kashmir (B3-323)	263
b) Risoluzione sull'assassinio di Maria Elena Moyano a Villa El Salvador (Perù) (B3-311/92) .....	264
c) Risoluzione sulle sofferenze dei bambini abbandonati in Colombia (B3-314, 352 et 368/92) .....	265
d) Risoluzione sugli assassini di persone indigenti e sulla vendita dei loro cadaveri alla Facoltà di medicina di Barranquilla, Colombia (B3-338/92) .....	266
e) Risoluzione sulla violazione di diritti umani in Iran (B3-317/92) .....	267
f) Risoluzione sul 1992, le popolazioni indigene e il cinquecentenario (B3-334/92)	268
g) Risoluzione sul sostegno alle dimostrazioni a favore della democrazia e della tolleranza e contro il razzismo e la xenofobia (B3-333/92) .....	269
h) Risoluzione sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Costa d'Avorio (B3-350 et 375/92) .....	270
5. Calamità	
a) Risoluzione sul grave incidente minerario avvenuto in Turchia (remplace les B3-344, 351, 353, 363, 381, 390, 396 e 401/92) .....	271
b) Risoluzione sui rischi di una catastrofe nel Mar Baltico e nel Mare del Nord (B3-348, 369 e 398/92) .....	272
c) Risoluzione sull'epidemia di colera in America latina .....	273
d) Risoluzione sul disastro ecologico in una zona della provincia di Santarém, Portogallo (B3-339/92) .....	274
e) Risoluzione sui danni causati dalla siccità nella Grecia settentrionale .....	275
6. Controllo delle spedizioni di rifiuti ** I	
— Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (A3-301/91) .....	276
7. Pena di morte	
— Risoluzione sulla pena di morte (A3-62/92) .....	277
8. Politica energetica comune	
— Risoluzione su una politica comune dell'energia (A3-94/92) .....	279

*(Segue)*

9.	Aiuto umanitario alla popolazione curda dell'Irak	
—	Risoluzione sulla situazione dei curdi in Irak (B3-301, 306, 307, 308, 309 e 321/92) .....	284
10.	Mercato delle banane nell'ambito del GATT	
—	Risoluzione sul mercato delle banane nell'ambito del GATT (B3-346, 414 e 416/riv./91) .....	285
11.	Esame scientifico di problemi alimentari ** I	
—	Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di problemi alimentari (COM(91) 16 — C3-201/91 — SYN 332) .....	286
—	Risoluzione legislativa (A3-97/92) .....	293
12.	Situazione nella ex Jugoslavia	
—	Risoluzione sulla situazione nel territorio dell'ex Jugoslavia (B3-405, 406, 407, 408, 409, 410 e 413/92) .....	294
13.	Protezione della fascia di ozono	
—	Risoluzione sulla protezione dello strato di ozono (A3-268/92) .....	296
14.	Chiusura dei conti del Parlamento per il 1991	
—	Risoluzione sulla chiusura dei conti del Parlamento per l'esercizio 1991 (spese amministrative) (A3-70/92) .....	297
15.	Accordo cee-norvegia/svezia nel settore dell'aviazione civile *	
—	Proposta di decisione del Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione di un accordo sull'aviazione civile tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia (COM(91) 299 — C3-400/91) .....	299
—	Risoluzione legislativa (A3-56/92) .....	299
16.	Relazioni commerciali nel settore della navigazione aerea *	
—	Proposta di decisione del Consiglio (COM(90) 17 — C3-97/90) .....	300
17.	Controllo tecnico dei veicoli a motore *	
—	Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura) (COM(91) 243 — C3-298/91) .....	307
—	Risoluzione legislativa (A3-31/92) .....	309
18.	Evoluzione socio-economica delle regioni	
—	Risoluzione sul tema «Le Regioni negli anni '90» — Quarta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità (A3-65/92) .....	309

92/C 94/05

**Processo verbale della seduta di venerdì 13 marzo 1992***Parte prima: Svolgimento della seduta*

1.	Approvazione del processo verbale .....	319
2.	Presentazione di documenti .....	319
3.	Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio .....	322
4.	Procedura senza relazione * .....	322
5.	Relazioni CE-USA e appalti pubblici (votazione) .....	323
6.	Programma «TEMPUS» (articolo 37 del regolamento) ** .....	323
7.	Tabacco greggio (discussione e votazione) * .....	323
8.	Trasporto per via navigabile (discussione e votazione) .....	324
9.	Olimpiadi invernali (discussione e votazione) .....	324
10.	Dichiarazione della Commissione sulla Cina .....	324

*(Segue in 3ª pagina di copertina)*

11. Composizione dell'Assemblea paritetica ACP-CEE e delle delegazioni .....	324
12. Composizione del Parlamento .....	324
13. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Le Pen .....	324
14. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento .....	325
15. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta .....	325
16. Calendario delle prossime sedute .....	325
17. Interruzione della sessione .....	325

*Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento*

1. Procedura senza relazione *	
a) Proposta di direttiva (COM(91) 081 — C3-34/92): approvata .....	326
b) Proposta di regolamento (COM(91) 528 — C3-037/92): approvata .....	326
2. Relazioni CE/USA e appalti pubblici	
— Risoluzione sul protezionismo degli Stati Uniti in materia di appalti pubblici (B3-412/92) .....	326
3. Programma «TEMPUS» (articolo 37 del regolamento)*	
— Proposta di decisione COM(90) 0513 — C3-0039/92: approvata .....	327
— Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che istituisce un programma di mobilità transeuropea per gli studi universitari «TEMPUS» (A3-69/92) .....	327
4. OCM nel settore del tabacco greggio *	
— Proposta di regolamento I del Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(92)54 — C3-77/92) .....	328
— Risoluzione legislativa (A3-100/92) .....	328
— Proposta di regolamento II COM(92) 54 — C3- 78/92: approvata .....	329
— Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che fissa, per il raccolto 1992, i quantitativi massimi garantiti nel settore del tabacco greggio (A3-100/92)	329
5. Trasporto per via navigabile	
— Risoluzione sull'avvio di negoziati tra la Comunità e taluni paesi terzi circa le norme applicabili al trasporto di merci e passeggeri per via navigabile tra le parti interessate (A3-75/92) .....	330
6. Olimpiadi invernali	
— Risoluzione sulle Olimpiadi invernali (A3-58/92) .....	331
Addendum .....	335

Lunedì 9 marzo 1992

**I***(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO**

SESSIONE 1991/1992

Sedute dal 9 al 13 marzo 1992  
 Palazzo d'Europa — Strasburgo

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 9 MARZO 1992**

(92/C 94/01)

**PARTE I****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH***Presidente**(La seduta è aperta alle 17.00)***1. RIPRESA DELLA SESSIONE**

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 14 febbraio 1992.

\*  
\*   \*  
\*

Il Presidente condanna i recenti attentati perpetrati in Spagna e nel Regno Unito ed esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime.

**2. APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

Intervengono gli onn.

— Dessylas, il quale rileva che il testo del suo intervento nella discussione congiunta delle relazioni Saridakis e Wilson sulle olive da tavola e l'olio d'oliva non figura nel

resoconto integrale della seduta (il Presidente risponde che si rimedierà a tale omissione);

— Fitzgerald, il quale, dopo aver manifestato il suo sostegno alla condanna espressa dal Presidente e denunciato anch'egli gli attentati, chiede che in tale condanna siano menzionati espressamente gli attentati compiuti in Irlanda del Nord (il Presidente accoglie tale richiesta).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli onn.

— Landa Mendibe, per fatto personale, in seguito ad asserzioni pronunciate nei suoi confronti in apertura della tornata di febbraio;

— Vayssade, la quale, ricordato che ieri si festeggiava la giornata internazionale della donna, appoggia, a nome del gruppo socialista, le donne che partecipano al processo di democratizzazione nei paesi dell'Europa centrale e orientale e denuncia i pericoli cui sono ancora soggetti i diritti della donna nella nostra società;

— Avgerinos, a nome della delegazione del Parlamento recatasi a Sarajevo la settimana scorsa, per ringraziare la Presidenza di aver fatto in modo che la missione si svolgesse senza incidenti;

Lunedì 9 marzo 1992

— Lataillade, presidente della sottocommissione «pesca», il quale, dopo aver denunciato le condizioni relative alla partecipazione della sottocommissione a un seminario sulla politica della pesca tenutosi il mese scorso a Lisbona, in particolare per quanto concerne le modalità di rimborso delle indennità ai partecipanti, chiede che in futuro l'Ufficio di presidenza riesamini la sua posizione in materia (il Presidente risponde che la questione rientra nella sfera di competenza dell'Ufficio di presidenza e non in quella dell'Assemblea);

— Nordmann, il quale rende omaggio alla memoria di Menachem Beghin, ex primo ministro israeliano, deceduto stamane e chiede che il Presidente ponga le condoglianze a nome del Parlamento (il Presidente prende atto di tale richiesta);

— Ephremidis, il quale, ricordando l'incidente occorso in una miniera in Turchia, che ha causato molte vittime, chiede che il Presidente esprima, a nome del Parlamento, le condoglianze alle loro famiglie (il Presidente assicura che si procederà in tal senso);

— Cabezón Alonso, il quale torna sull'intervento dell'on. Landa Mendibe e ringrazia il Presidente per le sue parole di condanna del terrorismo (il Presidente gli ricorda il senso del suo intervento pronunciato all'inizio della seduta);

— Bourlanges, il quale, ritornando sull'intervento dell'on. Lataillade, si associa alle critiche espresse da quest'ultimo (il Presidente ricorda che il regolamento non autorizza le sottocommissioni a riunirsi al di fuori dei luoghi di lavoro e che si verificherà l'affermazione secondo cui i deputati sono stati informati sulle condizioni di rimborso solo dopo la riunione, in modo da evitare che in futuro ciò si ripeta; rileva però che tutte le decisioni prese dall'Ufficio di presidenza erano conformi al regolamento);

— Killilea, il quale protesta anch'egli contro la procedura seguita e chiede che l'Ufficio di presidenza, che ha concesso alla sottocommissione «pesca» l'autorizzazione a partecipare a tale seminario con un solo giorno di preavviso, le ponga le sue scuse (il Presidente ribadisce che la decisione, conforme al regolamento, è stata presa di concerto con il rappresentante della sottocommissione);

— Papoutsis, in merito alle informazioni riportate dalla stampa americana sulla strategia del Pentagono in materia di sicurezza nel nuovo ordine internazionale e sulle relative implicazioni per quanto concerne le relazioni degli Stati Uniti con la Comunità (il Presidente risponde che non è questa la sede per discutere su articoli apparsi nei giornali ma che, qualora lo desideri, può ricorrere alle opportune disposizioni del regolamento);

— Ewing, la quale, tornando sulla procedura seguita per lo svolgimento del seminario sulla pesca, fa rilevare che non si trattava di una vera e propria riunione della sottocommissione e che di conseguenza eventuali decisioni prese in quella sede dovrebbero essere considerate nulle (il Presidente comunica che, vista l'importanza accordata alla questione dai partecipanti al seminario, si provvederà a trasmettere loro una risposta scritta);

\*  
\* \* \*

Il Presidente informa che l'on. Schinzel ha comunicato di aver voluto votare a favore e non contro il protocollo sulla cooperazione finanziaria con la Siria, votato il 15 gennaio 1992 (vedi processo verbale della seduta in tale data, parte prima, punto 27).

### 3. COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO

Il Presidente informa il Parlamento che le autorità irlandesi competenti hanno comunicato che l'on. Geraghty è stato nominato deputato al Parlamento, in sostituzione dell'on. De Rossa.

Le autorità tedesche competenti hanno comunicato per parte loro che l'on. Kosler ha sostituito l'on. Fiedler nella funzione di osservatore dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Porge il benvenuto ai nuovi colleghi e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento.

### 4. PETIZIONI

Il Presidente comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

dal sig. Luis NAFARRATE ORTEGA (n. 95/92);

dal sig. Paul CLARA (n. 96/92);

dalla sig.ra Anna Maria FEDELI (n. 97/92);

dal sig. Cornelio LEONARDI (n. 98/92);

dal sig. Mario FRANCESCONGELI (n. 99/92);

dal sig. Ivo MARSILI (n. 100/92);

dal sig. Ioannis VOUGIOUKAS (n. 101/92);

dal sig. Rafael Donat MORALES (n. 102/92);

dal sig. Danilo SCALVINI (n. 103/92);

dal sig. Donald GEAR (n. 104/92);

dal sig. Robert KOTTMAIR (n. 105/92);

dall'Arbeitsgemeinschaft Tier und Umwelt (n. 106/92);

dalla sig.ra J. BECK (n. 107/92);

dal sig. BOMPAS (n. 108/92);

dall'AZC «Beatrixoord» (n. 109/92);

dal sig. Nigel BARNETT (n. 110/92);

dalla sig.ra Olivia SMYTHE (n. 111/92);

dal sig. Franciscus KOLEN-VERHOEVEN (n. 112/92);

dal Dee Estuary Conservation Group (n. 113/92);

dalla Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen e.V. (n. 114/92);

dall'Initiative gegen die Verletzung ökologischer Kinderrechte (n. 115/92);

dal sig. Etienne DE COCK (n. 116/92);

dal sig. Benito MARQUEZ APARICIO (n. 117/92);

dal sig. Raffaele RISI (n. 118/92);

dal sig. Michel VAN WASSENHOEN e altri 4 firmatari (n. 119/92);

dal sig. Benjamin DONNACHIE (n. 120/92);

Lunedì 9 marzo 1992

dalla sig.ra Giuliana PIOLI (n. 121/92);  
 dal sig. Eduard KOCH (n. 122/92);  
 dal sig. Leo GIRKENS (n. 123/92);  
 dal sig. Martín SAGRERA CAPDEVILA (n. 124/92);  
 dall'Assemblea para la Defensa del Medio Ambiente de la Ribera de Navarra ADMAR-EGUZKI (n. 125/92);  
 dalla sig.ra Joan HARVEY (n. 126/92);  
 dal sig. Carles CALVET I CATÀ e altri 33 firmatari (n. 127/92);  
 dal sig. Wilfred Lindsay KELLY (n. 128/92);  
 dalla sig.ra Olga MENENDEZ FERNANDEZ (n. 129/92);  
 dal sig. José Manuel DOLON GARCIA (n. 130/92);  
 dalla sig.ra Myriam KOREAS (n. 131/92);  
 dal sig. Marcel COCKX (n. 132/92);  
 dalla sig.ra Marie-Thérèse TEHOIRI (n. 133/92);  
 dal sig. W. Dixon SMITH (n. 134/92);  
 dalla sig.ra Aurica CÂRTITZA (n. 135/92);  
 dalla sig.ra Ruth BURSIK (n. 136/92);  
 dalla sig.ra Renata LEUFFEN (n. 137/92);  
 dal sig. José HERNÁNDEZ SERRANO (n. 138/92);  
 dal sig. Júlio BRANDÃO DE SEIXAS PEREIRA (n. 139/92);  
 dalla sig.ra Yvonne TAHUHUTERANI (n. 140/92);  
 dal sig. Evélio SOARES (n. 141/92);  
 dal sig. Nikolas SPATHARAKIS (n. 142/92);  
 dal sig. Nicolas PAPADOPOULOS (n. 143/92);  
 dal sig. Theodoros PAPOULAKOS (n. 144/92);  
 dalla sig.ra A. DOXFORD (n. 145/92);

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

## 5. STORNO DI STANZIAMENTI

La commissione per i bilanci ha espresso parere favorevole sulle richieste di riporto degli stanziamenti dall'esercizio 1991 all'esercizio 1992 (SEC(92) 130 — C3-66/92 e SEC(92) 199 — C3-67/92).

La commissione per il controllo dei bilanci ha espresso parere favorevole sulla proposta di storno di stanziamenti n. 1/92 (SEC(92) 312 — C3-83/92).

## 6. DICHIARAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO (articolo 65 del regolamento)

La dichiarazione scritta n. 18/91 non ha raccolto il numero di firme necessario e pertanto decade, a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento.

## 7. COMPETENZA DELLE COMMISSIONI (modifiche)

La commissione per gli affari esteri e la sicurezza, la commissione per i bilanci e la commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni sono competenti per parere sull'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (C3-31/92) (competente per il merito: commissione per le relazioni economiche esterne — già competente per parere: commissione per l'agricoltura, commissione per i problemi economici, commissione per gli affari sociali e commissione per la protezione dell'ambiente).

## 8. AUTORIZZAZIONE A ELABORARE RELAZIONI

L'Ufficio di presidenza ampliato ha autorizzato:

- la commissione per gli affari esteri e la sicurezza a elaborare una relazione sulla situazione politica in Cambogia;
- la commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni a elaborare:
  - una relazione sulla relazione annuale concernente il rispetto dei diritti umani nella Comunità,
  - una relazione sulla comunicazione della Commissione concernente l'immigrazione,
  - una relazione sulla comunicazione della Commissione concernente il diritto d'asilo;
- la commissione per gli affari istituzionali a elaborare:
  - una relazione sulle modalità di esercizio del diritto d'inchiesta (articolo 138 C TUE),
  - una relazione sullo statuto e le condizioni generali dell'esercizio delle funzioni di mediatore,
  - una relazione sulle modalità della procedura di codecisione.

## 9. PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

- a) dal Consiglio:
- aa) richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:
  - Proposta concernente una direttiva sull'igiene dei prodotti alimentari (COM(91)525 — C3-58/92 — SYN 376)  
 deferimento  
 merito: AMBI  
 parere: ECON  
 base giuridica: Art. 100 A CEE
  - Proposta concernente un regolamento relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe (OED) e di una Rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze (REITOX) (COM(91)463 — C3-60/92)  
 deferimento  
 merito: LIBE  
 parere: BILA, AMBI  
 base giuridica: Art. 235 CEE

Lunedì 9 marzo 1992

— Proposta concernente un regolamento che stabilisce norme di commercializzazione per alcuni grassi lattieri e non lattieri e per i grassi composti di prodotti vegetali e animali  
(COM(91)462 — C3-62/92)

deferimento  
merito: AGRI  
parere: AMBI

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente una direttiva che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio  
(COM(91)358 — C3-63/92 — SYN 362)

deferimento  
merito: AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Proposta concernente una direttiva riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari  
(COM(91)526 — C3-64/92 — SYN 377)

deferimento  
merito: AMBI  
parere: ECON

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Proposta concernente una decisione relativa alla compensazione nazionale transitoria a favore degli agricoltori tedeschi  
(COM(91)551 — C3-65/92)

deferimento  
merito: AGRI  
parere: ECON

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio  
(COM(92)54 — C3-77/92)

deferimento  
merito: AGRI  
parere: BILA

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che fissa, per il raccolto 1992, i quantitativi massimi garantiti nel settore del tabacco greggio  
(COM(92)54 — C3-78/92)

deferimento  
merito: AGRI  
parere: BILA

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento relativo all'esportazione di beni culturali  
(COM(91)447 — C3-80/92)

deferimento  
merito: CULT  
parere: ECON, GIUR

base giuridica: Art. 113 CEE

— Proposta concernente una direttiva relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro  
(COM(91)447 — C3-81/92 — SYN 382)

deferimento  
merito: CULT  
parere: ECON, GIUR

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Proposta concernente un regolamento che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari  
(COM(91)523 — C3-84/92 — SYN 379)

deferimento  
merito: AMBI  
parere: ECON

base giuridica: Art. 100 A CEE

ab):

— Richiesta di rapporto di stanziamenti dall'esercizio 1991 all'esercizio 1992 all'interno della Sezione III — Commissione (Rapporti non automatici)  
(SEC(92)130 — C3-66/92)

deferimento  
merito: BILA

— Richiesta di rapporto di stanziamenti dall'esercizio 1991 all'esercizio 1992 all'interno della Sezione III — Commissione (Rapporti non automatici)  
(SEC(92)199 — C3-67/92)

deferimento  
merito: BILA

— Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay  
(4166/92 — C3-79/92)

deferimento  
merito: RELA  
parere: ESTE, AGRI, BILA, ENER, TRAS, AMBI, CULT, SVIL

base giuridica: Art. 113 CEE, Art. 235 CEE

— Proposta di storno di stanziamenti n. 1/92 da capitolo a capitolo, all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991  
(SEC(92) 312 — C3-83/92)

deferimento  
merito: CONT

Lunedì 9 marzo 1992

— Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per l'esercizio 1992  
(4901/92 — C3-82/92)

deferimento  
merito: BILA  
parere: ENER

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— RELAZIONE della commissione per il controllo dei bilanci sulle misure adottate dalla Commissione alla luce delle osservazioni figuranti nella risoluzione che accompagna la decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989  
Relatore: on. Wynn  
(A3-55/92)

— RELAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulle esigenze in materia di tutela dei consumatori e di sanità pubblica in vista della realizzazione del mercato interno  
Relatore: on. Alber  
(A3-60/92)

— RELAZIONE della commissione per gli affari esteri e la sicurezza sulla pena di morte  
Relatrice: on. Aglietta  
(A3-62/92)

— RELAZIONE della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali su «Le Regioni degli Anni Novanta» — Quarta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità (COM(90)609 — C3-53/91)  
Relatore: on. H.F. Köhler  
(A3-65/92)

— \*\* I RELAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il tenore di zolfo del gasolio (COM(91)154 — C3-261/91 — SYN 340)  
Relatore: on. Vittinghoff  
(A3-68/92)

— \* RELAZIONE della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che modifica la decisione 90/233/CEE del 7 maggio 1990 che istituisce un programma di mobilità transeuropea per gli studi universitari (TEMPUS) (COM(91)513 — C3-39/92)  
Relatore: on. Oostlander  
(A3-69/92)

— RELAZIONE della commissione per il controllo dei bilanci sulla chiusura dei conti del Parlamento per l'esercizio 1991 (spese amministrative)  
Relatrice: on. Theato  
(A3-70/92)

— \* RELAZIONE della commissione per le relazioni economiche esterne sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che conferma il consolidamento del Centro di Cooperazione industriale CE-Giappone (COM(91)193 — C3-263/91)  
Relatore: on. Ceyrac  
(A3-72/92)

— RELAZIONE della commissione per le relazioni economiche esterne sull'importanza significativa dell'accordo di commercio e cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Albania  
Relatrice: on. Magnani Noya  
(A3-73/92)

— RELAZIONE della commissione per i trasporti e il turismo sull'avvio di negoziati tra la Comunità e taluni paesi terzi circa le norme applicabili al trasporto di merci e passeggeri per via navigabile tra le parti interessate (COM(91)229)  
Relatore: on. van der Waal  
(A3-75/92)

— RELAZIONE della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Konstantinos TSIMAS  
Relatore: on. Defraigne  
(A3-76/92)

— RELAZIONE della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Giuliano FERRARA  
Relatore: on. Defraigne  
(A3-77/92)

— \* RELAZIONE della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti:

- I. un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(91)339 — C3-406/91);
- II. un regolamento che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché le quote di trasformazione ripartite per gruppi di varietà e per Stato membro (COM(91)339 — C3-407/91);
- III. un regolamento relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (COM(91)339 — C3-410/91)

Relatore: on. Bocklet  
(A3-78/92)

— \* RELAZIONE della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti

- I. un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune



Lunedì 9 marzo 1992

- dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(91)409 — C3-412/91);
- II. un regolamento che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(91)409 — C3-413/91);
  - III. un regolamento che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento individuali nel settore del latte e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (COM(91)409 — C3-414/91);
  - IV. un regolamento che fissa, per tre periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano (COM(91)409 — C3-415/91);
  - V. un regolamento che istituisce un regime di premio per le vacche lattifere (COM(91)409 — C3-416/91);
  - VI. un regolamento relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(91)409 — C3-417/91)

Relatore: on. Bocklet  
(A3-79/92)

— \*\* I RELAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (COM(91)51 — C3-294/91 — SYN 337)

Relatore: on. Amendola  
(A3-81/92)

— \* RELAZIONE della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti

- I. un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (COM(91)379 — C3-423/91);
- II. un regolamento che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, i prezzi d'intervento dei bovini adulti (COM(91)379 — C3-454/91);
- III. un regolamento relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione delle carni bovine di qualità (COM(91)379 — C3-455/91)

Relatore: on. Bocklet  
(A3-82/92)

— \* SECONDA RELAZIONE della commissione per i trasporti e il turismo sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio relativa all'imputazione

dei costi di infrastruttura di trasporto agli automezzi pesanti (COM(90)540 — C3-168/91)

Relatore: on. Bourlanges  
(A3-83/92)

— \*\* I RELAZIONE della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (COM(91)316 — C3-368/91 — SYN 359)

Relatrice: on. Nielsen  
(A3-84/92)

— \* RELAZIONE della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti:

- I. un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine (COM(91)379 — C3-424/91);
- II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (COM(91)379 — C3-425/91)

Relatore: on. Bocklet  
(A3-85/92)

— \* RELAZIONE della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti:

- I. un regolamento relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la salvaguardia dello spazio naturale (COM(91)415 — C3-418/91);
- II. un regolamento che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (COM(91)415 — C3-419/91);
- III. un regolamento che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura (COM(91)415 — C3-420/91)

Relatore: on. Bocklet  
(A3-86/92)

— \* RELAZIONE della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti:

- I. un regolamento che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (COM(91)379 — C3-421/91);
- II. un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(91)379 — C3-422/91);
- III. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(91)379 — C3-453/91)

Relatore: on. Bocklet  
(A3-87/92)

Lunedì 9 marzo 1992

— **\*\* I RELAZIONE** della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente l'adozione di un piano d'azione per lo scambio di funzionari nazionali tra le amministrazioni degli Stati membri impegnate nell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (COM(91)408 — C3-430/91 — SYN 364)

Relatore: on. Rogalla  
(A3-88/92)

— **RELAZIONE** della commissione per il controllo dei bilanci sulla concessione del discarico alla Commissione delle Comunità europee in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1990 (Allegato della Corte dei conti alla relazione annuale CECA 1990)

Relatore: on. Blak  
(A3-89/92)

— **RELAZIONE** della commissione per le relazioni economiche esterne sulla rappresentanza della Comunità in paesi terzi

Relatore: on. Hindley  
(A3-90/92)

— **\*\* I RELAZIONE** della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo ad un programma di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle materie prime rinnovabili: silvicoltura e legnami (ivi compreso il sughero), «FOREST» (COM(91)403 — C3-19/92 — SYN 366)

Relatore: on. Desama  
(A3-91/92)

— **\*\* I RELAZIONE** della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia relativo ad un programma di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori delle materie prime rinnovabili: silvicoltura e legnami (ivi compreso il sughero), «FOREST» e del riciclaggio dei rifiuti, «REWARD» (COM(91)402 — C3-20/92 — SYN 365)

Relatore: on. Desama  
(A3-92/92)

— **\* RELAZIONE** della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi (COM(91)292 — C3-439/91)

Relatore: on. Torres Couto  
(A3-93/92)

— **RELAZIONE** della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla politica energetica comune

Relatore: on. Robles Piquer  
(A3-94/92)

— **\* TERZA RELAZIONE** della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti (COM(87)328 — C3-31/89)

Relatore: on. Beumer  
(A3-96/92)

— **\*\* I RELAZIONE** della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di problemi alimentari (COM(91)16 — C3-201/91 — SYN 332)

Relatrice: on. Green  
(A3-97/92)

c) dalle commissioni parlamentari le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— **\*\* II RACCOMANDAZIONE** della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla **POSIZIONE COMUNE** adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (C3-7/92 — SYN 342)

Relatore: on. Herman  
(A3-63/92)

— **\*\* II RACCOMANDAZIONE** della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla **POSIZIONE COMUNE** adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (C3-2/92 — SYN 294)

Relatore: on. Lataillade  
(A3-64/92)

— **\*\* II RACCOMANDAZIONE** della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla **POSIZIONE COMUNE** adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi (C3-49/92 — SYN 350)

Relatore: on. Caudron  
(A3-66/92)

— **\*\* II RACCOMANDAZIONE** della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla **POSIZIONE COMUNE** adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco (C3-435/91 — SYN 314)

Relatore: on. Vernier  
(A3-67/92)

Lunedì 9 marzo 1992

— **\*\* II RACCOMANDAZIONE** della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla **POSIZIONE COMUNE** adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità (C3-42/92 — SYN 339)  
Relatore: on. Wettig  
(A3-71/92)

— **\*\* II RACCOMANDAZIONE** della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla **POSIZIONE COMUNE** adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (C3-41/92 — SYN 306)  
Relatore: on. Blak  
(A3-74/92)

— **\*\* II RACCOMANDAZIONE** della commissione per i trasporti e il turismo sulla **POSIZIONE COMUNE** adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della sesta direttiva concernente le disposizioni relative all'ora legale (C3-48/92 — SYN 351)  
Relatore: on. Amaral  
(A3-80/92)

— **\*\* II RACCOMANDAZIONE** della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla **POSIZIONE COMUNE** del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle misure e prove (1990-1994) (C3-46/92 — SYN 262)  
Relatore: on. Samland  
(A3-95/92)

d) le seguenti interrogazioni orali con discussione, degli onn.

— Galland, De Gucht, Pimenta, Bertens, Larive e Nordmann, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, alla Commissione: Rischi di proliferazione a causa dell'esistenza di mercenari nucleari (B3-10/92);

— Cassanmagnago Cerretti e Avgerinos, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, alla Commissione: Aiuto umanitario a favore delle popolazioni delle Repubbliche della ex Jugoslavia vittime di operazioni militari (B3-81/92);

— Cassanmagnago Cerretti e Avgerinos, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, al Consiglio: Aiuto umanitario a favore delle popolazioni delle Repubbliche della ex Jugoslavia vittime di operazioni militari (B3-82/92);

— Cassanmagnago Cerretti e Avgerinos, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, alla Cooperazione politica europea: Aiuto umanitario a favore delle popolazioni delle Repubbliche della ex Jugoslavia vittime di operazioni militari (B3-83/92);

— Cravinho, a nome del gruppo socialista, Lenz, a nome del gruppo PPE, Roth, a nome del gruppo Verde, Gawronski, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, e Vecchi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, alla Commissione: Aiuto umanitario d'urgenza ai curdi in Irak (B3-84/92);

— Cravinho, a nome del gruppo socialista, Lenz, a nome del gruppo PPE, Roth, a nome del gruppo Verde, Gawronski, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, e Vecchi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, alla Commissione: Aiuto umanitario d'urgenza ai curdi in Irak (B3-85/92);

— Bettini, Breyer e Lannoye, a nome del gruppo Verde, alla Commissione: Rischi di proliferazione a causa dell'esistenza di un mercato clandestino di mercenari nucleari e di materiale irradiato fra CSI, Europa, Mashrak, India e Pakistan (B3-87/92);

— Porrazzini e Regge, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, alla Commissione: Misure volte a impedire una «fuga dei cervelli» dalle Repubbliche ex-sovietiche nel settore nucleare (B3-88/92);

— Piquet e Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, alla Commissione: Pericolo di disseminazione di armi atomiche a opera di «mercenari nucleari» (B3-89/92);

e) conformemente all'articolo 60 del regolamento, per il tempo delle interrogazioni dell'11 marzo 1992 (B3-86/92), le interrogazioni orali con discussione degli onn.

Maher, Green, Melandri, Stewart-Clark, von Wechmar, Dury, Robles Piquer, Lomas, Kostopoulos, Rawlings, Wijsenbeek, Arbeloa Muru, Vertemati, Ford, Ribeiro, Bonde, McMahan, Ruiz-Gimenez Aguilar, Seligman, Ewing, Cushnahan, Lane, Desmond, Ferrer, Ephremidis, Cushnahan, Melandri, Speroni, Kostopoulos, Nianias, Hadjigeorgiou, Alavanos, Langer, Papoutsis, Pasmazoglou, Romeos, McMahan, Banotti, A. Smith, Geraghty, Ephremidis, Dessylas, Pierros, Pagoropoulos, Casini, Ewing, Bandrés Molet, Arbeloa Muru, Cassidy, Ribeiro, McIntosh, Bonde, Tsimas, Oddy, Melandri, Gangoit Llaguno, Pasmazoglou, Chabert, Seligman, Cassidy, Dury, Stavrou, Hughes, Medina Ortega, Ruiz-Gimenez Aguilar, Green, Titley, Galle, Pagoropoulos, Iversen, Roumeliotis, Desmond, Ephremidis, Papayannakis, Falqui, Nianias, Blak, Alvarez de Paz, De Piccoli, Castellina, Ribeiro, Stewart, Valverde Lopez, Kostopoulos, Calvo Ortega, Ewing, Cushnahan, Newton Dunn, Bettini, Wijsenbeek, Cunha de Oliveira, Papoutsis, Rogalla, Vernier, Marck, Speciale, Bandrés Molet, Lomas, Vandemeulebroucke, Pompidou, Alavanos, McMahan, Pierros, Bjørnvig, Lane, van der Waal, Pronk, Tsimas, Ferrer, de Vries, Ford, De Clercq, Landa Mendibe, Simmonds, Oddy, McIntosh, Arbeloa Muru, Bird, Scott-Hopkins, Rawlings, von Wechmar, Banotti, Harrison, Pollack, Marques Mendes

f) dalla Commissione:

— Comunicazione della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti per i programmi opera-

Lunedì 9 marzo 1992

tivi che essi sono invitati a elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria a favore delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento (RETEX)

(SEC(91)2542 — C3-56/92)

deferimento

merito: REGI

parere: BILA, ECON

— Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui controlli all'esportazione su beni e tecnologie a duplice uso e completamento del mercato interno

(SEC(92)85 — C3-57/92)

deferimento

merito: LIBE

parere: ECON

— Richiesta di riporto di stanziamenti dall'esercizio 1991 all'esercizio 1992 all'interno della Sezione III — Commissione (Rapporti non automatici)

(SEC(92)287 — C3-59/92)

deferimento

merito: BILA

— Dall'Atto unico al dopo Maastricht i mezzi per realizzare le nostre ambizioni

(COM(92)2000 — C3-61/92)

deferimento

merito: DELORS II

parere: tutte le commissioni interessate

g) dalla Corte dei conti:

— Relazione della Corte dei Conti delle Comunità europee sugli stati finanziari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1990

(C3-68/92)

deferimento

merito: CONT

## 10. TRASMISSIONE DI TESTI DI ACCORDO DA PARTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

— Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sull'adeguamento dell'accordo riguardante gli scambi reciproci di formaggi;

— Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa della Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, La Repubblica del Kenya, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, l'Isola Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, San Cristóbal e Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per le consegne del periodo 1988-1989;

— Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay.

## 11. ORDINE DEI LAVORI

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il Presidente comunica che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della tornata (PE 159.632), al quale sono state proposte o apportate le seguenti modifiche (articoli 73 e 74 del regolamento):

### Lunedì 9 marzo

— due relazioni Defraigne sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare rispettivamente degli onn. Tsimas (A3-76/92) e Ferrara (A3-77/92) sono iscritte all'inizio dell'ordine del giorno;

— la raccomandazione per la seconda lettura su un programma di R&S (relatore: on. Samland — A3-95/92) (punto 586) è stata oggetto di una richiesta di applicazione della procedura senza discussione; sarà posta in votazione nel turno di votazione di mercoledì sera;

— la relazione Benoit sull'accordo di reciproca protezione in materia di investimento nei paesi dell'Est (punto 595) non è stata adottata in commissione ed è pertanto ritirata dall'ordine del giorno;

— su richiesta della commissione per i problemi economici, la terza relazione Beumer sul ravvicinamento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcool contenuto in altri prodotti (A3-96/92) è iscritta all'ordine del giorno prima della raccomandazione per la seconda lettura sulle caldaie ad acqua calda (relatore: on. Latailade — A3-64/92) (punto 587).

### Martedì 10 marzo

— su richiesta della commissione giuridica, la seconda relazione Rothley sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (punto 1) è aggiornata alla tornata di aprile per essere posta in votazione contemporaneamente alla relazione Bandrés Molet sulla protezione comunitaria dei prodotti ottenuti da sostanze vegetali (A3-27/92) la cui votazione è stata aggiornata sulla base dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento;

— i gruppi politici hanno chiesto il rinvio in commissione, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, della relazione McMillan-Scott sull'istituzione di un Fondo europeo per la democrazia (A3-45/92) (punto 5).

Interviene l'on. McMillan-Scott.

Il Parlamento approva la richiesta.

— su richiesta della commissione per i bilanci, la relazione Cornelissen sul progetto di bilancio supplemento n. 1/92, che deve essere votata oggi in commissione, è, qualora effettivamente adottata in commissione, iscrit-

Lunedì 9 marzo 1992

ta all'ordine del giorno dopo la relazione Alber sulla protezione dei consumatori (A3-60/92) (punto 4); in tal caso la votazione su tale relazione si svolgerà mercoledì alle 17.00;

— su richiesta della Commissione, l'interrogazione orale con discussione dell'on. Galland e altri, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sui rischi di proliferazione nucleare (B3-10/92), prevista all'ordine del giorno di giovedì (punto 20), è anticipata e iscritta all'ordine del giorno di martedì, dopo la summenzionata relazione Cornelissen;

sono iscritte in discussione congiunta con tale interrogazione orale le interrogazioni orali dei gruppi Verde (B3-87/92), SUE (B3-88/92) e COA (B3-89/92) sullo stesso argomento;

— su richiesta della commissione per la protezione dell'ambiente, dopo l'eventuale seguito dell'ordine del giorno di lunedì sono iscritte:

- la relazione Green sull'esame scientifico di problemi alimentari (A3-97/92),
- una proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento, sulla protezione della fascia d'ozono (B3-268/92);

— il gruppo Verde ha chiesto, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio in commissione di tutte le relazioni Bocklet sulla riforma della PAC.

Intervengono su tale richiesta gli onn. Graefe zu Barinngdorf, a nome del gruppo Verde, e Bocklet, relatore.

Il Parlamento respinge la richiesta.

Mercoledì 11 marzo

— la relazione Oostlander sulle relazioni tra la Comunità europea e la Jugoslavia (punto 14) non è stata adottata in commissione ed è quindi ritirata dall'ordine del giorno;

— sono iscritte

- in sostituzione di tale relazione, le interrogazioni orali con discussione degli onn. Cassanmagnago Cerretti e Avgerinos, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, alla Commissione (B3-81/92), al Consiglio (B3-82/92) e alla CPE (B3-83/92), sull'aiuto umanitario alle popolazioni delle Repubbliche dell'ex Jugoslavia vittime di operazioni militari;
- una dichiarazione della Commissione sul Marocco (dopo le interrogazioni orali B3-84 e 85/92);

— il gruppo PPE ha chiesto l'iscrizione della sua interrogazione orale al Consiglio (B3-292/92) sul referendum in Bosnia Erzegovina, in discussione congiunta con le suddette interrogazioni orali sulla Jugoslavia.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

\*  
\*      \*

Intervengono

— l'on. Cot, a nome del gruppo socialista, per chiedere che il termine per la presentazione di proposte di risoluzione sull'aiuto alla popolazione curda sia prorogato alle 12.00 di domani e, inoltre, che la dichiarazione della Commissione sul commercio delle banane nel quadro del GATT, prevista per venerdì, sia anticipata a giovedì o mercoledì, in base alla disponibilità della Commissione, per consentire la votazione di proposte di risoluzione durante la presente tornata;

— il commissario vicepresidente Pandolfi, il quale segnala che il vicepresidente Andriessen potrebbe fare tale dichiarazione già domani;

— l'on. de la Malène, a nome del gruppo ADE, il quale chiede che sia precisata la procedura seguita per tale dichiarazione (il Presidente precisa che tale punto potrebbe essere iscritto alla fine dell'ordine del giorno di martedì ma che, visto il carico dell'ordine del giorno e i conseguenti aggiornamenti, molto probabilmente non potrà venire trattato prima di giovedì);

— l'on. Galland, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, il quale chiede se la banana figuri tuttora tra gli impegni della Comunità nel quadro del GATT e ritiene che tale questione meriti una discussione;

— l'on. Lane, relatore sui DOM-TOM e la cui relazione doveva originariamente includere il problema della banana, per chiedere che tale questione non sia più rinviata (il Presidente ribadisce la sua risposta precedente);

— gli onn. Daly e Christopher Jackson, che insistono anch'essi affinché si svolga una discussione (il Presidente conferma che tale dichiarazione sarà iscritta come ultimo punto all'ordine del giorno di martedì).

\*  
\*      \*

— La votazione delle sei relazioni Bocklet sulla riforma della PAC, cui sono stati presentati 550 emendamenti, viene anticipata e inizierà alle 9.30 anziché alle 10.30.

Visti i numerosi e complessi problemi che si presentano, il termine di presentazione delle richieste di votazione per parti separate è fissato alle 20.00 di domani.

Il Presidente invita i deputati a limitare al massimo tali richieste, al fine di poter applicare il più possibile le nuove procedure del regolamento in materia di votazioni.

Ricorda inoltre il disposto dell'articolo 91 del regolamento.

Giovedì 12 marzo

— la relazione Lüttge sulla conclusione di un accordo CEE-Norvegia/Svezia nel settore dell'aviazione civile (A3-56/92), rinviata nella seduta del 14 febbraio 1992 (vedi processo verbale della seduta in tale data, parte prima, punto 20) è iscritta prima della relazione McIntosh sull'aviazione (A3-30/92) (punto 22);

Lunedì 9 marzo 1992

— sono iscritte come ultimo punto all'ordine del giorno le interrogazioni orali con discussione alla Commissione del gruppo socialista (B3-290/92), del gruppo SUE (B3-291/92) e del gruppo LIB (B3-293/92) sulla messa in discussione della direttiva concernente gli appalti pubblici da parte del governo americano;

*Venerdì 13 marzo*

— la commissione per i trasporti chiede l'iscrizione all'inizio dell'ordine del giorno delle relazioni degli onn.

- Bourlanges, sull'imputazione dei costi di infrastruttura di trasporto agli automezzi pesanti (A3-83/92)
- van der Waal, sul trasporto di passeggeri e di merci per via navigabile (A3-75/92);

(la votazione sulla relazione Bourlanges è prevista per la tornata di aprile).

\* \* \*

Intervengono gli onn.

— Cot, a nome del gruppo socialista, il quale chiede che la relazione Bourlanges sia aggiornata alla prossima tornata, ma a una seduta diversa dal venerdì;

— Bourlanges, relatore, il quale si dichiara d'accordo su tale richiesta che permette di tenere nella stessa tornata la discussione e la votazione, a condizione tuttavia che la votazione non si svolga il venerdì (il Presidente prende atto di tale intervento).

L'Assemblea manifesta il suo assenso sulla richiesta di aggiornamento, mentre la relazione van der Waal è iscritta all'ordine del giorno.

Intervengono gli onn.

— De la Malène, il quale chiede l'assicurazione che l'inizio anticipato alle 9.30 della votazione sulle relazioni Bocklet non comporti una riduzione del tempo di parola dei deputati (il Presidente gli risponde che il tempo di parola non verrà ridotto, proseguendo se necessario la seduta oltre le 20.00 di martedì);

— van Dijk, sulla raccomandazione per la seconda lettura Amaral.

\* \* \*

— il gruppo Verde chiede l'iscrizione di una dichiarazione della Commissione sulla politica della Comunità nei confronti della Cina.

Intervengono il commissario vicepresidente Pandolfi, che si dichiara d'accordo, la on. Aglietta e il commissario Pandolfi.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

L'ordine dei lavori è così fissato.

\* \* \*

*Delega del potere deliberante a una commissione* (articolo 37 del regolamento)

La commissione per la cultura ha adottato, sulla base dell'articolo 37 del regolamento, la relazione Oostlander su un programma di mobilità transeuropea per l'insegnamento superiore (TEMPUS) (A3-69/92).

La relazione sarà iscritta all'ordine del giorno di venerdì, subito dopo le votazioni, fermo restando che gli emendamenti e la proposta di risoluzione saranno ritenuti approvati e iscritti a verbale qualora non sia stata fatta opposizione ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 37, nel qual caso la relazione verrebbe esaminata con discussione in chiusura dell'ordine del giorno di venerdì.

*Richiesta di applicazione della procedura senza discussione* (articolo 38 del regolamento). Hanno chiesto l'applicazione della procedura senza discussione

- la commissione per i problemi economici
  - alla raccomandazione per la seconda lettura relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi (relatore: on. Caudron) (A3-66/92);
  - alla raccomandazione per la seconda lettura relativa all'adozione di un codice di accesso al servizio telefonico internazionale nella Comunità (relatore: on. Wettig) (A3-71/92);

— la commissione per l'energia, alla raccomandazione per la seconda lettura relativa a un programma specifico di R&S tecnologico nel settore delle misure e prove (1990-1994) (relatore: on. Samland) (A3-95/92);

— la commissione giuridica, alla raccomandazione per la seconda lettura relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (relatore: on. Blak) (A3-74/92);

— la commissione per i trasporti, alla raccomandazione per la seconda lettura concernente la sesta direttiva relativa all'ora legale (relatore: on. Amaral) (A3-80/92).

I testi saranno posti in votazione mercoledì alle 17.00.

Interviene l'on. van der Waal, il quale, dopo aver sottolineato che tre relazioni della commissione per i trasporti sono iscritte all'ordine del giorno di giovedì, chiede che possa essere trattata in tale occasione anche la sua relazione A3-75/92, presentata a nome della stessa commissione (il Presidente risponde che, essendo l'ordine del giorno di giovedì particolarmente carico, non può dare seguito alla sua richiesta e che peraltro l'ordine del giorno della settimana è stato appena fissato).

*Richieste di applicazione della procedura senza relazione* (articolo 116 del regolamento)

- la commissione per la protezione dell'ambiente a:
  - una proposta di direttiva relativa ai solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (C3-40/92 — SYN 374),

Lunedì 9 marzo 1992

- una proposta di direttiva che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio (C3-63/92 — SYN 362).

I testi saranno posti in votazione mercoledì alle 17.00.

- una proposta di direttiva relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (C3-34/92).

Il testo sarà posto in votazione venerdì mattina.

- la commissione per gli affari sociali a
  - una proposta di regolamento che modifica il regolamento 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e
  - una proposta di regolamento che fissa le modalità di applicazione del regolamento 1408/71 (C3-37/92).

I testi saranno posti in votazione venerdì mattina.

*Richieste di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 75 del regolamento)*

- a) Il Consiglio ha chiesto l'applicazione della procedura d'urgenza per

— due proposte di regolamento concernenti il settore del tabacco greggio (C3-77 e 78/92)

**(Motivazione della richiesta d'urgenza:** tali proposte mirano a fissare, a titolo conservativo, gli elementi essenziali del regime applicabile al raccolto 1992).

- b) La Commissione ha chiesto l'applicazione della procedura d'urgenza per

— una proposta di direttiva concernente la fabbricazione e l'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (C3-45/91) (relazione Scott-Hopkins)

**(Motivazione della richiesta d'urgenza:** l'imminenza della soppressione dei controlli alle frontiere e la riunione del gruppo d'azione sui prodotti chimici che deve tenersi nell'aprile prossimo).

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi su tali richieste di applicazione della procedura d'urgenza domani mattina, in apertura di seduta.

\*  
\* \* \*

Il Consiglio ha chiesto altresì l'applicazione della procedura d'urgenza a

- una proposta di regolamento concernente la sorveglianza e il controllo dei trasferimenti di rifiuti all'interno, in entrata e in uscita dalla Comunità (C3-387/90) (relazione Florenz).

La Commissione ha chiesto altresì l'applicazione della procedura d'urgenza a

- una proposta di direttiva concernente le disposizioni relative all'ora legale (C3-48/92 — SYN 351) (relatore: on. A. Amaral — A3-80/92).

Le relazioni su queste due proposte (relazione Florenz: votazione finale, e raccomandazione Amaral: procedura senza discussione) sono già iscritte all'ordine del giorno e la relativa votazione è prevista per mercoledì alle 17.00.

La procedura d'urgenza è stata altresì richiesta dalla Commissione per la relazione Lüttge sulle relazioni CEE-Norvegia/Svezia (A3-56/92), iscritta all'ordine del giorno di giovedì e per la relazione Green sulla cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di problemi alimentari (A3-97/92), iscritta all'ordine del giorno di martedì.

## 12. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI E DI PROPOSTE DI RISOLUZIONE

Il Presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto, compreso quello per la presentazione di emendamenti alla relazione Lüttge, aggiunta all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda i punti aggiunti all'ordine del giorno, il termine è fissato a questa sera alle 20.00.

Tuttavia, per i punti seguenti, i termini di presentazione sono fissati come segue:

- relazione Cornelissen e progetto di bilancio supplemento: emendamenti: martedì alle 18.00;

- Jugoslavia e appalti pubblici negli Stati Uniti:

proposte di risoluzione: martedì alle 12.00,

relativi emendamenti e proposte di risoluzione comuni: mercoledì alle 17.00;

- aiuto alla popolazione curda e mercenari nucleari:

proroga del termine per la presentazione di emendamenti: martedì alle 12.00.

PRESIDENZA DELL'ON. JOÃO CRAVINHO

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn.

- Graefe zu Baringdorf, il quale chiede, a proposito della votazione sulle relazioni Bocklet concernenti la PAC, se saranno applicate le nuove disposizioni del regolamento (la Presidenza risponde che l'Assemblea sarà informata in tempo utile);

Lunedì 9 marzo 1992

— McCubbin, sul rispetto dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento e per chiedere che già domani sia chiaramente specificata la procedura da seguire, sia per la discussione che per la votazione (la Presidenza ribadisce la sua risposta);

— Graefe zu Baringdorf, che precisa la sua richiesta (la risponde che la Presidenza informerà l'Assemblea in merito alla procedura da applicare e che, in ogni caso, il regolamento sarà rigorosamente applicato).

### 13. DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ (argomenti proposti)

La Presidenza propone di iscrivere i seguenti cinque argomenti all'ordine del giorno della prossima discussione su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terrà giovedì:

- Cernobyl
- Cabotaggio
- Interruzione della gravidanza in Irlanda
- Diritti umani
- Calamità:
  - incidente minerario in Turchia
  - armi chimiche della seconda guerra mondiale nel Baltico
  - colera in Sudamerica.

### 14. TEMPO DI PAROLA

Si prevede di organizzare le discussioni come segue, a norma dell'articolo 83 del regolamento:

— *Tempo di parola complessivo delle discussioni di lunedì*

Relatori 75 minuti (15 x 5')  
Relatori per parere 24 minuti complessivamente

Commissione 60 minuti complessivamente  
Deputati 120 minuti

— *Tempo di parola complessivo delle discussioni di martedì* (eccezione fatta per la PAC)

Relatori 40 minuti (8 x 5')  
Relatori per parere 16 minuti complessivamente  
Autori 25 minuti (5 x 5')  
Commissione 65 minuti complessivamente  
Deputati 120 minuti

— *Tempo di parola complessivo delle discussioni sulla riforma della PAC* (martedì pomeriggio e mercoledì mattina):

Relatore: on. BOCKLET 15 minuti  
Relatori per parere 36 minuti complessivamente  
Consiglio 20 minuti complessivamente  
Commissione 30 minuti complessivamente  
Deputati 180 minuti

— *Tempo di parola delle discussioni di mercoledì* (15.00 — 17.00)

Autori 15 minuti (3 x 5')  
Consiglio 20 minuti complessivamente  
Commissione 30 minuti complessivamente  
Deputati 60 minuti

— *Tempo di parola complessivo delle discussioni di giovedì* (ad eccezione delle discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza)

Autori 15 minuti (3 x 5')  
Relatori 25 minuti (5 x 5')  
Relatori per parere 12 minuti complessivamente  
Commissione 30 minuti complessivamente  
Deputati 120 minuti

### RIPARTIZIONE DEL TEMPO DI PAROLA PER I DEPUTATI (in minuti)

Tempo complessivo:	60'	90'	120'	150'	180'	210'	240'	270'	300'	330'
<i>Gruppo</i>										
socialista	14	24	35	45	55	65	75	86	96	106
del partito popolare europeo	11	18	25	32	40	47	54	61	69	76
liberale e democratico riformatore	5	7	10	13	15	18	20	23	25	28
democratico europeo	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
per la Sinistra unitaria europea	4	6	7	9	11	12	14	15	17	19
Verde al PE	4	5	7	8	10	12	13	15	16	17
dell'Alleanza democratica europea	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Arcobaleno	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
tecnico delle destre europee	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10
della Coalizione delle sinistre	3	4	4	5	6	7	7	8	9	9
Non iscritti	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18



Lunedì 9 marzo 1992

**15. RICHIESTA DI REVOCA DELL'IMMUNITÀ PARLAMENTARE DELL'ON. TSIMAS** (discussione e votazione)

L'on. Defraigne illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Konstantinos Tsimas (A3-76/92).

Intervengono gli onn. Harrison, a nome del gruppo socialista, e Gil-Robles, a nome del gruppo PPE.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

**VOTAZIONE**

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 1*).

**16. RICHIESTA DI REVOCA DELL'IMMUNITÀ PARLAMENTARE DELL'ON. FERRARA** (discussione e votazione)

L'on. Defraigne illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Giuliano Ferrara (A3-77/92).

Intervengono gli onn. Gaibisso, Harrison, a nome del gruppo socialista, Gil-Robles, a nome del gruppo PPE, il relatore, sull'intervento precedente e l'on. Pannella.

Interviene la on. Aglietta per dichiarazione di voto.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

**VOTAZIONE**

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 2*).

**17. MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO** (discussione)

L'on. Gil-Robles illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla modifica dell'articolo 5 del regolamento del Parlamento relativo alla sospensione dell'immunità (A3-53/92).

Intervengono gli onn. Wijsenbeek, presidente della commissione per il regolamento, Aglietta, a nome del gruppo Verde, Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, e Caudron, a nome del gruppo socialista.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: aggiornata alla tornata di aprile su richiesta del relatore (*vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, interventi all'inizio della seduta*).

**18. ACCISE SULLE BEVANDE ALCOLICHE** (discussione) \*

L'on. Beumer illustra la terza relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti (COM(89) 527 — C3-27/90) (A3-96/92).

Intervengono gli onn. Donnelly, a nome del gruppo socialista, Porto, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Patterson, a nome del gruppo democratico europeo, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, il commissario vicepresidente Pandolfi, e l'on. Guillaume, che rivolge una domanda alla Commissione, cui il commissario Pandolfi risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 10 marzo, parte prima, punto 15*.

**19. CALDAIE AD ACQUA CALDA** (discussione) \*\* II

L'on. Lataillade illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento elaborata a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni relative ai requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (C3-2/92 — SYN 294) (A3-64/92).

Interviene il commissario vicepresidente Pandolfi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 26*.

**20. COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA** (discussione) \*\* II

L'on. Herman illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento elaborata a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (C3-7/92 — SYN 342) A3-63/92).

Interviene il commissario vicepresidente Pandolfi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 27*.

Lunedì 9 marzo 1992

**21. RADIOMICOMUNICAZIONI DIGITALI A CORTO RAGGIO (DSRR) NELLA COMUNITÀ** (discussione) \*\* I

L'on. Seal illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente le bande di frequenza da designare per l'introduzione coordinata delle radiocomunicazioni digitali a corto raggio (DSRR) nella Comunità (COM(91) 215 — C3-283/91 — SYN 345) (A3-369/91).

Interviene il commissario vicepresidente Pandolfi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 23.*

**22. SCAMBIO DI FUNZIONARI NAZIONALI** (discussione) \*\* I

L'ordine del giorno reca la relazione presentata dall'on. Rogalla, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'adozione di un piano d'azione per lo scambio di funzionari nazionali tra le amministrazioni degli Stati membri impegnate nell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (COM(91) 408 — C3-430/91 — SYN 364) (A3-88/92)

Interviene il commissario vicepresidente Pandolfi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 24.*

**23. CONTABILIZZAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DELLE PERDITE SUBITE** (discussione) \*

L'on. Merz illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alla contabilizzazione, da parte delle imprese, delle perdite subite dalle stabili organizzazioni e dalle affiliate situate in altri Stati membri (COM(90) 595 — C3-69/91) (A3-20/92).

Intervengono la on. Randzio-Plath, a nome del gruppo socialista, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 8.*

**24. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI** (discussione) \*\* I

La on. Nielsen illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (COM(91) 316 — C3-368/91 — SYN 359) (A3-84/92).

Intervengono gli onn. Alvarez De Paz, a nome del gruppo socialista, F. Pisoni, a nome del gruppo PPE, Le Chevallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 31.*

*(La seduta è sospesa alle 20.00 e ripresa alle 21.00)*

**PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS**

*Vicepresidente*

**25. LICENZIAMENTI COLLETTIVI** (discussione) \*

L'on. Torres Couto illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi (COM(91) 292 — C3-439/91) (A3-93/92).

Intervengono gli onn. McMahon, a nome del gruppo socialista, Pronk, a nome del gruppo PPE, Marques Mendes, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Cabezón Alonso, Ephremidis, Hughes, Alavanos e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 9.*

**26. CENTRO PER LA COOPERAZIONE INDUSTRIALE CE-GIAPPONE** (discussione) \*

L'on. Cayrac illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che conferma il consolidamento del Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone (COM(91) 193 — C3-263/91) (A3-72/92).

Intervengono l'on. Canavaro, a nome del gruppo «Arcobaleno», e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 33.*

Lunedì 9 marzo 1992

## 27. RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ (discussione)

L'on. Hindley illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla rappresentanza della Comunità in paesi terzi (A3-90/92).

Intervengono gli onn. Verhagen, relatore per parere della commissione per lo sviluppo, Visser, a nome del gruppo socialista, Peijs, a nome del gruppo PPE, Moorhouse, a nome del gruppo democratico europeo, Van Hemeldonck, Belo, il commissario vicepresidente Andriessen, gli onn. Verhagen, sull'intervento della on. Belo e, su quest'ultimo intervento, la on. Belo.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 34.*

## 28. ACCORDO DI COMMERCIO E COOPERAZIONE CEE-ALBANIA (discussione)

La on. Magnani Noya illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sull'importanza significativa dell'accordo di commercio e cooperazione tra la Comunità europea e l'Albania A3-73/92).

Intervengono gli onn. Braun-Moser, a nome del gruppo PPE, Rossetti, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Stavrou e il commissario vicepresidente Andriessen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 35.*

## 29. SITUAZIONE DEGLI ARTISTI NELLA COMUNITÀ (discussione)

La on. Pack illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, sulla situazione degli artisti nella Comunità europea (A3-389/91).

Intervengono gli onn. Maibaum, a nome del gruppo socialista, Mendes Bota, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Frémion, a nome del gruppo Verde, Andrews, a nome del gruppo ADE, Banotti, a nome del gruppo PPE, Van Hemeldonck e il commissario vicepresidente Andriessen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 36.*

## 30. ORDINE DEL GIORNO DELLA PROSSIMA SEDUTA

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 10 marzo, è stato così fissato:

*Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00*

- Discussioni su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)
- Decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza
- Raccomandazione per la seconda lettura Vernier sul tabacco \*\*II
- Relazione Vittinghoff sul tenore di zolfo del gasolio \*\* I
- Relazione Alber sulla tutela dei consumatori
- Discussione congiunta delle relazioni Cornelissen e Tomlinson sul bilancio rettificativo n. 1/92
- Discussione congiunta di due interrogazioni orali sui mercenari nucleari
- Relazione Aglietta sulla pena di morte
- Relazione Robles Piquer sulla politica energetica
- Relazione Green sulle derrate alimentari \*\*I
- Proposta di risoluzione sulla fascia di ozono

*(alle 12.00):*

Votazione

- su tre relazioni Catasta sul tabacco
- sulla relazione García Arias sul carbone
- sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione, eccezion fatta per quelle in applicazione dell'Atto unico

*(alle 15.00):*

- Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti)

*(dalle 16.30 alle 20.00):*

- Discussione congiunta di sei relazioni Bocklet sulla PAC \*
- Dichiarazione della Commissione sul mercato delle banane (seguita da discussione)

*(La seduta è tolta alle 23.20)*

Enrico Vinci  
Segretario generale

Nicolas Estgen  
Vicepresidente

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

**1. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. TSIMAS**

— A3-76/92

## DECISIONE

**sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Konstantinos Tsimas***Il Parlamento europeo,*

- ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Tsimas, trasmessa dal vicepresidente del governo e ministro della giustizia della Repubblica ellenica, Athanassios Kanellopoulos, in data 17 aprile 1991 e comunicata il 14 maggio 1991 dal Presidente del Parlamento,
- visto l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di giustizia del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 <sup>(1)</sup>,
- visti gli articoli 61 e 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,
- visto l'articolo 5 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A3-0076/92),

1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Tsimas;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione, unitamente alla relazione a essa attinente, alle competenti autorità della Repubblica ellenica.

<sup>(1)</sup> Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pagina 397, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier) e Raccolta 1986, pagina 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

**2. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. FERRARA**

— A3-77/92

## DECISIONE

**sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Giuliano Ferrara***Il Parlamento europeo,*

- ricevuta la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Ferrara, trasmessa dal Ministro italiano di Grazia e giustizia in data 10 luglio 1991 e comunicata il 9 settembre 1991 dal Presidente del Parlamento,

Lunedì 9 marzo 1992

- visto l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di giustizia del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 <sup>(1)</sup>,
- visto l'articolo 68 della Costituzione italiana,
- visto l'articolo 5 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A3-0077/92),

1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Ferrara;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione, unitamente alla relazione a essa attinente, alle competenti autorità della Repubblica italiana.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pagina 397, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier) e Raccolta 1986, pagina 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

Lunedì 9 marzo 1992

**ELENCO DEI PRESENTI**

Seduta del 9 marzo 1992

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARRERA ICOSTA, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CAMARA MARTINEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CEYRAC, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRARA, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIEDRICH, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEMMER, LIVANOS, LORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCH, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROUMELIOTIS, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, WALTER, von WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

*Osservatori dell'ex RDT*

BEREND, HAGEMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KOSLER, KREHL, MEISEL, RICHTER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Martedì 10 marzo 1992

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 10 MARZO 1992**

(92/C 94/02)

**PARTE I****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)*

La Presidenza dichiara aperta la sessione 1992-1993.

La on. Oomen-Ruijten chiede, intervenendo sull'ordine del giorno della settimana, che la votazione finale sulla relazione della commissione ambiente sulla sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti (relatore: on. Florenz — A3-301/91), prevista per la seduta di mercoledì, sia spostata a quella di giovedì.

La Presidenza fa propria la richiesta e la sottopone all'Assemblea.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

**1. APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

Intervengono gli onn.

— Graefe zu Baringdorf, il quale, ritornando sul suo intervento di ieri in cui chiedeva se sarebbero state applicate le nuove disposizioni del regolamento al momento della votazione sulle relazioni Bocklet concernenti la riforma della PAC e sulla risposta fornita dal Presidente (*vedi parte prima, punto 12*), chiede quando la Presidenza comunicherà con precisione all'Assemblea quale procedura sarà seguita per detta votazione (la Presidenza risponde che la questione della procedura sarà nuovamente esaminata nel corso della riunione dei presidenti dei gruppi politici).

L'on. Graefe zu Baringdorf chiede allora l'applicazione rigorosa e integrale dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (la Presidenza fa rilevare che l'Assemblea ha fissato ieri l'ordine del giorno e che la decisione da prendere ora riguarda soltanto la procedura da seguire; precisa che gli elenchi di votazione saranno distribuiti in tempo utile);

— Pollack, la quale, riferendosi alla condanna degli attentati terroristici pronunciata ieri dal Presidente, dà notizia di un nuovo attentato dinamitardo perpetrato stamane a Londra, il quale non ha tuttavia fortunatamente provocato vittime.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli onn.

— Alavanos, il quale chiede che il punto 35 dell'ordine del giorno di oggi, cioè la proposta di risoluzione sulla fascia di ozono (B3-268/92) sia anticipata e iscritta dopo la relazione Alber sulla tutela dei consumatori (A3-60/92) (la Presidenza gli ricorda che l'ordine del giorno è già stato fissato e che non può quindi dar seguito alla richiesta);

— Rogalla, il quale, ritornando sulla sua relazione sullo scambio di funzionari nazionali (A3-88/92) esaminata ieri (*vedi processo verbale della seduta del 9 marzo, parte prima, punto 22*), si scusa dapprima di non aver potuto essere presente in Aula per illustrarla e interviene in seguito sulla posizione espressa dalla Commissione in merito agli emendamenti presentati dalla commissione economica e monetaria.

**2. PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI**

La Presidenza comunica di aver ricevuto dalle commissioni parlamentari le relazioni seguenti:

— **RELAZIONE** della commissione per i bilanci sul progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1/92

— Sezione III — Commissione

Relatore: on. Cornelissen

(A3-98/92)

— **RELAZIONE** della commissione per i bilanci sul progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1/92

— Sezione I — Parlamento europeo

— Sezione II — Consiglio

— Sezione IV — Corte di giustizia

Relatore: on. Tomlinson

(A3-99/92).

**3. RICHIESTE DI REVOCA DELL'IMMUNITÀ' PARLAMENTARE**

La Presidenza comunica di aver ricevuto dalle competenti autorità italiane richieste di revoca dell'immunità parlamentare degli onn. De Vitto, Iacono e Langer.

Conformemente all'articolo 5 del regolamento, tali richieste sono deferite alla commissione competente, vale a dire alla commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

Martedì 10 marzo 1992

#### 4. DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ, URGENTI E DI NOTEVOLE RILEVANZA (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

La Presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli onn.

- Domingo Segarra, Puerta, De Piccoli, Speciale, Papayannakis e Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sull'assassinio di Maria Elena Moyano a Villa El Salvador (Perù) (B3-311/92);
- Lhideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulle cure da prestare alle persone colpite dall'AIDS (B3-312/92);
- Vandemeulebroucke, Barrera, Ewing, Canavarró e Simeoni, a nome del gruppo «Arcobaleno», sul 1992, i popoli indigeni e la commemorazione del cinquecentenario (B3-313/92);
- André, Ruiz-Giménez Aguilar, Salema e Calvo Ortega, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla tragica situazione dei bambini abbandonati in Colombia (B3-314/92);
- Romera i Alcàzar, a nome del gruppo PPE, sull'aiuto medico d'urgenza alle vittime del disastro di Chernobyl in Bielorussia, Ucraina e Russia (B3-315/92);
- Cushnahan, Cassanmagnago Cerretti, Cooney, Bannotti e Chanterie, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Somalia (B3-316/92);
- Lenz, Bindi, Chanterie, Habsburg, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla violazione dei diritti umani in Iran (B3-317/92);
- Newton Dunn, a nome del gruppo democratico europeo, sulla persecuzione della minoranza ungherese in Transilvania (B3-318/92);
- Capucho e Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sugli sforzi iracheni per impedire alle Nazioni Unite di distruggere le armi di distruzione di massa (B3-319/92);
- Piquet, Miranda da Silva e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulle perquisizioni effettuate dalla polizia il 24 febbraio 1992 negli uffici del PDS nei nuovi Länder (B3-320/92);
- Colajanni, De Piccoli, Porràzzini, Speciale, Puerta Gutiérrez, Papayannakis, Iversen, Geraghty, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo e le relative conseguenze economiche e sociali per talune regioni della Comunità (B3-322/92);
- Seal, West, Pollack, a nome del gruppo socialista, sull'aumento della tensione nello Stato di Jammu e Kashmir (B3-323/92);
- Pagoropoulos, a nome del gruppo socialista, sulle persecuzioni e le pene detentive di cui sono oggetto i deputati curdi neoeletti all'Assemblea nazionale di Turchia (B3-324/92);
- Coimbra Martins, Sapena Granell, Lüttge, a nome del gruppo socialista, sulla necessità di un'armonizzazione delle condizioni sociali prima della liberalizzazione del cabotaggio nel settore dei trasporti marittimi (B3-325/92);
- Ford, a nome del gruppo socialista, sul rapimento di Salomeh Ayesah e sulle vessazioni cui è stata sottoposta dai rapitori in Iran (B3-326/92);
- Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulle amputazioni e le esecuzioni in Yemen (B3-327/92);
- Coates, a nome del gruppo socialista, sull'aiuto medico d'urgenza alle vittime di Chernobyl in Bielorussia, Ucraina e Russia (B3-328/92);
- Cunha de Oliveira, a nome del gruppo socialista, sull'assassinio di Maria Helena Moyano (B3-329/92);
- Muntingh, Woltjer, a nome del gruppo socialista, sulla qualità dell'acqua della Mosa (B3-330/92);
- Ford, Pollack e Buchan, a nome del gruppo socialista, sul licenziamento illecito di 23 operai della Pergamon Press (B3-331/92);
- Dury, a nome del gruppo socialista, sulla liberazione di detenuti per reati di opinione nella Corea del sud (B3-332/92);
- Dury, a nome del gruppo socialista, sul sostegno alle dimostrazioni a favore della democrazia e della tolleranza e contro il razzismo e la xenofobia (B3-333/92);
- Hume, Glinne, Blak, Coates, McGowan, Van Outrive, a nome del gruppo socialista, sul 1992, le popolazioni indigene il cinquecentenario (B3-334/92);
- Glinne, a nome del gruppo socialista, sull'arresto a Cuba di Rafael Gutierrez Santos e la violazione dei diritti umani da parte di tale paese (B3-335/92);
- Wynn, Stewart, a nome del gruppo socialista, sull'adozione di bambini (B3-336/92);
- Medina Ortega, a nome del gruppo socialista, sull'assassinio di Maria Elena Moyano (B3-337/92);
- Medina Ortega, a nome del gruppo socialista, sugli assassinii di persone indigenti e sulla vendita dei loro cadaveri alla facoltà di medicina di Barranquilla, Colombia (B3-338/92);
- Ribeiro, Miranda da Silva e Brito, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul disastro ecologico in una zona della provincia di Santarém, Portogallo (B3-339/92);
- Wurtz, Miranda da Silva e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul 1992, le popolazioni indigene e la celebrazione del quinto centenario (B3-340/92);



**Martedì 10 marzo 1992**

- Brito, Mayer e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo nella Comunità (B3-341/92);
- Brito, Wurtz e Dessylas, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sull'epidemia di colera in America Latina (B3-342/92);
- Van Hemeldonck e Canavaro, a nome del gruppo «Arcobaleno», sull'aiuto medico d'urgenza alle vittime di Chernobyl in Bielorussia, Ucraina e Russia (B3-343/92);
- C. Beazley e McMillan-Scott, a nome del gruppo democratico europeo, sul grave incidente minerario avvenuto in Turchia (B3-344/92);
- Newton Dunn, a nome del gruppo democratico europeo, sulla persecuzione della minoranza ungherese in Transilvania (B3-345/92);
- Newton Dunn, Daly e Turner, a nome del gruppo democratico europeo, sui negoziati del GATT (esclusione delle banane) (B3-346/92);
- Catasta, Perez Royo, Rossetti, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla violazione dei diritti dell'uomo nel Jammu e Kashmir (B3-347/92);
- Iversen, Ceci, Puerta, Geraghty, Regge, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sui pericoli di inquinamento chimico del Mar Baltico (B3-348/92);
- Vecchi, Gutiérrez Díaz e Napoletano, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla violazione dei diritti umani nello Zaire (B3-349/92);
- Napoletano, Gutiérrez Díaz, Vecchi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla violazione dei diritti dell'uomo in Costa d'Avorio (B3-350/92);
- Trivelli, Vecchi, Papayannakis, Puerta, Iversen e Geraghty, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sull'incendio nella miniera di Kozlu (B3-351/92);
- Puerta Gutiérrez, De Piccoli, Speciale, Ceci, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sull'assassinio di bambini abbandonati in Colombia (B3-352/92);
- Maher, Defraigne e Nordmann, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla catastrofe mineraria in Turchia (B3-353/92);
- Capucho, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul referendum in Sudafrica (B3-354/92);
- Pimenta, Partsch, Calvo Ortega e Ruiz-Giménez Aguilar, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sull'aiuto medico urgente alle vittime di Chernobyl in Bielorussia, in Ucraina e in Russia (B3-355/92);
- Amaral, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo (B3-356/92);
- de Vries e Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla violazione dei diritti umani in Birmania (B3-357/92);
- Reding, Habsburg, Lucas Pires, Sisó Cruellas e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sui diritti dell'uomo nel Kashmir (B3-358/92);
- Cooney, Banotti, Cushnahan e McCartin, a nome del gruppo PPE, e Inglewood, a nome del gruppo democratico europeo, sulla libertà di circolazione nella Comunità europea (B3-359/92);
- Elmalan, Ephremidis e Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul lavoro notturno (B3-360/92);
- Piquet, Miranda da Silva e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulle violazioni dei principi democratici e dei diritti umani negli Stati dell'Europa centrale e orientale (B3-361/92);
- Piquet, Miranda da Silva, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla concessione di aiuti della CE tesi a superare le conseguenze del disastro di Chernobyl (B3-362/92);
- Ephremidis, Ainardi, Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla catastrofe mineraria in Turchia (B3-363/92);
- Staes, Langer, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sul 1992 e i diritti delle popolazioni indigene (B3-364/92);
- van Dijk, a nome del gruppo Verde, sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo e sulle conseguenze economiche e sociali per alcune regioni della Comunità (B3-365/92);
- van Dijk, Roth, Dinguirard, a nome del gruppo Verde, sul diritto all'aborto in Irlanda (B3-366/92);
- Staes, a nome del gruppo Verde, sui diritti umani in Brasile (B3-367/92);
- Roth e Taradash, a nome del gruppo Verde, sull'assassinio di bambini abbandonati in Colombia (B3-368/92);
- Staes, a nome del gruppo Verde, sui rischi di una catastrofe nel Mar Baltico e nel Mare del Nord (B3-369/92);
- Lannoye, Bettini, Dinguirard e Cramon-Daiber, a nome del gruppo Verde, sull'aiuto medico, tecnico e alimentare urgente alle vittime di Chernobyl in Bielorussia, in Russia e in Ucraina (B3-370/92);
- Onesta, a nome del gruppo Verde, sulla situazione dei diritti umani in Cile (B3-371/92);
- Telkämper, a nome del gruppo Verde, sui diritti umani in Corea del Sud (B3-372/92);
- Dinguirard e Telkämper, a nome del gruppo Verde, sui diritti umani in Marocco (B3-373/92);
- Telkämper, a nome del gruppo Verde, sui diritti umani in Perù (B3-374/92);
- Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sui diritti dell'uomo nella Costa d'Avorio (B3-375/92);

Martedì 10 marzo 1992

- Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sui diritti umani nello Zaire (B3-376/92);
- Bettini, Raffin e Amendola, a nome del gruppo Verde, sulle specie minacciate della flora e della fauna selvatica (B3-377/92);
- de la Malène, Musso, Marleix, Lataillade, Pasty, Fitzgerald, Killilea, Andrews e Lane, a nome del gruppo ADE, sugli aiuti alle vittime di Cernobyl (B3-378/92);
- Musso, de la Malène, Fitzgerald, Lataillade, Pasty, Andrews, Killilea e Lane, a nome del gruppo ADE, sulla liberalizzazione dei servizi di cabotaggio nel Mediterraneo (B3-379/92);
- de la Malène, Marleix, Lataillade, Fitzgerald, Killilea, Lane, Andrews, Nianias, Pasty e Perreau de Pinninck, a nome del gruppo ADE, sulla repressione nello Zaire (B3-380/92);
- de la Malène, Fitzgerald, Nianias, Killilea, Marleix, Pasty, Lane, Andrews, Perreau de Pinninck e Lataillade, a nome del gruppo ADE, sulla catastrofe mineraria in Turchia (B3-381/92);
- de la Malène, Fitzgerald, Nianias, Killilea, Marleix, Pasty, Lane, Perreau de Pinninck, Lataillade e Musso, a nome del gruppo ADE, sul propagarsi del colera in America latina (B3-382/92);
- de la Malène, Fitzgerald, Nianias, Killilea, Marleix, Pasty, Lane, Perreau de Pinninck, Lataillade e Musso, a nome del gruppo ADE, sulla carestia in Etiopia (B3-383/92);
- Geraghty, Catasta, Ceci, Domingo, Napoletano, Bontempi e De Piccoli, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla controversia in merito all'aborto in Irlanda (B3-384/92);
- Cox, Maher e Larive, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle implicazioni della recente sentenza di un tribunale irlandese nei confronti di un cittadino che intendeva recarsi in un altro Stato membro (B3-385/92);
- De Piccoli, Valent, Bontempi, De Giovanni, Pérez Royo, Geraghty, Iversen, Papayannakis e Rossetti, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sull'ondata di violenza razzista e xenofoba in Europa (B3-386/92);
- Desmond, Crawley, Van Hemeldonck, Randzio-Plath, Vayssade, Green, Simons, Read, Dury, Denys, Belo, Jensen, Buchan, Balfe, Medina e Hoon, a nome del gruppo socialista, sulla controversia in merito all'aborto in Irlanda (B3-387/92);
- Romeos, a nome del gruppo socialista, sui problemi del cosmonauta Krikalev (B3-388/92);
- Coimbra Martins, a nome del gruppo socialista, sul Nagorno Karabah, il Caucaso e la violazione dei diritti umani in tale regione (B3-389/92);
- Galle e Dury, a nome del gruppo socialista, sulla catastrofe mineraria in Turchia (B3-390/92);
- Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulle conseguenze catastrofiche della siccità nel nord della Grecia (B3-391/92);
- Ceyrac, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulle conseguenze della catastrofe nucleare di Cernobyl (B3-392/92);
- Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul razzismo e la xenofobia (B3-393/92);
- Dillen e Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul dibattito sull'aborto in Irlanda (B3-394/92);
- Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulla tortura e il decesso di Mustafa Abdallah Akawi (B3-395/92);
- Roth, a nome del gruppo Verde, sulla catastrofe mineraria avvenuta in Turchia (B3-396/92);
- Piquet, Ribeiro e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sugli attentativi di matrice razzista (B3-397/92);
- Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sul dumping di munizioni nel Mar Baltico (B3-398/92);
- Belo, a nome del gruppo socialista, Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Amaral, Carvalho Cardoso e Canavarro, sulla situazione dei prigionieri a Timor Est (B3-399/92);
- Oomen-Ruijten, Garcia Amigo, Penders e Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, sull'epidemia di colera in America Latina (B3-400/92);
- Hermans e Chanterie, a nome del gruppo PPE, sulla catastrofe mineraria in Turchia (B3-401/92);
- Sarlis, a nome del gruppo PPE, sulla necessità di armonizzare le condizioni socio-economiche prima della liberalizzazione del cabotaggio nel settore dei trasporti marittimi (B3-402/92);
- Medina e Miranda de Lage, a nome del gruppo socialista, sul colera nell'America del Sud (B3-403/92);
- Elmalan, Ephremidis e Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla controversia relativa all'aborto in Irlanda (B3-404/92).
- La Presidenza informa che, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, comunicherà oggi alle 15.00 al Parlamento l'elenco degli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 12 marzo, dalle 10.00 alle 13.00.

##### 5. DECISIONE SULLE RICHIESTE DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA D'URGENZA

L'ordine del giorno reca la decisione su due richieste di applicazione della procedura d'urgenza:

— proposte di regolamento concernenti l'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(92) 54 — C3-77 e 78/92)

Intervengono gli onn. Bocklet, von der Vring, presidente della commissione per i bilanci, e Graefe zu Baringdorf.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

**Martedì 10 marzo 1992**

Tale punto è iscritto all'ordine del giorno di venerdì; il termine per la presentazione di emendamenti in commissione è fissato alle 10.00 di oggi, quello per la plenaria alle 12.00 di mercoledì.

— proposta di direttiva relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (COM(90)597 — C3-45/91 — SYN 316) (relatore: on. Scott-Hopkins).

La Presidenza comunica che l'Ufficio di presidenza ampliato ha previsto di esaminare tutte le relazioni sulla droga nel corso della tornata di aprile.

Intervengono gli onn. Aglietta, su tale comunicazione della Presidenza, e Scott-Hopkins, relatore.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è respinta.

## **6. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DEL TABACCO (discussione) \*\* II**

L'ordine del giorno reca la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco (C3-435/91 — SYN 314) (A3-67/92) (relatore: on. Vernier).

Intervengono gli onn. Jensen, a nome del gruppo socialista, Banotti, a nome del gruppo PPE, Christopher Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, Spencer, Peijs, il commissario Ripa di Meana, gli onn. Rogalla, quest'ultimo su una questione di ordine tecnico, e Spencer, il quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Ripa di Meana risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 28.*

## **7. BENVENUTO**

A nome del Parlamento, la Presidenza porge il benvenuto a una delegazione del parlamento finlandese, guidata dal suo vicepresidente, Mikko Pesälä, presente in tribuna d'onore.

## **8. TENORE DI ZOLFO DEL GASOLIO (discussione) \*\* I**

L'on. Vittinghoff illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva concernente il tenore di zolfo del gasolio (COM(91)154 — C3-261/91 — SYN 340) (A3-68/92).

Intervengono gli onn. Alber, a nome del gruppo PPE, Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Caroline Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, van der Waal, non iscritto, il commissario Ripa di Meana, la on. Jackson, la quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Ripa di Meana risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 32.*

## **9. TUTELA DEI CONSUMATORI E SALUTE PUBBLICA NEL QUADRO DEL MERCATO INTERNO (discussione)**

L'on. Alber illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulle esigenze in materia di tutela dei consumatori e di sanità pubblica in vista della realizzazione del mercato interno (A3-60/92).

Interviene il commissario van Miert.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 37.*

## **10. PROGETTO DI BILANCIO SUPPLETIVO E RETTIFICATIVO N. 1/92 (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni presentate a nome della commissione per i bilanci.

L'on. Cornelissen illustra la sua relazione sul progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1/92

— Sezione III — Commissione (A3-98/92).

L'on. Tomlinson illustra la sua relazione sul progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1/92

— Sezione I — Parlamento europeo  
— Sezione II — Consiglio  
— Sezione IV — Corte di giustizia (A3-99/92);

parla anche a nome del gruppo socialista.

**PRESIDENZA DELLA ON. MARIA MAGNANI NOYA**

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Langes, a nome del gruppo PPE, Pasty, a nome del gruppo ADE, Goedmakers, Adam e il commissario Schmidhuber.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 29.*

Martedì 10 marzo 1992

**11. MERCENARI NUCLEARI** (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quattro interrogazioni orali con discussione alla Commissione.

L'on. Galland svolge l'interrogazione orale del gruppo liberale e democratico riformatore sui rischi di proliferazione a causa dell'esistenza di mercenari nucleari (B3-10/92).

L'on. Bettini svolge l'interrogazione orale del gruppo Verde sui rischi di proliferazione a causa dell'esistenza di un mercato clandestino di mercenari nucleari e di materiale irradiato fra CSI, Europa, Mashrak, Magreb, India e Pakistan (B3-87/92).

L'on. Regge svolge l'interrogazione orale del gruppo per la sinistra unitaria europea sulle misure volte a impedire una «fuga dei cervelli» dalle Repubbliche ex sovietiche nel settore nucleare (B3-88/92).

L'on. Ephremidis svolge l'interrogazione orale del gruppo di coalizione delle sinistre sul pericolo di disseminazione di armi atomiche a opera di «mercenari nucleari» (B3-89/92).

Il commissario vicepresidente Andriessen risponde alle interrogazioni.

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, cinque proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Porràzzini e Regge, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulle misure volte a impedire la «fuga di cervelli» nel settore nucleare delle Repubbliche ex sovietiche (B3-302/92);

— Bettini, Breyer e Lannoye, a nome del gruppo Verde, sui rischi di proliferazione in ragione dell'esistenza di «mercenari nucleari» (B3-303/92);

— Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, sul rischio di proliferazione delle armi atomiche a causa dei «mercenari nucleari» (B3-304/92);

— Galland, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla proliferazione dei «mercenari nucleari» (B3-305/92);

— Ephremidis, Piquet e Miranda da Silva, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul pericolo di una proliferazione delle armi atomiche a opera di «mercenari nucleari» (B3-310/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

\* \* \*

Intervengono gli onn. Desama, a nome del gruppo socialista, Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, Larive, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, Guillaume, a nome del gruppo ADE, Schönhuber, non iscritto, Sakellariou, Bettini, quest'ultimo sullo svolgimento della discussione e sull'intervento del commissario vicepresidente Andriessen, e il vicepresidente Andriessen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:*

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 38.

**12. PENA DI MORTE**

L'ordine del giorno reca la relazione presentata dalla on. Aglietta, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, sulla pena di morte (A3-62/92).

Interviene la relatrice per chiedere che la sua relazione sia chiamata dopo il turno di votazioni; la Presidenza acconsente (vedi successivo punto 17).

(La seduta è sospesa alle 11.55, in attesa del turno di votazioni, e ripresa alle 12.00).

**PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSOPOULOS**

*Vicepresidente*

**TURNO DI VOTAZIONI****13. BENVENUTO**

A nome del Parlamento, la Presidenza porge il benvenuto a una delegazione dell'Unione interparlamentare araba, guidata dal suo presidente, Mohammad Alnabib Sinaser, presente in tribuna d'onore.

**14. IMPOSTE SUI TABACCHI LAVORATI** (votazione) \* (Relazioni Catasta — A3-13, 14 e 51/92)

a) A3-13/92:

La Presidenza comunica che la commissione per i problemi economici ha fatto sapere che nell'em. 3 i termini «sono destinati a essere fumati nella pipa» (lettera b) vanno soppressi.

**PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(90) 433 — C3-393/90:**

*Emendamenti approvati:* 1, 2 (prima parte, seconda parte con VE e terza parte), 3 modificato per parti separate.

*Sono stati votati per parti separate:*

l'em. 2:

prima parte: frase introduttiva e lettere da a) a c),  
seconda parte: lettera c) bis,  
terza parte: resto;

**Martedì 10 marzo 1992**

**l'em. 3:**

prima parte: insieme del testo modificato senza i termini «ovvero fumati nella pipa» (lettera a);  
seconda parte: tali termini.

*Sono intervenuti gli onn.*

— Metten, per indicare che il gruppo socialista aveva chiesto una votazione per parti separate sull'em. 2;

— Ramirez Heredia, su un problema di ordine tecnico.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Ephremidis.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

*b) A3-14/92:*

**PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(89) 525 — C3-25/90:**

*Emendamenti approvati:* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 con VE, 9 (prima parte) con AN (PPE), 9 (seconda parte) con AN (PPE), 10 (terzo comma);

*Emendamenti respinti:* 12, 27, 19 con VE, 20, 28, 18;

*Emendamenti decaduti:* 21, 16, 22, 8, 14, 33, 23, 13;

*Emendamenti non posti in votazione:* 10 (primo e secondo comma), 17;

*Emendamento ritirato:* 11;

*Emendamenti annullati:* 24-26, 29-32;

L'em. 9 è stato votato per parti separate:

prima parte: insieme del testo senza il punto ii) della lettera b),

seconda parte: tale punto ii).

(La Presidenza ha rilevato che tale emendamento riguardava sia l'articolo 2 che l'articolo 2 bis, e la on. Catasta è intervenuta su tale emendamento).

*Risultati delle votazioni con AN:*

em. 9 (prima parte):

Votanti: 214  
Favorevoli: 185  
Contrari: 27  
Astenuiti: 2

em. 9 (seconda parte):

Votanti: 222  
Favorevoli: 155  
Contrari: 63  
Astenuiti: 4

*Sono intervenuti gli onn.*

— Metten, per indicare che il gruppo socialista aveva chiesto una votazione per parti separate sull'articolo 2 (la Presidenza ha risposto che la richiesta decadeva in seguito all'approvazione dell'em. 9) e quindi per chiedere di porre nuovamente in votazione l'em. 10, proclamato respinto, in quanto la votazione non era stata chiara a causa di un'imprecisione nell'interpretazione olandese;

— P. Beazley e Beumer, per associarsi a tale richiesta.

In considerazione di tale imprecisione la Presidenza ha fatto ripetere la votazione e l'em. 10, terzo comma, è stato approvato.

Con AN (PPE) il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (l'articolo 2 bis è decaduto in seguito all'approvazione dell'em. 9).

Votanti: 222  
Favorevoli: 188  
Contrari: 31  
Astenuiti: 3

(*vedi parte seconda, punto 1, b*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Bofill Abeilhe.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, b*).

*c) A3-51/92:*

**PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(89) 525 — C3-25/90:**

*Emendamenti approvati:* 1, 16 con VE, 2 e 3 in blocco, 19 con VE, 4 con VE, 5 per parti separate, 6 con AN (PPE), 7 con AN (PPE), 14 con VE, 9 (seconda parte con AN (PPE));

*Emendamenti respinti:* 15, 17, 18, 10, 20 con AN (PPE), 8 con VE, 13, 21;

*Emendamenti decaduti:* 11, 12, 9 (prima parte).

L'em. 5 è stato votato per parti separate (Verde):

prima parte: lettere a) e b),  
seconda parte: lettere c) e d).

*Risultati delle votazioni con AN:*

em. 6:

Votanti: 214  
Favorevoli: 171  
Contrari: 43  
Astenuiti: 0

em. 20:

Votanti: 234  
Favorevoli: 111  
Contrari: 122  
Astenuiti: 1

Martedì 10 marzo 1992

em. 7:

Votanti: 230  
Favorevoli: 193  
Contrari: 35  
Astenuiti: 2

em. 9 (seconda parte):

Votanti: 224  
Favorevoli: 205  
Contrari: 12  
Astenuiti: 7

Con AN (PPE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Votanti: 230  
Favorevoli: 207  
Contrari: 22  
Astenuiti: 1

(vedi parte seconda, punto 1, c).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, c).

\*  
\*   \*  
\*

Su proposta della Presidenza, il Parlamento decide di passare alla votazione sulla terza relazione Beumer.

#### 15. ACCISE SULLE BEVANDE ALCOLICHE (votazione) \* (Terza relazione Beumer — A3-96/92)

##### PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA COM(89) 527 — C3-27/90:

*Emendamenti approvati:* 1-7 in blocco, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (prima parte), 15-17 in blocco, 31, 18, 19, 20 con AN (Destre), 26 con AN (Destre), 21, 23 e 28 in blocco con AN (PPE), 22, 24, 25 e 27 in blocco con AN (PPE), 33 con AN (Destre), 29 e 30 in blocco;

*Emendamenti respinti:* 34 con AN (Destre), 35, 36, 40 con AN (Destre), 41 e 42 con AN (Destre), 43, 14 (seconda parte), 44 con AN (Destre), 45, 46, 50 con AN (Destre);

*Emendamenti decaduti:* 37, 38, 39, 32, 47, 48.

L'em. 14 è stato votato per parti separate:

prima parte: testo senza il termine «asciutto»,  
seconda parte: tale termine (la Presidenza ha precisato che il termine, che era stato respinto in tale emendamento, doveva essere soppresso anche dagli emendamenti 16, 19 e 24).

*Sono intervenuti gli onn.*

— Martinez, all'inizio della votazione, per segnalare, in risposta a una domanda della Presidenza, che manteneva le richieste di votazione con AN presentate dal suo gruppo;

— Oomen-Ruijten, per proporre che gli emendamenti del gruppo delle destre fossero posti in votazione in blocco;

— Metten, il quale ha chiesto, a nome del gruppo socialista, una votazione per parti separate sull'em. 14, da cui andava estrapolato il termine «asciutto»;

— Beumer, presidente della commissione per i problemi economici e relatore, il quale ha chiesto l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento, agli articoli 4 bis, 5 bis, 6 bis e 7 bis del testo della proposta di direttiva, e ha proposto di mettere ai voti dapprima la proposta della Commissione e poi gli em. 21, 23, 26 e 28 della commissione per i problemi economici.

La Presidenza ha consultato l'Assemblea su tale procedura e ha constatato, dopo un intervento della on. Lulling, che non vi erano 23 deputati che si opponevano a tale proposta.

Con AN il testo della proposta della Commissione è stato dichiarato approvato:

Votanti: 222  
Favorevoli: 132  
Contrari: 85  
Astenuiti: 5.

Sono intervenuti gli onn.

— Beumer, per chiedere di ripetere la votazione, in quanto credeva che vertesse sulla sua proposta di procedura;

— Patterson, per sottolineare la confusione che ha caratterizzato tale votazione e appoggiare la richiesta dell'on. Beumer;

— Lataillade, per indicare che era difficile seguire la votazione a causa delle carenze dell'interpretazione e chiedere una votazione secondo la procedura classica (la Presidenza ha risposto ricordando le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento);

— Beumer, per ribadire la sua richiesta;

— Metten, a nome del gruppo socialista, per segnalare che i coordinatori si erano accordati sulla procedura dell'articolo 92, paragrafo 3, e chiedere anch'egli che la proposta della Commissione fosse nuovamente posta in votazione;

— Schleicher, per sostenere tale intervento;

— Bernard-Reymond, per illustrare la procedura seguita;

— Dury, per rilevare che l'interpretazione degli interventi della Presidenza era corretta.

Considerate tali argomentazioni, la Presidenza ha deciso di porre nuovamente in votazione con AN il testo della proposta della Commissione, che è stato respinto:

Votanti: 209  
Favorevoli: 73  
Contrari: 133  
Astenuiti: 3.

**Martedì 10 marzo 1992**

Ha quindi messo ai voti gli em. 21, 23 e 28 in blocco con AN.

Il relatore è intervenuto per indicare che gli altri emendamenti relativi agli articoli 4 bis, 5 bis, 6 bis e 7 bis erano decaduti in seguito all'approvazione degli em. 21, 23 e 28, ma che gli em. 22, 24, 25 e 27 dovevano essere posti in votazione in blocco (la Presidenza ha manifestato il suo assenso su tale procedura).

*Risultato delle votazioni con AN:*

em. 34:

Votanti: 208  
Favorevoli: 10  
Contrari: 196  
Astenuiti: 2

em. 40:

Votanti: 204  
Favorevoli: 11  
Contrari: 191  
Astenuiti: 2

em. 41 e 42:

Votanti: 211  
Favorevoli: 9  
Contrari: 200  
Astenuiti: 2

em. 44:

Votanti: 199  
Favorevoli: 8  
Contrari: 188  
Astenuiti: 3

em. 20:

Votanti: 201  
Favorevoli: 189  
Contrari: 12  
Astenuiti: 0

em. 50:

Votanti: 208  
Favorevoli: 62  
Contrari: 139  
Astenuiti: 7

em. 26:

Votanti: 207  
Favorevoli: 166  
Contrari: 40  
Astenuiti: 1

em. 21, 23 e 28:

Votanti: 218  
Favorevoli: 170  
Contrari: 48  
Astenuiti: 0

em. 22, 24, 25 e 27:

Votanti: 213  
Favorevoli: 168  
Contrari: 44  
Astenuiti: 1

em. 33:

Votanti: 207  
Favorevoli: 165  
Contrari: 36  
Astenuiti: 6

Con AN (Destre), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Votanti: 191  
Favorevoli: 151  
Contrari: 38  
Astenuiti: 2

*(vedi parte seconda, punto 2).*

(l'on. Metten è intervenuto sul merito di tale votazione).

— PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

**DICHIARAZIONI DI VOTO:**

Intervengono gli onn. Martinez, a nome del gruppo delle destre, Gasoliba I Böhm e Lataillade.

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Read.

Con AN (PPE, destre), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 189  
Favorevoli: 138  
Contrari: 48  
Astenuiti: 3

*(vedi parte seconda, punto 2).*

**FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI**

*(La seduta è sospesa alle 13.15 e ripresa alle 15.00)*

**PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS**

*Vicepresidente*

**16. DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ'**  
(elenco degli argomenti iscritti)

La Presidenza comunica che, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che avranno luogo giovedì 12 marzo.

Martedì 10 marzo 1992

Tale elenco comprende 53 proposte di risoluzione ed è così composto:

#### I. CERNOBYL

315/92 del gruppo PPE  
328/92 del gruppo SOC  
343/92 del gruppo ARC  
355/92 del gruppo LIB  
362/92 del gruppo COA  
370/92 del gruppo Verde  
378/92 del gruppo ADE  
392/92 del gruppo Destre

#### II. CABOTAGGIO

322/92 del gruppo SUE  
325/92 del gruppo SOC  
341/92 del gruppo COA  
356/92 del gruppo LIB  
365/92 del gruppo Verde  
379/92 del gruppo ADE  
402/92 del gruppo PPE

#### III. INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA IN IRLANDA

366/92 del gruppo Verde  
384/92 del gruppo SUE  
385/92 del gruppo LIB  
387/92 del gruppo SOC  
394/92 del gruppo Destre  
404/92 del gruppo COA

#### IV. DIRITTI UMANI

##### *Kashmir*

323/92 del gruppo SOC  
347/92 del gruppo SUE  
358/92 del gruppo PPE

##### *María Elena Moyano*

311/92 del gruppo SUE  
329/92 del gruppo SOC  
337/92 del gruppo SOC  
374/92 del gruppo Verde

##### *Colombia*

314/92 del gruppo LIB  
338/92 del gruppo SOC  
352/92 del gruppo SUE  
368/92 del gruppo Verde

##### *Iran*

317/92 del gruppo PPE

##### *Popolazioni indigene*

313/92 del gruppo ARC  
334/92 del gruppo SOC  
340/92 del gruppo COA  
364/92 del gruppo Verde

#### V. CALAMITA'

##### *Incidente minerario in Turchia*

344/92 del gruppo DE  
351/92 del gruppo SUE  
353/92 del gruppo LIB  
363/92 del gruppo COA  
381/92 del gruppo ADE  
390/92 del gruppo SOC  
396/92 del gruppo Verde  
401/92 del gruppo PPE

##### *Inquinamento del mar Baltico*

348/92 del gruppo SUE  
369/92 del gruppo Verde

##### *Colera*

342/92 del gruppo COA  
382/92 del gruppo ADE  
400/92 del gruppo PPE  
403/92 del gruppo SOC

##### *Portogallo*

339/92 del gruppo COA

##### *Siccità in Grecia*

391/92 del gruppo CG

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3 del regolamento, il tempo di parola complessivo per tale dibattito è così ripartito, salvo eventuali modifiche dell'elenco:

per uno degli autori: 1 minuto

deputati: 60 minuti complessivamente

Conformemente al paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 64 del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da un gruppo politico o da almeno 23 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza entro le 20.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

#### 17. PENA DI MORTE (discussione)

La on. Aglietta illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, sulla pena di morte (A3-62/92).

Intervengono gli onn. Verde i Aldea, a nome del gruppo socialista, Lucas Pires, a nome del gruppo PPE, De Vries, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Roth, a nome del gruppo Verde, Nianias, a nome del gruppo ADE, Blaney, a nome del gruppo «Arcobaleno», Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, van der Waal, non iscritto, Dury, Cassanmagnago Cerretti, Lafuente Lopez, il commissario Ripa di Meana, e la relatrice, per segnalare un errore nella versione italiana della relazione.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 26.



Martedì 10 marzo 1992

### 18. POLITICA ENERGETICA COMUNE (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione presentata dall'on. Robles Piquer, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla politica energetica comune (A3-94/92).

Interviene l'on. Linkohr, a nome del gruppo socialista.

\*  
\* \* \*

La Presidenza comunica che il termine per la presentazione di proposte di risoluzione per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione relativa al mercato delle banane è prorogato a questa sera alle 18.00.

\*  
\* \* \*

Intervengono nella discussione gli onn. Pierros, a nome del gruppo PPE, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, Bettini, a nome del gruppo Verde, Pompidou, a nome del gruppo ADE, Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno», Mayer, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Hervé, Robles Piquer, relatore, che illustra la sua relazione, e il commissario van Miert.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 27.*

PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO

*Vicepresidente*

### 19. RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (discussione) \*

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei relazioni presentate a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

L'on. Bocklet illustra le sue relazioni

— sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti:

- I. un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(91)339 — C3-406/91)
- II. un regolamento che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché le quote di trasformazione ripartite per gruppi di varietà e per Stato membro (COM(91)339 — C3-407/91)
- III. un regolamento relativo alle organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (COM(91)339 — C3-410/91)

(A3-78/92);

— sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti:

- I. un regolamento che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (COM(91)379 — C3-421/91)
  - II. un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(91)379 — C3-422/91)
  - III. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(91)379 — C3-453/91)
- (A3-87/92);

— sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti:

- I. un regolamento che modifica il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(91)409 — C3-412/91)
- II. un regolamento che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(91)409 — C3-413/91)
- III. un regolamento che fissa un'indennità relativa alla riduzione di quantitativi di riferimento individuali nel settore del latte e una indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (COM(91)409 — C3-414/91)
- IV. un regolamento che fissa il prezzo indicativo del latte ed i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi grana padano e parmigiano-reggiano per tre periodi annui che vanno dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996 (COM(91)409 — C3-415/91)
- V. un regolamento che istituisce un regime di premio per le vacche lattifere (COM(91)409 — C3-416/91)
- VI. un regolamento relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei lattiero caseari (COM(91)409 — C3-417/91)

(A3-79/92);

— sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti:

- I. un regolamento che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (COM(91)415 — C3-419/91)
- II. un regolamento sui metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la salvaguardia dello spazio naturale (COM(91)415 — C3-418/91)
- III. un regolamento che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura (COM(91)415 — C3-420/91)

(A3-86/92);

— sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti:

- I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n° 3013/89 recante organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (COM(91)379 — C3-425/91)

Martedì 10 marzo 1992

II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n° 3493/90 che stabilisce norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine (COM(91)379 — C3-424/91) (A3-85/92);

— sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti:

I. un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n° 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n° 468/87 che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n° 1357/80 che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (COM(91)379 — C3-423/91)

II. un regolamento che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1993 fino al 30 giugno 1996 i prezzi d'intervento per i bovini adulti (COM(91)379 — C3-454/91)

III. un regolamento relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione delle carni bovine di qualità (COM(91)379 — C3-455/91)

(A3-82/92).

Intervengono gli onn. Caroline Jackson, relatrice per parere della commissione per la protezione dell'ambiente, Spencer, relatore per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, il Presidente in carica del Consiglio, Arlindo Cunha, gli onn. Vohrer, co-relatore per parere della commissione per la protezione dell'ambiente, Görlach, a nome del gruppo socialista, Sonneveld, a nome del gruppo PPE, Garcia, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Welsh, a nome del gruppo democratico europeo.

#### PRESIDENZA DELL'ON. JOSEP VERDE I ALDEA

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Fantuzzi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verde, Killilea, a nome del gruppo ADE, Blaney, a nome del gruppo «Arcobaleno», Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Ainaridi, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Grund, non iscritta, Colino Salamanca, il Presidente in carica del Consiglio, Arlindo Cunha, che risponde alle domande poste dagli oratori precedenti, gli onn. Marck, Kofoed, Inglewood, Domingo Segarra e Verbeek.

#### Presidenza dell'on. Roberto Barzanti

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Lane, I. Christensen, Brito, Landa Mendibe, Wilson, Mottola, de Montesquiou, Howell, Geraghty, Melis, Dessylas, van der Waal, Happart,

Carvalho Cardoso, Maher, Daly, Paisley, Dalsass, quest'ultimo sul rispetto del tempo di parola, Hory, Nicholson, Marques Mendes, Cunha de Oliveira, Pasty, Bourlanges, Morris, Keppelhoff-Wiechert, Sierra Bardaji, Funk, Wynn, relatore per parere della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci, Navarro Velasco, Pollack, Hory, il quale protesta perché la Presidenza revoca la facoltà di parlare agli oratori che superano il tempo di parola loro concesso e chiede che questi ultimi abbiano almeno la possibilità di consegnare il testo scritto completo dei loro interventi perché possano essere pubblicati nel resoconto integrale della seduta (la Presidenza non accoglie tale proposta e rileva che i deputati che lo desiderano avranno ancora la possibilità di effettuare dichiarazioni di voto), Lulling, Randzio-Plath, Saridakis, McCartin, Dalsass, Böge, Arias Cañete, N. Pisoni, Ortiz Climent e Sisó Cruellas.

La discussione viene qui interrotta; proseguirà all'inizio della seduta di domani (*vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 5.*)

#### 20. ORDINE DEL GIORNO DELLA PROSSIMA SEDUTA

La Presidenza comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 11 marzo, è così fissato:

*Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.45 alle 24.00*

*(dalle 9.00 alle 9.30)*

— Discussioni su problemi d'attualità (obiezioni)

— Seguito della discussione congiunta delle relazioni Bocklet sulla riforma della PAC \*

*(alle 9.30)*

Votazioni:

— sulle relazioni Bocklet sulla riforma della PAC

— sulla relazione Garcia Arias sul carbone e il mercato interno dell'energia

— sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

*(dalle 15.00 alle 17.00)*

— Discussione congiunta di quattro interrogazioni orali sulla Jugoslavia e il referendum in Bosnia-Erzegovina

— Interrogazioni orali su un aiuto umanitario ai curdi

— Dichiarazione della Commissione sul Marocco

— Relazione Green sulle derrate alimentari \*\* I

— Proposta di risoluzione sulla fascia di ozono

**Martedì 10 marzo 1992**

*(alle 17.00)*

**Votazioni:**

- sulla relazione Gil-Robles sul regolamento
- sulle procedure senza relazione (C3-40 e 63/92)
- sui testi in applicazione dell'Atto unico (relazioni senza discussione A3-91 e 92/92)
- sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/92 (emendamenti e relazioni Cornelissen e Tomlinson)
- sui testi in applicazione dell'Atto unico (A3-10, 64, 63 e 67/92, 369/91, 88, 84, 68 e 97/92)

*(dalle 20.45 alle 23.45):*

- Tempo delle interrogazioni (al Consiglio, alla CPE e alla Commissione)

*(dalle 23.45 alle 24.00)*

- Seguito dato ai pareri del Parlamento

***(La seduta è tolta alle 20.15).***

---

Enrico Vinci  
*Segretario generale*

David Martin  
*Vicepresidente*

---

Martedì 10 marzo 1992

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

## 1. Imposte sui tabacchi lavorati \*

## a) Proposta di direttiva COM(90) 433 — C3-393/90

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE relative alle imposte diverse dalle imposte sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

## Articolo 5, paragrafo 1 (direttiva 72/464/CEE)

1. I fabbricanti e gli importatori nella Comunità stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro nel quale sono destinati a essere immessi in consumo. Si considera fabbricante la persona fisica o giuridica che trasforma il tabacco in prodotti lavorati confezionati per la vendita al minuto.

1. I fabbricanti e gli importatori nella Comunità stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti, **almeno fino alla fase finale dell'armonizzazione delle imposte**, per ciascuno Stato membro nel quale sono destinate ad essere immessi in consumo. Si considera fabbricante la persona fisica o giuridica che trasforma il tabacco in prodotti lavorati confezionati per la vendita al minuto.

**Questa disposizione non deve tuttavia ostacolare l'applicazione delle normative degli Stati membri sul controllo o sul rispetto dei prezzi fissati.**

(Emendamento n. 2)

## ARTICOLO 1, PUNTO 4

## Articolo 6 bis (direttiva 72/464/CEE)

Possono essere esentati dall'accisa:

- a) i tabacchi lavorati denaturati usati a fini industriali od orticoli;
- b) i tabacchi lavorati che sono distrutti sotto controllo amministrativo;
- c) i tabacchi lavorati che sono destinati esclusivamente a prove scientifiche *per la determinazione del tasso di catrame e/o di nicotina.*

Possono essere esentati dall'accisa:

- a) i tabacchi lavorati denaturati usati a fini industriali od orticoli;
- b) i tabacchi lavorati che sono distrutti sotto controllo amministrativo;
- c) i tabacchi lavorati che sono destinati esclusivamente a prove scientifiche;

**c bis) un determinato quantitativo di rifornimenti in natura che un fabbricante può assegnare alle sue maestranze.**

(\*) G.U. n. C 322 del 21.12.1990 pag. 16.

Martedì 10 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposte le esenzioni *indicate nel presente articolo*.

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposte le **suddette esenzioni e i rimborsi**.

**L'esenzione dall'accisa o il rimborso dei dazi già versati saranno garantiti per i tabacchi lavorati che sono distrutti o resi inidonei in qualsiasi altro modo al consumo, sotto controllo amministrativo.**

(Emendamento n. 3)

## ARTICOLO 2, PUNTO 2 BIS (nuovo)

**2 bis.** All'articolo 4 della direttiva 79/32/CEE è inserito un nuovo paragrafo 2 bis del seguente tenore:

**«2 bis.** Il tabacco da fumo si divide in due categorie: trinciato fine e trinciato grosso:

- a) i trinciati fini — fra cui i tabacchi Shag e i tabacchi da pipa — sono tabacchi di cui più del 10% in peso ha una larghezza o una lunghezza inferiore a 1,4 mm e sono come tali idonei ad essere arrotolati ovvero fumati nella pipa;
- b) i trinciati grossi — tra cui le miscele — sono tabacchi di cui almeno il 90% in peso ha una larghezza o una lunghezza superiore a 1,4 mm; in caso contrario si applicano le disposizioni della lettera a).»

— A3-13/92

## RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica le direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE relative alle imposte diverse dalle imposte sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 433) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 99 del trattato CEE (C3-0393/90),
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0013/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 322 del 21.12.90, pag. 16.

Martedì 10 marzo 1992

4. chiede di essere nuovamente consultato nel caso in cui il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

b) **proposta di direttiva COM(89) 525 — C3-25/90**

**Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle imposte sulle sigarette**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Terzo considerando*

*considerando che nel caso delle sigarette l'armonizzazione, quale prevista nella direttiva 72/464/CEE, del rapporto tra l'accisa specifica e la somma dell'accisa proporzionale e dell'IVA non consente un'armonizzazione delle aliquote di imposizione;*

**soppresso**

(Emendamento n. 2)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che non sarà possibile introdurre prima del 31 dicembre 1992 la fase finale dell'armonizzazione delle imposte sul tabacco e assicurare così che non ci siano distorsioni di concorrenza e che non sia impedita la libera circolazione dei prodotti del tabacco;**

(Emendamento n. 3)

*Sesto considerando*

*considerando che l'armonizzazione di tutti gli elementi costitutivi dell'imposta applicata alle sigarette deve essere basata sulla media di detti elementi negli Stati membri;*

**considerando che l'armonizzazione del livello di tassazione deve basarsi sul livello medio della Comunità;**

(Emendamento n. 4)

*Ottavo considerando*

*considerando che l'applicazione degli elementi costitutivi dell'imposta risultante da tale media non può essere realizzata immediatamente, data la diversità delle situazioni esistenti negli Stati membri;*

**soppresso**

(\*) G.U. n. C 12 del 18.1.1990, pag. 4.

Martedì 10 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

*Nono considerando*

considerando che è necessario appianare tale diversità di situazione e che a tal fine è opportuno introdurre la flessibilità degli elementi di imposizione espressa in termini di aliquote minime, per realizzare, al 1° gennaio 1993, il mercato interno senza frontiere

considerando che è necessario appianare tale diversità di situazione e che a tal fine, per realizzare, al 1° gennaio 1993, il mercato interno senza frontiere, è opportuno procedere, a partire da aliquote minime, a un ravvicinamento per tappe di tali elementi d'imposizione onde raggiungere aliquote obiettivo uniche;

(Emendamento n. 6)

*Considerando nono bis (nuovo)*

considerando che il ravvicinamento per tappe della fiscalità delle accise sulle sigarette deve essere articolato col varo simultaneo di un programma di riconversione dell'industria del tabacco comunitario nelle regioni interessate;

(Emendamento n. 7)

*Considerando nono ter (nuovo)*

considerando la necessità di fissare le modalità di riscossione dell'accisa mediante direttive entro il 1° gennaio 1993;

(Emendamento n. 15)

*Considerando undicesimo bis (nuovo)*

considerando che è auspicabile per ragioni sanitarie mettere a punto un sistema che stabilisca una connessione tra la componente specifica dell'imposta e il tenore di catrame del prodotto;

(Emendamento n. 9)

*Articoli 2 e 2 bis*

Articolo 2

A termine ciascuno Stato membro applica gli importi e le aliquote obiettivo seguenti:

- a) un'accisa specifica il cui importo di base è fissato a 21,5 ecu per 1.000 sigarette e che deve essere adeguato all'indice generale dei prezzi al consumo nella Comunità, secondo quanto previsto all'articolo 3, secondo comma della presente direttiva;
- b) un'accisa proporzionale la cui aliquota deve essere determinata in modo che l'incidenza combinata di tale aliquota e di quella dell'IVA si collochi al 54% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

Articolo 2

1. Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1993 ciascuno Stato membro applica:

- a) un'accisa specifica che non può essere inferiore al 5% né superiore al 55% dell'ammontare dell'onere fiscale totale risultante dall'importo cumulativo dell'accisa proporzionale, dell'accisa specifica e dell'IVA riscosse sul prezzo massimo di vendita al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;
- b) un'accisa proporzionale la cui aliquota deve essere determinata in modo che:
  - i) l'incidenza combinata dell'accisa specifica e di quella proporzionale non sia inferiore al 57% del

Martedì 10 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

## Articolo 2 bis

Al più tardi dal 1° gennaio 1993 ciascuno Stato membro applica:

- a) un'accisa specifica il cui importo di base non può essere inferiore a 15 ecu per 1.000 sigarette e che deve essere adeguato all'indice generale dei prezzi al consumo nella Comunità, secondo quanto previsto all'articolo 3, secondo comma;
- b) un'accisa proporzionale la cui aliquota deve essere fissata in modo che l'incidenza combinata di tale aliquota e di quelle dell'IVA non sia inferiore al 45% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

prezzo massimo di vendita al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, imposte comprese, ovvero

- ii) il gettito combinato dell'accisa specifica e di quella proporzionale sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta non sia inferiore a 35 ecu per ogni 1000 sigarette.

2. L'ammontare dell'accisa specifica, l'incidenza combinata minima e il getto combinato minimo dell'accisa specifica e di quella proporzionale sono fissati con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in ciascuno Stato membro secondo i dati in possesso al 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1993;

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la Spagna è autorizzata a differire l'applicazione della lettera (b) del suddetto paragrafo al più tardi fino al 1° gennaio 1995.

(Emendamento n. 10)

Articolo 3, comma secondo bis (nuovo)

Il ravvicinamento per tappe della fiscalità delle accise sulle sigarette allo scopo di pervenire agli importi e ai valori di riferimento fissati all'articolo 2 è strettamente coordinato con il varo simultaneo di un programma di riconversione delle regioni interessate della Comunità.

— A3-14/92

## RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle imposte sulle sigarette

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 525) (1),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 99 del trattato CEE (C3-25/90),
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-14/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;

(1) G.U. n. C 12 del 18.1.1990, pag. 4.



Martedì 10 marzo 1992

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato nel caso in cui il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

c) **proposta di direttiva COM(89) 525 — C3-25/90**

**Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Quarto considerando*

considerando che, nel caso dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, una struttura di accise proporzionale ai prezzi di vendita al minuto è quella più consona a conseguire tale obiettivo, *eventualmente, dopo un periodo transitorio per taluni Stati membri che applicano una diversa struttura d'imposizione;*

considerando che, nel caso dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, una struttura di accise proporzionale ai prezzi di vendita al minuto è quella più consona a conseguire tale obiettivo;

(Emendamento n. 16)

*Decimo considerando*

considerando che è necessario appianare tale diversità di situazioni e che a tal fine è opportuno introdurre la flessibilità delle aliquote, *espresse in termini di aliquote minime*, per realizzare, al 1° gennaio 1993, il mercato interno senza frontiere;

considerando che è necessario appianare tale diversità di situazioni e che a tal fine è opportuno introdurre la flessibilità delle aliquote, **sotto forma di un'accisa minima**, per realizzare, al 1° gennaio 1993, il mercato interno senza frontiere;

(Emendamento n. 2)

*Considerando decimo bis (nuovo)*

**considerando che il ravvicinamento per tappe della fiscalità delle accise sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette deve essere articolato col varo simultaneo di un programma di riconversione dell'industria del tabacco comunitario nelle regioni interessate;**

(Emendamento n. 3)

*Considerando decimo ter (nuovo)*

**considerando la necessità di fissare le modalità di riscossione dell'accisa mediante direttive entro il 1° gennaio 1993;**

(\*) G.U. n. C 12 del 18.1.1990, pag. 8.

Martedì 10 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 19)

*Undicesimo considerando*

*considerando che è necessario, ai fini della presente direttiva, stabilire un termine che consenta un'evoluzione delle aliquote minime verso una situazione di migliore integrazione, definita in base alle aliquote obiettivo proposte nella presente direttiva;*

**considerando che i livelli minimi dell'accisa dovrebbero essere esaminati e, se del caso, adeguati ogni due anni;**

(Emendamento n. 4)

*Dodicesimo considerando*

*considerando che, per permettere unicamente agli Stati membri, che applicano al 31 dicembre 1992 per talune categorie di tabacchi lavorati diversi dalle sigarette un'imposizione puramente specifica o un'imposizione mista, di adeguarsi gradualmente ad una struttura ad valorem, è necessario consentire ad essi di applicare, al massimo per un periodo di cinque anni, a queste categorie di prodotti una struttura mista (accisa specifica + accisa ad valorem + IVA), purché la somma degli elementi ad valorem della struttura mista sia perlomeno uguale alle aliquote minime stabilite nella presente direttiva;*

**soppresso**

(Emendamento n. 5)

*Articolo 1, lettere b), c), d)*

- b) tabacchi da fumo;
- c) tabacchi da masticare;
- d) tabacchi da fiuto.

- b) tabacchi da fumo di cui:
  1. tabacco da fumo trinciato fino,
  2. tabacco da fumo trinciato grosso.

(Emendamento n. 6)

*Articolo 3, paragrafo 1*

1. A termine ciascuno Stato membro applica un'aliquota ad valorem comune per l'accisa in modo che l'onere fiscale globale risultante dall'abbinamento dell'accisa con l'IVA sia:

- per sigari e sigaretti: 36%
  - per il tabacco da fumo: 56%
  - per il tabacco da fiuto e da masticare: 43%
- dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese.

1. A termine ciascuno Stato membro applica un'aliquota ad valorem per l'accisa in modo che l'onere fiscale globale risultante dall'abbinamento dell'accisa con l'IVA sia:

- per sigari e sigaretti: 25%
  - per il tabacco da fumo trinciato fino: 56%
  - per il tabacco da fumo trinciato grosso: 38%
- dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese.

(Emendamento n. 7)

*Articolo 3 bis, paragrafo 1*

1. Al più tardi dal 1° gennaio 1993, ciascuno Stato membro applica un'aliquota ad valorem dell'accisa in modo che l'onere fiscale globale risultante dall'abbinamento dell'accisa con l'IVA non sia inferiore a:

1. Al più tardi dal 1° gennaio 1993, ciascuno Stato membro applica un'aliquota ad valorem dell'accisa in modo che l'onere fiscale globale risultante dall'abbinamento dell'accisa con l'IVA non sia inferiore a:

Martedì 10 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
— per sigari e sigaretti: 25% — per il tabacco da fumo: 50% — per il tabacco da fiuto e da masticare: 37% dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese.	— per sigari e sigaretti: 25% — per il tabacco da fumo <b>trinciato fine: 50%</b> — <b>per il tabacco da fumo trinciato grosso: 30%</b> dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese;

(Emendamenti nn. 14 e 9)

*Articolo 4*

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio esamina, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, le *aliquote obiettivo delle imposte e le aliquote minime* e procede, deliberando all'unanimità, ai necessari adeguamenti.

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio esamina, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, le **disposizioni della presente direttiva** e procede, deliberando all'unanimità, e **previa consultazione del Parlamento europeo**, ai necessari adeguamenti. **Il ravvicinamento della fiscalità delle accise sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, allo scopo di pervenire alle aliquote di riferimento ad valorem fissate all'articolo 3, è strettamente coordinato col varo simultaneo di un programma di riconversione delle regioni interessate della Comunità.**

— A3-51/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 0525) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 99 del trattato CEE, (C3-25/90),
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-51/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato nel caso in cui il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 12 del 18.1.1990, pag. 8.

Martedì 10 marzo 1992

**2. Accise sulle bevande alcoliche \***

— proposta di direttiva COM(89) 527 — C3-27/90

**Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti****Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando***considerando che attualmente è necessario distinguere varie categorie di prodotti per le quali vengono imposte aliquote di accise ma considerando anche la possibilità di far evolvere in futuro il sistema verso una formula di imposizione in funzione del grado alcolico;**

(Emendamento n. 2)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando bis***considerando che tutte le bevande alcoliche sono, in maggiore o minor misura, in concorrenza tra di loro;**

(Emendamento n. 3)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando ter***considerando che per il futuro, in linea di massima, l'imposizione dovrebbe basarsi sul contenuto alcolico delle bevande;**

(Emendamento n. 4)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando quater***considerando che un tasso unico per percentuale di alcool in volume rappresenterebbe la base più logica dell'imposizione;**

(Emendamento n. 5)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando quinquies***considerando tuttavia che è generalmente accettato il fatto che la maggior parte delle bevande ad alto tenore alcolico, ottenute per distillazione, dovrebbe essere tassata a un'aliquota più elevata per punto percentuale di alcool in volume rispetto alle bevande ottenute unicamente per fermentazione;**

(Emendamento n. 6)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando sexies***considerando che queste differenze di aliquota non dovrebbero tuttavia essere tali da creare una distorsione inaccettabile della concorrenza;**

(\*) G.U. n. C 12 del 18.1.1990, pag. 12.

Martedì 10 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 7)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando septies***considerando che la Comunità deve cercare di applicare un metodo di tassazione equo, che eviti le distorsioni della concorrenza tra le bevande alcoliche;**

(Emendamento n. 8)

*Secondo considerando**considerando che, per realizzare un processo di convergenza, è necessario fissare aliquote-obiettivo per le accise sull'alcole, sul vino, sulla birra e sui prodotti intermedi,***soppresso**

(Emendamento n. 9)

*Terzo considerando**considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adattare tali aliquote-obiettivo per tener conto delle esigenze delle politiche settoriali;***soppresso**

(Emendamento n. 10)

*Quarto considerando**considerando che l'applicazione di tali aliquote-obiettivo non è realizzabile nell'immediato futuro, data la disparità delle situazioni esistenti negli Stati membri; che è quindi opportuno istituire una determinata flessibilità di tali aliquote, in base a aliquote minime, per realizzare un mercato interno senza frontiere con effetto dal 1° gennaio 1993;***considerando che è opportuno fissare aliquote minime per realizzare un mercato interno senza frontiere con effetto dal 1° gennaio 1993;**

(Emendamento n. 11)

*Quinto considerando**considerando che le aliquote minime e le aliquote-obiettivo devono essere adeguate all'andamento dei prezzi e che le relative decisioni devono essere adottate dal Consiglio in base a una procedura più snella;***considerando che le aliquote minime devono essere adeguate alle variazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti e che le relative decisioni devono essere adottate dal Consiglio in base a una procedura più snella; che inoltre tali aliquote devono instaurare un livello di parità tra i diversi tipi di bevande alcoliche, evitando così distorsioni della concorrenza;**

(Emendamento n. 12)

*Sesto considerando**considerando che è opportuno applicare un'aliquota ridotta all'alcole non denaturato impiegato nella preparazione di profumi, prodotti da toletta e cosmetici;***considerando che è opportuno esentare l'alcole impiegato nella preparazione di prodotti farmaceutici, profumi, prodotti da toletta e cosmetici;**

Martedì 10 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 13)

*Ottavo considerando*

*considerando che il tipo di consumo dei vini spumanti è diverso da quello dei vini asciutti; che, stando alle prassi vigenti negli Stati membri, è opportuno applicare a questi due tipi di prodotto aliquote diverse;*

**considerando che i vini spumanti tendono a differenziarsi sempre di meno, come gradazione alcolica e categorie di consumatori, dai vini asciutti;**

(Emendamento n. 14)

*Nono considerando*

considerando che il metodo di tassazione della birra differisce da quello applicato al vino in molti Stati membri; che tuttavia è necessario che vi sia un equilibrio tra i livelli di tassazione risultanti da questi diversi metodi;

considerando che il metodo di tassazione della birra differisce da quello applicato al vino in molti Stati membri; che tuttavia è necessario che vi sia un equilibrio tra i livelli di tassazione risultanti da questi diversi metodi **tenendo conto dell'instaurazione di un rapporto di parità tra la birra e il vino;**

(Emendamento n. 15)

*Undicesimo considerando*

*considerando infine che gli Stati membri possono modificare unilateralmente le loro aliquote d'accisa, a condizione di avvicinarsi alle aliquote-obiettivo,*

**soppresso**

(Emendamento n. 16)

*Considerando undicesimo bis (nuovo)*

**considerando che è necessaria una parità di trattamento tra birra e vino, per evitare che le accise alterino i rapporti di consumo tra i prodotti;**

(Emendamento n. 17)

*Articolo 1*

*Gli Stati membri applicano aliquote-obiettivo per le accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti, secondo le norme stabilite dalla presente direttiva.*

**soppresso**

(Emendamento n. 31)

*Articolo 2, trattino terzo bis (nuovo)*

— **sidro di mele e di pere quali definiti nella direttiva...**

Martedì 10 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 18)

*Articolo 3, primo comma*

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio esamina, su relazione *o eventualmente su proposta* della Commissione, le aliquote-obiettivo delle accise e le aliquote minime e apporta gli adeguamenti necessari, *deliberando all'unanimità*.

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio esamina, su relazione della Commissione, le aliquote minime delle accise. **Se del caso, esso apporta, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, gli adeguamenti necessari.**

(Emendamento n. 19)

*Articolo 3, secondo comma*

Fatto salvo il primo comma, ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio procede all'adeguamento delle aliquote al fine di mantenerne il valore reale, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Fatto salvo il primo comma, ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio procede all'adeguamento delle aliquote al fine di mantenerne il valore reale, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. **Si tiene inoltre pienamente conto della necessità di stabilire e mantenere un livello di parità tra birra e vino.**

(Emendamento n. 20)

*Articolo 4*

*L'aliquota-obiettivo dell'accisa sull'alcole contenuto nelle bevande diverse da quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7 e sull'alcole contenuto nei prodotti alimentari è di 1.398,1 ecu per ettolitro d'alcole puro.*

**soppresso**

(Emendamento n. 21)

*Articolo 4 bis*

L'aliquota minima dell'accisa sull'alcole contenuto nelle bevande diverse da quelle di cui all'articolo 5 bis, 6 bis e 7 bis e sull'alcole contenuto nei prodotti alimentari è di 1118,5 ecu per ettolitro di alcole puro.

L'aliquota minima dell'accisa sull'alcole contenuto nelle bevande diverse da quelle di cui all'articolo 5 bis, 6 bis e 7 bis e sull'alcole contenuto nei prodotti alimentari è di **559,25** ecu per ettolitro di alcole puro.

(Emendamento n. 22)

*Articolo 5*

*L'aliquota-obiettivo dell'accisa sui prodotti intermedi è di 93,5 ecu per ettolitro di prodotto.*

**soppresso**

(Emendamento n. 23)

*Articolo 5 bis*

L'aliquota minima di accisa sui prodotti intermedi è di 74,8 ecu per ettolitro di prodotto.

L'aliquota minima di accisa sui prodotti intermedi è di **37,4** ecu per ettolitro di prodotto.

Martedì 10 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 24)

*Articolo 5 ter (nuovo)***Articolo 5 ter**

L'aliquota minima d'accisa su tutte le bevande alcoliche deve essere fissata a un livello che tenga conto della politica sociale e sanitaria. La birra e il vino devono essere assoggettati ad accise di livello equivalente, per impedire una distorsione dei rapporti di consumo basata su criteri economici.

(Emendamento n. 25)

*Articolo 6*

L'aliquota-obiettivo d'accisa sul vino è di:

**soppresso**

- 18,7 ecu per ettolitro di prodotto, per il vino asciutto;
- 33 ecu per ettolitro di prodotto, per il vino spumante;

(Emendamento n. 26)

*Articolo 6 bis*

L'aliquota minima d'accisa sul vino è di:

L'aliquota minima d'accisa sul vino è di **4,67** ecu per ettolitro di prodotto.

- 9,35 ecu per ettolitro di prodotto per il vino asciutto;
- 16,5 ecu per ettolitro di prodotto per il vino spumante;

(Emendamento n. 33)

*Articolo 6 ter (nuovo)***Articolo 6 ter**

**1.** L'aliquota minima dell'accisa sul sidro di mele e di pere negli Stati membri non deve superare:

- i) né l'aliquota minima sul vino,
  - ii) né l'aliquota minima sulla birra media;
- in quello Stato membro.

**2.** Per birra media in uno Stato membro si intende il tipo di birra maggiormente venduto in quello Stato membro. La birra va classificata facendo riferimento ai gradi Plato come previsto dall'articolo 3 della direttiva...

(Emendamento n. 27)

*Articolo 7*

L'aliquota comune d'accisa sulla birra è di 1,496 ecu per ettolitro/grado Plato di prodotto finito.

**soppresso**



Martedì 10 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 28)

*Articolo 7 bis*L'aliquota minima d'accisa sulla birra è di 0,748 ecu per  
ettolitro/grado Plato di prodotto finitoL'aliquota minima d'accisa sulla birra è di 0,374 ecu per  
ettolitro/grado Plato di prodotto finito.

(Emendamento n. 29)

*Articolo 7 ter**Dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri possono modificare  
le aliquote delle accise, purché si avvicinino alle aliquote-  
obiettivo stabilite nella presente direttiva.***soppresso**

(Emendamento n. 30)

*Articolo 7 quater (nuovo)***Articolo 7 quater****Al momento della prima revisione delle aliquote prevista  
entro il 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 3 paragra-  
fo 1, sarà esaminata la possibilità di:**

- **fissare, all'interno di ognuna delle quattro categorie  
di bevande alcoliche definite dalla presente direttiva  
un'aliquota d'accisa proporzionale al grado alcolico;  
l'obiettivo, a termine, è di giungere a un'aliquota per  
punto percentuale di alcol per le bevande che contengono  
meno del 15% di alcol in volume e inoltre di  
giungere ad aliquote per punto percentuale di alcol in  
volume per le bevande che contengono più del 15% di  
alcol in volume;**
- **prevedere che le successive accise non siano modifi-  
cate al punto di aumentare la differenza tra le  
aliquote o la media delle aliquote adottate per ogni  
categoria di bevande.**

— A3-96/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA****recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione al  
Consiglio concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sulle  
bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti***Il Parlamento europeo*

- vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(89) 0527) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 99 del trattato CEE (C3-27/90),

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 12 del 18.1.1990, pag. 12.

Martedì 10 marzo 1992

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-317/91),
  - visti la seconda relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-387/91),
  - visti la terza relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0096/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì, 10 marzo 1992

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 10 marzo 1992

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRARA, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIEDRICH, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADIJGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEMMER, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McIntOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTINEZ, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, WALTER, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

*Osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca*

BEREND, BOTZ, GOEPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KOSLER, KREHL, MEISEL, RICHTER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Martedì, 10 marzo 1992

**ALLEGATO***Risultato delle votazioni per appello nominale*

- (+) = Favorevoli  
 (-) = Contrari  
 (O) = Astensioni

*Relazione CATASTA (A3-14/92)**Emendamento n. 9*

(+)

ADAM, ALAVANOS, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BERTENS, BEUMER, BINDI, BIRD, BÖGE, BOFILL ABEILHE, van den BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CHANTERIE, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DESAMA, DESSYLAS, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LARONI, LATAILLADE, LEMMER, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MARCK, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, MUSSO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, STAMOULIS, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUAREZ GONZALEZ, THYSSEN, TOMLINSON, TSIMAS, TURNER, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VISSER, VOHRER, von WECHMAR, WEST, von WOGAU, WYNN, ZAVVOS,

(-)

AGLIETTA, ALEXANDRE, BELO, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BOISSIÈRE, CAUDRON, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FRÉMION, FUCHS, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K.P., LANGER, LANNOYE, MARTINEZ, NEUBAUER, PASTY, RAFFIN, ROTH, SANTOS, SCHODRUCH, STAES.

(O)

CHRISTENSEN I., SANDBÆK.

*Emendamento n. 9, seconda parte*

(+)

ADAM, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, ANDREWS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY P., BERTENS, BEUMER, BINDI, BIRD, BÖGE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLLINS, CORNELISSEN, COX, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DESAMA, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, GALLAND, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LEMMER, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MARCK, MARQUES MENDES, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, PROUT, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA,

Martedì, 10 marzo 1992

ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLES, THYSSEN, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, van VELZEN, VERWAERDE, VISSER, VOHRER, von WECHMAR, WEST, von WOGAU, WYNN.

(—)

AGLIETTA, ALAVANOS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BELO, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CATASTA, CAUDRON, COLOM I NAVAL, CRAVINHO, DESSYLAS, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, DURY, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FRÉMION, FUCHS, GOLLNISCH, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HERVÉ, LAMBRIAS, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, MARTINEZ, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MUSSO, NEUBAUER, NIANIAS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PASTY, POMPIDOU, RAFFIN, ROMEOS, ROTH, ROUMELIOTIS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHODRUCH, SISÓ CRUELLAS, SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAVROU, TSIMAS, VAN OUIRIVE, VERDE I ALDEA, ZAVVOS.

(O)

BLANEY, GASOLIBA I BÖHM, LARONI, SANDBÆK.

*Proposta della Commissione*

(—)

ADAM, AINARDI, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, BANOTTI, BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BINDI, BIRD, BLANEY, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COX, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DESAMA, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LARONI, LATAILLADE, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, McCARTIN, McCUBBIN, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MAYER, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, MUSSO, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., STAMOULIS, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLES, THYSSEN, TURNER, VAN OUIRIVE, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VOHRER, von WECHMAR, WEST, WHITE, von WOGAU, WYNN.

(—)

ALAVANOS, AVGERINOS, BETTINI, BOISSIÈRE, CHRISTENSEN I., DESSYLAS, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, ERNST de la GRAETE, FRÉMION, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K.P., LANGER, LANNOYE, LULLING, MARTINEZ, NEUBAUER, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PEIJS, RAFFIN, ROMEOS, ROTH, SANDBÆK, SANTOS, SARIDAKIS, SCHODRUCH, STAES, TSIMAS.

(O)

PARTSCH, SCHÖNHUBER, VERWAERDE.

Martedì, 10 marzo 1992

## Relazione CATASTA (A3-51/92)

## Emendamento n. 6

(+)

ADAM, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARÓN CRESPO, BARTON, BELO, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BINDI, BIRD, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, van den BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, CORNELISSEN, COT, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DESAMA, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDAN, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUCHS, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JANSSEN van RAAJ, JARZEMBOWSKI, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LARONI, LATAILLADE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MARCK, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜLLER, MUSSO, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PONS GRAU, PRONK, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., STAMOULIS, STAVROU, STEWART, THYSSEN, TITLEY, TOMLINSON, TSIMAS, VAN OUIRIVE, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, von WECHMAR, WEST, WHITE, von WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(-)

BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BOISSIÈRE, CASSIDY, CATHERWOOD, CEYRAC, CHRISTENSEN I., COX, DALY, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, ERNST de la GRAETE, FRÉMION, GASÓLIBA I BÖHM, GOLLNISCH, INGLEWOOD, JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER K.P., LANGER, LIVANOS, MARTINEZ, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, NEUBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN, ONESTA, PATTERSON, PRAG, RAFFIN, ROTH, SANDBÆK, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, STAES, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLES, VERWAERDE.

## Emendamento n. 20

(+)

AINARDI, ALBER, ANDRÉ, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BINDI, BÖGE, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CEYRAC, CHANTERIE, CHIABRANDO, CORNELISSEN, CRAVINHO, DALSSASS, DALY, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE VITTO, DILLEN, DUARTE CENDÁN, ELMALAN, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FRIEDRICH, FUCHS, GAIBISSO, GARCÍA AMIGO, GOLLNISCH, HABSBURG, HERMAN, HOPPENSTEDT, INGLEWOOD, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAJ, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K.P., LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, MANTOVANI, MARCK, MARTINEZ, MAYER, MEBRAK-ZAÏDI, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, NAVARRO, NEUBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PISONI F., PRAG, PRONK, van PUTTEN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, SÄLZER, SAINJON, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLES, THYSSEN, TURNER, VEIL, VERHAGEN, VERWAERDE, VOHRER, von WOGAU.

(-)

ADAM, ALAVANOS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARÓN CRESPO, BETTINI, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CATASTA, CAUDRON, CHEYSSON, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESAMA, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DURY, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FITZGERALD, FORD, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, KILLILEA, KUHN, LAMBRIAS, LANE, LANGER,

Martedì, 10 marzo 1992

LANNOYE, LARONI, LATAILLADE, LINKOHR, LIVANOS, LOMAS, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MUSSO, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PASTY, PESMAZOGLOU, PIERROS, POLLACK, PONS GRAU, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLECHTER, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., STAES, STAMOULIS, TAZDAÏT, TITLEY, TOMLINSON, TSIMAS, VAN OUIRIVE, van VELZEN, VERDE I ALDEA, WEST, WHITE, WYNN, ZAVVOS.

(O)

FRÉMION.

*Emendamento n. 7*

(+) )

ADAM, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BEUMER, BINDI, BIRD, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DESAMA, DESSYLAS, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUCHS, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LARONI, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D., MAYER, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSSEN, TOMLINSON, TSIMAS, TURNER, VAN OUIRIVE, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, WEST, WHITE, von WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(-)

BETTINI, BOISSIÈRE, CEYRAC, COX, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, ERNST de la GRAETE, FRÉMION, GALLAND, GARCIA, GÀSOLIBA I BÖHM, GOLLNISCH, GUILLAUME, KÖHLER K.P., LANE, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LIVANOS, MAHER, MARTINEZ, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MUSSO, NEUBAUER, NIELSEN, ONESTA, PARTSCH, PASTY, RAFFIN, RISKÆR PEDERSEN, ROTH, SCHODRUCH, STAES, TAZDAÏT.

(O)

CHRISTENSEN I., SANDBÆK.

*Emendamento n. 9, 2ème partie*

(+) )

ADAM, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BEUMER, BINDI, BIRD, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DESAMA, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT,

Martedì, 10 marzo 1992

ESTGEN, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MARCK, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROUMELIOTIS, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., STAMOULIS, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TITLEY, TOMLINSON, TSIMAS, TURNER, VAN OUIRIVE, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, von WECHMAR, WEST, WHITE, von WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(—)

BETTINI, BOISSIÈRE, van DIJK, DINGUIRARD, ERNST de la GRAETE, LANGER, LANNOYE, ONESTA, RAFFIN, ROTH, STAES, TAZDAÏT.

(O)

CEYRAC, DILLEN, FRÉMION, GOLLNISCH, KÖHLER K.P., NEUBAUER, SCHODRUCH.

*Proposta della Commissione*

(+) )

ADAM, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BEUMER, BINDI, BIRD, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DESAMA, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DURY, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, MUSSO, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PEIJS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROUMELIOTIS, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., STAMOULIS, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TITLEY, TOMLINSON, TSIMAS, TURNER, VAN OUIRIVE, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, von WECHMAR, WEST, WHITE, von WOGAU, WYNN, ZAVVOS.



Martedì, 10 marzo 1992

(—)

BETTINI, BOISSIÈRE, CEYRAC, CHRISTENSEN I., van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, ERNST de la GRAETE, FRÉMION, GOLLNISCH, KÖHLER K.P., LANGER, LANNOYE, MARTINEZ, NEUBAUER, ONESTA, RAFFIN, ROTH, SANDBÆK, SCHODRUCH, STAES, TAZDAÏT.

(O)

SANTOS.

*Relazione BEUMER (A3-96/92)**Emendamento n. 34*

(—)

CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, KÖHLER K.P., MARTINEZ, NEUBAUER, O'HAGAN, PRAG, SCHODRUCH, SPENCER.

(—)

ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BÖGE, BOISSIÈRE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FUCHS, FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MÉRZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PEIJS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., POLLACK, PONS GRAU, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., STAES, STAMOULIS, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, THYSSEN, TITLEY, TOMLINSON, TSIMAS, VAN OUIRIVE, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, von WECHMAR, WEST, WHITE, von WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(O)

DURY, SCOTT-HOPKINS.

*Emendamento n. 40*

(—)

CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, GUILLAUME, KÖHLER K.P., LATAILLADE, LULLING, MARTINEZ, NEUBAUER, PASTY, SCHODRUCH.

(—)

ALBER, ALEXANDRE, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BEUMER, BIRD, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BRITO, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DESAMA, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE,

Martedì, 10 marzo 1992

ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIEDRICH, FUCHS, FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGER, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PROUT, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROMEOS, ROTH, ROTH-BEHRENDT, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TOMLINSON, TSIMAS, TURNER, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VISSER, WEST, WHITE, von WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(–)

ÁLVAREZ DE PAZ, ARIAS CAÑETE.

*Emendamenti nn. 41/42*

(–)

CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, KÖHLER K.P., LULLING, MARTINEZ, NEUBAUER, PASTY, SCHODRUCH.

(–)

ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLANEY, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BORGO, BOWE, van den BRINK, BRITO, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DALY, DAVID, DEFRAIGNE, DESAMA, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOITSIS, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PISONI F., POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROMEOS, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TITLEY, TOMLINSON, TSIMAS, TURNER, VAN OUIRIVE, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VISSER, von WECHMAR, WEST, WHITE, von WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(–)

ARIAS CAÑETE, HABSBURG.

*Emendamento n. 44*

(–)

ARBELOA MURU, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, KÖHLER K.P., MARTINEZ, NEUBAUER, SCHODRUCH.

Martedì, 10 marzo 1992

(—)

ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BLANEY, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BORGO, BOWE, van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DALY, DAVID, DEFRAIGNE, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIEDRICH, FUCHS, FUNK, GALLAND, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANNOYE, LATAILLADE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEIJS, PIERROS, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, SAINJON, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SPENCER, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TITLEY, TORRES COUTO, TSIMAS, TURNER, VAN OUIRIVE, VEIL, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, von WECHMAR, WHITE, von WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(O)

ARIAS CAÑETE, CARVALHO CARDOSO, HABSBERG.

*Emendamento n. 20*

(—)

ADAM, AINARDI, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BINDI, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BORGO, BOWE, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CEYRAC, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DALY, DAVID, DESAMA, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUCHS, FUNK, GALLAND, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GOLLNISCH, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HINDLEY, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER K.P., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LATAILLADE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MARTINEZ, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PATTERSON, PESMAZOGLÓU, PIERROS, PISONI F., PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REDING, ROMEOS, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, SAINJON, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SPENCER, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TITLEY, TORRES COUTO, TSIMAS, TURNER, VAN OUIRIVE, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, WEST, WHITE, WYNN, ZAVVOS.

(—)

BETTINI, BOISSIÈRE, van DIJK, DINGUIRARD, ERNST de la GRAETE, FRÉMION, LANGER, LANNOYE, MARQUES MENDES, ONESTA, RAFFIN, STAES.

Martedì, 10 marzo 1992

*Proposta della Commissione*

( + )

ADAM, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BELO, BEUMER, BIRD, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOWE, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CATASTA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FORD, FRIEDRICH, FUCHS, GALLAND, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JANSSEN van RAAY, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜLLER, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PASTY, PEIJS, POLLACK, PONS GRAU, PRONK, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., STAMOULIS, STEWART, STEWART-CLARK, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TSIMAS, VAN OUTRIVE, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, von WECHMAR, WEST, WYNN.

( - )

ALBER, ANDREWS, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BETTINI, BÖGE, BOISSIÈRE, BORGO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CEYRAC, CHRISTENSEN I., COX, CRAVINHO, DALY, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, ELLES, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FRÉMION, FUNK, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, GOLLNISCH, HABSBURG, INGLEWOOD, JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KÖHLER K.P., LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LUCAS PIRES, LULLING, MARTINEZ, MENRAD, MOORHOUSE, NAVARRO, NEUBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN, NORDMANN, O'HAGAN, ONESTA, PACK, PATTERSON, PIERROS, PISONI F., PRAG, PROUT, RAFFIN, REDING, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROMEOS, ROTH, SANDBÆK, SARLIS, SCHLECHTER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SPENCER, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, von WOGAU, ZAVVOS.

( O )

BARTON, BINDI, GUILLAUME, JACKSON Ca., MIRANDA DA SILVA.

*Proposta della Commissione*

( + )

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BALFE, BARÓN CRESPO, BARTON, BIRD, BOWE, van den BRINK, BRU PURÓN, BURON, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAUDRON, CHRISTENSEN I., COATES, COLLINS, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DURY, FALCONER, FORD, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, KUHN, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MARINHO, MARTIN D., MEGAHY, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONUR, POLLACK, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SAPENA GRANELL, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., STAMOULIS, STEWART, TORRES COUTO, VAN OUTRIVE, van VELZEN, VISSER, WEST, WHITE, WYNN.

( - )

AINARDI, ALBER, ANDREWS, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BETTINI, BEUMER, BINDI, BLANEY, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BORGO, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COX, CRAVINHO, DALSASS, DALY, DE PICCOLI, DE VITTO, van DIJK, DINGUIRARD, ELLES, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCÍA AMIGO, GASÓLIBA I BÖHM, GOLLNISCH, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HERMANS, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KÖHLER K.P.,

Martedì, 10 marzo 1992

LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, MAHER, MARCK, MARTINEZ, MAYER, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MOORHOUSE, MÜLLER, NAVARRO, NEUBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PASTY, PEIJS, PIERROS, PISONI F., PRAG, PROUT, RAFFIN, REDING, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROSSETTI, ROTH, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, STAES, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VEIL, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, von WECHMAR, von WOGAU.

(O)

DILLEN, MIRANDA DE LAGE, SANTOS.

*Emendamenti nn. 21, 23 e 28*

(+)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, COATES, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE PICCOLI, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, FALCONER, FITZGERALD, FORD, FRIEDRICH, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LÜTTGE, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MÜLLER, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PATTERSON, PEIJS, POLLACK, PRAG, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., STAES, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TINDEMANS, TORRES COUTO, TURNER, VAN OUIRIVE, VERHAGEN, VISSER, von WECHMAR, WEST, WHITE, WYNN.

(-)

AINARDI, ALBER, ARIAS CAÑETE, BERNARD-REYMOND, BINDI, BÖGE, BORGIO, CARVALHO CARDOSO, CEYRAC, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, DALSASS, DE VITTO, ELMALAN, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FUNK, GALLAND, GOLLNISCH, GUILLAUME, HABSURG, KILLILEA, KÖHLER K.P., LAMASSOURE, LAMBRIAS, LATAILLADE, LUCAS PIRES, LULLING, MARINHO, MARTINEZ, MAYER, MENRAD, MERZ, NEUBAUER, PACK, PASTY, PIERROS, PISONI F., REDING, SANDBÆK, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHODRUCH, von STAUFFENBERG, STAVROU, VEIL, von WOGAU.

*Emendamento n. 50*

(+)

AINARDI, ALBER, BANOTTI, BERNARD-REYMOND, BÖGE, BORGIO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CEYRAC, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, DALSASS, DE VITTO, DILLEN, DUARTE CENDÁN, ELMALAN, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GASÓLIBA I BÖHM, GOLLNISCH, HABSURG, KILLILEA, KÖHLER K.P., LAFUENTE LÓPEZ, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, MANTOVANI, MARQUES MENDES, MARTINEZ, MAYER, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MÜLLER, NEUBAUER, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PIERROS, PISONI F., REDING, RINSCHÉ, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SISÓ CRUELLAS, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TURNER, VEIL, VERHAGEN, von WOGAU.

(-)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, BALFE, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, van den BRINK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO,

Martedì, 10 marzo 1992

de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHRISTENSEN I., COATES, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE PICCOLI, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FITZGERALD, FORD, FRÉMION, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LANE, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MARINHO, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, PASTY, PATTERSON, PEIJS, POLLACK, PRAG, PROUT, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RISKÆR PEDERSEN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., STAES, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, TORRES COUTO, VAN OUIRIVE, VISSER, WEST, WHITE, WYNN.

(O)

CORNELISSEN, HADJIGEORGIOU, MARCK, NAVARRO, OOSTLANDER, TINDEMANS, von WECHMAR.

*Emendamento n. 26*

(+) )

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BIRD, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE PICCOLI, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FRÉMION, FRIEDRICH, GALLAND, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LANE, LANNOYE, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LÜTTGE, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MARCK, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, POLLACK, PRAG, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RINSCHÉ, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, TINDEMANS, TURNER, VAN OUIRIVE, VEIL, VERHAGEN, VISSER, von WECHMAR, WEST, WHITE, WYNN.

(-)

AINARDI, ALBER, BERNARD-REYMOND, BINDI, BÖGE, BORGO, CASSIDY, CEYRAC, CHRISTENSEN I., DALSASS, DE VITTO, DILLEN, ELMALAN, ESTGEN, FONTAINE, FORD, FUNK, GOLLNISCH, GUILLAUME, HABSBERG, KÖHLER K.P., LAMASSOURE, LAMBRIAS, LATAILLADE, LUCAS PIRES, LULLING, MARINHO, MARTINEZ, MAYER, NEUBAUER, PASTY, PIERROS, PISONI F., SANDBÆK, SCHLECHTER, SCHODRUCH, von STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, von WOGAU.

(O)

STAES.

*Emendamenti nn. 22, 24, 25 e 27*

(+) )

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BEUMER, BIRD, BLANEY, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOWE, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSIDY, CATASTA,

Martedì, 10 marzo 1992

CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE PICCOLI, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLES, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GALLE, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LÜTTGE, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PATTERSON, PEIJS, POLLACK, PRAG, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RISKÆR PEDERSEN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TINDEMANS, TORRES COUTO, TURNER, VAN OUIRIVE, VEIL, van VELZEN, VERHAGEN, VISSER, von WECHMAR, WEST, WHITE, von WOGAU, WYNN.

(-)

ARIAS CAÑETE, BETTINI, BINDI, BOISSIÈRE, BORGO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CEYRAC, DALSASS, DE VITTO, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, FRÉMION, GARCÍA AMIGO, GOLLNISCH, GUILLAUME, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, KÖHLER K.P., LAMBRIAS, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LUCAS PIRES, LULLING, MANTOVANI, MARTINEZ, NEUBAUER, ONESTA, PACK, PASTY, PIERROS, PISONI F., RAFFIN, REDING, ROTH, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHODRUCH, STAES, STAVROU.

(O)

GASÒLIBA I BÖHM.

*Emendamento n. 33*

(+)

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BEUMER, BIRD, BLANEY, BÓGE, BOFILL ABEILHE, BOWE, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE VITTO, DESAMA, DÍEZ DI RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLES, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FORD, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LÜTTGE, McCARTIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PATTERSON, PEIJS, PIERROS, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, ROGALLA, ROSMINI, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TINDEMANS, TORRES COUTO, TURNER, VAN OUIRIVE, VEIL, van VELZEN, VERHAGEN, VISSER, von WECHMAR, WEST, WHITE, von WOGAU, WYNN.

(-)

BARZANTI, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BOISSIÈRE, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CEYRAC, DE PICCOLI, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, FONTAINE, FRÉMION, GARCIA, GASÒLIBA I BÖHM, GOLLNISCH, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, KÖHLER K.P., LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LULLING, MARQUES MENDES, NEUBAUER, ONESTA, PASTY, RAFFIN, REDING, ROSSETTI, ROTH, SCHODRUCH, STAES.

Martedì, 10 marzo 1992

(O)

BINDI, BORGIO, BRITO, LAMASSOURE, LUCAS PIRES, PISONI F..

*Proposta della Commissione (modificata)*

(+)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BEUMER, BIRD, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE PICCOLI, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, FALCONER, FITZGERALD, FORD, FRIEDRICH, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LANE, LANNOYE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PATTERSON, PEIJS, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRONK, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROSMINI, ROSSETTI, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., STAES, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VAN OUIRIVE, van VELZEN, VERHAGEN, VISSER, von WECHMAR, WEST, WHITE.

(-)

ALBER, ARIAS CAÑETE, BERNARD-REYMOND, BINDI, BORGIO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CEYRAC, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., DE VITTO, DILLEN, DINGUIRARD, ELMALAN, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, GOLLNISCH, GUILLAUME, HADJIGEORGIOU, KÖHLER K.P., LAMASSOURE, LAMBRIAS, LATAILLADE, LUCAS PIRES, MARTINEZ, NEUBAUER, ONESTA, ORTIZ CLIMENT, PASTY, PIERROS, PISONI F., REDING, RINSCHÉ, SANDBÆK, SCHLECHTER, SCHODRUCH, von STAUFFENBERG.

(O)

LANGER, VEIL.

*Risoluzione*

(+)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDREWS, ARBELOA MURU, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOWE, van den BRINK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, COATES, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COX, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DESAMA, van DIJK, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FITZGERALD, FORD, FRÉMION, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KUHN, LALOR, LANE, LARIVE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, McCARTIN, MAHER, MARCK, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PATTERSON, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROSMINI, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., STAES, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TINDEMANS, TORRES COUTO, TURNER, VAN OUIRIVE, VERHAGEN, VISSER, von WECHMAR, WEST, WHITE, WYNN.



Martedì, 10 marzo 1992

(-)

ARIAS CAÑETE, BERNARD-REYMOND, BINDI, BORGIO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CEYRAC, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, CRAVINHO, DE VITTO, DILLEN, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FRIEDRICH, GALLAND, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GOLLNISCH, GUILLAUME, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, KÖHLER K.P., LAMBRIAS, LATAILLADE, LUCAS PIRÉS, LULLING, MANTOVANI, MARINHO, MARQUES MENTES, MARTINEZ, NEUBAUER, ORTIZ CLIMENT, PASTY, PIERROS, PISONI F., REDING, RINSCHÉ, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHODRUCH, STAVROU, VEIL, von WOGAU,

(O)

BROK, DIÉZ DE RIVERA ICAZA, LANGER.

---

Mercoledì 11 marzo 1992

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1992**

(91/C 326/03)

**PARTE I****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARTIN***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)*

Intervengono gli onn.:

— Gil-Robles, il quale, dopo aver segnalato che l'emendamento 5 alla sua relazione A3-53/92 è oggetto di divergenza tra i gruppi politici, chiede, vista l'importanza di tale emendamento, che la votazione sulla sua relazione sia aggiornata alla tornata di aprile.

L'Assemblea manifesta il suo assenso;

— Wynn, il quale, con riferimento all'articolo 74 del regolamento, chiede quando potrà essere fatta la dichiarazione della Commissione sul mercato delle banane prevista quale ultimo punto all'ordine del giorno di ieri (la Presidenza risponde che il punto sarà trattato, nella misura del possibile, al termine della votazione di questa mattina, o altrimenti nel corso della seduta di domani);

— Garcia Arias, la quale, considerando che, prevedibilmente, la votazione sulle relazioni Bocklet durerà a lungo, chiede l'assicurazione che la sua relazione A3-333/91 venga votata oggi, in quanto non potrà essere presente domani (la Presidenza risponde che non può fornire tale assicurazione);

— Bettini, il quale rileva che nella tornata precedente i gruppi politici avevano rinunciato a presentare un punto da iscrivere nelle discussioni d'attualità e urgenti relativo alla conservazione delle specie della flora e della fauna selvatica in pericolo, avendo ottenuto l'assicurazione che il Presidente del Parlamento avrebbe indirizzato una lettera alla Conferenza dei paesi firmatari della Convenzione sul commercio internazionale delle specie della fauna e della flora minacciate di estinzione (CITES). Visto che, a quanto gli risulta, ciò non è avvenuto, chiede che un tale punto possa venire iscritto all'ordine del giorno (la Presidenza gli risponde che la questione sarà esaminata);

— Graefe zu Baringdorf, il quale deplora che nonostante la sua richiesta, la Presidenza non abbia comunicato la procedura che sarà seguita per la votazione sulle relazioni Bocklet e inoltre che sia stato pubblicato un nuovo elenco di votazione comprendente nuovi emendamenti della commissione per l'ambiente che però non sono disponi-

bili; chiede quindi la rigorosa applicazione dell'articolo 71 del regolamento (la Presidenza lo interrompe segnalando che il Presidente fornirà al momento della votazione tutte le informazioni richieste e che in tale occasione, qualora lo ritenga opportuno, egli potrà tornare sulla questione);

— Desama, presidente della commissione per l'energia, il quale, tornando sulla risposta della Presidenza alla on. García Arias, chiede l'assicurazione che la relazione di quest'ultima venga votata oggi, se non dopo le relazioni Bocklet, almeno come primo punto del turno di votazioni delle 17.00 (la Presidenza ribadisce la risposta già fornita precisando che si farà il possibile perché la votazione possa svolgersi oggi).

**1. APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. COMPETENZA DELLE COMMISSIONI**

La commissione per la protezione dell'ambiente è competente per parere sulla petizione n. 425/91 (competente per il merito: commissione per le petizioni).

**3. PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI**

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dalle commissioni parlamentari la seguente relazione:

— \* **RELAZIONE** della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulle proposte della Commissione al Consiglio relative a:

- I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(92) 0054 — C3-0077/92)
- II. un regolamento che fissa, per il raccolto 1992, i quantitativi massimi garantiti nel settore del tabacco greggio (COM(92) 0054 — C3-0078/92)

Relatore: on. Borgo  
(A3-100/92)

Mercoledì 11 marzo 1992

b) le seguenti interrogazioni orali con discussione degli onn.:

— Mattina, Caudron, Randzio-Plath, Cravinho, Rogalla, Harrison, Read, Wettig, Fuchs, Tongue, Roumeliotis, Saby, Sainjon, Metten, Buron e Dury, a nome del gruppo socialista, alla Commissione: Direttiva sui contratti pubblici compromessa dal comportamento dell'Amministrazione federale degli Stati Uniti (B3-290/92);

— Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, alla Commissione: Barriere commerciali con gli Stati Uniti (B3-291/92);

— Oostlander, a nome del gruppo PPE, alla CPE: Referendum in Bosnia-Erzegovina (B3-292/92);

— von Wechmar, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, alla Commissione: Confronto fra la CEE e gli USA in materia di clausole protezionistiche negli appalti pubblici (B3-293/92).

#### 4. DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ E URGENTI (obiezioni)

La Presidenza comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

##### II («Cabotaggio»)

— obiezione del gruppo liberale, volta a sostituire tale punto con un nuovo punto «Referendum in Sudafrica», comprendente la sua proposta di risoluzione B3-354/92.

L'obiezione è accolta con AN (LIB):

Votanti: 121  
Favorevoli: 71  
Contrari: 50  
Astenuiti: 0

##### IV («Diritti umani»)

— obiezione del gruppo socialista, volta a inserire in tale punto la sua proposta di risoluzione B3-333/92 nonché le proposte di risoluzione B3-386/92 del gruppo SUE e B3-397/92 del gruppo COA sul razzismo e la xenofobia.

L'obiezione è accolta.

— obiezione del gruppo Verde, volta a inserire in tale punto la sua proposta di risoluzione B3-367/92 sui diritti umani in Brasile.

L'obiezione è respinta.

— obiezione dei gruppi Verde e SUE, volta a inserire in tale punto le proposte di risoluzione B3-350/92 del gruppo SUE e B3-375/92 del gruppo Verde sui diritti dell'uomo in Costa d'Avorio.

L'obiezione è accolta.

— obiezione dell'on. Crampton e altri 25 firmatari, volta a inserire in tale punto la proposta di risoluzione B3-320/92 del gruppo COA sulle perquisizioni effettuate dalla polizia negli uffici del PDS dei nuovi Länder.

L'obiezione è respinta.

##### V («Calamità»)

— obiezione del gruppo PPE, volta a inserire nel sottopunto «Inquinamento del Mar Baltico» la sua proposta di risoluzione B3-398/92 sul dumping di munizioni nel Mar Baltico.

L'obiezione è accolta.

— obiezione del gruppo Verde, volta a inserire in tale punto la sua proposta di risoluzione B3-377/92 sulle specie minacciate della flora e della fauna selvatica.

L'obiezione è respinta con AN (Verde):

Votanti: 130  
Favorevoli: 22  
Contrari: 106  
Astenuiti: 2

#### 5. RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (seguito della discussione) \*

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle relazioni Bocklet (A3-78, 87, 79, 86, 85 e 82/92).

Interviene il commissario MacShayy.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 6.

#### PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

*Presidente*

Interviene l'on. Escuder Croft, il quale chiede quando avrà luogo la dichiarazione della Commissione sul mercato delle banane nel quadro del GATT (il Presidente risponde che tale punto è iscritto all'ordine del giorno e verrà chiamato a tempo debito).

#### TURNO DI VOTAZIONI

#### 6. RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (votazione) \* (Relazioni Bocklet — A3-78, 87, 79, 86, 85 e 82/92)

Il Presidente sottopone al Parlamento, in accordo con la commissione per l'agricoltura, le seguenti proposte concernenti la procedura di voto:

— nell'ambito delle varie relazioni saranno posti in votazione, come ha fatto la commissione per l'agricoltura, prima i regolamenti relativi al livello dei prezzi, e poi quelli concernenti gli aiuti corrispondenti e le compensazioni ai redditi;

Mercoledì 11 marzo 1992

— inoltre, saranno posti in votazione, in via di principio, prima gli articoli che hanno forza di legge, e poi i considerando;

— le dichiarazioni di voto avranno luogo prima della votazione sull'ultimo progetto di risoluzione legislativa.

Interviene l'on. Graefe zu Baringdorf, il quale chiede la rigorosa applicazione dell'articolo 71 del regolamento.

Il Presidente, dopo aver risposto che l'ordine del giorno è già stato approvato e aver assicurato che il disposto del regolamento sarà rigorosamente applicato, consulta l'Assemblea sulla procedura proposta.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

Interviene l'on. Wynn, ai sensi dell'articolo 74 del regolamento, che ritorna sulla domanda posta in apertura di seduta, e cioè quando avrà luogo la dichiarazione della Commissione sul mercato delle banane (il Presidente ricorda la risposta precedentemente data).

a) A3-78/92:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO I COM(91) 339 — C3-406/91:

*Emendamenti approvati:* 7, 8 con VE, 9 e 10 in blocco, 11 con VE, 12, 62, 13, 14, 15 e 16 in blocco, 46, 1, 2, 3, 47 con VE, 4-6 in blocco;

*Emendamenti respinti:* 52, 36 per parti separate, 30 con VE, 63, 31, 64, 45, 37, 53, 38, 54, 39, 55, 56, 57, 33, 32, 58, 42, 34 per parti separate, 41, 50 con VE, 51;

*Emendamenti decaduti:* 43, 44, 35, 40, 29;

*Emendamenti annullati:* 26, 27, 28.

*Sono stati votati per parti separate:*

l'em. 36:

prima parte: fino a «foglie di tabacco per produttore»,  
seconda parte: resto;

l'em. 34 (Verde):

prima parte: fino a «tramite il mercato»,  
seconda parte: resto.

Il relatore è intervenuto sull'em. 30.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO II COM(91) 339 — C3-407/91:

*Emendamenti approvati:* 17 con VE, 49 con VE;

*Emendamenti respinti:* 48, 61 con AN (PPE), 59 con VE, 60.

*Risultato della votazione con AN:*

em. 61:

Votanti: 281  
Favorevoli: 110  
Contrari: 167  
Astenuiti: 4

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO III COM(91) 338 — C3-410/91:

*Emendamenti approvati:* 20-25 in blocco, 18 e 19 in blocco.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

b) A3-87/92:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO II COM(91) 379 — C3-422/91:

*Emendamenti approvati:* 58 con AN (PPE) (prima parte), 58 con AN (PPE) (seconda parte), 59, 60 con VE, 61-65 con VE in blocco, 66-68 in blocco, 69 con VE, 128, 46, 47, 48, 49, 52 con VE, 53 con VE, 54 e 55 in blocco, 129 con VE, 56 e 57;

*Emendamenti respinti:* 124 con AN (Verde), 125 con VE, 50 e 51 in blocco con VE;

*Emendamenti decaduti:* 126, 130, 132, 131, 127.

*E' stato votato per parti separate:*

l'em. 58:

prima parte: primo comma,  
seconda parte: secondo comma.

Il relatore è intervenuto sull'em. 127, da lui dichiarato decaduto, e sull'em. 129, per segnalare che il testo ricorreva in numerosi altri emendamenti e che pertanto essi dovevano essere considerati approvati.

*Risultato delle votazioni con AN:*

em. 124:

Votanti: 273  
Favorevoli: 17  
Contrari: 256  
Astenuiti: 0

Mercoledì 11 marzo 1992

em. 58 (prima parte):

Votanti: 285  
Favorevoli: 151  
Contrari: 132  
Astenuiti: 2

em. 58 (seconda parte):

Votanti: 274  
Favorevoli: 146  
Contrari: 128  
Astenuiti: 0

Con AN (PPE) il Parlamento respinge la proposta della Commissione:

Votanti: 285  
Favorevoli: 127  
Contrari: 139  
Astenuiti: 19

La proposta è quindi rinviata in commissione.

Interviene il relatore per segnalare che a causa di tale reiezione è inutile votare sulle proposte di regolamento I e III.

c) A3-79/92:

(L'em. 19 è stato annullato).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO I COM(91) 409 — C3-412/91:

*Emendamenti approvati:* 2, 22, 1;

*Emendamenti respinti:* 21 per parti separate, 20 con AN (Verde), 23.

L'em. 21 è stato votato per parti separate (Verde):

prima parte: prima frase,  
seconda parte: seconda frase.

*Risultato della votazione con AN:*

em. 20:

Votanti: 273  
Favorevoli: 22  
Contrari: 250  
Astenuiti: 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, c*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, c*).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO II COM(91) 409 — C3-413/91:

*Emendamenti approvati:* 54 con VE, 37, 50, 31 con VE, 40, 41, 55 con VE, 42 per parti separate, 34 con VE, 44 con VE, 45 con VE, 35 e 36 in blocco;

*Emendamenti respinti:* 30 con VE, 28, 56, 61, 49 (prima parte) con AN (DE), 49 (seconda parte) con AN (DE), 43, 58, 29 per parti separate, 38 con VE, 51, 52 con VE, 59, 32, 33, 57, 24, 47 con VE, 48;

*Emendamenti decaduti:* 39, 46, 60, 53, 25, 26, 27.

*Sono stati votati per parti separate:*

l'em. 49 (on. Prout, a nome del gruppo DE):

prima parte: fino alla fine della prima tabella,  
seconda parte: resto;

l'em. 29:

prima parte: due prime frasi,  
seconda parte: resto;

l'em. 42 (DE):

prima parte: insieme del testo senza i termini «di cui detiene una quota significativa di capitale»,  
seconda parte: tali termini.

La on. Goedmakers è intervenuta per chiedere che venisse controllato il suo dispositivo di voto.

*Risultati delle votazioni con AN:*

em. 49 (prima parte):

Votanti: 285  
Favorevoli: 115  
Contrari: 164  
Astenuiti: 6

em. 49 (seconda parte):

Votanti: 282  
Favorevoli: 98  
Contrari: 179  
Astenuiti: 5

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (l'art. 7, ultimo punto, con votazione separata, su richiesta del gruppo DE) (*vedi parte seconda, punto 1, c*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa con i necessari adeguamenti (*vedi parte seconda, punto 1, c*).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO IV COM(91) 409 — C3-415/91:

*Emendamenti approvati:* 11, 5, 6-8 in blocco;

*Emendamenti respinti:* 74 con AN (Verde), 85, 9 con AN(PPE), 10, 12, 73, 84/riv. con VE, 82 con AN (Verde);

*Emendamenti decaduti:* 3, 4, 83.

L'on. Graefe zu Baringdorf è intervenuto per chiedere che fosse posto in votazione l'em. 73, dichiarato decaduto (il relatore ha manifestato il suo assenso).

Mercoledì 11 marzo 1992

*Risultati delle votazioni con AN:*

em. 74:

Votanti: 283  
 Favorevoli: 22  
 Contrari: 258  
 Astenuti: 3

em. 9:

Votanti: 286  
 Favorevoli: 142  
 Contrari: 142  
 Astenuti: 2

em. 82:

Votanti: 303  
 Favorevoli: 28  
 Contrari: 273  
 Astenuti: 2

Con VE, il Parlamento respinge la proposta della Commissione. Essa viene quindi rinviata in commissione.

Interviene il relatore per segnalare che, nonostante tale reiezione, la proposta di regolamento III deve essere posta in votazione.

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO III COM(91) 409 — C3-414/91:**

*Emendamenti approvati:* 70, 64 con VE, 65, 66, 67 con VE;

*Emendamenti respinti:* 79, 80, 72 con VE, 77 con VE, 69 con VE;

*Emendamenti decaduti:* 76, 62, 71, 63, 81, 68, 78, 75;

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, c*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa con i necessari adeguamenti (*vedi parte seconda, punto 1, c*).

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO V COM(91) 409 — C3-416/91:**

Interviene il relatore per segnalare che tale proposta di regolamento decade a seguito dell'esito della votazione precedente.

(Gli em. 191, 86, 98, 89, 87, 92, 99, 90, 94, 95, 93, 88, 96 e 97 decadono).

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO VI COM(91) 409 — C3-417/91:**

*Emendamenti approvati:* 16, 17, 18, 13, 14 e 15, tutti in blocco;

*Emendamento respinto:* 101;

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, c*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, c*).

*d) A3-86/92:*

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO I COM(91) 415 — C3-419/91:**

*Emendamenti approvati:* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, tutti in blocco; 15 con VE, 7 con VE;

*Emendamento respinto:* 86.

Il relatore è intervenuto per chiedere che fosse dapprima posto in votazione l'em. 86 e poi, in blocco, gli altri emendamenti.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, d*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, d*).

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO II COM(91) 415 — C3-418/91:**

*Emendamenti approvati:* 30 con AN (LIB), 31 e 32 in blocco, 33 con VE, 35 e 36 in blocco, 37, 87 con VE, 94 con VE, 40 con VE, 41, 42, 88 con VE, 44-47 in blocco, 48, 92 con VE, 49-52 in blocco con VE, 97 con VE, 53 e 54 in blocco, 55 e 56 in blocco, 89 con AN (Verde), 20-29 (senza gli em. 26 e 27) in blocco, 26 e 27 in blocco;

*Emendamenti respinti:* 34, 95, 39 con VE, 43 con VE, 96, 91 (prima parte), 93, 90;

*Emendamenti decaduti:* 38, 98/riv., 91 (seconda parte).

L'em. 91 è stato votato per parti separate (Verde):

prima parte: fino al terzo trattino,  
 seconda parte: ultimo trattino.

Il relatore è intervenuto:

— per proporre di votare in blocco gli emendamenti da 31 a 37, proposta cui il Presidente non ha dato seguito, avendo constatato un'opposizione;

— per segnalare che solo la prima parte dell'em. 91 doveva essere posta in votazione e che la seconda parte doveva essere considerata decaduta;

— per suggerire di porre in votazione gli em. 89 e 90 e di procedere quindi alla votazione in blocco degli em. da 20 a 29 (l'on. Welsh è intervenuto per chiedere votazioni distinte sugli em. 26 e 27).

Mercoledì 11 marzo 1992

*Risultati delle votazioni con AN:*

em. 30:

Votanti: 284  
Favorevoli: 275  
Contrari: 9  
Astenuiti: 0

em. 89:

Votanti: 250  
Favorevoli: 235  
Contrari: 14  
Astenuiti: 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, d*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, d*).

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO III COM(91) 415 — C3-420/91:**

*Emendamenti approvati:* 64 con AN (LIB), 65-69 in blocco (senza l'em. 66), 103 con VE, 72, 105, 106 con VE, 73, 74, 75 con VE, 76, 77 con VE, 78-80 in blocco, 83-85 in blocco, 57 con VE, 102 con VE, 59, 61, 62, 63, 107 con VE;

*Emendamenti respinti:* 66 con VE, 100, 71 con VE, 101 per parti separate, 108, 81 e 82 in blocco con VE, 99, 60;

*Emendamenti decaduti:* 70, 104, 58.

L'em. 101 è stato votato per parti separate:

prima parte: prima frase,  
seconda parte: resto.

L'on. Kellett-Bowman è intervenuto, dopo la votazione sugli em. da 83 a 85, rilevando l'eccessiva rapidità con cui, a suo avviso, il Presidente ha condotto le votazioni.

*Risultato della votazione con AN:*

em. 64:

Votanti: 264  
Favorevoli: 249  
Contrari: 6  
Astenuiti: 9

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, d*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, d*).

e) A3-85/92:

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO I COM(91) 379 — C3-425/91:**

*Emendamenti approvati:* 15, 16 con VE, 43, 17 con VE, 18-20 in blocco, 21 (prima parte, seconda parte con VE, terza parte), 22, 41, 25, 26 con VE, 28 e 29 in blocco, 34, 1, 2 con VE, 3 e 4 in blocco, 5 e 6 in blocco con VE, 38, 8-10 in blocco, 11 con VE, 12-14 in blocco, 35 con VE;

*Emendamenti respinti:* 32 con AN (Verde), 33 con VE, 40 con VE, 24, 27, 39, 31 con AN (Verde), 37;

*Emendamenti decaduti:* 42, 23, 7.

L'em. 21 è stato votato per parti separate:

prima parte: due prime frasi,  
seconda parte: terza frase,  
terza parte: quarta frase.

L'em. 36, presentato alla proposta di regolamento I, concerne in realtà la carne bovina (relazione A3-82/92).

Il relatore è intervenuto:

- sulla votazione per parti separate sull'em. 21;
- per indicare che l'em. 23 era decaduto;
- sugli em. 7 e 35.

*Risultato delle votazioni con AN:*

em. 32:

Votanti: 242  
Favorevoli: 16  
Contrari: 224  
Astenuiti: 2

em. 31:

Votanti: 272  
Favorevoli: 30  
Contrari: 241  
Astenuiti: 1

Con VE, il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, e*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, e*).

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO II COM(91) 379 — C3-424/91:**

*Emendamento approvato:* 30,

*Emendamento respinto:* 44.

L'on. Ramirez Heredia è intervenuto per segnalare che, da ieri, il suo dispositivo di voto non funziona e per chiederne il controllo.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, e*).

Mercoledì 11 marzo 1992

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, e*).

f) A3-82/92:

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO II COM(91) 379 — C3-454/91:**

*Emendamenti approvati:* 84, 33, 34 e 35 in blocco, 83 con VE, 30, 31;

*Emendamenti respinti:* 82 con AN (Verde), 32 con AN (PPE), 79/riv. con VE, 85 con VE, 81;

*Emendamenti decaduti:* 86, 29.

*Sono intervenuti:*

— il relatore sugli em. 86, 81, 83, 29, 30 e 31;

— l'on. Graefe zu Baringdorf per contestare che l'em. 81 sia stato dichiarato decaduto (il relatore si è dichiarato d'accordo a porlo in votazione).

*Risultato delle votazioni con AN:*

am 82:

Votanti: 250  
Favorevoli: 16  
Contrari: 234  
Astenuti: 0

em. 32:

Votanti: 271  
Favorevoli: 133  
Contrari: 137  
Astenuti: 1

Con AN (ADE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Votanti: 284  
Favorevoli: 167  
Contrari: 49  
Astenuti: 68

(*vedi parte seconda, punto 1, f*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, f*).

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO I COM(91) 379 — C3-423/91:**

*Emendamenti approvati:* 11 e 12 in blocco, 13 con VE, 57 con VE, 14, 15, 16, 17 con VE, 19 con VE, 21, 77 con VE, 24, 25, 26-28 in blocco, 62, 1, 2, 3 con VE, 5, 6-8 in blocco, 9 e 10 in blocco;

*Emendamenti respinti:* 65, 72, 49, 18 con VE, 20 con AN (ADE), 68, 69 con VE, 89, 52 con AN (ADE), 51, 71 con AN (ADE), 22 con VE, 76, 23, 61 con VE, 64, 80, 78, 54, 63 con VE, 55;

*Emendamenti decaduti:* 48, 58, 73, 66, 74, 50, 75, 59, 60, 47, 4, 56;

(L'em. 79 riguarda il regolamento II).

*Emendamenti ritirati:* 67, 70.

*Risultati delle votazioni con AN:*

Em. 20:

Votanti: 267  
Favorevoli: 56  
Contrari: 201  
Astenuti: 10

Em. 52

Votanti: 265  
Favorevoli: 40  
Contrari: 220  
Astenuti: 5

Em. 71

Votanti: 278  
Favorevoli: 48  
Contrari: 225  
Astenuti: 5

L'articolo 4 sexies, paragrafo 1, del testo della proposta di regolamento è stato votato separatamente e respinto con VE. La stessa richiesta era stata presentata per l'articolo 4 sexies, paragrafi 2 e 3. Il relatore ha ritenuto che, visti i risultati della votazione precedente, tale richiesta fosse priva di oggetto (il Presidente si è dichiarato d'accordo).

*Sono intervenuti:*

— il relatore, per segnalare la necessità di adeguare il testo dell'em. 57 (sostituire «90 capi» con «120 capi») in seguito ai risultati delle votazioni precedenti, e quindi sull'em. 59;

— l'on. McGowan, per segnalare che alcuni deputati hanno votato ricorrendo a più dispositivi di voto contemporaneamente e chiedere che sia dato il seguito necessario a tale grave violazione del regolamento (il Presidente ha preso atto di tale richiesta e ha invitato i deputati a rispettare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, f*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, f*).



Mercoledì 11 marzo 1992

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO III COM(91) 379 — C3-455/91:**

*Emendamenti approvati:* 40-44 in blocco, 36 con VE, 88 con VE, 37-39 in blocco;

*Emendamento respinto:* 87 per parti separate.

L'em. 87 è stato votato per parti separate:

prima parte: fino a «equilibrio del mercato»,  
seconda parte: fino a «requisiti biologici»,  
terza parte: resto.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, f*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

**DICHIARAZIONI DI VOTO:**

Interviene l'on. Bocklet, relatore, che parla anche a nome del gruppo PPE.

**PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN**

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verde, Pasty, a nome del gruppo ADE, Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno», Brito, a nome del gruppo COA, Lane, Verbeek, A. Smith e Musso.

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Cox, Cheysson, Alavanos, Morris, Ephremidis, S. Martin, Wijsenbeek, Hory, Paisley, Dillen, Mantovani, Iversen e Pery.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, f*).

**7. CARBONE E MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA (votazione)**  
(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione García Arias — A3-333/91)

*Emendamenti approvati:* 4 con VE, 1 con VE, 2, 3, 5;

*Emendamenti respinti:* 6, 7, 8, 9 con VE, 10, 11, 12 con AN (SOC), 13 con AN (DE), 14, 15, 16 con AN (SOC), 17 con AN (SOC, DE);

*Emendamenti ritirati:* 18-22.

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente:

- il preambolo e i considerando A-E con VE,
- il cons. F con VE, su richiesta dell'on. Seligman, a nome del gruppo DE,
- i par. 2-9 con votazione distinta, su richiesta del gruppo DE (par. 3 con VE, par. 4 e 5 in blocco, 7 e 8 in blocco),

— il par. 6 per parti separate, su richiesta del gruppo SOC:

prima parte: testo senza la parte finale, a partire da «e, comunque»: approvata,  
seconda parte: tali termini: respinti,

— il par. 20 con votazione distinta, su richiesta del gruppo DE.

*Risultati delle votazioni con AN:*

em. 12:

Votanti: 175  
Favorevoli: 24  
Contrari: 151  
Astenuiti: 0

em. 13:

Votanti: 177  
Favorevoli: 59  
Contrari: 117  
Astenuiti: 1

em. 16:

Votanti: 179  
Favorevoli: 60  
Contrari: 118  
Astenuiti: 1

em. 17:

Votanti: 182  
Favorevoli: 66  
Contrari: 114  
Astenuiti: 2

**DICHIARAZIONI DI VOTO:**

Intervengono gli onn. A. Smith, García Arias, relatrice, Alvarez de Paz, Falconer, Wynn, Seligman, quest'ultimo a nome del gruppo DE, e L. Smith, su quest'ultimo intervento.

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Mayer, Hughes, Caudron e Bettini.

Con AN (SOC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 166  
Favorevoli: 133  
Contrari: 27  
Astenuiti: 6

(*vedi parte seconda, punto 2*).

Interviene l'on. Seligman, per fatto personale.

**8. CONTABILIZZAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DELLE PERDITE SUBITE (votazione) \***  
(Relazione Merz — A3-20/92)

**PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(90) 595 — C3-69/91:**

*Emendamenti approvati:* 1, 2, 3-5 in blocco;

*Emendamento respinto:* 6.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 3*).

Mercoledì 11 marzo 1992

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 3).

Interviene l'on. L. Smith, per fatto personale.

**9. LICENZIAMENTI COLLETTIVI (votazione) \***  
(Relazione Torres Couto — A3-93/92)

**PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91) 292 — C3-439/91:**

*Emendamenti approvati:* 1 con VE, 2 con VE, 3, 4, 5 per parti separate, 6, 7 per parti separate, 8 con VE, 12, 9, 10, 11 con VE;

*Emendamento respinto:* 14 con VE;

*Emendamento decaduto:* 13.

*Sono stati votati per parti separate:*

l'em. 5:

prima parte: fino a «licenziamento stesso»,  
seconda parte: fino a «situazione familiare»,  
terza parte: resto;

l'em. 7:

prima parte: frase introduttiva,  
seconda parte: primo trattino,  
terza parte: secondo trattino,  
quarta parte: terzo trattino.

L'on. Linkohr è intervenuto dopo la votazione sull'em. 1, per una questione di ordine tecnico.

Con AN (PPE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Votanti: 112  
Favorevoli: 64  
Contrari: 47  
Astenuiti: 1

(vedi parte seconda, punto 4).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:****DICHIARAZIONI DI VOTO:**

Intervengono gli onn. Brok, a nome del gruppo PPE, e O'Hagan.

**Dichiarazioni di voto scritte:**

Onn. Reding e Lulling.

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 112  
Favorevoli: 62  
Contrari: 49  
Astenuiti: 1

(vedi parte seconda, punto 4).

**FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI**

(La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 15.00)

**PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH****Presidente**

Interviene l'on. Ford, il quale, vista l'urgenza della questione, chiede, a nome del gruppo socialista, che la Commissione faccia oggi stesso, alle 16h50, la sua dichiarazione sul mercato delle banane nel quadro del GATT.

Il Presidente fa propria tale proposta e, conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento, la sottopone all'Assemblea.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

La dichiarazione avrà quindi luogo alle 16.50 mentre la discussione si svolgerà domani mattina.

**10. SITUAZIONE NELLA EX JUGOSLAVIA (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quattro interrogazioni orali con discussione.

La on. Cassanmagnago Cerretti svolge le interrogazioni orali della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, alla Commissione (B3-81/92), al Consiglio (B3-82/92) e alla CPE (B3-83/92), sull'aiuto umanitario a favore delle popolazioni delle repubbliche della ex Jugoslavia vittime di operazioni militari.

L'on. Oostlander svolge l'interrogazione orale del gruppo PPE; alla CPE, sul referendum in Bosnia-Erzegovina (B3-292/92).

Il Presidente in carica del Consiglio e della CPE, Vitor Martins, e il commissario Matutes, rispondono alle interrogazioni.

Intervengono gli onn. Sakallariou, a nome del gruppo socialista, Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, McMillan-Scott, a nome del gruppo democratico europeo, De Piccoli, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Langer, a nome del gruppo Verde, Barrera i Costa, a nome del gruppo «Arcobaleno», e Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee.

\* \* \*

Il Presidente comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, otto proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

— Oostlander, a nome del gruppo PPE, sul referendum nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina (B3-405/92);

— Vandemeulebroucke, Ewing, Canavaro, Moretti, Speroni, Blaney, a nome del gruppo «Arcobaleno», sulla situazione nelle Repubbliche jugoslave (B3-406/92);

— Woltjer e Sakallariou, a nome del gruppo socialista, sulla situazione nel territorio della ex Jugoslavia (B3-407/92);

**Mercoledì 11 marzo 1992**

— de la Malène, Lauga, Musso, Marleix, Lataillade, Pasty, Fitzgerald, Killilea, Andrews e Lane, a nome del gruppo ADE, sulla situazione in Bosnia-Erzegovina (B3-408/92);

— De Piccoli, Papayannakis, Perez Royo, Rossetti, Geraghty e Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sugli ultimi avvenimenti nelle Repubbliche jugoslave (B3-409/92);

— Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla Jugoslavia (B3-410/92);

— Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sugli aiuti umanitari a favore delle popolazioni delle Repubbliche della ex Jugoslavia vittime delle operazioni militari (B3-411/91);

— Aglietta e Langer, a nome del gruppo Verde, sulla situazione nelle Repubbliche della ex Jugoslavia (B3-413/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

\* \* \*

Intervengono gli onn. Avgerinos, Prag, Laroni, Alavanos e Ephremidis.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:*

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 32.*

## 11. BENVENUTO

A nome del Parlamento, il Presidente porge il benvenuto a Massoud Barzani, copresidente del Fronte del Kurdistan iracheno, presente in tribuna d'onore.

PRESIDENZA DELL'ON. JOSEP VERDE I ALDEA

*Vicepresidente*

## 12. AIUTO UMANITARIO ALLA POPOLAZIONE CURDA DELL'IRAK (discussione)

L'on. Cravinho svolge le interrogazioni orali che egli ha rivolto, a nome del gruppo socialista, unitamente agli onn. Lenz, a nome del gruppo PPE, Roth, a nome del gruppo Verde, Gawronski, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, e Vecchi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, alla Commissione (B3-84/92/riv.) e alla CPE (B3-85/92/riv.), su un aiuto umanitario urgente alla popolazione curda dell'Irak.

Il Presidente in carica della CPE, Vitor Martins, e il commissario Matutes, rispondono alle interrogazioni.

\* \* \*

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, sei proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

— Moretti, Vandemeulebroucke, Canavaro, Blaney, Barrera i Costa, Santos, Bjornvig, Ewing e Simeoni, a nome del gruppo «Arcobaleno», su un aiuto umanitario urgente alla popolazione curda dell'Irak (B3-301/92);

— Gawronski e Galland, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla difficile situazione dei curdi (B3-306/92);

— Penders e Lenz, a nome del gruppo PPE, sulla difficile situazione dei curdi in Irak (B3-307/92);

— Roth e Onesta, a nome del gruppo Verde, sull'aiuto umanitario destinato alla popolazione curda dell'Irak settentrionale (B3-308/92);

— Cravinho, Newens e Woltjer, a nome del gruppo socialista, sugli aiuti umanitari urgenti ai curdi in Irak (B3-309/92);

— Trivelli e Perez Royo, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, su un aiuto umanitario urgente alla popolazione curda dell'Irak (B3-321/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

\* \* \*

Intervengono gli onn. Newens, a nome del gruppo socialista, Lenz, a nome del gruppo PPE, Mendes Bota, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Vecchi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Roth, a nome del gruppo Verde, Lane, a nome del gruppo ADE, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Landa Mendibe, non iscritto, van den Brink e il commissario Matutes.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:*

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 29.*

## 13. MAROCCO

L'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione sul Marocco.

La Presidenza comunica che il 5 marzo scorso il Consiglio ha chiesto al Parlamento di esaminare nuovamente la proposta relativa al Protocollo finanziario CEE/Marocco, al fine di esprimere il suo parere conforme.

Mercoledì 11 marzo 1992

Informa il Parlamento che il Consiglio, nella riunione del 2 marzo, ha incaricato la Commissione di prendere un primo contatto con il Marocco per esaminare le future relazioni con tale paese terzo in un nuovo spirito di «partenariato» economico e politico.

Il commissario Matutes fa la dichiarazione.

La Presidenza, dopo aver ricordato ai deputati che hanno la possibilità, a norma dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento, di chiedere di far seguire una discussione a tale dichiarazione, constata che non è stata presentata alcuna richiesta in tal senso.

Intervengono quindi per porre domande, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, gli onn. Cot, a nome del gruppo socialista, Habsburg, a nome del gruppo PPE, Moorhouse, a nome del gruppo democratico europeo, Domingo Segarra, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Melandri, a nome del gruppo Verde, Lataillade, a nome del gruppo ADE, e Landa Mendibe, non iscritto.

La Presidenza segnala che la Commissione risponderà alle domande domani, visto che a questo è prevista la dichiarazione della Commissione sul mercato delle banane nell'ambito del GATT.

Intervengono:

— l'on. Cot, a nome del gruppo socialista, il quale segnala che era previsto di far seguire tale dichiarazione da una discussione (la Presidenza risponde che la discussione avrà luogo domani, come deciso dall'Assemblea alle 15.00);

— la on. Dury, sul principio della presentazione di proposte di risoluzione e il momento in cui si svolgerà la votazione (la Presidenza precisa che la discussione si svolgerà domani alle 15.00 e la votazione sulle eventuali proposte di risoluzione alle 18.30);

— la on. Aglietta, per chiedere se il commissario MacSharry sarà ancora presente;

— l'on. Cot, il quale chiede che la Commissione risponda ancora alle domande poste dopo la dichiarazione sul Marocco, deplora che la dichiarazione sul mercato delle banane non sia seguita immediatamente dalla discussione e protesta, in termini generali, contro l'organizzazione dei lavori del Parlamento (la Presidenza ricorda che è stato il Parlamento a decidere, alla ripresa della seduta, di iscrivere la dichiarazione sul mercato delle banane alle 16.50);

— il commissario Matutes, il quale segnala che non si può rimproverare alla Commissione di non rispondere alle domande se non le è consentito di intervenire e chiede di poterlo fare subito.

La Presidenza consulta il Parlamento per sapere se è disposto ad ascoltare ora la risposta della Commissione alle domande poste dopo la dichiarazione sul Marocco.

Constata che non vi sono opposizioni.

\* \* \*

Interviene il commissario Matutes per rispondere alle domande.

\* \* \*

Intervengono gli onn.:

— Lataillade, che suggerisce all'on. Cot di utilizzare lo strumento della mozione di censura contro la Commissione;

— Melandri, il quale chiede di organizzare una discussione dopo la dichiarazione sul Marocco, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (la Presidenza risponde di aver consultato il Parlamento su tale punto dopo la dichiarazione, ma che non essendo stata presentata alcuna richiesta di discussione, è stato applicato l'articolo 56, paragrafo 1);

— Wynn, il quale, ai sensi dell'articolo 74 del regolamento, chiede che sia fatta la dichiarazione sul mercato delle banane.

#### 14. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL MERCATO DELLE BANANE NEL QUADRO DEL GATT

L'ordine del giorno reca la dichiarazione con discussione della Commissione sul mercato delle banane nel quadro del GATT.

Interviene la on. Dury, la quale chiede l'assicurazione che il commissario MacSharry o un altro membro della Commissione sia presente domani alla discussione.

Il commissario MacSharry, dopo aver dato tale assicurazione, fa la dichiarazione.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

La Presidenza ricorda che la discussione avrà luogo domani alle 15.00 (vedi *processo verbale della seduta del 12 marzo, parte prima, punto 16*).

#### TURNO DI VOTAZIONI

#### 15. PROCEDURA SENZA RELAZIONE \*\* I

L'ordine del giorno reca la votazione sulle seguenti proposte, cui è stata applicata la procedura senza relazione, conformemente all'articolo 116 del regolamento:

— una direttiva che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (COM(91)0502 — C3-0040/92 — SYN 374)

che era stata deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

La proposta è approvata (vedi *parte seconda, punto 5, a*).

Mercoledì 11 marzo 1992

— una direttiva che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio (COM(91)0358 — C3-0063/92 — SYN 362)

che era stata deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 5, b*).

**16. EMISSIONE VIA SATELLITE DI SEGNALI TELEVISIVI** (votazione) \*\* II

(Raccomandazione per la seconda lettura senza discussione dell'on. Caudron, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi (C3-0049/92 — SYN 350) (A3-66/92)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-49/92 — SYN 350:

La Presidenza dichiara la posizione comune approvata (*vedi parte seconda, punto 6*).

**17. RETE TELEFONICA INTERNAZIONALE** (votazione) \*\* II

(Raccomandazione per la seconda lettura senza discussione dell'on. Wettig, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità (C3-0042/92 — SYN 339) (A3-71/92)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-42/92 — SYN 339:

La Presidenza dichiara la posizione comune approvata (*vedi parte seconda, punto 7*).

**18. VIGILANZA DEGLI ENTI CREDITIZI** (votazione) \*\* II

(Raccomandazione per la seconda lettura senza discussione dell'on. Blak, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (C3-0041/92 — SYN 306) (A3-74/92).

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-41/92 — SYN 306:

La Presidenza dichiara la posizione comune approvata (*vedi parte seconda, punto 8*).

**19. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORA LEGALE** (votazione) \*\* II

(Raccomandazione per la seconda lettura senza discussione dell'on. Amaral, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una sesta direttiva concernente le disposizioni relative all'ora legale (C3-0048/92 — SYN 351) (A3-80/92)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-48/92 — SYN 351:

La Presidenza dichiara la posizione comune approvata (*vedi parte seconda, punto 9*).

**20. PROGRAMMA DI R&S TECNOLOGICO NEL SETTORE DELLE MISURE E PROVE** (votazione) \*\* II

(Raccomandazione per la seconda lettura senza discussione dell'on. Samland, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione concernente un programma specifico di ricerca e di sviluppo nel settore delle misure e prove (1990-1994) (C3-0046/92 — SYN 262) (A3-95/92)

Poiché la maggioranza qualificata richiesta per l'approvazione degli emendamenti è di 260 voti, la Presidenza fa procedere a una votazione elettronica di controllo delle presenze in Aula: hanno votato 222 deputati.

Di conseguenza decide di passare alla votazione sugli altri punti per i quali non è richiesta la maggioranza qualificata.

**21. PROGRAMMA «FOREST»** (votazione) \*\* I

(Relazione senza discussione dell'on. Desama, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo a un programma di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle materie prime rinnovabili: silvicoltura e legnami (ivi compreso il sughero), «FOREST» (COM(91)0403 — C3-0019/92 — SYN 366) (A3-91/92)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(91) 403 — C3-19/92 — SYN 366:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 10*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 10*).

Mercoledì 11 marzo 1992

**22. PROGRAMMI «FOREST» E «REWARD» (votazione) \*\* I**

(Relazione senza discussione dell'on. Desama, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia relativo a un programma di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori delle materie prime rinnovabili: silvicoltura e legname (ivi compreso il sughero), «FOREST», e riciclaggio dei rifiuti «REWARD» (COM(91)0402 — C3-0020/92 — SYN 365) (A3-92/92)

**PROPOSTA DI DECISIONE COM(91) 402 — C3-20/92 — SYN 365:**

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 11).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 11).

**23. RADIOCOMUNICAZIONI DIGITALI A CORTO RAGGIO (DSRR) (votazione) \*\* I**  
(Relazione Seal — A3-369/91)

**PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91) 215 — C3-283/91 — SYN 345:**

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 12).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 12).

**24. SCAMBIO DI FUNZIONARI NAZIONALI (votazione) \*\* I**  
(Relazione Rogalla — A3-88/92)

Interviene il relatore, il quale comunica che desidera intervenire dopo la votazione sugli emendamenti.

**PROPOSTA DI DECISIONE COM(91) 408 — C3-430/91 — SYN 364:**

*Emendamenti approvati:* 1-4 in blocco, 5 per parti separate, 6-8 in blocco, 10, 11, 12;

*Emendamenti respinti:* 13, 9 con VE (hanno votato 222 deputati).

L'em. 5 è stato votato per parti separate (LIB):

prima parte: fino a «finanziamento del programma»,  
seconda parte: resto.

La on. Belo è intervenuta, dopo la votazione sull'em. 9, per chiedere un controllo con VE sull'em. 13; la Presidenza ha rifiutato rilevando che tale emendamento era stato chiaramente respinto.

Interviene l'on. Rogalla, il quale chiede di conoscere la posizione della Commissione sull'em. 7 ed eventualmente di cercare una soluzione per avvicinarsi al parere del Parlamento.

Il commissario vicepresidente Bangemann ricorda la posizione definita dalla Commissione durante la discussione.

Interviene l'on. Rogalla sulla risposta della Commissione.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 13).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Caudron.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 13).

\*  
\* \* \*

La Presidenza fa procedere a una nuova votazione elettronica di controllo delle presenze in Aula: hanno votato 277 deputati.

**25. PROGRAMMA DI R&S TECNOLOGICO NEL SETTORE DELLE MISURE E DELLE PROVE (votazione) \*\* II**  
(Raccomandazione per la seconda lettura Samland — A3-95/92)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-46/92 — SYN 262:**

*Emendamenti approvati:* 1-3 in blocco.

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 14).

**26. CALDAIE AD ACQUA CALDA (votazione) \*\* II**  
(Raccomandazione per la seconda lettura Lataillade — A3-64/92)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-2/92 — SYN 294:**

*Emendamenti respinti:* 3, 4, 1 e 2 in blocco con VE (240 favorevoli, 36 contrari, 2 astensioni).

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 15).

Mercoledì 11 marzo 1992

**27. COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA** (votazione) \*\* II  
(Raccomandazione per la seconda lettura Herman — A3-63/92)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-7/92 — SYN 342:

*Emendamenti approvati:* 1 e 2 in blocco con VE (282 favorevoli, 5 contrari, 0 astensioni).

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 16*).

**28. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DEL TABACCO** (votazione) \*\* II  
(Raccomandazione per la seconda lettura Vernier — A3-67/92)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-435/91 — SYN 314:

*Emendamento approvato:* 2 con VE (269 favorevoli, 23 contrari, 4 astensioni);

*Emendamenti respinti:* 7 con VE (240 favorevoli, 46 contrari, 8 astensioni), 1 con VE (248 favorevoli, 3 contrari, 1 astensione), 3 con VE (142 favorevoli, 134 contrari, 3 astensioni), 4/riv.;

*Emendamento decaduto:* 8;

*Emendamento annullato:* 6;

*Emendamento irricevibile:* 5.

Il relatore è intervenuto, dopo la votazione sull'em. 2, per comunicare che la reiezione dell'em. 1 rendeva privo di oggetto l'em. 2.

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 17*).

**29. PROGETTO DI BILANCIO SUPPLETIVO E RETTIFICATIVO N. 1/92** (votazione)  
(Progetto di bilancio e proposte di risoluzione contenute nelle relazioni Cornelissen e Tomlinson — A3-98 e 99/92)

a) *Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/92:*

SEZIONE III — COMMISSIONE:

*Emendamenti approvati:* 1, 2;

*Emendamento respinto:* 4.

SEZIONE I — PARLAMENTO:

*Emendamento approvato:* 3.

(*vedi parte seconda, punto a*).

b) A3-98/92:

Interviene il relatore sulla versione spagnola del paragrafo 3 e per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 18, b*).

c) A3-99/92:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 18, c*).

Interviene il Presidente in carica del Consiglio, Vitor Martins.

**30. SISTEMI D'INFORMAZIONE** (votazione) \*\* I/\*  
(Relazione Hoon — A3-10/92)

Interviene il relatore sull'insieme degli emendamenti per proporre alcune votazioni in blocco e per comunicare quali votazioni per parti separate sono state richieste.

L'Assemblea manifesta il suo assenso sulla procedura di votazione proposta dal relatore.

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(90) 314 — C3-323/90 — SYN 287:

*Emendamenti approvati in blocco con AN (SOC, PPE, ADE) su proposta del relatore:* 2-7, 9-19, 21, 23-26, 32, 34-36, 39 (prima e seconda parte) — 41, 43-45, 47-55, 57, 59-73 (par. 1), 74-81, 83-87, 90-92, 95:

Votanti: 281  
Favorevoli: 270  
Contrari: 0  
Astenuiti: 11

*Emendamenti decaduti a seguito dell'approvazione degli emendamenti precedenti:* 144, 122, 148, 121, 151, 152, 124, 156;

*Emendamenti respinti in blocco su proposta del relatore:* 137-143, 110-112, 120, 126, 146, 157.

*Altri emendamenti approvati:* 1 con VE, 8 con VE, 134, 22 (prima e seconda parte), 130, 22 (terza parte), 27 con VE, 28, 29, 30 con AN (ADE), 31, 33 (seconda parte), 37, 39 (terza parte), 118, 119 con VE, 42 con AN (ADE), 145, 46 (prima parte, seconda parte con VE e quarta parte), 56 con AN (ADE), 58 con VE, 132 con VE, 149 con VE, 73 (seconda parte), 127 per parti separate, 82, 88, 128, 89 (secondo comma), 93 con VE, 94 con VE;

*Altri emendamenti respinti:* 133 con VE, 131 con AN (DE), 33 (prima parte), 113, 114, 135, 38, 109, 115, 46 (terza parte con VE), 147, 123, 150, 153, 154;

*Altri emendamenti decaduti:* 20, 116, 136, 89 (primo comma), 155;

*Emendamento ritirato:* 158.

Mercoledì 11 marzo 1992

*Sono stati votati per parti separate:*

l'em. 39:

prima e seconda parte: par. 2,  
terza parte: par. 3;

l'em. 73:

prima parte: par. 1,  
seconda parte: par. 2;

l'em. 22:

prima parte: par. 2, lettera a),  
seconda parte: par. 2, lettera b),  
terza parte: par. 2, lettera b bis);

l'em. 33:

prima parte «quando si effettua il trattamento»,  
seconda parte: resto;

l'em. 46:

prima parte: frase introduttiva,  
seconda parte: primo trattino,  
terza parte: secondo trattino,  
quarta parte: par. 2 bis;

em. 127:

prima parte: modifica proposta dal relatore: «è necessa-  
rio» sostituito con «può essere necessario»,  
seconda parte: insieme del testo.*Sono intervenuti:*— il relatore e l'on. Janssen van Raay sulla votazione  
per parti separate dell'em. 46;

— il relatore, per proporre la modifica all'em. 127;

— la on. Vayssade per segnalare che il primo comma  
dell'em. 89 era decaduto a seguito dell'approvazione  
dell'em. 128 (il relatore e l'Assemblea hanno manifestato  
il loro assenso).*Risultato delle votazioni con AN:*

em. 131:

Votanti: 266  
Favorevoli: 104  
Contrari: 144  
Astenuiti: 18

em. 30:

Votanti: 262  
Favorevoli: 240  
Contrari: 18  
Astenuiti: 4

em. 42:

Votanti: 261  
Favorevoli: 232  
Contrari: 26  
Astenuiti: 3

em. 56:

Votanti: 246  
Favorevoli: 120  
Contrari: 117  
Astenuiti: 9Con AN (ADE), il Parlamento approva la proposta della  
Commissione così modificata:Votanti: 265  
Favorevoli: 259  
Contrari: 0  
Astenuiti: 6*(vedi parte seconda, punto 19).*Interviene il relatore, il quale invita la Commissione a  
comunicare per iscritto la propria posizione sugli emen-  
damenti approvati.**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(vedi  
parte seconda, punto 19)*.**PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(90) 314 — C3-  
324/90 — SYN 288:***Emendamenti approvati:* 96, 97-105 in blocco, 106-108  
in blocco;*Emendamento respinto:* 125 con VE;*Emendamenti decaduti:* 129.Il Parlamento approva la proposta della Commissione  
*(vedi parte seconda, punto 19)*.**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(vedi  
parte seconda, punto 19)*.**PROPOSTA DI DECISIONE COM(90) 314 — C3-  
325/90:**Il Parlamento approva la proposta della Commissione  
così modificata *(vedi parte seconda, punto 19)*.**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:****DICHIARAZIONI DI VOTO:**Intervengono gli onn. Vernier, a nome del gruppo ADE, e  
Janssen van Raay, a nome del gruppo PPE.*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Inglewood.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa *(vedi  
parte seconda, punto 19)*.



Mercoledì 11 marzo 1992

**31. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI**  
(votazione) \*\* I  
(Relazione Nielsen — A3-84/92)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91) 316 — C3-368/91 — SYN 359:

*Emendamenti approvati:* 1-9 in blocco (senza l'em. 3), 3.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 20*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 20*).

**32. TENORE DI ZOLFO DEL GASOLIO** (votazione) \*\* I  
(Relazione Vittinghoff — A3-68/92)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91) 154 — C3-261/91 — SYN 340:

*Emendamenti approvati:* 1 e 2 in blocco, 3, 4 e 5 in blocco, 6, 7, 16, 8, 9, 10, 11-15 in blocco.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 21*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 21*).

\* \* \*

La Presidenza propone, dato che il tempo assegnato al turno di votazioni non è ancora terminato, di passare alle votazioni sulle relazioni che, per mancanza di tempo, non sono state votate questa mattina.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

**33. CENTRO PER LA COOPERAZIONE INDUSTRIALE CE-GIAPPONE** (votazione) \*  
(Relazione Ceyrac — A3-72/92)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(91) 193 — C3-263/91:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 22*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 22*).

**34. RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ** (votazione)  
(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Hindley — A3-90/92)

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Arbeloa Muru.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 23*).

**35. ACCORDO DI COMMERCIO E COOPERAZIONE CEE/ALBANIA** (votazione)  
(Proposta di decisione contenuta nella relazione Magnani Noya — A3-73/92)

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. de la Camara Martinez e Langer.

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 24*).

**36. SITUAZIONE DEGLI ARTISTI NELLA COMUNITÀ** (votazione)  
(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Pack — A3-389/91)

*Emendamenti approvati:* 1, 3;

*Emendamenti respinti:* 2, 4.

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Galle, Arbeloa Muru, Caudron e Rawlings.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 25*).

**37. TUTELA DEI CONSUMATORI E SALUTE PUBBLICA NEL QUADRO DEL MERCATO INTERNO** (votazione)  
(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Alber — A3-60/92)

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. de la Camara Martinez, Laroni e Caudron.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 26*).

**38. MERCENARI NUCLEARI** (votazione)  
(Proposte di risoluzione B3-302, 303, 304, 305 e 310/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-302, 303, 304, 305 e 310/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Linkohr e Desama, a nome del gruppo SOC, Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, Galland e Larive, a nome del gruppo LIB, Seligman, a nome del gruppo DE, Bettini, a nome del gruppo Verde,

Mercoledì 11 marzo 1992

Porrazzini e Regge, a nome del gruppo SUE,  
Melis, a nome del gruppo ARC,  
Ephremidis, a nome del gruppo COA,  
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo  
testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda,  
punto 27*).

#### **FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI**

(*La seduta è sospesa alle 18.55 e ripresa alle 20.45*)

#### **PRESIDENZA DI SIR JACK STEWART-CLARK**

*Vicepresidente*

#### **39. TEMPO DELLE INTERROGAZIONI** (interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione (B3-86/92).

#### **INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO**

La Presidenza ricorda le disposizioni del regolamento relative al tempo delle interrogazioni e, più in particolare, alle domande complementari.

**Interrogazione n. 1** dell'on. Maher: Irlanda del Nord.

Il Presidente in carica del Consiglio, Vitor Martins, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Maher, Nicholson, Paisley e Hume.

**Interrogazione n. 2** della on. Green: Relazioni della Comunità con la Turchia e Cipro.

Il Presidente Martins risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Green, Balfe, Pemaszoglou e Hadjigeorgiou.

**Interrogazione n. 3** dell'on. Melandri: Cooperazione CEE/Territori occupati.

Il Presidente Martins risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Melandri, Arbeloa Muru e Belo.

**Interrogazione n. 4** di Sir Jack Stewart-Clark: Programmi educativi sulla tossicodipendenza.

Il Presidente Martins risponde all'interrogazione e alle domande complementari della on. Rawlings, che sostituisce l'autore, e degli onn. Maher e Belo.

**Interrogazione n. 5** dell'on. von Wechmar: Procedura elettorale uniforme.

(La Presidenza segnala che nel testo dell'interrogazione bisogna leggere «1992» invece di «1993»).

Il Presidente Martins risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. von Wechmar, Wijzenbeek e Elliott.

**All'interrogazione n. 6** della on. Dury sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 7** dell'on. Robles Piquer: La Banca europea per gli investimenti e i paesi latino-americani.

Il Presidente Martins risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Robles Piquer, Titley e Medina Ortega.

**Interrogazione n. 8** dell'on. Lomas: Tessera CE per gli ultrasessantenni.

Il Presidente Martins risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Lomas, McMahon e Banotti.

**Interrogazione n. 9** dell'on. Kostopoulos: Necessità di limitare il numero di nuovi fumatori.

Il Presidente Martins risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Kostopoulos, Seal e Lane.

L'on. Wijzenbeek interviene sullo svolgimento del tempo delle interrogazioni e chiede che esso sia prolungato; la Presidenza rifiuta.

#### *Interrogazioni alla CPE*

**Interrogazione n. 26** dell'on. Cushnahan: Politica estera e della sicurezza comuni.

Il Presidente in carica della cooperazione politica europea, Vitor Martins, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Cushnahan, Lane e Pemaszoglou.

Interviene l'on. Seligman per segnalare che l'argomento dell'interrogazione 27 figura già all'ordine del giorno.

(La Presidenza decide di chiamare l'interrogazione il cui argomento è stato aggiunto all'ordine del giorno).

**Interrogazione n. 27** dell'on. Melandri: Cooperazione politico-economica con il Marocco.

Il Presidente Martins risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Melandri, Gutiérrez Diaz, e Izquierdo Rojo.

**All'interrogazione n. 28** dell'on. Speroni sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 29** dell'on. Kostopoulos: Testate nucleari dell'ex URSS e

**Interrogazione n. 30** dell'on. Nianias: Fuga di armi e materiali nucleari dall'ex URSS.

Interviene l'on. Seligman, il quale ricorda che l'argomento figura già all'ordine del giorno.

(La Presidenza decide di passare all'interrogazione successiva).

Mercoledì 11 marzo 1992

**Interrogazione n. 31** dell'on. Hadjigeorgiou: Definizione di nazionalità e di minoranza.

Il Presidente Martins risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Hadjigeorgiou e Pasmazoglou.

**All'interrogazione n. 32** dell'on. Alavanos sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 33** dell'on. Langer: Gli sforzi per arrivare a una «conferenza di pace dei cittadini» sulla Jugoslavia.

Il Presidente Martins risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Langer.

#### *Interrogazioni alla Commissione*

La Presidenza ricorda ancora una volta le disposizioni del regolamento relative al tempo delle interrogazioni.

**Interrogazione n. 55** dell'on. Melandri: Cooperazione finanziaria con Israele.

Il commissario vicepresidente Andriessen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Melandri.

Interviene l'on. Dessylas, il quale protesta contro il fatto che la Commissione abbia risposto solo all'inizio del 1992 a un'interrogazione presentata all'inizio del 1991.

Il commissario vicepresidente Andriessen risponde a una domanda complementare dell'on. Crampton.

Interviene l'on. Melandri, il quale giudica insufficienti le risposte fornite dalla Commissione.

Il commissario vicepresidente Andriessen risponde quindi a una domanda complementare dell'on. White.

**Interrogazione n. 56** dell'on. Gangoi Llaguno: Situazione e prospettive dei negoziati GATT

Il commissario vicepresidente Andriessen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Gangoi Llaguno, Maher, Lane e Medina Ortega.

Interviene l'on. Chanterie, il quale desidera porre una domanda complementare.

(La Presidenza rifiuta. Ricorda ancora una volta la comunicazione fatta all'inizio del tempo delle interrogazioni e dà lettura delle raccomandazioni contenute nell'allegato II, punto B, del regolamento).

Interviene l'on. Chanterie per dissociarsi da tale modo di procedere.

**Interrogazione n. 57** dell'on. Pasmazoglou: Necessità di un piano di ristrutturazione economica e politica dei paesi dell'Europa orientale.

Il commissario vicepresidente Andriessen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Pasmazoglou e Chanterie.

**All'interrogazione n. 58** dell'on. Chabert sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 59** dell'on. Seligman: Combustibile usato proveniente dai reattori nucleari dell'Europa centrale ed orientale.

Il commissario vicepresidente Andriessen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Seligman, Crampton e Chanterie.

**Interrogazione n. 60** dell'on. Cassidy: Aiuti comunitari alla Comunità di Stati indipendenti (CSI).

Il commissario vicepresidente Andriessen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Cassidy, Dessylas e Chanterie.

**All'interrogazione n. 61** della on. Dury sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 62** dell'on. Stavrou: Programmi di inserimento sociale degli ex detenuti politici albanesi.

Il commissario vicepresidente Andriessen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Stavrou e Chanterie.

**Interrogazione n. 63** dell'on. Hughes: Relazioni commerciali con l'Iran.

Il commissario vicepresidente Andriessen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Hughes e Chanterie.

Interviene l'on. Titley sul numero delle domande complementari poste dall'on. Chanterie.

(La Presidenza risponde che quest'ultimo si è limitato a utilizzare le possibilità offerte dal regolamento).

La Presidenza dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni e ricorda che le interrogazioni che non sono state esaminate riceveranno risposta scritta, a meno che gli interroganti non le abbiano ritirate prima della fine del tempo delle interrogazioni.

#### **40. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL SEGUITO DATO AI PARERI DEL PARLAMENTO**

La Presidenza comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri emessi dal Parlamento nel corso delle tornate di gennaio e febbraio 1992 (1).

#### **41. ORDINE DEL GIORNO DELLA PROSSIMA SEDUTA**

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 12 marzo, è stato così fissato:

*Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00*

*(dalle 10.00 alle 13.00)*

— Discussioni su problemi d'attualità e urgenti (votazione alle 12.30)

(1) Allegato al resoconto integrale della seduta dell'11.3.1992.

Mercoledì 11 marzo 1992

*(alle 15.00)*

- Dichiarazione della Commissione sul mercato delle banane (seguito della discussione)
- Relazione Green sull'assistenza alla Commissione in materia di esame scientifico delle questioni relative alle derrate alimentari \*\* I
- Proposta di risoluzione sulla protezione della fascia di ozono (B3-268/92)
- Relazione Theato sulla chiusura dei conti del PE per il 1991
- Relazione Lüttge su un accordo con la Norvegia e la Svezia nel settore dell'aviazione civile \*
- Relazione McIntosh su una procedura di consultazione per gli accordi commerciali con i paesi terzi nel settore dell'aviazione \*
- Relazione Lalor sul controllo tecnico dei veicoli a motore (dispositivo di frenatura) \*
- Relazione H.F. Köhler sull'evoluzione socioeconomica delle regioni

- discussione congiunta di tre interrogazioni orali con discussione sugli appalti pubblici nella CEE e negli Stati Uniti

*(alle 18.30)*

- Votazioni:
  - finale sulla relazione Florenz (A3-301/91)
  - sulla relazione Aglietta (A3-62/92)
  - sulla relazione Robles Piquer (A3-94/92)
  - sulle proposte di risoluzione sulla situazione nell'ex Jugoslavia
  - sulle proposte di risoluzione sull'aiuto umanitario ai curdi dell'Irak
  - sulle altre proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione.

*(La seduta è tolta alle 23.50).*

---

Enrico Vinci  
Segretario generale

---

Nicolas Estgen  
Vicepresidente

Mercoledì 11 marzo 1992

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

## 1. Riforma della politica agricola comune \*

## a) Proposta di regolamento I COM(91) 339 — C3-406/91

## Proposta di regolamento del Consiglio relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

## Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 46)

*Nuovo considerando prima del primo considerando*

**considerando che il Parlamento europeo dovrà essere nuovamente consultato per parere qualora la posizione adottata dal Consiglio si discostasse nettamente da quella del Parlamento;**

(Emendamento n. 1)

*Quinto considerando*

considerando che, vista la situazione concorrenziale sul mercato, è necessario sostenere *la produzione* di tabacco incentrando tale sostegno su un regime di premi che consenta lo smaltimento del tabacco nella Comunità;

considerando che, vista la situazione concorrenziale sul mercato, è necessario sostenere **i produttori tradizionali** di tabacco incentrando tale sostegno su un regime di premi che consenta lo smaltimento del tabacco nella Comunità;

(Emendamento n. 2)

*Undicesimo considerando*

considerando che ai fini del risanamento del mercato del tabacco e di un miglioramento qualitativo della produzione possono risultare utili varie misure di orientamento della produzione; che in particolare un aiuto specifico consentirà alle associazioni di produttori di contribuire a migliorare l'organizzazione e l'orientamento della produzione; che un programma di ricerca finanziato mediante una diminuzione del premio consentirà inoltre di adeguare maggiormente la produzione di tabacco alle esigenze comunitarie in materia di sanità pubblica; che è infine necessario un programma di riconversione per i produttori delle varietà Mavra e Tsebelia, in considerazione dell'importanza della coltivazione di queste varietà per l'economia di alcune regioni della Comunità;

considerando che ai fini del risanamento del mercato del tabacco e di un miglioramento qualitativo della produzione possono risultare utili varie misure di orientamento della produzione; che in particolare un aiuto specifico consentirà alle associazioni di produttori di contribuire a migliorare l'organizzazione e l'orientamento della produzione; che un programma di ricerca finanziato mediante una diminuzione del premio consentirà inoltre di adeguare maggiormente la produzione di tabacco alle esigenze comunitarie in materia di sanità pubblica; **che occorre incoraggiare la diversificazione e l'abbandono della coltivazione del tabacco;** che è infine necessario un programma di riconversione per i produttori delle varietà Mavra e Tsebelia, in considerazione dell'importanza della coltivazione di queste varietà per l'economia di alcune regioni della Comunità;

(\*) G.U. n. C 295 del 14.11.1991, pag. 10.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

*Considerando diciassettesimo bis (nuovo)***considerando che è opportuno mantenere per i prossimi cinque anni l'attuale direttrice agricola per le spese a titolo del FEAOG, sezione garanzia;**

(Emendamento n. 47)

*Considerando diciassettesimo ter (nuovo)***considerando che tale linea direttrice terrà conto dell'ingresso dei cinque nuovi Länder;**

(Emendamento n. 4)

*Considerando diciottesimo bis (nuovo)***considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono comportare costi supplementari di gestione né aumentare i rischi di frode;**

(Emendamento n. 5)

*Considerando diciottesimo ter (nuovo)***considerando che la Commissione e gli Stati membri sono solidalmente responsabili della corretta applicazione del presente regolamento;**

(Emendamento n. 6)

*Considerando diciannovesimo bis (nuovo)***considerando che il presente regolamento costituisce un passo verso una riforma nel cui ambito le spese agricole dovranno essere programmate in modo più preciso, essere basate su meccanismi diversi dal sostegno ai prezzi e comprendere una compensazione agli agricoltori le cui condizioni vanno chiaramente definite in anticipo e che non dovrà trasformarsi in un incentivo ad aumentare la produzione;**

(Emendamento n. 7)

*Articolo 3, secondo comma*

Il premio mira a sostenere il reddito del produttore nell'ambito di una produzione conforme alle esigenze del mercato e a consentire lo smaltimento del tabacco prodotto nella Comunità.

Il premio mira a sostenere il reddito del produttore **tradizionale** nell'ambito di una produzione conforme alle esigenze del mercato e consentire lo smaltimento del tabacco prodotto nella Comunità.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 8)

*Articolo 8, primo comma*

È fissato per la Comunità un limite di garanzia globale massimo di 340.000 t. di tabacco greggio in foglia per ogni raccolto.

È fissato per la Comunità un limite di garanzia globale massimo di 340.000 t. di tabacco greggio in foglia per ogni raccolto, **da raggiungere entro un periodo di cinque anni nel corso del quale verranno gradualmente ridotte le produzioni delle varietà che trovano più difficilmente sbocco sul mercato.**

(Emendamento n. 9)

*Articolo 12, paragrafo 1*

1. Nell'intento di concentrare l'offerta e di adeguarla alle esigenze qualitative del mercato, è concesso un aiuto specifico pari al 10% del premio, quando i contratti di coltivazione siano conclusi tra un'impresa di prima trasformazione ed un'associazione di produttori riconosciuta e le forniture oggetto dei contratti riguardano l'intera produzione dei membri di tale associazione.

1. Nell'intento di concentrare l'offerta e di adeguarla alle esigenze qualitative del mercato, è concesso un aiuto specifico pari al 5% del premio, quando i contratti di coltivazione siano conclusi tra un'impresa di prima trasformazione ed un'associazione di produttori riconosciuta e le forniture oggetto dei contratti riguardano l'intera produzione dei membri di tale associazione. **Ai fini dell'aiuto speciale possono essere assimilate a un'associazione di produttori organizzazioni regionali e nazionali di coltivatori.**

(Emendamento n. 10)

*Articolo 12, paragrafo 3, primo trattino*

— la definizione dell'associazione di produttori che *può* beneficiare dell'aiuto specifico;

— la definizione dell'associazione di produttori e **dell'organizzazione regionale o nazionale di coltivatori che possono** beneficiare dell'aiuto specifico;

(Emendamento n. 11)

*Articolo 13, paragrafo 2*

2. Il Fondo finanzia e coordina programmi di ricerca e d'informazione volti *ad approfondire le conoscenze sugli effetti nocivi del tabacco e sulle misure preventive e curative adeguate, nonché* ad orientare la produzione comunitaria verso le varietà e qualità di tabacco meno nocive possibile.

2. Il Fondo finanzia e coordina programmi di ricerca e d'informazione volti ad orientare la produzione comunitaria verso le varietà e qualità di tabacco meno nocive possibile e **a promuovere alternative agricole utili, in particolare per le aree interessate dagli obiettivi 1 e 5b dipendenti dalla produzione del tabacco.**

(Emendamento n. 12)

*Articolo 14*

Un programma triennale di riconversione dalle varietà Mavra e Tsebelia verso altre varietà più richieste dal mercato, o verso altre colture agricole, è deciso dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23. Il programma è attuato a partire dal raccolto 1992. Esso può contenere misure specifiche volte a compensare eventuali diminuzioni di reddito legate alla riconversione.

Un programma triennale di riconversione dalle varietà Mavra e Tsebelia **e delle varietà di tabacchi scuri meno richieste dal mercato** verso altre varietà più richieste dal mercato, o verso altre colture agricole, è deciso dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23. Il programma è attuato a partire dal raccolto 1992. Esso può contenere misure specifiche volte a compensare eventuali diminuzioni di reddito legate alla riconversione.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 62)

*Articolo 17, comma bis (nuovo)*

**Prima di dare inizio a queste misure, il Parlamento europeo deve essere consultato e deve formulare il proprio parere con votazione a maggioranza semplice.**

(Emendamento n. 13)

*Articolo 20, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio. A tal fine notificano alla Commissione, entro i sei mesi successivi all'adozione del presente regolamento, le disposizioni pratiche di gestione e di controllo che intendono adottare. Entro i tre mesi successivi alla notificazione la Commissione approva tali disposizioni o ne chiede gli opportuni adeguamenti. In quest'ultimo caso lo Stato membro adegua quanto prima le proprie misure. Qualsiasi modificazione delle disposizioni nazionali è immediatamente notificata dagli Stati membri alla Commissione, che la esamina secondo le stesse modalità.

1. **La Commissione e gli Stati membri** adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio. A tal fine **gli Stati membri** notificano alla Commissione, entro i sei mesi successivi all'adozione del presente regolamento, le disposizioni pratiche di gestione e di controllo che intendono adottare. Entro i tre mesi successivi alla notificazione la Commissione approva tali disposizioni o ne chiede gli opportuni adeguamenti. In quest'ultimo caso lo Stato membro adegua quanto prima le proprie misure. Qualsiasi modificazione delle disposizioni nazionali è immediatamente notificata dagli Stati membri alla Commissione, che la esamina secondo le stesse modalità.

(Emendamento n. 14)

*Articolo 20, paragrafo 3, comma secondo bis (nuovo)*

**Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori dell'agenzia.**

(Emendamento n. 15)

*Articolo 28 bis (nuovo)***Articolo 28 bis**

**Il Parlamento è informato preventivamente delle norme dettagliate da adottare per l'attuazione del presente regolamento.**

(Emendamento n. 16)

*Articolo 28 ter (nuovo)***Articolo 28 ter**

**A cominciare dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette annualmente al Parlamento una relazione di valutazione della sua applicazione.**



Mercoledì 11 marzo 1992

— A3-78/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0339) (1),
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-406/91),
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori nonché della commissione per il controllo dei bilanci (A3-78/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU n. C 295 del 14.11.1991, pag. 10.

— **Proposta di regolamento II COM(91) 339 — C3-407/91**

**Proposta di regolamento che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché le quote di trasformazione ripartite per gruppi di varietà e per Stato membro**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 17)

*Articolo 1*

Per il raccolto 1992, l'ammontare del premio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n...../.. relativo a ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio è fissato nell'allegato I del presente regolamento.

Per il raccolto 1992, l'ammontare del premio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n...../.. relativo a ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio è lo stesso della campagna 1991-1992.

(\*) G.U. n. C 295 del 14.11.1991, pag. 17.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 49)

*Allegato II, prima e seconda colonna*

	Flue cured	Light air cured
Italia	43.600	43.600
Grecia	12.900	12.900
Spagna	22.800	4.000
Portogallo	4.000	2.000
Francia	6.000	4.000
Germania	2.500	6.000
Belgio		
	<b>91.800</b>	<b>72.500</b>

	Flue cured	Light air cured
Italia	43.600	43.600
Grecia	12.900	12.900
Spagna	<b>26.800</b>	<b>0</b>
Portogallo	4.000	2.000
Francia	6.000	4.000
Germania	2.500	6.000
Belgio		
	<b>95.800</b>	<b>68.500</b>

— A3-78/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché le quote di trasformazione ripartite per gruppi di varietà e per Stato membro**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 339) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-407/91),
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori nonché della commissione per il controllo dei bilanci (A3-78/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 295 del 14.11.1991, pag. 17.

Mercoledì 11 marzo 1992

## — Proposta di regolamento III COM(91) 338 — C3-410/91

**Proposta di regolamento del Consiglio relativa alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco****Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 18)

*Considerando sesto bis (nuovo)***considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono comportare costi supplementari di gestione né aumentare i rischi di frode;**

(Emendamento n. 19)

*Considerando sesto ter (nuovo)***considerando che la Commissione e gli Stati membri sono solidalmente responsabili della corretta applicazione del presente regolamento;**

(Emendamento n. 20)

*Articolo 1*

Il presente regolamento definisce le condizioni per il riconoscimento e l'esercizio dell'attività delle organizzazioni interprofessionali che operano nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati del tabacco.

Il presente regolamento definisce le condizioni per il riconoscimento e l'esercizio dell'attività delle organizzazioni interprofessionali che operano nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati del tabacco. **Gli Stati membri decidono se avvalersi o meno sul proprio territorio della possibilità di riconoscere le organizzazioni interprofessionali.**

(Emendamento n. 21)

*Articolo 2, frase introduttiva**Sono riconosciute ai sensi del presente regolamento le organizzazioni interprofessionali:***Possono essere riconosciute ai sensi del presente regolamento le organizzazioni interprofessionali:**

(Emendamento n. 22)

*Articolo 3, paragrafo 1, parte introduttiva*1. Gli Stati membri *riconoscono*, su domanda, le organizzazioni interprofessionali stabilite sul proprio territorio e che1. Gli Stati membri **possono riconoscere**, su domanda, le organizzazioni interprofessionali stabilite sul proprio territorio e che

(\*) G.U. n. C 295 del 14.11.1991, pag. 5.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 23)

*Articolo 4, paragrafo 1*

1. La Commissione *riconosce*, su domanda, le organizzazioni interprofessionali che

- a) esercitano la loro attività su tutto o parte del territorio di vari Stati membri o in ambito comunitario;
- b) sono state costituite secondo la legislazione di uno Stato membro o secondo il diritto comunitario;
- c) possiedono i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

1. La Commissione **può riconoscere**, su domanda, le organizzazioni interprofessionali che

- a) esercitano la loro attività su tutto o parte del territorio di vari Stati membri o in ambito comunitario;
- b) sono state costituite secondo la legislazione di uno Stato membro o secondo il diritto comunitario **e riconosciute dallo Stato membro in cui sono state costituite**;
- c) possiedono i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

(Emendamento n. 24)

*Articolo 11 bis (nuovo)***Articolo 11 bis**

**Il Parlamento è informato preventivamente delle norme dettagliate da adottare per l'attuazione del presente regolamento.**

(Emendamento n. 25)

*Articolo 11 ter (nuovo)***Articolo 11 ter**

**A cominciare dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette annualmente al Parlamento una relazione di valutazione della sua applicazione.**

— A3-78/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 338) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-410/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0078/92),

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 295 del 14.11.1991, pag. 5.

Mercoledì 11 marzo 1992

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

b) **Proposta di regolamento II COM(91) 379 — C3-422/91 <sup>(1)</sup>**

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali**

**respinta dopo l'approvazione delle seguenti modifiche <sup>(2)</sup>:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 128)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando*

**considerando che il Parlamento europeo dovrà essere nuovamente consultato per parere qualora la posizione adottata dal Consiglio si discosti sensibilmente da quella espressa dal Parlamento;**

(Emendamento n. 46)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando bis*

**considerando che il settore dei cereali comprende specie e varietà ampiamente diversificate che generano impieghi e filiere agro-alimentari differenti;**

(Emendamento n. 47)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando ter*

**considerando che sul mercato mondiale i prezzi dei cereali sono differenziati in funzione delle qualità degli stessi;**

<sup>(1)</sup> La proposta ha fatto oggetto della relazione di cui al doc. A3-87/92.

<sup>(2)</sup> È stato applicato l'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

(\*) G.U. n. C 303 del 22.11.1991, pag. 10.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 48)

*Primo considerando*

considerando che i prezzi e le garanzie offerte dai meccanismi istituiti con il regolamento (CEE) n. 2727 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. .../92 incoraggiano un ritmo di crescita della produzione cerealicola che non corrisponde più alle capacità di assorbimento del mercato; che, onde evitare una serie di crisi sempre più gravi, l'attuale politica deve essere radicalmente riformata; che ciò significa imprimere un nuovo orientamento al sostegno garantito dall'organizzazione di mercato, affinché non dipenda più esclusivamente dai prezzi garantiti;

considerando che i prezzi e le garanzie offerte dai meccanismi istituiti con il regolamento (CEE) n. 2727 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. .../92 incoraggiano un ritmo di crescita della produzione cerealicola che non corrisponde più alle capacità di assorbimento del mercato; **che tale crescita è dovuta in buona parte al meccanismo cieco dei quantitativi massimi garantiti, che incoraggia i produttori ad aumentare la produzione per compensare la perdita di guadagni dovuta alle penalità legate al superamento;** che, onde evitare una serie di crisi sempre più gravi, l'attuale politica deve essere radicalmente riformata; che ciò significa imprimere un nuovo orientamento al sostegno garantito dall'organizzazione di mercato, affinché non dipenda più esclusivamente dai prezzi garantiti;

(Emendamento n. 49)

*Secondo considerando*

considerando che il nuovo orientamento della politica agraria comune deve avere come risultato un migliore equilibrio dei mercati e una maggiore competitività dell'agricoltura comunitaria; che tale obiettivo può essere conseguito mediante la riduzione del prezzo indicativo ad un livello che rappresenti il corso prevedibile sul mercato mondiale stabilizzato; che, onde evitare che i produttori si orientino verso una determinata coltura, occorre fissare il prezzo indicativo allo stesso livello per i principali cereali;

considerando che il nuovo orientamento della politica agraria comune deve avere come risultato un migliore equilibrio dei mercati e una maggiore competitività dell'agricoltura comunitaria; che tale obiettivo può essere conseguito mediante la riduzione **moderata e scaglionata** del prezzo indicativo ad un livello che rappresenti il corso prevedibile sul mercato mondiale stabilizzato; che, onde evitare che i produttori si orientino verso una determinata coltura, occorre fissare il prezzo indicativo allo stesso livello per i principali cereali;

(Emendamento n. 52)

*Nono considerando*

*considerando che, visto il persistente squilibrio tra la produzione ed il consumo di cereali, nonché l'accumularsi delle scorte presso gli organismi d'intervento, occorre inoltre prorogare temporaneamente il regime del prelievo di corresponsabilità di base;*

**soppresso**

(Emendamento n. 53)

*Considerando nono bis (nuovo)*

**considerando che con l'introduzione del nuovo sistema viene meno l'oggetto del regime del prelievo di corresponsabilità di base e che questo verrà pertanto abrogato;**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 54)

*Considerando ventunesimo bis (nuovo)***considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono comportare costi supplementari di gestione né aumentare i rischi di frode;**

(Emendamento n. 55)

*Considerando ventunesimo ter (nuovo)***considerando che la Commissione e gli Stati membri sono solidalmente responsabili della corretta applicazione del presente regolamento;**

(Emendamento n. 56)

*Considerando ventiduesimo bis (nuovo)***considerando che è opportuno mantenere per i prossimi cinque anni l'attuale direttrice agricola per le spese a titolo del FEAOG, sezione garanzia;**

(Emendamento n. 129)

*Considerando ventiduesimo ter (nuovo)***considerando che tale linea direttrice terrà conto dell'ingresso dei cinque nuovi Länder;**

(Emendamento n. 57)

*Considerando ventiduesimo quater (nuovo)***considerando che il presente regolamento costituisce un passo verso una riforma nel cui ambito le spese agricole dovranno essere programmate in modo più preciso, essere basate su meccanismi diversi dal sostegno ai prezzi e comprendere una compensazione agli agricoltori le cui condizioni vanno chiaramente definite in anticipo e che non dovrà costituire un incentivo ad aumentare la produzione;**

(Emendamento n. 58)

*Articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma*

1. Per tutti i cereali è fissato il seguente prezzo indicativo:

- 125 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1993/1994;
- 110 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1994/1995;
- 100 ecu/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996;

1. Per tutti i cereali ad eccezione del grano duro è fissato il seguente prezzo indicativo:

- 150 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1993/1994;
- 145 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1994/1994;
- 140 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1995/1996;

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il prezzo di entrata per tutti i cereali è fissato al 110% del prezzo indicativo.

- 135 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1996/1997;
- 130 ecu/t per la campagna di commercializzazione 1997/1998.

**Per il grano duro il prezzo indicativo per una campagna è pari a 1,4 volte il prezzo indicativo degli altri cereali.**

Il prezzo di entrata per tutti i cereali è fissato al 150% del prezzo indicativo.

(Emendamento n. 59)

*Articolo 4, paragrafo 1*

1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi.

1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, **l'avena**, il granturco e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi.

(Emendamento n. 60)

*Articolo 7*

1. *I produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilità di base sui cereali di cui all'articolo 1, lettera a), ad eccezione dei codici NC 0709 90 e 0712 90, e lettera b), prodotti nella Comunità e immessi sul mercato o venduti ad un organismo d'intervento. Questo regime si applica per le campagne 1993/1994 e 1994/1995.*

**A decorrere dalla campagna 1992/1993 non verrà più riscosso il prelievo di corresponsabilità di base.**

*L'importo del prelievo di corresponsabilità di base è fissato al 3% del prezzo indicativo per la campagna 1993/1994 e al 2% per la campagna 1994/1995.*

2. *Il prelievo di base di cui al paragrafo 1 non si applica qualora:*

- *i cereali siano immessi sul mercato da piccoli produttori, quali sono definiti nel regolamento (CEE) n. 729/89, in uno Stato membro dove non si applica il regolamento (CEE) n. 1346/90;*
- *i cereali siano immessi sul mercato dai produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2328/91;*
- *i cereali costituiscano sementi certificate ai sensi della direttiva 66/402/CEE.*

*Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24.*

3. *Il prelievo di cui al presente articolo è considerato parte delle misure d'intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese nel settore dei cereali.*



Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

4. *Ai fini dell'applicazione del presente articolo e per i cereali diversi dal granoturco e dal sorgo da granella prodotto in Italia, in Grecia, in Spagna ed in Portogallo, per «campagna di commercializzazione» s'intende il periodo dal 1° giugno al 31 maggio.*

5. *Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la definizione dell'immissione sul mercato e le condizioni per l'esenzione dei cereali da semina, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24.*

(Emendamento n. 61)

Articolo 9, paragrafo 1, trattini

- 200 ecu per la campagna 1993/1994;
- 176 ecu per la campagna 1994/1995;
- 160 ecu per la campagna 1995/1996.

- 208 ecu per le campagne dal 1992/1993 al 1995/1996.

(Emendamento n. 62)

Articolo 9, paragrafo 2

2. È istituito un sistema di indennità compensative per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo dell'indennità si riferisce al quantitativo di patate necessario per la produzione di una tonnellata di fecola ed è fissato nel seguente modo:

- 48 ecu per la campagna 1993/1994;
- 72 ecu per la campagna 1994/1995;
- 88 ecu per la campagna 1995/1996.

*Tuttavia, qualora il raccolto cerealicolo del 1991 superasse il quantitativo massimo garantito, ognuna di queste indennità compensative verrà ridotta di 8 ecu per tonnellata di fecola.*

2. È istituito un sistema di indennità compensative per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo dell'indennità si riferisce al quantitativo di patate necessario per la produzione di una tonnellata di fecola ed è fissato nel seguente modo:

- 50 ecu per le campagne dal 1992/1993 al 1995/1996.

(Emendamento n. 63)

Articolo 27, paragrafo 1, primo comma

1. Il regolamento (CEE) n. 2727/75 è abrogato a decorrere dalla campagna 1993/1994.

1. Il regolamento (CEE) n. 2727/75 è abrogato a decorrere dalla campagna 1992/1993.

(Emendamento n. 64)

Articolo 27, paragrafo 2

2. Sono abrogati i seguenti regolamenti:  
— a decorrere dalla campagna 1993/1994:

i regolamenti (CEE) nn. 2731/75, 2743/75, 2744/75, 2745/75, 2746/75, 2747/75, 2748/75, 1145/76, 3103/76, 1188/81, 1008/86, 1009/86, 1581/86, 1582/86, 2226/88 e 1835/89;

2. Sono abrogati i seguenti regolamenti:  
— a decorrere dalla campagna 1992/1993:

i regolamenti (CEE) nn. 2731/75, 2743/75, 2744/75, 2745/75, 2746/75, 2747/75, 2748/75, 1145/76, 3103/76, 1188/81, 1008/86, 1009/86, 1581/86, 1582/86, 2226/88 e 1835/89;

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

— a decorrere dalla campagna *1995/1996*:  
i regolamenti (CEE) n. 729/89 e (CEE) n. 1346/90.

— a decorrere dalla campagna **1993/1994**:  
i regolamenti (CEE) n. 729/89 e (CEE) n. 1346/90.

(Emendamento n. 65)

*Articolo 27, paragrafo 3*

3. Per agevolare il passaggio dall'attuale regime dell'organizzazione comune del mercato dei cereali al regime introdotto con il presente regolamento, oppure per facilitare il passaggio da una campagna di commercializzazione all'altra durante le campagne *1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996*, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 24, adottare tutte le misure transitorie ritenute necessarie.

3. Per agevolare il passaggio dall'attuale regime dell'organizzazione comune del mercato dei cereali al regime introdotto con il presente regolamento, oppure per facilitare il passaggio da una campagna di commercializzazione all'altra durante le campagne **1992/1993, 1993/1994 e 1994/1995**, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 24, adottare tutte le misure transitorie ritenute necessarie.

(Emendamento n. 66)

*Articolo 27 bis (nuovo)***Articolo 27 bis**

**Il Parlamento è informato preventivamente delle norme dettagliate da adottare per l'attuazione del presente regolamento.**

(Emendamento n. 67)

*Articolo 27 ter (nuovo)***Articolo 27 ter**

**A cominciare dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette annualmente al Parlamento una relazione di valutazione della sua applicazione.**

(Emendamento n. 68)

*Articolo 27 quater (nuovo)***Articolo 27 quater**

**Entro il 31 dicembre 1995 la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente regime.**

(Emendamento n. 69)

*Articolo 28, secondo comma*

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna *1993/1994*; l'articolo 27, paragrafo 3 è tuttavia applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna **1992/1993**.

Mercoledì 11 marzo 1992

— proposta di regolamento I COM(91) 379 — C3-421/91 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>**Proposta di regolamento che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi****non posta in votazione a seguito della reiezione della proposta di regolamento II COM(91) 379 — C3-422/91 <sup>(3)</sup>**<sup>(1)</sup> G.U. n. C 303 del 22.12.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> La proposta ha fatto oggetto della relazione di cui al doc. A3-87/92.<sup>(3)</sup> La questione è pertanto rinviata in commissione.— proposta di regolamento III COM (91) 379 — C3-453/91 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>**Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali****non posta in votazione a seguito della reiezione della proposta di regolamento II COM(91) 379 — C3-422/91 <sup>(3)</sup>**<sup>(1)</sup> G.U. n. C 303 del 22.12.1991, pag. 28.<sup>(2)</sup> La proposta ha fatto oggetto della relazione di cui al doc. A3-87/92.<sup>(3)</sup> La questione è pertanto rinviata in commissione.

c) proposta di regolamento I COM(91) 409 — C3-0412/91

**Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari****Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 22)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando***considerando che il Parlamento europeo dovrà essere nuovamente consultato per parere qualora la posizione adottata dal Consiglio si discostasse nettamente da quella del Parlamento;**

(\*) G.U. n. C 337 del 31.12.1991, pag. 34.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

**considerando che il presente regolamento costituisce un passo verso una riforma nel cui ambito le spese agricole dovranno essere programmate in modo più preciso, essere basate su meccanismi diversi dal sostegno ai prezzi e comprendere una compensazione agli agricoltori le cui condizioni vanno chiaramente definite in anticipo e che non dovrà costituire un incentivo ad aumentare la produzione;**

(Emendamento n. 2)

**ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (NUOVO)****2 bis) E' inserito il seguente nuovo articolo 28 bis:**

**Entro il 31 dicembre 1995, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regime;**

— A3-79/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0409) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0412/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne nonché della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0079/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C. 337 del 31.12.1991, pag. 34.

Mercoledì 11 marzo 1992

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— proposta di regolamento II COM(91) 409 — C3-0413/91

**Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 44)

*Considerando primo bis (nuovo)*

**considerando che nel caso in cui il Consiglio non abbia adottato alcuna decisione sul nuovo regime di quote prima del 31 marzo 1992 e al fine di evitare un vuoto giuridico, è necessario prorogare alla campagna 1992-1993 la regolamentazione vigente, comprese le disposizioni attualmente applicate in questo settore nei nuovi Länder tedeschi;**

(Emendamento n. 45)

*Secondo considerando*

considerando che, per far tesoro dell'esperienza acquisita e per rispettare esigenze di semplicità e chiarezza atte a garantire la certezza giuridica dei produttori e degli altri operatori economici interessati, è opportuno disciplinare in un regolamento autonomo il funzionamento del regime prorogato, snellendo ed uniformando la pertinente normativa, ed abrogare il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1639/91; *che alla Commissione devono venir conferite competenze dirette per l'esecuzione della disciplina così predisposta;*

considerando che, per far tesoro dell'esperienza acquisita e per rispettare esigenze di semplicità e chiarezza atte a garantire la certezza giuridica dei produttori e degli altri operatori economici interessati, è opportuno disciplinare in un regolamento autonomo il funzionamento del regime prorogato, snellendo ed uniformando la pertinente normativa, ed abrogare il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1639/91;

(Emendamento n. 35)

*Considerando quattordicesimo bis (nuovo)*

**considerando che è opportuno mantenere per i prossimi cinque anni l'attuale direttrice agricola per le spese a titolo del FEAOG, Sezione Garanzia;**

(\*) G.U. n. C 337 del 31.12.1991, pag. 35.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 36)

*Considerando quattordicesimo ter (nuovo)*

**considerando che il controllo sull'applicazione del sistema delle quote sarà potenziato onde evitare che le condizioni di produzione del latte differiscano a seconda degli Stati membri;**

(Emendamento n. 54)

*Articolo 2, paragrafo 1, comma secondo bis (nuovo)*

**Nell'ipotesi di associazioni di produttori e loro unioni, considerate produttori ai sensi del successivo articolo 7, le medesime riscuotono il prelievo dei produttori associati che hanno contribuito al superamento.**

(Emendamento n. 37)

*Articolo 3, comma bis (nuovo)*

**Per la Repubblica federale di Germania, l'attuale separazione delle quote tra i cinque nuovi Länder e il preesistente territorio della Repubblica federale rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1995;**

(Emendamento n. 50)

*Articolo 4, paragrafo 1*

1. Il quantitativo di riferimento individuale disponibile nell'azienda è pari al quantitativo disponibile al 31 marzo 1992, ove del caso maggiorato a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1637/91 e/o dell'articolo 6, *paragrafo 2* del presente regolamento, ed adeguato in modo che non vengano superati i quantitativi globali stabiliti dall'articolo 3, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 6.

1. Il quantitativo di riferimento individuale disponibile nell'azienda è pari al quantitativo disponibile al 31 marzo 1992, ove del caso maggiorato a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1637/91 e/o dell'articolo 6 del presente regolamento, ed adeguato in modo che non vengano superati i quantitativi globali stabiliti dall'articolo 3, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 6.

(Emendamento n. 31)

*Articolo 6, paragrafo 1, primo comma*

1. Per la determinazione dei quantitativi di riferimento individuali di cui all'articolo 4, lo Stato membro attribuisce prioritariamente quantitativi di riferimento supplementari e specifici, entro i limiti dei quantitativi globali di cui all'articolo 3, alle aziende estensive delle zone definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, e quindi a quelle delle altre zone e, ove del caso, a produttori scelti in base alla procedura indicata all'articolo 9.

1. Per la determinazione dei quantitativi di riferimento individuali di cui all'articolo 4, lo Stato membro attribuisce prioritariamente quantitativi di riferimento supplementari e specifici, entro i limiti dei quantitativi globali di cui all'articolo 3, alle aziende estensive delle zone definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, e quindi a quelle delle altre zone e, ove del caso, a produttori scelti in base alla procedura indicata all'articolo 9. **Nell'ambito di questa attribuzione verranno considerate prioritariamente le aziende estensive delle zone svantaggiate, i giovani agricoltori, i produttori con**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO**produzioni di qualità e i produttori impegnati in programmi agro-ambientali e di salvaguardia di razze locali.**

(Emendamento n. 40)

*Articolo 6, paragrafo 2, comma bis (nuovo)***Per la Repubblica federale di Germania, l'attuale separazione delle quote tra i cinque nuovi Länder e il preesistente territorio della Repubblica federale rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1995.**

(Emendamento n. 41)

*Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)***2 bis. I quantitativi di cui al paragrafo 2 sono gestiti, ai fini della loro attribuzione provvisoria o definitiva ai produttori prioritari di cui al paragrafo 1, in un contesto regionale e nell'ambito di una struttura che associ le organizzazioni professionali di produttori alle autorità pubbliche.**

(Emendamento n. 55)

*Articolo 7, lettera c), secondo comma*fino alla scadenza *del decimo periodo di applicazione* del regime possono venir considerate produttori le associazioni di produttori e loro unioni che siano riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 ed il cui atto costitutivo preveda, per i produttori associati, l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino di detto regolamento;

fino alla scadenza del regime possono venir considerate produttori le associazioni di produttori e loro unioni che siano riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 ed il cui atto costitutivo preveda, per i produttori associati, l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino di detto regolamento;

(Emendamento n. 42)

*Articolo 7, lettera d) bis (nuova)***d) bis. «lavoratore agricolo indipendente»: ogni persona fisica che eserciti a titolo principale, professionale e indipendente un'attività agricola, che si tratti di un imprenditore, del suo coniuge o del membro di un'associazione, qualunque sia la forma di tale associazione, qualora il membro detenga una quota significativa del capitale;**

(Emendamento n. 34)

*Articolo 7, lettera e), frase introduttiva*

e) «acquirente»: un'impresa o un'associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari

e) «acquirente»: un'impresa o un'associazione che **riceve le consegne** o acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari

Mercoledì 11 marzo 1992

— A3-79/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0409) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0413/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne nonché della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0079/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 337 del 31.12.1991, pag. 35.

— **proposta di regolamento IV COM(91) 409 — C3-0415/91** <sup>(1)</sup>

**Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per tre periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano**

**respinta, dopo l'approvazione delle seguenti modifiche <sup>(2)</sup>:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

*Considerando sesto bis (nuovo)*

**considerando che è opportuno mantenere per i prossimi cinque anni l'attuale direttrice agricola per le spese a titolo del FEAOG, sezione Garanzia;**

<sup>(1)</sup> La proposta ha fatto oggetto della relazione di cui al doc. A3-0079/92.

<sup>(2)</sup> E' stato applicato l'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

(\*) G.U. n. C 337 del 31.12.1991, pag. 43.



Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

*Considerando sesto ter (nuovo)*

**considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono comportare costi supplementari di gestione né aumentare i rischi di frode;**

(Emendamento n. 7)

*Considerando sesto quater (nuovo)*

**considerando che la Commissione e gli Stati membri sono solidalmente responsabili della corretta applicazione del presente regolamento;**

(Emendamento n. 8)

*Considerando sesto quinquies (nuovo)*

**considerando che il presente regolamento costituisce un passo verso una riforma nel cui ambito le spese agricole dovranno essere programmate in modo più preciso, essere basate su meccanismi diversi dal sostegno ai prezzi e comprendere una compensazione agli agricoltori le cui condizioni vanno chiaramente definite in anticipo e che non dovrà costituire un incentivo ad aumentare la produzione;**

(Emendamento n. 11)

*Articolo 2 bis (nuovo)***Articolo 2 bis**

**Entro il 31 dicembre 1995 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regime.**

Mercoledì 11 marzo 1992

## — proposta di regolamento III COM(91) 409 — C3-0414/91

**Proposta di regolamento del Consiglio che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento individuali nel settore del latte e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera****Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 70)

*Articolo 1, paragrafo -1 (nuovo)*

**-1. Le seguenti disposizioni concernenti la fissazione di un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento individuali vengono applicate solo se a partire dal 1° aprile 1992 entra in vigore un'ulteriore diminuzione dei quantitativi di riferimento.**

(Emendamento n. 64)

*Articolo 2, paragrafo 2, lettera e), primo comma*

e) L'indennità è fissata a 17 ecu/100 kg/anno, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di contribuire al finanziamento aumentando tale importo.

e) L'indennità è fissata a 17 ecu/100 kg/anno, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di contribuire al finanziamento aumentando tale importo **oppure di finanziare programmi di ristrutturazione più importanti riducendo l'importo di detta indennità fin del 50%.**

(Emendamento n. 65)

*Articolo 3*

I quantitativi di riferimento liberati in applicazione dell'articolo 2 sono *riattribuiti, fino a concorrenza del quantitativo oggetto dell'indennità di cui all'articolo 1*, ai produttori il cui quantitativo di riferimento continua ad essere inferiore a 200.000 kg, *a condizione che venga restituito l'importo ancora dovuto dell'indennità corrispondente ai quantitativi riattribuiti.*

I quantitativi di riferimento liberati in applicazione dell'articolo 2 sono **mantenuti a livello regionale, secondo un piano di zona proposto alla Commissione dagli Stati membri e riattribuiti, in via prioritaria, ai giovani agricoltori che intraprendono ex novo l'attività, ai produttori prioritari le cui richieste di nuovi quantitativi non hanno ancora potuto essere soddisfatte, ai produttori delle zone svantaggiate e ai produttori il cui quantitativo di riferimento continua ad essere inferiore a 200.000 kg.**

(Emendamento n. 66)

*Articolo 5, paragrafo 1*

1. A decorrere dal dodicesimo periodo di dodici mesi e sino alla scadenza del regime del prelievo supplementare, gli Stati membri *possono*, su richiesta dell'interessato e alle condizioni indicate all'articolo 2, *concedere* al

1. A decorrere dal dodicesimo periodo di dodici mesi e sino alla scadenza del regime del prelievo supplementare, gli Stati membri, su richiesta dell'interessato e alle condizioni indicate all'articolo 2, **concedono** al produt-

(\*) G.U. n. C 337 del 31.12.1991, pag. 40.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

tore, quale definito al medesimo articolo, un'indennità versata sotto forma di obbligazioni al portatore garantite dalla Comunità e dallo Stato membro e negoziabili sul mercato, pagabili in dieci annualità, a decorrere dal 1996, tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno.

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

produttore, quale definito al medesimo articolo, un'indennità versata sotto forma di obbligazioni al portatore garantite dalla Comunità e dallo Stato membro e negoziabili sul mercato, pagabili in dieci annualità, a decorrere dal 1996, tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno.

(Emendamento n. 67)

## Articolo 5, paragrafo 3

3. I quantitativi di riferimento liberati in applicazione del presente articolo vengono riattribuiti *a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. / o, se del caso, non vengono riattribuiti.*

3. I quantitativi di riferimento liberati in applicazione del presente articolo vengono riattribuiti, **in via prioritaria, ai produttori di cui all'articolo 3.**

— A3-0079/92

## RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che fissa un'indennità relativa alla riduzione dei quantitativi di riferimento individuali nel settore del latte e un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0409) (1),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0414/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne nonché della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0079/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 337 del 31.12.1991, pag. 40.

Mercoledì 11 marzo 1992

— proposta di regolamento V COM(91) 409 — C3-0416/91 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

**Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di premio per le vacche lattifere**

**non posta in votazione a seguito della reiezione della proposta di regolamento IV (COM(91) 0409 — C3-0415/91 <sup>(3)</sup>)**

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 337 del 31.12.1991, pag. 45.

<sup>(2)</sup> La proposta ha fatto oggetto della relazione di cui al doc. A3-79/92.

<sup>(3)</sup> la questione è pertanto rinviata in commissione.

— proposta di regolamento VI COM(91) 409 — C3-0417/91

**Proposta di regolamento del Consiglio concernente la promozione del consumo nella Comunità e l'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 13)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono comportare costi supplementari di gestione né aumentare i rischi di frode;**

(Emendamento n. 14)

*Considerando terzo ter (nuovo)*

**considerando che la Commissione e gli Stati membri sono solidalmente responsabili della corretta applicazione del presente regolamento;**

(Emendamento n. 15)

*Considerando quarto bis (nuovo)*

**considerando che il presente regolamento costituisce un passo verso una riforma nel cui ambito le spese agricole dovranno essere programmate in modo più preciso, essere basate su meccanismi diversi dal sostegno ai prezzi e comprendere una compensazione agli agricoltori le cui condizioni vanno chiaramente definite in anticipo e che non dovrà costituire un incentivo ad aumentare la produzione;**

(\*) G.U. n. C 337 del 31.12.1991, pag. 47.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 16)

*Articolo 1, paragrafo 2, lettere d bis, ter, quater, quinquies. (nuove)*

- d bis) il sostegno alle aziende che si riconvertono dall'agricoltura convenzionale a quella biologica;
- d ter) la creazione di canali distributivi regionali, per la distribuzione su scala ridotta di prodotti genuini e di qualità superiore;
- d quater) il censimento e la divulgazione delle tecniche tradizionali, più integrate e ad alta intensità di lavoro e promozione della ricerca in tale settore;
- d quinquies) campagne d'informazione sulle differenze qualitative fra i prodotti lattiero-caseari genuini e i prodotti succedanei o quelli ottenuti con ormoni e tecniche di manipolazione genetica.

(Emendamento n. 17)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

Il Parlamento è informato preventivamente delle norme dettagliate da adottare per l'attuazione del presente regolamento.

(Emendamento n. 18)

*Articolo 3 ter (nuovo)***Articolo 3 ter**

A cominciare dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette annualmente al Parlamento una relazione di valutazione della sua applicazione.

— A3-79/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0409) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0417/91),

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 337 del 31.12.1991, pag. 47.

Mercoledì 11 marzo 1992

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne nonché della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0079/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

d) **proposta di regolamento I COM(91) 415 — C3-0419/91**

**Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Primo considerando*

considerando che l'imboschimento delle superfici agricole riveste particolare importanza sia per *l'utilizzazione* del suolo e *la difesa* dell'ambiente sia come complemento della politica comunitaria intesa a tenere sotto controllo la produzione agricola;

considerando che l'imboschimento delle superfici agricole riveste particolare importanza sia per **la conservazione** del suolo, **delle risorse idriche** e dell'ambiente, **sia come contributo alla riduzione del deficit di prodotti forestali della Comunità** sia come complemento della politica comunitaria intesa a tenere sotto controllo la produzione agricola;

(Emendamento n. 2)

*Nono considerando*

considerando che l'imboschimento con eucaliptus e abeti natalizi è generalmente abbastanza redditizio; che per le operazioni di imboschimento effettuate con questa specie è perciò sufficiente prevedere un contributo comunitario alle relative spese sostenute *da imprenditori agricoli a titolo principale*,

considerando che l'imboschimento con eucaliptus, **altre specie a rapida crescita** e abeti natalizi è generalmente abbastanza redditizio; che per le operazioni di imboschimento effettuate con queste specie è perciò sufficiente prevedere un contributo comunitario alle relative spese sostenute **dagli agricoltori, nella misura in cui ciò sia compatibile con le caratteristiche locali e con l'ambiente**,

(\*) G.U. n. C 300 del 21.11.1991, pag. 12.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

*Decimo considerando*

considerando che il miglioramento delle superfici boschive nelle aziende agricole può migliorare, sotto il profilo del reddito, la situazione di quanti lavorano nell'agricoltura; che, in particolare, la struttura e i problemi specifici della produzione di sughero rendono necessario un rafforzamento delle misure intese a migliorare le foreste di querce sughere esistenti;

considerando che il miglioramento delle superfici boschive nelle aziende agricole può migliorare, sotto il profilo del reddito, la situazione di quanti lavorano nell'agricoltura; che, in particolare, la struttura e i problemi specifici della produzione di sughero rendono necessario un rafforzamento delle misure intese a **conservare, infittire e migliorare** le foreste di querce sughere esistenti;

(Emendamento n. 4)

*Undicesimo considerando*

considerando che, essendo l'azione cofinanziata dalla Comunità, quest'ultima deve poter accertarsi che le disposizioni all'uopo adottate dagli Stati membri contribuiscano a realizzare gli obiettivi dell'azione medesima; che, a tal fine, è opportuno avvalersi della struttura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente *forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE del Consiglio* <sup>(1)</sup>;

considerando che, essendo l'azione cofinanziata dalla Comunità, quest'ultima deve poter accertarsi che le disposizioni all'uopo adottate dagli Stati membri contribuiscano a realizzare gli obiettivi dell'azione medesima; che, a tal fine, è opportuno avvalersi della struttura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente **delle strutture agrarie e dello sviluppo rurale (STAR)**;

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 165 del 15.6.1989, pag. 14.

(Emendamento n. 5)

*Considerando undicesimo bis (nuovo)*

**considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono comportare costi supplementari di gestione né aumentare i rischi di frode;**

(Emendamento n. 6)

*Considerando undicesimo ter (nuovo)*

**considerando che la Commissione e gli Stati membri sono solidalmente responsabili della corretta applicazione del presente regolamento;**

(Emendamento n. 7)

*Dodicesimo considerando*

considerando che è necessario integrare le risorse disponibili per l'attuazione delle misure contemplate dal presente regolamento con le risorse previste per la realizzazione delle azioni avviate in virtù dei regolamenti sui Fondi strutturali, soprattutto di quelle applicabili alle regioni interessate dagli obiettivi n. 1 e n. 5 b) definiti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88,

considerando che è necessario integrare le risorse disponibili per l'attuazione delle misure contemplate dal presente regolamento con le risorse previste per la realizzazione delle azioni avviate in virtù dei regolamenti sui Fondi strutturali, soprattutto di quelle applicabili alle regioni interessate dagli obiettivi n. 1 e n. 5 b) definiti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che **vanno iscritte in bilancio sostanzialmente come azioni mirate alla lotta contro l'effetto serra e all'assorbimento di CO<sub>2</sub>;**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 8)

*Considerando dodicesimo bis (nuovo)*

**considerando che in molti casi nelle zone della Comunità in cui una percentuale rilevante della popolazione attiva è impiegata nell'agricoltura non ci sono risorse disponibili a livello nazionale per far fronte al cofinanziamento nazionale delle misure strutturali comunitarie, per cui le misure necessarie per migliorare la struttura dell'agricoltura non possono essere attuate in modo soddisfacente; considerando pertanto che in futuro ci dovrebbe essere un finanziamento pieno della politica strutturale con fondi comunitari, quanto meno nelle regioni svantaggiate della Comunità;**

(Emendamento n. 9)

*Articolo 1*

Nell'intento

- di accompagnare i cambiamenti previsti nel contesto delle organizzazioni comuni di mercato,
- di contribuire ad un miglioramento nel tempo delle risorse della silvicoltura,
- di favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente,

è istituito un regime comunitario di aiuti, cofinanziato dalla sezione *garanzia* del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), che si prefigge:

- a) un'utilizzazione alternativa delle terre agricole mediante l'imboschimento,
- b) uno sviluppo delle attività forestali nelle aziende agricole.

Nell'intento

- di accompagnare i cambiamenti previsti nel contesto delle organizzazioni comuni di mercato,
- di contribuire ad un miglioramento nel tempo delle risorse della silvicoltura,
- di favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente,
- **di combattere l'effetto serra e di assorbire CO<sub>2</sub>**

è istituito un regime comunitario di aiuti, cofinanziato dalla sezione **orientamento** del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), che si prefigge:

- a) un'utilizzazione alternativa delle terre agricole mediante l'imboschimento,
- b) uno sviluppo delle attività forestali nelle aziende agricole.

(Emendamento n. 10)

*Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)*

2.a) Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere concessi alle persone fisiche o giuridiche che procedano all'imboschimento di superfici agricole.

2.a) Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere concessi alle persone fisiche o giuridiche che procedano all'imboschimento di superfici agricole, **ad esclusione degli Stati membri stessi.**

(Emendamento n. 11)

*Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)*

c) In caso di imboscimento con eucaliptus e con abeti natalizi, sono sovvenzionabili unicamente gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), concessi agli *imprenditori agricoli a titolo principale che rispondono alle condizioni enunciate all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio.*

c) In caso di imboscimento con eucaliptus, **altre specie a crescita rapida** e abeti natalizi — **nella misura in cui ciò sia compatibile con le caratteristiche locali e con l'ambiente** — sono sovvenzionabili unicamente gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a) concessi agli **agricoltori.**



Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 12)

*Articolo 4, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri attuano il regime di aiuti di cui all'articolo 2 con programmi zionali pluriennali attinenti agli obiettivi contemplati all'articolo 1. I programmi zionali rispecchiano la diversità delle situazioni ambientali, delle condizioni naturali e delle strutture agricole.

1. Gli Stati membri attuano il regime di aiuti di cui all'articolo 2 con programmi zionali pluriennali attinenti agli obiettivi contemplati all'articolo 1. I programmi zionali rispecchiano la diversità delle situazioni ambientali, delle condizioni naturali e delle strutture agricole e **garantiscono la selezione di specie conformi alle caratteristiche della zona.**

(Emendamento n. 13)

*Articolo 4, paragrafo 2, trattini*

- le condizioni relative alla localizzazione e al raggruppamento delle superfici idonee all'imboschimento,
- le disposizioni adottate per determinare le condizioni d'imboschimento e le tecniche di silvicoltura da applicare,
- gli importi degli aiuti,
- le disposizioni adottate per determinare le condizioni d'imboschimento e le tecniche di silvicoltura da applicare,
- un'indicazione delle misure di accompagnamento adottate o previste,
- una stima delle spese annue per la realizzazione del programma,

- **la tollerabilità dal punto di vista dell'assetto territoriale,**
- le condizioni relative alla localizzazione e al raggruppamento delle superfici idonee all'imboschimento,
- le disposizioni adottate a fini di valutazione e di controllo delle ripercussioni sull'ambiente,
- gli importi degli aiuti,
- le disposizioni adottate a fini di valutazione e di controllo delle ripercussioni sull'ambiente,
- un'indicazione delle misure di accompagnamento adottate o previste,
- una stima delle spese annue per la realizzazione del programma,
- **le disposizioni per attuare una corretta informazione degli operatori agricoli e rurali.**

(Emendamento n. 14)

*Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis. I programmi zionali sono elaborati ed attuati attraverso il coinvolgimento diretto delle autorità regionali e locali competenti.**

(Emendamento n. 15)

*Articolo 5, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il... ( *dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento*) i progetti di programmi zionali di cui all'articolo 4, nonché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o che intendono adottare per consentire l'applicazione del presente regolamento.

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e **non oltre 18 mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento, i progetti di programmi zionali di cui all'articolo 4, nonché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o che intendono adottare per consentire l'applicazione del presente regolamento.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 16)

*Articolo 5, paragrafo 2, quarto trattino*

— il tasso di cofinanziamento comunitario per l'intero programma, *fino* al 50%. Questa aliquota può essere aumentata fino al 75% nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1.

— il tasso di cofinanziamento comunitario per l'intero programma, **che ammonta** al 50%. Questa aliquota può essere aumentata fino al 75% **nelle regioni interessate dall'obiettivo 5b e fino al 100%** nelle regioni interessate dall'obiettivo 1.

(Emendamento n. 17)

*Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis.** Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sui risultati della sua applicazione

(Emendamento n. 18)

*Articolo 7 bis (nuovo)***Articolo 7 bis**

**Il Parlamento è informato preventivamente delle norme dettagliate da adottare per l'attuazione del presente regolamento.**

(Emendamento n. 19)

*Articolo 7 ter (nuovo)***Articolo 7 ter**

**A cominciare dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette annualmente al Parlamento una relazione di valutazione della sua applicazione.**

— A3-86/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 415) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-419/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci nonché della commissione per il controllo dei bilanci (A3-86/92),

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 300 del 21.11.1991, pag. 12.

Mercoledì 11 marzo 1992

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— proposta di regolamento II COM(91) 415 — C3-418/91

**Proposta di regolamento del Consiglio concernente un regolamento relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la salvaguardia dello spazio naturale**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
(Emendamento n. 89)	
<i>Primo considerando</i>	
<i>considerando che le esigenze in materia di protezione ambientale sono una componente della politica agraria comune;</i>	<b>considerando che nell'ambito della riforma della politica agricola comune, le finalità enunciate dall'articolo 39 del Trattato dovranno essere integrate dall'obiettivo di individuare per l'intera agricoltura comunitaria un metodo di produzione compatibile con l'ambiente;</b>
(Emendamento n. 20)	
<i>Terzo considerando</i>	
<i>considerando che molteplici fattori influiscono sull'ambiente e che quest'ultimo è sottoposto a pressioni di natura assai varia nel territorio comunitario;</i>	<b>considerando che i danni ambientali provocati da una scorretta politica agricola possono essere ridotti solo attraverso la coerente integrazione delle politiche ambientale ed agricola; considerando inoltre che in futuro la politica ambientale, agricola e sociale dovranno garantire che l'intera produzione agricola sia ecologicamente sostenibile e che ciò sarà il presupposto di qualsiasi azione di sostegno da parte della Comunità;</b>
(Emendamento n. 21)	
<i>Quarto considerando</i>	
<i>considerando che gli agricoltori, con il sostegno di un regime di aiuti appropriati, possono svolgere un ruolo decisivo per l'intera società, introducendo o mantenendo</i>	<b>considerando che la conservazione delle risorse naturali e la salvaguardia dell'ambiente devono essere componenti indissolubili della produzione agricola nella Comunità e</b>

(\*) G.U. n. C 300 del 21.11.1991, pag. 7.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

*metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio;*

(Emendamento n. 22)

*Sesto considerando*

considerando che una riduzione *del numero di capi* può contribuire a evitare i danni ambientali dovuti all'ampiezza eccessiva degli allevamenti ovini e bovini; che pertanto occorre integrare nel regime contemplato nel presente regolamento il regime di estensivizzazione previsto, per talune produzioni, all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

(Emendamento n. 23)

*Ottavo considerando*

considerando che un regime inteso a promuovere l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione *particolari* può costituire uno strumento efficace per la soluzione di vari problemi specifici di difesa dell'ambiente e dello spazio naturale, e contribuire pertanto alla realizzazione degli obiettivi perseguiti nel settore ambientale;

(Emendamento n. 24)

*Dodicesimo considerando*

considerando che le misure contemplate dal presente regolamento devono incitare gli agricoltori ad assumere impegni che li vincolino all'esercizio di un'agricoltura compatibile con le esigenze della tutela ambientale e con la conservazione dello spazio naturale, *il che contribuirà all'equilibrio dei mercati*; che tali misure devono compensare gli agricoltori per le perdite di reddito loro arretrate dalla riduzione della produzione e/o dall'aumento dei costi di produzione;

(Emendamento n. 25)

*Quattordicesimo considerando*

considerando che la diversità delle condizioni ambientali e naturali e delle strutture agrarie nelle varie zone della Comunità richiede un adattamento corrispondente delle misure previste; che appare quindi opportuno predispor-

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

**che i regimi di aiuto dovrebbero essere pertanto indirizzati all'introduzione o al mantenimento di metodi di produzione ecologici sostenibili, e considerando altresì che in questo modo gli agricoltori, nella loro funzione di produrre e al tempo stesso di salvaguardare godrebbero dell'appoggio di tutta la società;**

considerando che una riduzione **della quantità di capi presenti in un'azienda** può contribuire a evitare i danni ambientali dovuti all'ampiezza eccessiva degli allevamenti ovini e bovini; che pertanto occorre integrare nel regime contemplato nel presente regolamento il regime di estensivazione previsto, per talune produzioni, all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

considerando che un regime inteso a promuovere l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione **ecologicamente più compatibili** può costituire uno strumento efficace per la soluzione di vari problemi specifici di difesa dell'ambiente e dello spazio naturale, e contribuire pertanto alla realizzazione degli obiettivi perseguiti nel settore ambientale;

considerando che le misure contemplate dal presente regolamento devono incitare gli agricoltori ad assumere impegni che li vincolino all'esercizio di un'agricoltura compatibile con le esigenze della tutela ambientale e con la conservazione dello spazio naturale, **contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi ambientali**; che tali misure devono compensare gli agricoltori per le perdite di reddito loro arretrate dalla riduzione della produzione e/o dall'aumento dei costi di produzione e **per il ruolo da essi svolto nella valorizzazione dell'ambiente**;

considerando che la diversità delle condizioni ambientali e naturali e delle strutture agrarie nelle varie zone della Comunità richiede un adattamento corrispondente delle misure previste; che appare quindi opportuno predispor-

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ne l'applicazione nel quadro di programmi *zonali* di gestione dei terreni agricoli o forestali abbandonati;

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

ne l'applicazione nel quadro di programmi di gestione dei terreni agricoli o abbandonati **delimitabili sulla base di ripartizioni amministrative omogenee del territorio; che gli Stati membri debbono aver inoltre la possibilità di promuovere determinate misure (sostegno alle imprese che operano secondo criteri ecologici, estensivazione) su tutto il loro territorio; che gli Stati membri devono anche essere in grado di promuovere misure specifiche in tutta la Comunità (ad esempio, le aziende agricole gestite secondo criteri ambientali e l'estensivazione);**

(Emendamento n. 26)

*Considerando diciottesimo bis (nuovo)*

**considerando che nel definire le azioni restrittive della riforma della politica agricola comune non si devono trascurare le ripercussioni negative nei settori a monte e a valle dell'agricoltura, e che è pertanto necessario prevedere delle misure di adeguamento che attenuino detto fenomeno;**

(Emendamento n. 27)

*Considerando diciottesimo ter (nuovo)*

**considerando che in molti casi nelle zone della Comunità in cui una percentuale rilevante della popolazione attiva è impiegata nell'agricoltura non ci sono risorse disponibili a livello nazionale per far fronte al cofinanziamento nazionale delle misure strutturali comunitarie, per cui le misure necessarie per migliorare la struttura dell'agricoltura non possono essere attuate in modo soddisfacente; considerando pertanto che in futuro ci dovrebbe essere un finanziamento pieno della politica strutturale con fondi comunitari, quanto meno nelle regioni svantaggiate della Comunità;**

(Emendamento n. 28)

*Considerando diciottesimo quater (nuovo)*

**considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono comportare costi supplementari di gestione né aumentare i rischi di frode;**

(Emendamento n. 29)

*Considerando diciottesimo quinquies (nuovo)*

**considerando che la Commissione e gli Stati membri sono solidalmente responsabili della corretta applicazione del presente regolamento;**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 30)

*Articolo 1, parte introduttiva*

Al fine di:

- completare le trasformazioni previste nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati,
- contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale,
- contribuire ad assicurare agli agricoltori un reddito adeguato,

è istituito un regime comunitario di aiuti cofinanziato dalla sezione *garanzia* del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ed avente le seguenti finalità:

Al fine di:

- completare le trasformazioni previste nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati,
- contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale,
- contribuire ad assicurare agli agricoltori un reddito adeguato,

è istituito un regime comunitario di aiuti cofinanziato dalla sezione **orientamento** del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ed avente le seguenti finalità:

(Emendamento n. 31)

*Articolo 1, lettera b)*

- b) promuovere l'estensivazione delle produzioni vegetali e dell'allevamento bovino ed ovino;

- b) promuovere l'estensivazione delle produzioni vegetali, **incluso il riorientamento dei seminativi in terreni da pascolo secondo criteri estensivi**, e dell'allevamento bovino ed ovino;

(Emendamento n. 32)

*Articolo 1, lettera c bis) (nuova)*

- c bis) promuovere misure volte a ridurre i rischi di spopolamento, erosione del suolo, alluvione e incendi nei boschi;**

(Emendamento n. 33)

*Articolo 1, lettera c ter) (nuova)*

- c ter) promuovere una riduzione del patrimonio bovino ed ovino nei territori ad elevata concentrazione di capi allevati;**

(Emendamento n. 35)

*Articolo 1, lettera e)*

- e) incoraggiare un ritiro di lunga durata dei seminativi *per scopi* di carattere ambientale,

Non concerne la versione italiana.

(Emendamento n. 36)

*Articolo 1, lettera f)*

- f) promuovere la sensibilizzazione e la formazione degli agricoltori a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della tutela ambientale e con la salvaguardia dello spazio naturale.

- f) promuovere la sensibilizzazione e la formazione degli agricoltori a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della tutela ambientale e con la salvaguardia dello spazio naturale, **nonché servizi di consulenza e di divulgazione generale in materia.**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 37)

*Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)*

- |   |   |
|---|---|
| b) estensivazione delle produzioni vegetali (comprese le produzioni foraggere) con mezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata in passato; | b) estensivazione delle produzioni vegetali (comprese le produzioni foraggere <b>o le colture a perdere destinate alla fauna selvatica</b> ), <b>il che comprende anche il riorientamento dei seminativi in terreni da pascolo secondo criteri estensivi</b> , con mezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata in passato; |
|---|---|

(Emendamento n. 87)

*Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)*

- |   |   |
|---|---|
| c) riduzione del patrimonio bovino o ovino; | c) riduzione del patrimonio bovino od ovino — <b>nel qual caso l'aiuto è commisurato al rapporto fra numero di capi e superficie agricola (UBA/ha) — e, ove necessario, modifica delle pratiche zootecniche per salvaguardare la vegetazione semispontanea;</b> |
|---|---|

(Emendamento n. 94)

*Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)*

- |  |  |
|--|--|
| d) impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la salvaguardia dello spazio naturale e del paesaggio, oppure allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione; | d) impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la salvaguardia dello spazio naturale e del paesaggio e <b>con i metodi agricoli biologici</b> , oppure allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione; |
|--|--|

(Emendamento n. 40)

*Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)*

- |   |  |
|---|--|
| f) ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno <i>vent'anni</i> nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve, di biotopi o di parchi naturali. | f) ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno <b>dieci anni</b> nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve, di biotopi, di parchi naturali <b>o di riserve di caccia e di pesca.</b> |
|---|--|

(Emendamento n. 41)

*Articolo 2, paragrafo 2*

- |  |  |
|--|--|
| 2. Il regime può comprendere inoltre misure volte a migliorare la formazione degli agricoltori per quanto concerne l'impiego di metodi di produzione compatibili con l'ambiente. | 2. Il regime può comprendere inoltre misure volte a migliorare la formazione degli agricoltori <b>e fornire loro consigli e servizi di divulgazione generale</b> per quanto concerne l'impiego di metodi di produzione compatibili con l'ambiente. |
|--|--|

(Emendamenti nn. 42 e 88)

*Articolo 3, paragrafo 1*

- |  |   |
|--|---|
| 1. Gli Stati membri mettono in applicazione, sulla totalità del loro territorio, il regime di aiuti di cui | 1. Gli Stati membri mettono in applicazione, sulla totalità del loro territorio, <b>e secondo le loro particolari</b> |
|--|---|

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

all'articolo 2 per mezzo di programmi *zonali* pluriennali imperniati sugli obiettivi di cui all'articolo 1. I programmi rispecchiano la diversità delle situazioni ambientali, delle condizioni naturali, delle strutture agrarie e dei principali orientamenti della produzione agricola.

**esigenze**, il regime di aiuti di cui all'articolo 2 per mezzo di programmi pluriennali imperniati sugli obiettivi di cui all'articolo 1. I programmi rispecchiano la diversità delle situazioni ambientali, delle condizioni naturali e delle strutture agrarie, **degli obiettivi ambientali comunitari** e dei principali orientamenti della produzione agricola.

(Emendamento n. 44)

*Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis. I programmi zonali sono elaborati ed attuati attraverso il coinvolgimento diretto delle autorità regionali e località competenti.**

(Emendamento n. 45)

*Articolo 3, paragrafo 2 ter (nuovo)*

**2 ter. Accanto ai programmi zonali, gli Stati membri possono promuovere su tutto il loro territorio altre misure ai sensi dell'articolo 2, ad esempio in relazione a imprese operanti secondo criteri ecologici.**

(Emendamento n. 46)

*Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)*

c) descrizione degli obiettivi perseguiti e motivazione degli stessi in rapporto alle caratteristiche della zona.

c) descrizione degli obiettivi perseguiti e motivazione degli stessi in rapporto alle caratteristiche della zona, **ivi compresa un'indicazione della legislazione comunitaria sull'ambiente i cui obiettivi siano previsti dal programma.**

(Emendamento n. 47)

*Articolo 3, paragrafo 3, lettera e) bis (nuova)*

**e) bis. le disposizioni per attuare una corretta informazione degli operatori agricoli e rurali;**

(Emendamenti nn. 48 e 92)

*Articolo 4, paragrafo 2, dal quarto al nono trattino*

- 100 ecu per UBA allevata di una specie animale in pericolo;
- 400 ecu per gli uliveti specializzati;
- 1.000 ecu per gli agrumi;
- 700 ecu per le altre colture perenni e il vino;
- 250 ecu per la cura delle superfici abbandonate;
- 600 ecu per il ritiro dei seminativi;

- **250** ecu per UBA allevata di una specie animale in pericolo;
- 400 ecu per gli uliveti specializzati;
- 1.000 ecu per gli agrumi;
- 700 ecu per le altre colture perenni e il vino;
- **350** ecu per la cura delle superfici abbandonate **in pendio, e 250 ecu per quelle in pianura;**
- 600 ecu per il ritiro dei seminativi **a lungo termine, a favore di azioni per la salvaguardia della natura;**
- **600** ecu per la coltivazione e la riproduzione di piante agricole adeguate alle condizioni locali e minacciate dall'erosione genetica;



Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 49)

*Articolo 4, paragrafo 3*

3. L'importo massimo sovvenzionabile per le colture annuali e i pascoli è portato a 350 ecu/ha, se per la medesima superficie, l'agricoltore sottoscrive uno o più degli impegni previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b) e, nel contempo, un impegno previsto alla lettera d) della stessa disposizione.

3. L'importo massimo sovvenzionabile per le colture annuali e i pascoli è portato a **450** ecu/ha, se per la medesima superficie, l'agricoltore sottoscrive uno o più degli impegni previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b) e, nel contempo, un impegno previsto alla lettera d) della stessa disposizione.

(Emendamento n. 50)

*Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo)*

**5 bis. Gli importi dei premi vengono aumentati del 20% per gli imprenditori agricoli con aziende situate nei territori di montagna o in aree svantaggiate.**

(Emendamento n. 51)

*Articolo 4, paragrafo 5 ter (nuovo)*

**5 ter. Gli Stati membri possono prevedere un aiuto supplementare per gli imprenditori agricoli che commercializzano prodotti certificati da organismi abilitati, comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.**

(Emendamento n. 52)

*Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva*

1. Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento nel quadro dei programmi *zonali*, gli Stati membri stabiliscono, nel rispetto delle sue disposizioni:

1. Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento nel quadro dei programmi, gli Stati membri stabiliscono, nel rispetto delle sue disposizioni:

(Emendamento n. 97)

*Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)*

**1 bis. Non sarà concesso alcun aiuto ai sensi del presente regolamento a quegli agricoltori che non rispettano la direttiva sui nitrati.**

(Emendamento n. 53)

*Articolo 7, paragrafo 2, quarto trattino*

— il tasso del cofinanziamento comunitario per l'intero programma, *fino* al 50%. Questa aliquota può essere aumentata fino al 75% nelle regioni interessate dall'obiettivo 1.

— il tasso del cofinanziamento comunitario per l'intero programma, **pari** al 50%. Questa aliquota può essere aumentata fino al 75% **nelle regioni interessate dall'obiettivo 5b e fino al 100%** nelle regioni interessate dall'obiettivo 1.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 54)

*Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis.** La Commissione presenta al Consiglio proposte concernenti opportune misure di adeguamento per compensare le ripercussioni negative subite dai settori a monte e a valle dell'agricoltura a causa della riforma.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento;

(Emendamento n. 55)

*Articolo 10 bis (nuovo)***Articolo 10 bis**

**10 bis.** Il Parlamento è informato preventivamente delle norme dettagliate da adottare per l'attuazione del presente regolamento.

(Emendamento n. 56)

*Articolo 10 ter (nuovo)***Articolo 10 ter**

**10 ter.** A cominciare dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette annualmente al Parlamento una relazione di valutazione della sua applicazione.

— A3-86/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la salvaguardia dello spazio naturale**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 415) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-418/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci nonché della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-86/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 300 del 21.11.1991, pag. 7.

Mercoledì 11 marzo 1992

3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— proposta di regolamento III COM(91) 415 — C3-420/91

**Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 57)

*Secondo considerando*

considerando che è opportuno incentivare la cessazione anticipata dell'attività agricola, al fine di migliorare l'efficienza economica delle aziende;

considerando che è opportuno incentivare la cessazione anticipata dell'attività agricola, al fine di migliorare l'efficienza economica delle aziende **o di destinare alcune superfici a fini diversi dalla produzione di generi alimentari;**

(Emendamento n. 102)

*Terzo considerando*

considerando che un regime di aiuti al prepensionamento può contribuire ai seguenti risultati: procurare un reddito garantito ai capi azienda anziani che decidono di cessare la loro attività, far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare l'efficienza economica delle aziende rimaste, e infine riorientare le superfici agricole verso usi extra agricoli, quando non vi siano agricoltori che possono rilevarle in condizioni soddisfacenti dal punto di vista dell'efficienza economica;

considerando che un regime di aiuti al prepensionamento può contribuire ai seguenti risultati: procurare un reddito garantito ai capi azienda anziani che decidono di cessare la loro attività, far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare l'efficienza economica delle aziende rimaste, **favorendo in particolare l'ingresso dei giovani,** e infine riorientare le superfici agricole verso usi extra agricoli, quando non vi siano agricoltori che possono rilevarle in condizioni soddisfacenti dal punto di vista dell'efficienza economica;

(Emendamento n. 59)

*Quinto considerando*

considerando che, per garantire l'efficacia della misura, *la Comunità deve partecipare all'istituzione di reti e servizi incaricati di organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole, nonché l'utilizzazione razionale dello spazio rurale;*

considerando che, per garantire l'efficacia della misura, **gli Stati membri debbono porre i rispettivi servizi in condizione di organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole nonché il riorientamento delle superfici e di provvedere ad un'utilizzazione razionale dello spazio rurale;**

(\*) G.U. n. C 300 del 21.11.1991, pag. 15.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 61)

*Considerando sesto bis (nuovo)*

**considerando che in molti casi nelle zone della Comunità in cui una percentuale rilevante della popolazione attiva è impiegata nell'agricoltura non ci sono risorse disponibili a livello nazionale per far fronte al cofinanziamento nazionale delle misure strutturali comunitarie per cui le misure necessarie per migliorare la struttura dell'agricoltura non possono essere attuate in modo soddisfacente; considerando pertanto che in futuro ci dovrebbe essere un finanziamento pieno della politica strutturale con fondi comunitari, quanto meno nelle regioni svantaggiate della Comunità;**

(Emendamento n. 62)

*Considerando settimo bis (nuovo)*

**considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono comportare costi supplementari di gestione né aumentare i rischi di frode;**

(Emendamento n. 63)

*Considerando settimo ter (nuovo)*

**considerando che la Commissione e gli Stati membri sono solidalmente responsabili della corretta applicazione del presente regolamento;**

(Emendamento n. 107)

*Considerando tredicesimo bis (nuovo)*

**considerando che deve essere messo in opera, a livello di Comunità europea e come parte integrante della riforma, un regime di assicurazione per il settore agricolo che contribuisca a porre rimedio ai problemi più gravi cui possono dover far fronte gli agricoltori e gli allevatori, segnatamente in periodi di grande difficoltà, in caso di condizioni climatiche sfavorevoli o di catastrofi naturali;**

(Emendamento n. 64)

*Articolo 1, paragrafo 1*

1. Quale misura di accompagnamento delle modifiche previste nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, è istituito un regime comunitario di aiuti al prepensionamento, cofinanziato dalla Sezione *garanzia* del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

1. Quale misura di accompagnamento delle modifiche previste nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, è istituito un regime comunitario di aiuti al prepensionamento, cofinanziato dalla Sezione **orientamento** del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 65)

*Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)*

- |  |  |
|--|--|
| b) a far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare l'efficienza economica delle aziende rimaste; | b) a far subentrare a questi imprenditori <b>ovvero ai lavoratori a tempo pieno delle aziende agricole cooperative</b> anziani, agricoltori in grado di migliorare l'efficienza economica delle aziende rimaste; |
|--|--|

(Emendamento n. 67)

*Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)*

- |  |   |
|--|---|
| b) ad organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende, compatibilmente con un'utilizzazione razionale dello spazio rurale. | b) ad organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende, <b>nonché il riorientamento delle superfici agricole, inclusa la messa a riposo delle stesse</b> , compatibilmente con un'utilizzazione razionale dello spazio rurale. |
|--|---|

(Emendamento n. 68)

*Articolo 2, primo trattino*

- |  |  |
|--|--|
| — «cedente»: l'imprenditore che cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali in virtù del presente regime di aiuti al prepensionamento; | — «cedente»: l'imprenditore, <b>ovvero il socio dell'azienda ivi impiegato a tempo pieno</b> , che cessa definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali in virtù del presente regime di aiuti al prepensionamento; |
|--|--|

(Emendamento n. 69)

*Articolo 2, secondo trattino*

- |   |  |
|---|--|
| — «lavoratori»: i coadiuvanti familiari e i salariati agricoli che si trovano nell'azienda del cedente prima del suo prepensionamento e che cessano definitivamente ogni attività agricola; | — «lavoratori»: i coadiuvanti familiari e i salariati agricoli che si trovano nell'azienda del cedente prima del suo prepensionamento, <b>ovvero in un'azienda cooperativa</b> , e che cessano definitivamente ogni attività agricola; |
|---|--|

(Emendamento n. 103)

*Articolo 2, terzo trattino*

- |   |  |
|---|--|
| — «rilevatorio agricolo»: l'imprenditore che subentra al cedente come capo azienda, ampliando la superficie dell'azienda stessa, oppure l'imprenditore che rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili dal cedente, al fine di ampliare la propria azienda; | — «rilevatorio agricolo»: l'imprenditore che subentra al cedente come capo azienda, <b>inizialmente conservando e in seguito</b> ampliando la superficie dell'azienda stessa, oppure l'imprenditore che rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili dal cedente, al fine di ampliare la propria azienda; |
|---|--|

(Emendamenti nn. 72 e 105)

*Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera a)*

- |   |  |
|---|--|
| a) versamento, dall'età del prepensionamento sino all'età normale di pensionamento, di un'indennità annua di 4.000 ecu per azienda, maggiorata di un premio di 250 ecu/ha, entro un limite annuale di 10.000 ecu per azienda; | a) versamento, dall'età del prepensionamento sino all'età normale di pensionamento, di un'indennità annua di 4.000 ecu per azienda, maggiorata di un premio di 250 ecu/ha, entro un limite annuale di 10.000 ecu per <b>socio dell'azienda cooperativa ivi impiegato a tempo pieno</b> ; |
|---|--|

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 106)

*Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, lettera a)*

a) versamento, dall'età del prepensionamento sino all'età normale di pensionamento, di un'indennità annua di 2500 ecu;

a) versamento, dall'età del prepensionamento sino all'età normale di pensionamento, di un'indennità annua di 5000 ecu;

(Emendamento n. 73)

*Articolo 3, paragrafo 2, ultimo capoverso*

Gli aiuti al prepensionamento possono essere cofinanziati dalla Comunità a concorrenza di due lavoratori per azienda.

Gli aiuti al prepensionamento possono essere cofinanziati dalla Comunità a concorrenza di due lavoratori per azienda, **ovvero di un lavoratore per ciascuno dei soci di un'azienda cooperativa ivi occupato a tempo pieno.**

(Emendamento n. 74)

*Articolo, 3 paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis. Nel caso di insediamento di un giovane rilevatore agricolo o non agricolo in azienda resa disponibile dagli aiuti al prepensionamento, il premio di insediamento di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91, articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è incrementato del 20%**

(Emendamento n. 75)

*Articolo 4***PROGRAMMI DI AIUTI**

1. Gli Stati membri applicano il regime di aiuti sull'intero loro territorio *tramite programmi pluriennali a livello nazionale o regionale.*

2. *Ogni programma contiene almeno gli elementi seguenti:*

- *la delimitazione della zona geografica alla quale si riferisce;*
- *una descrizione della situazione strutturale della zona interessata, corredata in particolare di dati statistici sul numero di aziende (ripartite in base alla superficie e all'età dell'imprenditore) e sui redditi;*
- *una descrizione dei regimi di pensionamento e di prepensionamento in vigore nella zona interessata, indicante il rispettivo grado di applicazione negli ultimi anni e i problemi emersi;*
- *l'indicazione motivata degli importi e delle condizioni di concessioni degli aiuti per i diversi tipi di beneficiari;*
- *una stima del numero di cedenti, di rilevatori e di lavoratori che saranno interessati da tali aiuti;*
- *una stima del numero di ettari che saranno resi disponibili dai cedenti e delle superfici che verranno*

**TERRITORIO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI AIUTI**

Gli Stati membri applicano il regime di aiuti sull'intero loro territorio.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

*trasmesse a rilevatori agricoli (successori e altri agricoltori) o a rilevatori non agricoli; — una stima sia dei costi previsionali dei vari aiuti progettati sia dei mezzi finanziari indispensabili, con indicazione del ritmo delle spese previste;*

- *il calendario stabilito per l'applicazione dei vari regimi di aiuto progettati;*

(Emendamento n. 76)

*Articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino*

- aver esercitato l'attività agricola *a titolo principale* nei dieci anni che precedono la cessazione;

- aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione;

(Emendamento n. 77)

*Articolo 6, paragrafo 2*

2. I cedenti possono continuare a praticare l'agricoltura sul 10% al massimo della superficie dell'azienda, e comunque su non più di 1 ettaro, sempre che cessino definitivamente ogni produzione a fini commerciali.

2. I cedenti possono continuare a praticare l'agricoltura sul 10% al massimo della superficie dell'azienda, e comunque su non più di 1 ettaro, sempre che cessino definitivamente ogni produzione a fini commerciali. **Il cedente può conservare altresì la disponibilità della superficie su cui esistono i fabbricati rurali destinati ad abitazione del cedente e della sua famiglia.**

(Emendamento n. 78)

*Articolo 6, paragrafo 3*

3. La dimensione delle aziende agricole quale risulta dalla trasmissione dei terreni resi disponibili dal cedente, deve essere aumentata al fine di migliorarne l'efficienza economica; spetta ai singoli Stati membri stabilire se tale aumento debba aver luogo in termini di superficie, di reddito o di volume di lavoro, a seconda delle regioni e del tipo di produzione.

3. La dimensione delle aziende agricole quale risulta dalla trasmissione dei terreni resi disponibili dal cedente, deve essere **inizialmente conservata e successivamente** aumentata al fine di migliorarne l'efficienza economica; spetta ai singoli Stati membri stabilire se tale aumento debba aver luogo in termini di superficie, di reddito o di volume di lavoro, a seconda delle regioni e del tipo di produzione.

(Emendamento n. 79)

*Articolo 6, paragrafo 4*

4. I terreni resi disponibili ceduti ai rilevatori agricoli devono essere coltivati per almeno cinque anni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente.

4. I terreni resi disponibili ceduti ai rilevatori agricoli devono essere coltivati per almeno cinque anni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente. **Essi possono anche essere interessati da misure volte alla messa a riposo dei seminativi.**

(Emendamento n. 80)

*Articolo 6, paragrafo 5*

5. I terreni resi disponibili ceduti ai rilevatori non agricoli devono essere utilizzati secondo criteri compatibili con la protezione dell'ambiente e, se necessario, vanno curati in modo da preservare lo spazio naturale.

5. I terreni resi disponibili ceduti ai rilevatori non agricoli devono essere utilizzati secondo criteri compatibili con la protezione **o il miglioramento** dell'ambiente e, se necessario, vanno curati in modo da preservare lo spazio naturale.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 83)

*Articolo 8, paragrafo 2, quarto trattino*

— il tasso di cofinanziamento comunitario per *il programma* nel suo complesso, fino al 50%. Questa aliquota può essere aumentata fino al 75% nelle regioni interessate dall'obiettivo 1.

— il tasso di cofinanziamento comunitario per **l'azione** nel suo complesso, fino al 50%. Questa aliquota può essere aumentata fino al 75% **nelle regioni interessate dall'obiettivo 5 b e fino al 100%** nelle regioni interessate dall'obiettivo 1.

(Emendamento n. 84)

*Articolo 10 bis (nuovo)***Articolo 10 bis**

**Il Parlamento è informato preventivamente delle norme dettagliate da adottare per l'attuazione del presente regolamento.**

(Emendamento n. 85)

*Articolo 10 ter (nuovo)***Articolo 10 ter**

**A cominciare dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette annualmente al Parlamento una relazione di valutazione della sua applicazione.**

— A3-86/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 415) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-420/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci nonché della commissione per il controllo dei bilanci (A3-86/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 300 del 21.11.1991, pag. 15.



Mercoledì 11 marzo 1992

3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

e) **proposta di regolamento I COM(91) 0379 — C3-0425/91****Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine****Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 34)

*Nuovo considerando prima del primo considerando*

**considerando che il Parlamento europeo dovrà essere nuovamente consultato per parere qualora la posizione adottata dal Consiglio si discosti nettamente dal testo approvato dal Parlamento;**

(Emendamento n. 1)

*Considerando primo bis (nuovo)*

**considerando che è importante salvaguardare la produzione ovina nelle zone di montagna della Comunità;**

(Emendamento n. 2)

*Terzo considerando*

considerando che la continua tendenza all'aumento del patrimonio ovino *nella* Comunità ha per effetto una sensibile diminuzione dei prezzi, con gravi conseguenze per l'equilibrio *del* mercato e un considerevole aumento delle spese a carico del FEAOG; che tale evoluzione, lungi dal trovare un freno sufficiente nelle varie misure introdotte negli ultimi anni, soprattutto nel settore dei prezzi e degli stabilizzatori, non ha fatto che accelerarsi, avendo per conseguenza un aumento delle spese del FEAOG del 65% circa durante gli ultimi tre anni;

**considerando che la continua tendenza all'aumento del patrimonio ovino in taluni Stati membri della Comunità, unitamente agli accordi di importazione conclusi con taluni paesi terzi, ha per effetto una sensibile diminuzione dei prezzi, con gravi conseguenze per l'equilibrio di un mercato interno che pure è globalmente deficitario e un considerevole aumento delle spese a carico del FEAOG; che tale evoluzione, lungi dal trovare un freno sufficiente nelle varie misure introdotte negli ultimi anni, soprattutto nel settore dei prezzi e degli stabilizzatori, non ha fatto che accelerarsi, avendo per conseguenza un aumento delle spese del FEAOG del 65% circa durante gli ultimi tre anni;**

(Emendamento n. 3)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che tale evoluzione dimostra sia l'inefficienza dei mezzi di stabilizzazione introdotti che l'iniquità delle penalizzazioni operate sul reddito degli allevatori interessati;**

(\*) G.U. n. C 303 del 22.11.1991, pag. 35.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

*Considerando terzo ter (nuovo)*

**considerando che la Comunità europea non è ancora autosufficiente per quanto riguarda la produzione di carni ovine;**

(Emendamento n. 5)

*Quarto considerando*

considerando che è quindi opportuno applicare nuove misure, ispirate a un maggior rigore; che gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti innanzitutto diminuendo i limiti massimi di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3013/89, secondariamente *prevedendo che oltre tali limiti e dopo un periodo transitorio non sarà concesso alcun premio e, infine*, con riserva di disposizioni particolari applicabili alle associazioni di produttori, prevedendo un limite individuale per produttore in base al totale dei premi concessi a ciascun produttore nella campagna 1991;

considerando che è quindi opportuno applicare nuove misure, ispirate a un maggior rigore; che gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti innanzitutto diminuendo i limiti massimi di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3013/89 e secondariamente, con riserva di disposizioni particolari applicabili alle associazioni di produttori, prevedendo un limite individuale per produttore in base al totale dei premi concessi a ciascun produttore nella campagna 1991;

(Emendamento n. 6)

*Quinto considerando*

considerando che l'applicazione di un regime di limite individuale per produttore basato sulla produzione passata potrebbe essere particolarmente sfavorevole per i piccoli produttori che non avranno più possibilità d'espansione; che è quindi opportuno, al fine di raggiungere un giusto equilibrio, ridurre i limiti massimi summenzionati; che, tuttavia, la non concessione del premio oltre tali limiti ridotti non rischia di escludere dalla produzione ovina e caprina aziende la cui produzione supera i suddetti limiti, poiché i produttori in questione non hanno un assoluto bisogno del premio per assicurarsi un equo tenore di vita mediante il mantenimento di mandrie più cospicue;

considerando che l'applicazione di un regime di limite individuale per produttore basato sulla produzione passata potrebbe essere particolarmente sfavorevole per i piccoli produttori che non avranno più possibilità d'espansione; che è quindi opportuno, al fine di raggiungere un giusto equilibrio, ridurre i limiti massimi summenzionati; che, tuttavia, la non concessione **dell'intero** premio oltre tali limiti ridotti non rischia di escludere dalla produzione ovina e caprina aziende la cui produzione supera i suddetti limiti, poiché i produttori in questione non hanno un assoluto bisogno del premio per assicurarsi un equo tenore di vita mediante il mantenimento di mandrie più cospicue;

(Emendamento n. 38)

*Considerando ottavo bis (nuovo)*

**considerando che qualunque limite relativo al numero di pecore per le quali può essere chiesto il premio non deve distorcere le relazioni intercorrenti tra i proprietari delle terre e i loro affittuari, né ripercuotersi negativamente sul valore economico dei terreni nelle regioni montane e periferiche;**

(Emendamento n. 8)

*Considerando nono bis (nuovo)*

**considerando che per la pastorizia transumante occorre prevedere una deroga al legame fra le superfici e la produzione nell'ambito della concessione e del trasferimento del diritto al premio;**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

*Considerando nono ter (nuovo)*

**considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono comportare costi supplementari di gestione né aumentare i rischi di frode,**

(Emendamento n. 10)

*Considerando nono quater (nuovo)*

**considerando che la Commissione e gli Stati membri sono solidalmente responsabili della corretta applicazione del presente regolamento,**

(Emendamento n. 11)

*Decimo considerando*

considerando che l'introduzione del suddetto regime, mantenendo l'attuale livello delle mandrie, dovrebbe ridurre sensibilmente i rischi di bilancio; che è pertanto opportuno *fissare* il coefficiente di diminuzione del prezzo di base di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento *al livello deciso per la campagna 1990;*

considerando che l'introduzione del suddetto regime, mantenendo l'attuale livello delle mandrie, dovrebbe ridurre sensibilmente i rischi di bilancio; che è pertanto opportuno **mantenere al livello attuale** il coefficiente di diminuzione del prezzo di base di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento;

(Emendamento n. 12)

*Considerando decimo bis (nuovo)*

**considerando che è opportuno mantenere per i prossimi cinque anni l'attuale direttrice agricola per le spese a titolo del FEAOG, sezione Garanzia;**

(Emendamento n. 35)

*Considerando decimo ter (nuovo)*

**considerando che tale linea direttrice terrà conto dell'ingresso dei cinque nuovi Länder;**

(Emendamento n. 13)

*Considerando decimo quater (nuovo)*

**considerando che la valorizzazione della produzione ovina e caprina comunitaria riguarda anche la produzione di latte di pecora e di capra;**

(Emendamento n. 14)

*Considerando decimo quinquies (nuovo)*

**considerando che il presente regolamento costituisce un passo verso una riforma nel cui ambito le spese agricole dovranno essere programmate in modo più preciso, essere basate su meccanismi diversi dal sostegno ai prezzi**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

e comprendere una compensazione agli agricoltori le cui condizioni vanno chiaramente definite in anticipo e che non dovrà costituire un incentivo ad aumentare la produzione;

(Emendamento n. 15)

## ARTICOLO 1, PUNTO 1, SECONDO TRATTINO

Articolo 5, paragrafo 6, quarto comma (regolamento n. 3013/89)

L'importo del premio definitivo è fissato immediatamente dopo la fine della campagna in questione e non oltre il 31 marzo. Entro il 15 ottobre dello stesso anno si procede, se del caso, al versamento del saldo.

L'importo del premio definitivo è fissato immediatamente dopo la fine della campagna in questione e non oltre il 31 marzo. Entro il 15 maggio dello stesso anno si procede, se del caso, al versamento del saldo.

(Emendamento n. 16)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 5 bis, paragrafo 1 (regolamento n. 3013/89)

1. Ai fini della concessione del premio di cui all'articolo 5 è istaurato un limite individuale per produttore.

Per i produttori che hanno beneficiato della concessione del premio prima della campagna 1992, il premio sarà versato al tasso intero a titolo della campagna 1992 e delle campagne successive nei limiti del numero di animali per i quali il premio è stato versato a titolo della campagna 1991, applicando a tale numero il coefficiente di cui al paragrafo 6, purché non siano superati i seguenti livelli massimi:

1. Ai fini della concessione del premio di cui all'articolo 5 è instaurato il seguente limite individuale per produttore e per lavoratore agricolo indipendente attivo nell'azienda:

- zone svantaggiate: 1000 pecore
- tutte le altre zone: 500 pecore (a partire dal 1992).

	Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, parr. 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE	Altre zone
Campagna 1992	920	450
Campagna 1993	830	400
Campagna 1994 e seguenti	750	350

I limiti di cui alla tabella precedente sono diminuiti del numero di pecore corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, applicata alle cifre indicate nella stessa tabella.

(Emendamento n. 43)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 5 bis, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento n. 3013/89)

1 bis. Ai fini del presente regolamento si intende per: «lavoratore agricolo indipendente»: ogni persona che eserciti a titolo principale, professionale e indipendente un'attività agricola, che si tratti di un imprenditore, del suo coniuge o del membro di un'associazione, qualunque sia la forma di tale associazione, qualora il membro detenga una quota significativa del capitale;

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 17)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

*Articolo 5 bis, paragrafo 2 (regolamento n. 3013/89)*

2. Oltre i limiti massimi di cui al *comma precedente*, il premio sarà versato al tasso ridotto del 33% per la campagna 1992 e del 17% per la campagna 1993. Nelle campagne successive nessun premio sarà concesso oltre i suddetti limiti massimi.

2. Oltre i limiti massimi di cui al **paragrafo 1**, l'entità del premio da versare viene fissata al **50% dell'importo computabile**.

(Emendamento n. 18)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

*Articolo 5 bis, paragrafo 3 (regolamento n. 3013/89)*

3. In caso di circostanze naturali che hanno determinato il mancato versamento del premio per la campagna 1991, sarà preso in considerazione il numero di capi corrispondente ai versamenti effettuati nella campagna più vicina. In caso di mancato versamento del premio per la campagna 1991 a seguito dell'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, sarà preso in considerazione il numero di capi constatato all'atto del controllo che ha dato luogo a dette sanzioni.

3. In caso di circostanze naturali che hanno determinato il mancato versamento del premio per la campagna 1991, sarà preso in considerazione il numero di capi corrispondente ai versamenti effettuati nella campagna più vicina. In caso di mancato versamento del premio per la campagna 1991 a seguito dell'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, sarà preso in considerazione il numero di capi constatato all'atto del controllo che ha dato luogo a dette sanzioni. **Qualora il premio per la campagna 1991 non sia stato versato in quanto il territorio è entrato a far parte della Comunità soltanto nel 1990, viene computato un numero di capi pari alla media dei capi risultanti in questo territorio nel periodo 1985-1989.**

(Emendamento n. 19)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

*Articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera a) (regolamento n. 3013/89)*

a) nel caso in cui il criterio di ripartizione delle mandrie previsto all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2385/91 sia stato comunicato dall'associazione di produttori all'autorità competente a titolo della campagna 1991, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del suddetto regolamento, i limiti sono fissati per ciascun produttore sulla base di detto criterio di ripartizione;

a) nel caso in cui il criterio di ripartizione delle mandrie previsto all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2385/91 sia stato comunicato dall'associazione di produttori all'autorità competente a titolo della campagna 1991, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del suddetto regolamento, i limiti sono fissati per ciascun produttore sulla base di detto criterio di ripartizione e **dei livelli massimi per produttore previsti al paragrafo 1;**

(Emendamento n. 20)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

*Articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), ultima frase (regolamento n. 3013/89)*

b) Un limite individuale sarà fissato per ciascun produttore secondo il criterio di ripartizione comunicato dall'associazione a titolo della campagna 1992.

b) Un limite individuale sarà fissato per ciascun produttore secondo il criterio di ripartizione comunicato dall'associazione a titolo della campagna 1992. **Per le associazioni che operano abitualmente sul mercato come un unico organismo, è prevista la possibilità di farsi rappresentare al fine di richiedere una rivalutazione del premio loro spettante.**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 21)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

*Articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera a) (regolamento n. 3013/89)*

- |  |  |
|--|--|
| <p>a) trasferito totalmente a un altro produttore, purché tutte le superfici riservate all'allevamento ovino e/o caprino siano parimenti trasferite allo stesso produttore ed esso continui ad esercitarvi i diritti acquisiti; il trasferimento può riguardare la proprietà, l'usufrutto, l'affitto o una forma contrattuale analoga. <i>Tuttavia, il trasferimento del diritto al premio da parte di un produttore che non dispone di dette superfici si effettuerà secondo modalità da stabilire;</i></p> | <p>a) trasferito totalmente a un altro produttore di <b>una zona identica (svantaggiata o non svantaggiata)</b>, purché tutte le superfici riservate all'allevamento ovino e/o caprino siano parimenti trasferite allo stesso produttore ed esso continui ad esercitarvi i diritti acquisiti; il trasferimento può riguardare la proprietà, l'usufrutto, l'affitto o una forma contrattuale analoga. <b>Il produttore che non dispone di dette superfici non può effettuare il trasferimento del diritto al premio; il produttore non può essere privato del suo diritto al premio in caso di trasferimento di superfici nell'ambito di una ricomposizione fondiaria, tranne che con il suo accordo;</b></p> |
|--|--|

(Emendamento n. 22)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

*Articolo 5 bis, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento n. 3013/89)*

**5 bis. Per la pastorizia transumante si applica una deroga al legame fra le superfici e la produzione per quanto riguarda il trasferimento del diritto al premio.**

(Emendamento n. 41)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

*Articolo 5 ter, paragrafo 2, frase introduttiva (regolamento n. 3013/89)*

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. Gli Stati membri utilizzano le riserve nazionali per la concessione, nei limiti delle medesime, di diritti ai produttori appresso indicati:</p> | <p>2. Gli Stati membri utilizzano le riserve nazionali per la concessione, <b>sulla base di una procedura di gestione regionalizzata</b>, nei limiti delle medesime, di diritti ai produttori appresso indicati:</p> |
|---|--|

(Emendamento n. 25)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

*Articolo 5 ter, paragrafo 6 (regolamento n. 3013/89)*

- |  |  |
|--|--|
| <p>6. Entro il <b>1° luglio 1996</b>, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'applicazione del regime previsto all'articolo 5 bis e al presente articolo, <i>accompagnata eventualmente da opportune proposte.</i></p> | <p>6. Entro il <b>31 dicembre 1995</b>, la Commissione presenterà al Consiglio e al <b>Parlamento europeo</b> una relazione sull'applicazione del regime previsto all'articolo 5 bis e al presente articolo.</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 26)

## ARTICOLO 1, PUNTO 3

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| <p>3) <i>Il testo del paragrafo 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:</i><br/><i>«4. Tuttavia, a decorrere dalla campagna 1992, il coefficiente di diminuzione del prezzo di base di cui al paragrafo 2 è del 7%.»</i></p> | <p>3) <b>soppresso</b></p> |
|---|----------------------------|

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 28)

*ARTICOLO 1 TER (nuovo)***ARTICOLO 1 TER**

**Il Parlamento è informato preventivamente delle norme dettagliate da adottare per l'attuazione del presente regolamento.**

(Emendamento n. 29)

*ARTICOLO 1 QUATER (nuovo)***ARTICOLO 1 QUATER**

**A cominciare dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette annualmente al Parlamento una relazione di valutazione della sua applicazione.**

— A3-85/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0379) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0425/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0085/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 303 del 22.11.1991, pag. 35.

Mercoledì 11 marzo 1992

## — proposta di regolamento II COM(91) 0379 — C3-0424/91

**Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine**

**Approvata con la seguente modifica:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 30)

*ARTICOLO 1 BIS (nuovo)*

**ARTICOLO 1 BIS**

**A cominciare dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette annualmente al Parlamento una relazione di valutazione della sua applicazione.**

(\*) G.U. n. C 303 del 22.11.1991, pag. 39.

— A3-85/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0379) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0424/91),
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0085/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 303 del 22.11.1991, pag. 39.



Mercoledì 11 marzo 1992

## f) proposta di regolamento II COM(91) 0379 — C3-0454/91

**Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, i prezzi d'intervento dei bovini adulti****Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 83)

*Terzo considerando*

considerando che, data l'incidenza economica di queste nuove condizioni di produzione, occorre ripercuoterle, nelle stesse proporzioni, sul livello del prezzo di intervento; che, dato il rapporto costante fra il prezzo di produzione delle carni bovine e i prezzi di produzione delle carni suine e del pollame, si rende necessaria, per mantenere equilibrata la situazione concorrenziale fra tali settori, una diminuzione supplementare del 5% del prezzo di intervento delle carni bovine;

considerando che, data l'incidenza economica di queste nuove condizioni di produzione, occorre ripercuoterle, nelle stesse proporzioni, sul livello del prezzo di intervento **parallelamente al riequilibrio del mercato**; che, dato il rapporto costante fra il prezzo di produzione delle carni bovine e i prezzi di produzione delle carni suine e del pollame, si rende necessaria, per mantenere equilibrata la situazione concorrenziale fra tali settori, una diminuzione supplementare del 5% del prezzo di intervento delle carni bovine **a seguito dell'adeguamento dell'offerta della domanda**;

(Emendamento n. 30)

*Considerando quinto ter (nuovo)*

considerando che la riforma si potrà attuare solo se si opererà sulle importazioni di carni provenienti dai paesi terzi un controllo quantitativo e qualitativo, segnatamente sul piano sanitario;

(Emendamento n. 31)

*Considerando quinto quater (nuovo)*

**considerando che il presente regolamento costituisce un passo verso una riforma nel cui ambito le spese agricole dovranno essere programmate in modo più preciso, essere basate su meccanismi diversi dal sostegno ai prezzi e comprendere una compensazione agli agricoltori le cui condizioni vanno chiaramente definite in anticipo e che non dovrà costituire un incentivo ad aumentare la produzione;**

(Emendamento n. 84)

*Articolo 1, comma secondo bis (nuovo)*

**Tali prezzi si riferiscono ad un peso massimo di 340 kg la carcassa.**

(\*) G.U. n. C 303 del 22.11.1991, pag. 33.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 33)

*Articolo 1 bis (nuovo)***Articolo 1 bis**

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 3 bis:

«3 bis. I quantitativi di intervento, vale a dire le quantità suscettibili di magazzinaggio presso gli organismi di intervento, sono limitati a:

- 750.000 t per l'anno 1992,
- 500.000 t per l'anno 1993 e
- 250.000 t per l'anno 1994».

(Emendamento n. 34)

*Articolo 1 ter (nuovo)***Articolo 1 ter**

A cominciare dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo una relazione di valutazione della sua applicazione.

(Emendamento n. 35)

*Articolo 1 quater (nuovo)***Articolo 1 quater**

Entro il 31 dicembre 1995 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regime.

— A3-82/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, i prezzi d'intervento dei bovini adulti**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0379) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0454/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0082/92),

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 303 del 22.11.1991, pag. 33.

Mercoledì 11 marzo 1992

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— proposta di regolamento I COM(91) 0379 — C3-0423/91

**Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 62)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando*

**considerando che il Parlamento europeo deve essere nuovamente consultato qualora la posizione adottata dal Consiglio si discosti sensibilmente da quella del Parlamento,**

(Emendamento n. 1)

*Primo considerando*

considerando che il settore delle carni bovine è costantemente influenzato da fattori economici che determinano uno squilibrio strutturale tra la domanda e l'offerta sul mercato comunitario, date le possibilità d'esportazione nei paesi terzi;

**considerando che il settore delle carni bovine è costantemente influenzato da fattori economici che determinano uno squilibrio strutturale tra la domanda e l'offerta sul mercato comunitario, date le possibilità d'esportazione nei paesi terzi; che la situazione del mercato è tuttavia dovuta in buona parte alla mancanza di controllo delle importazioni e alla politica restrittiva condotta dalla Comunità nel settore della produzione lattiera; che occorre pertanto limitare tassativamente il numero di animali importati nella Comunità al livello massimo accettato nel 1991; che tale limitazione deve applicarsi per un periodo minimo di cinque anni e che il controllo della sua effettiva applicazione deve essere rafforzato;**

(\*) G.U. n. C 303 del 22.11.1991, pag. 29.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

*Secondo considerando*

considerando che gli obiettivi di risanamento della situazione dell'agricoltura nel suo complesso impongono l'adozione di varie misure, tanto nei settori agricoli che forniscono le materie prime per l'allevamento dei bovini, quanto nello stesso settore delle carni bovine; *che gli effetti combinati di tali misure si traducono in una diminuzione del prezzo d'intervento in quest'ultimo settore;*

considerando che gli obiettivi di risanamento della situazione dell'agricoltura nel suo complesso impongono l'adozione di varie misure, tanto nei settori agricoli che forniscono le materie prime per l'allevamento dei bovini, quanto nello stesso settore delle carni bovine; **che sono necessarie ulteriori misure per ridurre i quantitativi di carni bovine conferiti all'intervento;**

(Emendamento n. 3)

*Terzo considerando*

considerando che *le conseguenze che ne derivano per i produttori dovrebbero essere congruamente compensate* con alcuni premi, limitando nel contempo, per ciascuna azienda, il numero degli animali che danno diritto al premio; che, tenuto conto delle varie attività specifiche d'allevamento, occorre lasciare in vigore il premio speciale per i produttori di carni bovine ed il premio per il mantenimento delle vacche nutrici; che, nel rivedere le rispettive condizioni di concessione, è opportuno adeguare tali regimi alla nuova situazione;

considerando che i produttori dovrebbero essere **integralmente e durevolmente compensati** con alcuni premi **per le perdite subite a seguito di modifiche dei prezzi di mercato**, limitando nel contempo, per ciascuna azienda, il numero degli animali che danno diritto al premio; che, tenuto conto delle varie attività specifiche d'allevamento, occorre lasciare in vigore il premio speciale per i produttori di carni bovine ed il premio per il mantenimento delle vacche nutrici; che, nel rivedere le rispettive condizioni di concessione, è opportuno adeguare tali regimi alla nuova situazione;

(Emendamento n. 5)

*Considerando quarto bis (nuovo)*

**considerando che è opportuno incoraggiare il settore dei vitelli da carne per compensare il vantaggio derivante per le altre carni bianche dalla flessione dei prezzi dei cereali;**

(Emendamento n. 6)

*Sesto considerando*

considerando che i produttori che praticano l'ingrasso dei bovini in aziende estensive non fruiscono del ribasso dei prezzi dei mezzi di produzione nella stessa misura in cui ne beneficiano gli allevatori intensivi; *che, per ovviare a tale inconveniente, è opportuno autorizzare la concessione del premio speciale fino al compimento del terzo anno di età dei bovini in questione;*

considerando che i produttori che praticano l'ingrasso dei bovini in aziende estensive non fruiscono del ribasso dei prezzi dei mezzi di produzione nella stessa misura in cui ne beneficiano gli allevatori intensivi;

(Emendamento n. 7)

*Considerando decimo bis (nuovo)*

**considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono comportare costi supplementari di gestione né aumentare i rischi di frode;**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 8)

*Considerando decimo ter (nuovo)*

**considerando che la Commissione e gli Stati membri sono solidalmente responsabili della corretta applicazione del presente regolamento;**

(Emendamento n. 9)

*Considerando undicesimo bis (nuovo)*

**considerando che è opportuno mantenere per i prossimi cinque anni l'attuale direttrice agricola per le spese a titolo del FEAOG, sezione Garanzia;**

(Emendamento n. 10)

*Considerando undicesimo ter (nuovo)*

**considerando che il presente regolamento costituisce un passo verso una riforma nel cui ambito le spese agricole dovranno essere programmate in modo più preciso, essere basate su meccanismi diversi dal sostegno ai prezzi e comprendere una compensazione agli agricoltori le cui condizioni vanno chiaramente definite in anticipo e che non dovrà costituire un incentivo ad aumentare la produzione;**

(Emendamento n. 11)

**ARTICOLO 1, PUNTO 2***Articolo 4 bis, primo trattino (regolamento n. 805/68)*

— produttore: l'imprenditore agricolo individuale, persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia lo status giuridico che il diritto nazionale conferisce a tale associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità e che pratici l'allevamento di animali della specie bovina;

— produttore: l'imprenditore agricolo individuale, persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia lo status giuridico che il diritto nazionale conferisce a tale associazione e ai suoi membri, la cui azienda o complesso di aziende si trovi nel territorio della Comunità e che pratici l'allevamento di animali della specie bovina e di razze ad orientamento carne;

(Emendamento n. 12)

**ARTICOLO 1, PUNTO 2***Articolo 4 bis, trattino terzo bis (nuovo) (regolamento n. 805/68)*

— lavoratore agricolo indipendente: ogni persona fisica che eserciti a titolo principale, professionale e indipendente un'attività agricola, che si tratti di un imprenditore, del suo coniuge o del membro di un'associazione, qualunque sia la forma di tale associazione, qualora il membro detenga una quota significativa del capitale;

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamenti nn. 13 e 57)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4 ter, paragrafo 1 (regolamento n. 805/68)

1. Il produttore che pratica nella sua azienda l'ingrasso di bovini maschi può beneficiare, *su richiesta*, di un premio speciale. Si tratta di un premio *annuale* concesso per un numero massimo di 90 capi per anno civile e per azienda.

1. Il produttore che pratica nella sua azienda l'ingrasso di bovini maschi può beneficiare di un premio speciale. Si tratta di un premio **erogato in forma di pagamento nella fase di allevamento e al termine dell'ingrasso dei vitelli** e concesso per un numero massimo di 120 capi per anno civile e per azienda e per **lavoratore agricolo indipendente attivo nell'azienda**. Nel caso di imprese cooperative tale numero massimo è riferito ad ogni azienda associata conferente.

(Emendamento n. 14)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4 ter, paragrafo 2 (regolamento n. 805/68)

2. Il premio è concesso al massimo per i primi *tre* anni di vita di ogni bovino maschio. Può essere inoltrata domanda di premio soltanto per i bovini la cui età sia compresa *nella forcella seguente*:

- da 6 mesi a 9 mesi,
- da 14 mesi a 22 mesi,
- *da 28 mesi a 34 mesi,*

e che siano detenuti dal produttore a fini d'ingrasso durante un periodo da stabilirsi.

2. Il premio è concesso al massimo per i primi **due** anni di vita di ogni bovino maschio. Può essere inoltrata domanda di premio soltanto per i bovini la cui età sia compresa **nelle forcelle seguenti**:

- da 6 mesi a 9 mesi,
- da 14 mesi a **24** mesi,

e che siano detenuti dal produttore a fini d'ingrasso durante un periodo da stabilirsi.

(Emendamento n. 15)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4 ter, paragrafo 4, primo comma (regolamento n. 805/68)

4. L'importo del premio è fissato a:

- 40 ecu per singolo capo avente diritto *nell'anno civile 1993*;
- 50 ecu per singolo capo avente diritto *nell'anno civile 1994*;
- 60 ecu per singolo capo avente diritto *a partire dall'anno civile 1995*.

4. L'importo del premio è fissato a **90 ecu** per singolo capo avente diritto **a partire dall'anno civile 1993**.

(Emendamento n. 16)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4 ter, paragrafo 5 (regolamento n. 805/68)

5. A partire dalla *prima* domanda di premio, ogni bovino maschio deve essere provvisto di un documento amministrativo *fino al compimento del terzo anno di età* o fino alla macellazione.

5. A partire dalla domanda di premio, ogni bovino maschio deve essere provvisto di un documento amministrativo fino alla macellazione.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 17)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

*Articolo 4 quater, paragrafo 1 (regolamento n. 805/68)*

1. Il produttore che detiene nella sua azienda vacche nutrici per l'allevamento di vitelli destinati alla produzione di carne può beneficiare, dietro sua richiesta, di un premio al mantenimento di vacche nutrici. Il premio è concesso per un numero massimo di 90 vacche nutrici all'anno per azienda.

1. Il produttore che detiene nella sua azienda vacche nutrici per l'allevamento di vitelli destinati alla produzione di carne può beneficiare, dietro sua richiesta, di un premio al mantenimento di vacche nutrici. Il premio è concesso per un numero massimo di **120** vacche nutrici all'anno per **lavoratore agricolo indipendente attivo nell'azienda.**

(Emendamento n. 19)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

*Articolo 4 quater, paragrafo 4 (regolamento n. 805/68)*

4. L'importo del premio è fissato a:  
— 55 ecu per capo avente diritto nell'anno civile 1993;  
— 65 ecu per capo avente diritto nell'anno civile 1994;  
— 75 ecu per capo avente diritto a partire dall'anno civile 1995.

4. L'importo del premio è fissato a 75 ecu per capo avente diritto a partire dall'anno civile **1993.**

Salvo casi debitamente giustificati, il premio deve essere versato *non appena siano espletati i controlli e al più tardi il 30 aprile successivo all'anno civile per il quale è stata inoltrata domanda di premio.*

Salvo casi debitamente giustificati, il premio deve essere versato **entro sei mesi dall'inoltro della domanda.**

*Gli Stati membri sono autorizzati ad erogare un premio nazionale complementare, nei limiti di un importo di 25 ecu per vacca, sempre che questa misura non dia luogo a discriminazioni tra allevatori di un medesimo Stato membro.*

*Per quanto riguarda le aziende situate nelle regioni di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2052/88 <sup>(1)</sup>, i primi 20 ecu per vacca del premio complementare sono finanziati dal FEAOG, sezione garanzia.*

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

(Emendamento n. 21)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

*Articolo 4 quinquies, paragrafo 1 (regolamento n. 805/68)*

1. La concessione del premio di cui all'articolo 4 ter o all'articolo 4 quater è subordinata alla condizione che, per tutto l'anno civile per il quale il premio è richiesto, non venga superato un coefficiente di densità degli animali detenuti all'azienda, espresso in numero di UBA (unità bestiame adulto) e correlato alla superficie forag-

1. La concessione del premio di cui all'articolo 4 ter o all'articolo 4 quater è subordinata alla condizione che, per tutto l'anno civile per il quale il premio è richiesto, non venga superato un coefficiente di densità degli animali detenuti all'azienda, espresso in numero di UBA (unità bestiame adulto) e correlato alla superficie forag-

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

gera aziendale adibita all'alimentazione degli animali presenti nell'azienda stessa. Tuttavia, per la concessione del premio di cui all'articolo 4 quater, i produttori sono esentati dalla suddetta condizione qualora il numero di animali detenuti nell'azienda da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densità non superi 6 UBA.

(Emendamento n. 77)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

*Articolo 4 quinquies, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 805/68)*

2. Il coefficiente di densità è fissato a:
- 1,4 UBA/ha delle aziende o parti di azienda situate in una zona svantaggiata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/268/CEE;
  - 2 UBA/ha per le aziende o parti di azienda situate in un'altra zona.

(Emendamento n. 24)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

*Articolo 4 quinquies, paragrafo 3, secondo trattino, ultima frase (regolamento n. 805/68)*

La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune secondo regole da determinare in base alla procedura di cui all'articolo 27.

La superficie foraggera comprende i **pascoli seminati, annuali o pluriennali, integrati nelle rotazioni e destinati al consumo interno delle aziende nonché** le superfici utilizzate in comune secondo regole da determinare in base alla procedura di cui all'articolo 27.

(Votazione separata)

## ARTICOLO 1, PUNTO 2

*Articolo 4 sexies (regolamento (CEE) n. 805/68)**Articolo 4 sexies***soppresso**

1. *Gli operatori che ritirano dalla produzione i vitelli maschi appartenenti a una razza lattiera e di età non superiore a dieci giorni possono beneficiare di un premio di trasformazione.*

2. *L'importo del premio è fissato a 100 ecu per vitello ritirato. Salvo casi debitamente giustificati, il premio deve essere versato entro un termine che non può superare quattro mesi a decorrere dal giorno dell'inoltro della domanda;*

3. *Secondo la procedura di cui all'articolo 27, la Commissione:*

- *adotta le modalità d'applicazione del presente articolo*

e

- *può modificare l'importo del premio o decidere di sospendere la concessione.*



Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 25)

**ARTICOLO 1, PUNTO 2***Articolo 4 septies (nuovo) paragrafo 3 bis (regolamento n. 805/68)*

**3 bis.** I premi fissati nel presente regolamento possono essere concessi solo se nell'azienda non vengono impiegate sostanze atte a incrementare la produzione quali gli ormoni della crescita e non vi vengono praticate forme di zootecnia che provocano sofferenze agli animali, come l'allevamento dei vitelli in box angusti.

(Emendamento n. 26)

**ARTICOLO 2 bis (nuovo)****ARTICOLO 2 bis**

Il Parlamento europeo è informato preventivamente delle norme dettagliate da adottare per l'attuazione del presente regolamento.

(Emendamento n. 27)

**ARTICOLO 2 ter (nuovo)****ARTICOLO 2 ter**

A cominciare dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo una relazione di valutazione della sua applicazione.

(Emendamento n. 28)

**ARTICOLO 2 quater (nuovo)****ARTICOLO 2 quater**

Entro il 31 dicembre 1995 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regime.

— A3-82/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici

*Il Parlamento europeo,*— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0379) <sup>(1)</sup>,

— consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0423/91),

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 303 del 22.11.1991, pag. 29.

Mercoledì 11 marzo 1992

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0082/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **proposta di regolamento III COM(91) 0379 — C3-0455/91**

**Proposta di regolamento del Consiglio concernente azioni di promozione e di commercializzazione delle carni bovine di qualità**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 36)

*Primo considerando*

considerando che il mercato delle carni bovine risente di un costante calo del consumo nella Comunità; *che, tenuto conto dell'assoluta necessità di creare un migliore equilibrio fra l'offerta e la domanda, occorre ridurre il prezzo d'intervento nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine nonché dare un nuovo orientamento al regime dei premi e introdurre un nuovo premio di ritiro dalla produzione di giovani bovini maschi di razze lattiere;*

considerando che il mercato delle carni bovine risente di un costante calo del consumo nella Comunità; **che è quindi necessario migliorare l'equilibrio tra la domanda e l'offerta e che a tal fine occorre ridurre i quantitativi d'intervento e adeguare il regime dei premi;**

(Emendamento n. 88)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

**considerando che da siffatte azioni occorrerà escludere le spese non meglio specificate e delle quali potrebbero avvalersi i venditori per ridurre il prezzo di vendita o per concedere un beneficio economico diretto agli acquirenti.**

(\*) G.U. n. C 303 del 22.11.1991, pag. 34.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 37)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono comportare costi supplementari di gestione né aumentare i rischi di frode;**

(Emendamento n. 38)

*Considerando terzo ter (nuovo)*

**considerando che la Commissione e gli Stati membri sono solidalmente responsabili della corretta applicazione del presente regolamento;**

(Emendamento n. 39)

*Considerando quarto bis (nuovo)*

**considerando che il presente regolamento costituisce un passo verso una riforma nel cui ambito le spese agricole dovranno essere programmate in modo più preciso, essere basate su meccanismi diversi dal sostegno ai prezzi e comprendere una compensazione agli agricoltori le cui condizioni vanno chiaramente definite in anticipo e che non dovrà costituire un incentivo ad aumentare la produzione;**

(Emendamento n. 40)

*Articolo 1, paragrafo 2*

2. Le azioni di promozione e di commercializzazione *che prevedono un controllo integrale del sistema, dal produttore al consumatore, sul piano della qualità delle carni, possono beneficiare di priorità. In tal caso la partecipazione finanziaria della Comunità è aumentata fino al 60% del costo reale delle azioni.*

2. Le azioni di promozione e di commercializzazione **devono prevedere un controllo integrale del sistema, dal produttore al consumatore, sul piano della qualità delle carni.**

(Emendamento n. 41)

*Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis. Tali azioni devono essere compatibili con un apposito regolamento che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 1992 che definisce un programma inteso a garantire l'assenza di ormoni e di altre sostanze proibite nelle carni.**

(Emendamento n. 42)

*Articolo 4 bis (nuovo)***Articolo 4 bis**

**Il Parlamento europeo è informato preventivamente delle norme dettagliate da adottare per l'attuazione del presente regolamento.**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 43)

*Articolo 4 ter (nuovo)***Articolo 4 ter**

A cominciare dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo una relazione di valutazione della sua applicazione.

(Emendamento n. 44)

*Articolo 4 quater (nuovo)***Articolo 4 quater**

Entro il 31 dicembre 1995 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regime.

— A3-82/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione delle carni bovine di qualità

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0379) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0455/91),
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0082/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 303 del 22.11.1991, pag. 34.

Mercoledì 11 marzo 1992

**2. Carbone e mercato interno dell'energia**

A3-333/91

**RISOLUZIONE****sul carbone e il mercato interno dell'energia***Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato CECA, in particolare gli articoli 3, paragrafo A, 54 e 55,
  - visti gli obiettivi della politica energetica comunitaria per il 1995 <sup>(1)</sup>,
  - viste le proprie risoluzioni del 14 settembre 1988 sulla politica europea nel settore del carbone <sup>(2)</sup> e del 13 marzo 1986 sui nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti statali all'industria carboniera <sup>(3)</sup>
  - vista la risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 1989 sul mercato interno dell'energia <sup>(4)</sup>,
  - vista la risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1991 sul programma REGAN <sup>(5)</sup>
  - visto il documento di lavoro della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento, il mercato interno dell'energia e la politica energetica <sup>(6)</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione sul futuro del Trattato CECA <sup>(7)</sup>,
  - visto il progetto di Carta europea dell'energia <sup>(8)</sup>,
  - viste le proposte di risoluzione degli onn.
    - a) Adam e altri sul miglioramento della competitività del carbone comunitario (B3-0625/89),
    - b) Wynn e Adam sulla chiusura delle miniere di carbone in Gran Bretagna (B3-0006/90),
    - c) Garcia Arias e altri sul mercato interno dell'energia e il suo impatto sull'industria europea del carbone (B3-0220/90),
    - d) Muscardini e altri sul deficit energetico (B3-0266/90),
  - vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sul carbone nel mercato interno dell'energia (A3-0333/91),
- A. considerando che l'integrazione dei mercati nella prospettiva di un'Europa unita non costituisce un fine in sè bensì uno strumento per conseguire obiettivi di importanza maggiore quali, per esempio, lo sviluppo stabile e duraturo e la coesione economica e sociale,
- B. considerando che la Comunità ha bisogno, nel lungo termine, di un approvvigionamento energetico stabile e sicuro a costi economici e ambientali accettabili, nell'ambito di uno sviluppo economico che non perda competitività sui mercati internazionali,
- C. considerando l'importante e crescente dipendenza dall'estero in campo energetico della Comunità e l'elevata concentrazione delle risorse mondiali di petrolio e di gas naturale in regioni geopolitiche soggette a rischi di instabilità, nonché l'eccessiva lunghezza che sovente caratterizza le rotte di trasporto, con tutti i pericoli connessi,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 241 del 25.9.1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 262 del 10. 10. 1988, pag. 61.

<sup>(3)</sup> G.U. n. C 88 del 14.4.1986, pag. 88

<sup>(4)</sup> G.U. n. C 158 del 26.6.1989, p. 514

<sup>(5)</sup> G.U. n. C 295 del 26.11.1990, pag. 649.

<sup>(6)</sup> SEC(90) 1248 del 14 settembre 1990.

<sup>(7)</sup> SEC(90) 407 del 15 marzo 1991.

<sup>(8)</sup> COM(91) 36.

Mercoledì 11 marzo 1992

- D. considerando l'esperienza delle crisi energetiche del 1973 e del 1979 nonché la situazione recentemente determinatasi in seguito alla crisi del Golfo Persico,
- E. considerata l'offerta potenziale di energia proveniente dall'Europa orientale e dall'ex Unione Sovietica, condizionata dall'instabilità politica e dalla conseguente difficoltà di valutare le possibilità di approvvigionamento di carbone da tale area geografica,
- F. considerando che ogni offerta consistente di carbone proveniente dall'Europa orientale dovrebbe essere assoggettata alle stesse condizioni in termini economici, ambientali e sociali cui è sottoposto il carbone della Comunità,
- G. tenendo conto della divisione dell'opinione pubblica europea in merito all'utilizzazione dell'energia nucleare, divenuta ancor più profonda in seguito all'incidente di Cernobil e ad altri dello stesso genere;
- H. considerando che gli obiettivi energetici della Comunità per il 1995 si basano sui combustibili fossili, in particolare aumentando la quota di combustibili solidi, sulla fissione nucleare, sulle energie rinnovabili e sulla conservazione energetica,
- I. considerando che la combustione del carbone, al pari degli altri combustibili fossili, fa aumentare le emissioni gassose responsabili dell'effetto serra determinando la necessità di individuare nuove tecnologie di sfruttamento dell'energia da combustibili fossili con il minimo di effetti negativi per l'ambiente,
- J. considerando che nell'ambito del processo di sviluppo del mercato interno dell'energia è urgente stabilire criteri obiettivi e verificabili relativamente alla trasparenza dei costi delle diverse fonti energetiche, in particolare dell'energia nucleare,
- K. considerando l'importanza sul mercato mondiale dell'industria europea della tecnologia estrattiva, delle norme di sicurezza e dei controlli relativi ai pericoli sul luogo di lavoro, nonché dell'avanzato livello di ricerca e sviluppo relativo alla dimostrazione delle nuove tecnologie di liquefazione e gassificazione,
- L. considerando il declino economico delle regioni minerarie della Comunità europea, molte delle quali dipendono in ampia misura da tale risorsa industriale e registrano alti tassi di disoccupazione,
- M. considerando che la produzione energetica ha una serie di ripercussioni negative sull'ambiente, dalla possibilità di incidenti nelle centrali nucleari al problema insoluto dello stoccaggio dei residui fino al cosiddetto «effetto serra», che parrebbe provocato dai combustibili fossili,
- N. considerando che il carbone contribuisce alla produzione mondiale di elettricità in ragione del 40%, mentre le relative centrali termoelettriche sono responsabili soltanto dell'8% delle emissioni gassose che provocano l'effetto serra,
- O. considerando insufficienti le risorse destinate alla ricerca e sviluppo della combustione pulita del carbone nell'ambito del programma Thermie;
1. afferma che il carbone costituisce l'unica risorsa energetica fossile di cui la Comunità dispone in quantità sufficiente; che rappresenta una risorsa strategica per la Comunità e una garanzia di approvvigionamento a lungo termine, soprattutto per la produzione di energia elettrica e di prodotti siderurgici a prezzi stabili;
  2. afferma che il processo di integrazione europea dei mercati energetici deve essere sviluppato in modo che ciascuno Stato membro possa scegliere, in funzione della propria situazione geografica, economica e regionale nonché del livello di autoapprovvigionamento e di diversificazione e nel rispetto degli orientamenti comunitari, la propria strategia energetica;
  3. ritiene che la definizione di una strategia per la sicurezza degli approvvigionamenti a livello comunitario implichi la necessità di valorizzare il ruolo delle fonti energetiche locali, la diversificazione delle risorse energetiche e, nell'interesse della sicurezza dell'approvvigionamento, la necessità di fissare una quota che consenta agli Stati membri di attivare a termine tali risorse locali;

Mercoledì 11 marzo 1992

4. chiede alla Commissione di garantire la trasparenza e la comparabilità delle varie forme di aiuto suscettibili di influenzare la fissazione dei prezzi e dei costi di produzione di tutte le fonti energetiche;
5. afferma che non esiste nella Comunità europea un commercio interno del carbone e che pertanto gli aiuti statali non distorcono la libera concorrenza intracomunitaria;
6. ritiene che una riduzione sostanziale della produzione del carbone comunitario nell'ambito del mercato interno si tradurrebbe in un incremento ancora più importante delle importazioni di carbone da paesi terzi (con conseguente rialzo dei relativi prezzi);
7. mette in guardia nei confronti dell'attuale tendenza a ricorrere in misura eccessiva alle risorse non rinnovabili di gas naturale, per la produzione di elettricità; ritiene opportuno, nell'interesse generale, stimolare in Europa la cooperazione a lungo termine nel settore dell'energia, ai fini di uno sfruttamento ottimale delle fonti energetiche, della garanzia dell'approvvigionamento e della protezione dell'ambiente;
8. ritiene che la produzione del carbone comunitario debba rispondere a orientamenti energetici che tengano conto della sicurezza degli approvvigionamenti comunitari nel lungo termine, del costo dell'energia nell'ambito del mercato interno nonché dei criteri di compatibilità ambientale e del principio della coesione economica e sociale e che, laddove non sia possibile conseguire con il carbone livelli internazionali di produttività, i Fondi strutturali della Comunità debbano intervenire per dar vita ad attività economiche alternative in aree dove il carbone riveste carattere di «monocoltura industriale»;
9. ribadisce che l'esistenza di una produzione comunitaria di carbone giova all'insieme degli Stati membri in quanto funge da deterrente per l'aumento dei prezzi del carbone importato e di altri combustibili fossili utilizzati per la produzione di elettricità;
10. sostiene che, a differenza del mercato comunitario, il mercato internazionale dell'energia non fornisce indicazioni precise in merito alla stabilità dei costi nel lungo termine, e ciò a causa dell'instabilità delle regioni del Medio Oriente, dell'Africa settentrionale e della Comunità di Stati Indipendenti;
11. ribadisce che i contratti a lungo termine basati sul prezzo di riferimento sono necessari per assicurare gli investimenti, garantire l'approvvigionamento e ridurre l'instabilità dei prezzi;
12. ricorda che l'attuale livello dei prezzi energetici è basato sul prezzo del petrolio al barile, cosa che lo rende estremamente instabile, tra l'altro perché soggetto alle fluttuazioni del tasso di cambio del dollaro; ricorda che nei prezzi del carbone europeo vanno incorporati il costo del lavoro, i costi marginali o le pratiche ambientali e di lavoro socialmente inaccettabili nella Comunità, salvo non riflettere i costi reali di produzione, come avviene nelle economie pianificate;
13. ricorda che le decisioni adottate nel settore del carbone incidono in misura importante e duratura sul tasso di occupazione, sia diretta sia indiretta e indotta, in molte regioni della Comunità già gravate da molteplici problemi strutturali;
14. constata che, nel medio termine, l'incidenza di bilancio delle misure occupazionali che accompagnano la ristrutturazione dell'industria carbonifera è equiparabile al costo del mantenimento di un numero equivalente di posti di lavoro nel settore minerario e pertanto assolutamente sfavorevole quanto al rapporto entrate-costi;
15. ritiene che, poiché la Comunità europea sollecita la ristrutturazione del settore minerario, la Commissione dovrebbe essere responsabile, unitamente alle amministrazioni nazionali, regionali e locali, del progetto e delle azioni connesse ai programmi di reindustrializzazione in queste aree e prevedere le opportune misure di bilancio;

Mercoledì 11 marzo 1992

16. ribadisce che tutti i programmi di ristrutturazione presentati dalla Commissione devono essere oggetto di ampia consultazione con le organizzazioni sindacali dei minatori;
17. fa rilevare che l'attività mineraria della Comunità si concentra in determinate regioni creando situazioni di «monocultura» industriale, ciò che rende tali regioni estremamente dipendenti dall'evoluzione del settore ed evidenzia l'urgenza della diversificazione industriale;
18. afferma pertanto che la politica di promozione delle tecnologie avanzate nel settore del carbone può contribuire alla redistribuzione della ricchezza e al conseguimento della coesione economica e sociale nella Comunità;
19. fa rilevare la situazione particolarmente fragile delle regioni minerarie situate in zone periferiche della Comunità, lontane dai principali assi di comunicazione e di sviluppo economico della CEE, dove è più difficile concentrare altri investimenti produttivi e procedere alla conseguente diversificazione industriale;
20. chiede alla Commissione e agli Stati membri di incentivare, mediante programmi speciali di sviluppo regionale, l'insediamento di industrie o attività economiche che garantiscano un numero di posti di lavoro pari a quelli dei posti che andranno perduti con l'attuazione dei piani di ristrutturazione previsti;
21. ricorda la relazione intercorrente fra l'industria estrattiva del carbone, l'industria mineraria sussidiaria e la ricerca e sviluppo nonché la loro importanza collettiva sui mercati esteri;
22. mette in guardia nei confronti del pericolo di perdere tali mercati in caso di sostanziale riduzione dell'attività mineraria in Europa;
23. propone di incorporare il Trattato CECA nel Trattato CEE garantendo che le riserve di bilancio complessivamente risultanti siano legate agli obiettivi previsti nel Trattato CECA creando al tempo stesso strumenti per destinare risorse di bilancio alla ricerca tecnologica in campo minerario e ambientale, alla sanità e sicurezza sul posto di lavoro e alle misure sociali di riconversione (art. 56 del Trattato CECA);
24. ribadisce la necessità, fintantoche non sarà attuata l'integrazione dei trattati, di elaborare una nuova normativa che consenta di continuare ad applicare la politica di aiuti statali all'industria mineraria comunitaria, giustificata da criteri quali: sicurezza degli approvvigionamenti, maggior competitività, sviluppo regionale, soluzione di problemi sociali, aumento delle capacità e progressi in campo ambientale;
25. torna a formulare la propria richiesta di incorporare le operazioni di assunzione ed erogazione dei prestiti CECA nel bilancio generale della Comunità e propone che le riserve CECA siano utilizzate in modo tale da fornire un'assistenza ottimale e mirata a stimolare la diversificazione industriale e risanare l'ambiente inquinato dalle industrie minerarie, siderurgiche ecc.;
26. chiede alla Commissione di studiare formule che permettano di adattare le misure sociali attualmente contemplate dal trattato CECA all'instabile situazione delle regioni interessate dalla riconversione mineraria e siderurgica;
27. ritiene che la problematica dell'impatto ambientale della produzione di energia debba portare alla definizione di azioni internazionali che permettano di compiere progressi effettivi in Europa e nel mondo e considera che la Comunità europea dovrà svolgere al riguardo un ruolo di battistrada;
28. riconosce gli importanti progressi compiuti nell'adozione di tecnologie pulite di combustione, richiamando l'attenzione sulle possibilità di gasificazione, e ribadisce che la CEE deve seguire ad appoggiare finanziariamente la ricerca in questo settore, lo sviluppo di progetti dimostrativi e l'estensione dell'impiego delle suddette tecnologie alle regioni meno sviluppate della Comunità;
29. ritiene che lo stabilimento di codici di condotta per le industrie produttrici di carbone e le imprese produttrici di energia elettrica costituisca un'importante misura nella lotta contro l'inquinamento e per la salvaguardia dell'ambiente;



Mercoledì 11 marzo 1992

30. riconosce che il livello delle emissioni gassose imputabili ai vari Stati membri non è uniforme e che non è pertanto possibile attribuire identiche responsabilità quanto alla limitazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e all'applicazione di misure fiscali ai paesi meno sviluppati senza limitarne la crescita e la competitività; sottolinea l'opportunità di un più deciso ricorso agli strumenti economici nel settore dell'energia e dell'ambiente ai fini di una maggiore redditività delle misure di risparmio energetico, di sfruttamento razionale dell'energia e di utilizzo di energie rinnovabili nonché allo scopo di limitare il carico inquinante, soprattutto nel caso dei combustibili fossili;

31. ritiene che l'introduzione di strumenti fiscali nel settore ambientale dovrebbe tener conto:

- a) degli effetti negativi sull'ambiente di tutte le fonti di produzione energetica, dei gas responsabili dell'«effetto serra» (inclusi i CFC) e delle relative implicazioni sul piano internazionale;
- b) degli effetti sulla competitività comunitaria, come nel caso delle acciaierie, che possono tradursi in un aumento dei costi energetici;
- c) dell'esigenza di effettuare valutazioni globali e approfondite del rapporto costi-benefici su cui basare l'adozione di tali misure;
- d) delle varie implicazioni in determinati Stati comunitari sia per una maggiore o minore utilizzazione del carbone per la loro produzione energetica sia per l'impatto sulla competitività delle loro imprese nell'eventualità che ne risultino aumentati i costi energetici;

32. chiede alla Commissione di presentare una relazione con un'analisi costi-benefici delle proposte sopra enunciate;

33. ritiene che tali prelievi incidano negativamente sulla distribuzione del reddito e che la loro introduzione richieda pertanto di essere compensata con una maggiore progressione delle spese di bilancio; soprattutto, il relativo gettito dovrebbe confluire nei fondi destinati allo smantellamento degli squilibri sociali e regionali, nei programmi di ricerca e sviluppo nonché negli investimenti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente, nella Comunità, nei paesi dell'Europa orientale e in quelli in via di sviluppo;

34. sottolinea che l'energia nucleare non dovrà in nessun caso trarre vantaggio da un'imposta sulle emissioni di CO<sub>2</sub>;

35. chiede che, nel quadro dell'introduzione di un'imposta sulle emissioni di CO<sub>2</sub>, sia previsto anche un tributo sull'elettricità generata da energia nucleare corrispondente al differenziale di costo fra l'energia elettrica ottenuta da combustibili fossili e quella prodotta da energia nucleare e il cui gettito sia destinato ad azioni di ricerca e sviluppo finalizzate a un maggior sfruttamento delle energie rigenerative;

36. chiede infine alla Commissione:

- a) avviare un dialogo con i partner sociali e con le parti interessate agli aspetti economici, sociali e regionali della produzione carboniera comunitaria al fine di trovare il sistema ottimale per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la competitività del carbone prodotto nella Comunità, la diversificazione economica e la protezione dell'ambiente;
- b) proporre un programma decennale di ricerca, sviluppo e dimostrazione dotato di finanziamenti sufficienti e avente portata analoga ai programmi relativi alla tecnologia del carbone attualmente avviati in Giappone e negli Stati Uniti, che dovrebbe incentrarsi in particolare su
  - i) la tecnologia di gassificazione (Ciclo combinato a gassificazione integrata)
  - ii) le piccole centrali a carbone a tecnologia avanzata per reti integrate di calore ed energia;
  - iii) la costruzione di una raffineria del carbone a finalità dimostrative, onde consentire l'ulteriore sviluppo della tecnologia della liquefazione;
  - iv) tecniche per la neutralizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
  - v) l'integrazione su ampia scala di tecnologia avanzata relativa al carbone e all'idrogeno;

Mercoledì 11 marzo 1992

- c) stabilire una fascia di prezzi di riferimento del carbone comunitario che rifletta il suo effettivo valore strategico e che si basi
- al suo limite inferiore:
    - i) su una cifra concordata, espressa in ECU, corrispondente a un prezzo del carbone sui mercati internazionali sostenibile nel lungo periodo;
    - ii) un premio aggiuntivo che rifletta l'effetto di contenimento del prezzo del carbone sul mercato, prodotto dal carbone comunitario;
  - al suo limite superiore:
    - i) su un valore stabilito in modo da tener conto della sicurezza degli approvvigionamenti e di altri obiettivi comunitari,
    - ii) sui costi supplementari (sociali e ambientali) che non intervengono sulla formazione dei prezzi sui mercati mondiali;

e di stabilire inoltre una quota per la sicurezza di approvvigionamento in ciascuno Stato membro, conformemente allo specifico fabbisogno energetico di ognuno di essi, che faciliti lo sfruttamento delle rispettive risorse locali per la produzione di elettricità con l'intervento delle finanze statali; entrambe le misure suddette devono entrare in vigore allo scadere della decisione della Commissione 2064/86/CECA;

- d) effettuare urgentemente un'indagine in merito al ricorso antidumping presentato dai produttori di carbone della Comunità e di prendere gli opportuni provvedimenti;
- e) creare le condizioni atte a incentivare il commercio intracomunitario di carbone, in conformità delle disposizioni del Trattato CECA;
- f) promuovere attivamente i contratti a lungo termine, basati su una quota corrispondente alla sicurezza dell'approvvigionamento, tra i produttori comunitari di carbone e i maggiori consumatori, quali, per esempio, gli enti produttori di energia elettrica e gli operatori nel settore dell'acciaio, per ottenere un livello di sicurezza degli investimenti equivalente a quello di cui beneficia attualmente il settore del gas;
- g) insistere perché il Consiglio approvi la creazione di uno strumento finanziario che consenta di concedere aiuti comunitari agli investimenti volti a sviluppare mezzi competitivi ed ecologici per l'estrazione di carbone, lignite e torba;
- h) effettuare uno studio comparato su scala mondiale, delle pratiche sociali e ambientali nel settore carbonifero dei vari Stati che consenta di valutare i costi di produzione dei paesi esportatori;
- i) prevedere stanziamenti comunitari, nell'ambito del programma PHARE o mediante la creazione di uno strumento giuridico adeguato, per esempio nell'ambito della Carta dell'energia, per il trasferimento delle tecnologie energetiche verso i paesi dell'Europa orientale, garantendo la necessaria consultazione dei nuovi partner sociali;
- j) garantire la proroga e il potenziamento del programma RECHAR dopo il 1993, mantenendo e applicando rigorosamente i principi della complementarità e dell'addizionalità, e di accelerare la ripartizione degli aiuti alla riconversione;
- k) esaminare vari strumenti atti a sostenere e migliorare lo sviluppo competitivo di una forte industria estrattiva sia a livello del mercato interno che sul piano internazionale;
- l) prorogare, se del caso, la decisione della Commissione 2064/86/CEE per un ulteriore periodo transitorio dopo il 1993, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'industria carboniera comunitaria;
- m) incoraggiare l'uso del carbone in quanto alimentatore chimico;
- n) ridurre il prelievo comunitario sul carbone CECA;
- o) incentivare la sostituzione delle miniere esaurite con nuove capacità produttive;

Mercoledì 11 marzo 1992

37. invita i governi degli Stati membri, nel contesto della proposta revisione del Trattato CEE,
- a
- a) a raggiungere esplicitamente la sicurezza dell'approvvigionamento mediante la concorrenza e ad un prezzo accettabile da essa risultante, in modo che i consumatori di energia industriale possano beneficiarne e migliorare le loro capacità concorrenziali ai fini della crescita economica e sociale generale, e quindi anche la loro domanda di carbone;
  - b) far sì che le competenze comunitarie in campo energetico costituiscano un contesto atto a garantire alle politiche energetiche nazionali che le specificità locali verranno tenute in debita considerazione;
  - c) prevedere, in vista dell'incorporazione del trattato CECA, l'inclusione nel trattato CEE di disposizioni che garantiscano per il futuro la specificità dei settori del carbone e dell'acciaio come previsto dal trattato CECA;
38. invita la Commissione e gli Stati membri a fissare tra gli obiettivi dei negoziati per una Carta europea dell'energia la sicurezza degli approvvigionamenti e la difesa dell'industria carboniera comunitaria;
39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

### 3. Contabilizzazione da parte delle imprese delle perdite subite \*

— proposta di direttiva COM(90) 595 — C3-69/91

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla contabilizzazione, da parte delle imprese, delle perdite subite dalle stabili organizzazioni e dalle affiliate situate in altri Stati membri**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Sesto considerando*

considerando che occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere in vigore *o di introdurre*, accanto ai metodi comuni definiti dalla presente direttiva, altri metodi di computo delle perdite delle affiliate;

considerando che occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere in vigore, accanto ai metodi comuni definiti dalla presente direttiva, altri metodi di computo delle perdite delle affiliate;

(Emendamento n. 2)

*Settimo considerando*

considerando che, per migliorare la competitività delle imprese comunitarie a livello mondiale, occorre prevedere la possibilità di estendere il regime previsto dalla direttiva alle stabili organizzazioni e affiliate stabilite in paesi terzi; che gli Stati membri devono essere liberi di fissare le condizioni e la portata di tale eventuale estensione;

considerando che, per migliorare la competitività delle imprese comunitarie a livello mondiale, occorre prevedere la possibilità di estendere il regime previsto dalla direttiva alle stabili organizzazioni e affiliate stabilite in paesi terzi; che gli Stati membri devono essere liberi di fissare le condizioni e la portata di tale eventuale estensione, **ma che esse devono fondarsi sui principi della non discriminazione e della reciprocità;**

(Emendamento n. 3)

*Articolo 4*

Gli Stati membri possono estendere l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, alle condizioni da

Gli Stati membri possono estendere l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, alle condizioni da

(\*) G.U. n. C 53 del 28.2.1991, pag. 30.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

essi fissate, a tutte o a parte delle stabili organizzazioni e affiliate delle loro imprese situate al di fuori della Comunità. Tuttavia tali condizioni non possono essere più favorevoli di quelle applicabili alle stabili organizzazioni e alle affiliate situate negli altri Stati membri.

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

essi fissate, a tutte o a parte delle stabili organizzazioni e affiliate delle loro imprese situate al di fuori della Comunità. Tuttavia tali condizioni non possono essere più favorevoli di quelle applicabili alle stabili organizzazioni e alle affiliate situate negli altri Stati membri e **devono essere conformi ai principi della non discriminazione e della reciprocità.**

(Emendamento n. 4)

*Articolo 12*

Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che uno Stato membro mantenga in vigore *o introduca* altri metodi di contabilizzazione, da parte delle sue imprese, delle perdite delle affiliate situate in altri Stati membri, in particolare metodi di consolidamento dei risultati.

Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che uno Stato membro mantenga in vigore altri metodi di contabilizzazione, da parte delle sue imprese, delle perdite delle affiliate situate in altri Stati membri, in particolare metodi di consolidamento dei risultati.

(Emendamento n. 5)

*Articolo 12 bis (nuovo)***Articolo 12 bis**

**Le disposizioni dei titoli II e III vietano l'introduzione di nuovi metodi di contabilizzazione da parte delle imprese delle perdite delle loro affiliate o delle loro organizzazioni stabili situate in altri Stati membri, diversi da quelli riconosciuti dalla presente direttiva o da quelli proposti dalla Commissione in materia di armonizzazione.**

— A3-20/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alla contabilizzazione, da parte delle imprese, delle perdite subite dalle stabili organizzazioni e dalle affiliate situate in altri Stati membri**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0595) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 del trattato CEE (C3-0069/91),
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-20/92),

(1) G.U. n. C 53 del 28.2.1991, pag. 30

Mercoledì 11 marzo 1992

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

#### 4. Licenziamenti collettivi \*

— proposta di direttiva COM(91) 292 — C3-439/91

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)*

-1 bis) All'articolo 1, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito da quanto segue:

«a) per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, qualora esso interessi, per un periodo di 60 giorni, almeno 2 o 5 dipendenti, a seconda che si tratti di un'impresa avente da 3 a 50 dipendenti oppure oltre 50 dipendenti, ivi comprese le imprese a dimensione transnazionale;»

(Emendamento n. 2)

*ARTICOLO 1, PUNTO -1 bis (nuovo)*

-1 bis) All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

«a) le risoluzioni negoziate di contratti di lavoro — qualora per un periodo di 60 giorni interessino almeno 2 o 5 dipendenti a seconda che si tratti di imprese aventi da 3 a 50 ovvero oltre 50 dipendenti — vanno intese come licenziamenti collettivi e, in quanto tali, devono essere precedute dall'informazione e dalla consultazione dei lavoratori interessati;»

(\*) G.U. n. C 310 del 30.11.1991, pag. 5.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 3)

## ARTICOLO 1, PUNTO 1

*Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) (Direttiva 75/129/CEE)*

- |   |   |
|---|---|
| <p>c) per datore di lavoro si intende la persona fisica o giuridica alla quale il lavoratore sia legato da un rapporto di lavoro;</p> | <p>c) per datore di lavoro si intende la persona fisica o giuridica alla quale il lavoratore sia legato da un rapporto di lavoro, <b>anche nel caso in cui trattasi di persona fisica o giuridica avente un legame con il datore di lavoro diretto.</b></p> |
|---|---|

(Emendamento n. 4)

## ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis) (nuovo)

- 1 bis) All'articolo 1, paragrafo 2, è soppressa la lettera b).**

(Emendamento n. 5)

## ARTICOLO 1, PUNTO 4)

*Articolo 2, paragrafo 2 (Direttiva n. 75/129/CEE)*

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Tali consultazioni riguardano quanto meno la possibilità di evitare il licenziamento o di ridurre al minimo il numero dei lavoratori interessati e di alleviare le conseguenze del licenziamento stesso.</p> | <p>2. Tali consultazioni riguardano quanto meno la possibilità di evitare il licenziamento o di ridurre al minimo il numero dei lavoratori interessati e di alleviare le conseguenze del licenziamento stesso. <b>Riguardano altresì i criteri proposti per la scelta dei lavoratori da licenziare, la ripartizione uomini/donne e la considerazione della loro situazione familiare. Durante le consultazioni, che durano almeno due settimane, le procedure di licenziamento sono sospese.</b></p> |
|--|--|

(Emendamento n. 6)

## ARTICOLO 1, PUNTO 4)

*Articolo 2, paragrafo 3, primo comma (Direttiva n. 75/129/CEE)*

- |  |   |
|--|---|
| <p>3. Al fine di porre i rappresentanti dei lavoratori in condizione di formulare proposte costruttive il datore di lavoro dovrà fornire loro in tempo utile tutte le informazioni del caso e dovrà comunque comunicare per iscritto le ragioni del progetto di licenziamento collettivo, il numero dei lavoratori impiegati di norma, le proposte <i>del datore di lavoro</i> in rapporto al numero ed alle categorie di lavoratori da licenziare, <i>i criteri proposti per la selezione dei lavoratori da licenziare</i>, la base proposta per il pagamento delle indennità di licenziamento e il periodo in cui i progettati licenziamenti saranno effettuati.</p> | <p>3. Al fine di porre i rappresentanti dei lavoratori <b>o, in mancanza di questi, i lavoratori eventualmente interessati da tali misure</b> in condizione di formulare proposte costruttive, il datore di lavoro dovrà fornire loro in tempo utile, <b>durante le trattative</b>, tutte le informazioni del caso e dovrà comunque comunicare per iscritto le ragioni del progetto di licenziamento collettivo, il numero dei lavoratori impiegati di norma, le <b>sue</b> proposte in rapporto al numero e alle categorie di lavoratori da licenziare <b>e, sempre nel corso di tale procedura di partecipazione</b>, la base proposta per il pagamento delle indennità di licenziamento e il periodo in cui i progettati licenziamenti saranno effettuati.</p> |
|--|---|

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 7)

## ARTICOLO 1, PUNTO 4)

*Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo) (Direttiva n. 75/129/CEE)*

**3 bis.** Il datore di lavoro si adopera per prevenire o limitare i licenziamenti collettivi, senza pregiudicare il buon funzionamento dell'impresa. A tal fine egli deve

- prevedere il fabbisogno di posti di lavoro e di qualifiche grazie ad una gestione previsionale dell'organico e consultare quanto prima possibile i rappresentanti dei lavoratori circa l'introduzione di innovazioni tecnologiche o organizzative che possano influire sulle dimensioni e sulla struttura dell'organico dell'impresa;
- consentire che i rappresentanti dei lavoratori possano avvalersi di consulenza tecnica per analizzare qualsiasi informazione messa a loro disposizione;
- partecipare alla definizione ed all'applicazione di un programma sociale di misure miranti al reinserimento sociale e professionale dei dipendenti colpiti dai licenziamenti e che prevedano in particolare prepensionamenti, priorità per nuove assunzioni, sostegno alla creazione di posti di lavoro alternativi, programmi specifici di formazione e sistemi che evitino la riduzione del reddito durante il periodo di formazione o di riqualificazione.

(Emendamento n. 8)

## ARTICOLO 1, PUNTO 4)

*Articolo 2, paragrafo 4, primo comma (Direttiva n. 75/129/CEE)*

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 sussistono indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti collettivi siano prese dal datore di lavoro o da una impresa che lo controlli.

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 3 bis e 5 sussistono indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti collettivi siano prese dal datore di lavoro o da una impresa che lo controlli.

(Emendamento n. 12)

## ARTICOLO 1, PUNTO 5)

5) Al termine dell'articolo 5 è inserita la seguente frase:

*«o per promuovere o consentire l'applicazione di accordi collettivi più favorevoli ai lavoratori».*

5) L'articolo 5 è redatto come segue:

**«La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere, applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori».**

(Emendamento n. 9)

## ARTICOLO 1, PUNTO 6)

*Articolo 5 bis (Direttiva n. 75/129/CEE)*

Gli Stati membri provvedono affinché sussistano procedure giurisdizionali ad istanza dei rappresentanti dei lavoratori e dei lavoratori stessi per conseguire l'adem

Gli Stati membri prevedono procedure giudiziarie che garantiscano l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

*pimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva e in particolare l'annullamento dei licenziamenti collettivi, indipendentemente dalla esperibilità di altre procedure.*

(Emendamento n. 10)

ARTICOLO 1, PUNTO 6 bis) (nuovo)

6 bis) È inserito il seguente articolo 5 ter:

«Articolo 5 ter.

**Gli Stati membri, al momento di recepire nelle rispettive legislazioni i principi della presente direttiva, devono prevedere un regime di sanzioni sufficiente a garantirne la piena efficacia.»**

(Emendamento n. 11)

ARTICOLO 1, PUNTO 6 ter) (nuovo)

6 ter) È inserito il seguente articolo 5 quater:

«Articolo 5 quater

**Gli Stati membri garantiscono l'istituzione di un «Fondo di garanzia» che, secondo modalità e condizioni da determinarsi da parte degli Stati membri, assicuri ai dipendenti licenziati il pagamento dei salari, delle indennità di licenziamento, delle pensioni complementari e delle altre prestazioni loro dovute dal datore di lavoro, nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.»**

— A3-93/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0292 <sup>(1)</sup>)
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 del trattato CEE (C3-0439/91),
- vista la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro nonché i pareri della commissione per i diritti della donna e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-93/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 310 del 30.11.1991, pag. 5.



Mercoledì 11 marzo 1992

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

#### 5. Procedura senza relazione \*\* I

##### a) proposta di direttiva COM(91) 502 — C3-40/92 — SYN 374

— proposta di direttiva del Consiglio che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti: approvata

---

##### b) proposta di direttiva COM(91) 358 — C3-63/92 — SYN 362

— proposta di direttiva del Consiglio che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio: approvata

---

#### 6. Emissione via satellite di segnali televisivi \*\* II

— A3-66/92

#### DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-49/92 — SYN 350),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(91) 242,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(91) 530) <sup>(2)</sup>,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 326 del 16.12.1991, pag. 66.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 332 del 21.12.1991, pag. 13.

**7. Rete telefonica internazionale \*\* II**

— A3-71/92

**DECISIONE****(Procedura di cooperazione: seconda lettura)****concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità***Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0042/92 — SYN 339),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(91) 165,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 326 del 16.12.1991, pag. 118.

**8. Vigilanza degli enti creditizi \*\* I**

— A3-74/92

**DECISIONE****(Procedura di cooperazione: seconda lettura)****concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi***Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0041/92 — SYN 306),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(90) 451,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(91) 491) <sup>(2)</sup>,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 326 del 16.12.1991, pag. 103.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 332 del 21.12.1991, pag. 6.

Mercoledì 11 marzo 1992

## 9. Disposizioni relative all'ora legale \*\* I

— A3-80/92

### DECISIONE (Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una sesta direttiva concernente le disposizioni relative all'ora legale

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-48/92 — SYN 351),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(91) 253,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta del 13 dicembre 1991, parte seconda, punto 21.

## 10. Programma «FOREST» \*\* I

— proposta di decisione COM(91) 403 — C3-19/92 — SYN 366: approvata

— A3-91/92

### RISOLUZIONE LEGISLATIVA (Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione concernente la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo ad un programma di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle materie prime rinnovabili: silvicoltura e legnami (ivi compreso il sughero), «FOREST».

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0403 — SYN 366), <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 Q, paragrafo 2, del trattato CEE (C3-19/92),
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia ed i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-91/92),

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 316 del 6.12.1991, pag. 4.

Mercoledì 11 marzo 1992

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio ed alla Commissione.

---

### 11. Programmi «FOREST» e «REWARD» \*\* I

— proposta di decisione COM(91) 402 — C3-20/92 — SYN 365: approvata

— A3-92/92

#### RISOLUZIONE LEGISLATIVA (Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità Europea ed il Regno di Svezia relativo ad un programma di ricerca e di sviluppo tecnologico nei settori delle materie prime rinnovabili: silvicoltura e legnami (ivi compreso il sughero) «FOREST» e del riciclaggio dei rifiuti «REWARD»

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0402 — SYN 365) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 Q, paragrafo 2 del trattato CEE (C3-0020/92),
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia ed i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0092/92),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio ed alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 316 del 6.12.1991, pag. 10

---

### 12. Radiocomunicazioni digitali a corto raggio (DSRR) nella Comunità \*\* I

— proposta di direttiva (COM(91) 215 — C3-283/91 — SYN 345: approvata

Mercoledì 11 marzo 1992

— A3-369/91

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente le bande di frequenza da designare per l'introduzione coordinata delle radiocomunicazioni digitali a corto raggio (DSRR) nella Comunità**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 215 — SYN 345) (1),
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-283/91),
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-369/91),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 189 del 20.7.1991, pag. 14

**13. Scambio di funzionari nazionali \*\* I**

— proposta di decisione COM(91) 408 — C3-430/91 — SYN 364

**Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione di un piano d'azione per lo scambio di funzionari nazionali tra le amministrazioni degli Stati membri impegnate nell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Titolo*

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione di un piano d'azione per lo scambio di funzionari nazionali tra le amministrazioni degli Stati membri impegnate nell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno.

*Non concerne la versione italiana*

(\*) G.U. n. C 299 del 20.11.1991, pag. 25.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

*Ottavo considerando*

considerando che lo status giuridico dei funzionari partecipanti allo scambio è lo stesso dei funzionari nazionali, qualora un terzo mettesse in causa la loro responsabilità civile nell'espletamento delle loro funzioni;

*Non concerne la versione italiana*

(Emendamento n. 3)

*Nono considerando*

considerando che i funzionari che partecipano allo scambio sono soggetti alle stesse norme in materia di segreto professionale imposte ai funzionari nazionali, dato che essi partecipano al normale lavoro quotidiano dell'amministrazione in cui sono stati distaccati;

*Non concerne la versione italiana*

(Emendamento n. 4)

*Decimo considerando*

considerando che il finanziamento del piano d'azione è ripartito tra la *Commissione* e gli Stati membri;

considerando che il finanziamento del piano d'azione è ripartito tra la **Comunità** e gli Stati membri; **che la quota della Comunità è indicata nel bilancio della Commissione;**

(Emendamento n. 5)

*Undicesimo considerando*

considerando che dal 1992 in poi sarà iscritta nel bilancio comunitario una linea di bilancio specifica per garantire il contributo della Comunità al finanziamento del programma;

considerando che dal 1992 in poi sarà iscritta nel bilancio comunitario una linea di bilancio specifica per garantire il contributo della Comunità al finanziamento del programma, **il cui numero di partecipanti sarà inizialmente pari a 500 funzionari;**

(Emendamento n. 6)

*Considerando undicesimo bis (nuovo)*

**considerando che occorre verificare l'adeguatezza del numero dei partecipanti e, se del caso, aumentarlo, nell'ambito delle previsioni annuali di bilancio, per tener conto dei candidati che non sono stati presi in considerazione;**

(Emendamento n. 7)

*Dodicesimo considerando*

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme della presente decisione e stabilire a tal fine una procedura comunitaria per l'esecuzione delle norme di attuazione;

che è *necessario istituire* un comitato che costituisca un'assise adeguata per una cooperazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in questo ambito;

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme della presente decisione e stabilire a tal fine una procedura comunitaria per l'esecuzione delle norme di attuazione;

che **sarà istituito** un comitato che costituisca un'assise adeguata per una cooperazione stretta ed efficace, in questo ambito tra gli Stati membri, la Commissione e i **rappresentanti dei funzionari che partecipano allo scambio;**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 8)

*Articolo 8, paragrafo 2*

2. Le lingue insegnate devono comprendere tutte le lingue ufficiali della Comunità.

2. Le lingue insegnate devono comprendere tutte le lingue ufficiali della Comunità, **ponendo in primo piano la lingua ufficiale del paese ospitante.**

(Emendamento n. 10)

*Articolo 10, comma primo bis (nuovo)***Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, rappresentanti dei funzionari che partecipano allo scambio.**

(Emendamento n. 11)

*Articolo 11, paragrafo 1*

1. Il piano d'azione è pluriennale.

1. Il piano d'azione è pluriennale, e la sua realizzazione ha inizio con l'esercizio finanziario 1993.

(Emendamento n. 12)

*Articolo 12*

Entro il 1° luglio 1993 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nella realizzazione del piano d'azione, corredata, se necessario, di una proposta di modifica.

Entro il 1° luglio 1994 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nella realizzazione del piano d'azione, corredata, se necessario, di una proposta di modifica.

— A3-88/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'adozione di un piano d'azione per lo scambio di funzionari nazionali tra le amministrazioni degli Stati membri impegnate nell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0408 — SYN 364) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-0430/91),
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i bilanci (A3-88/92);

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 299 del 20.11.1991, pag. 25.

Mercoledì 11 marzo 1992

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri.

#### 14. Programma di ricerca e sviluppo nel settore delle misure e delle prove \*\* II

— A3-95/92

##### DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione concernente un programma specifico di ricerca e di sviluppo nel settore delle misure e prove (1990-1994)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-46/92 — SYN 262),
  - visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(90) 157,
  - vista la proposta modificata della Commissione (COM(91) 503) <sup>(2)</sup>,
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
  2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)*

**3 bis. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni anno.**

(Emendamento n. 2)

*Articolo 5, paragrafo 1*

1. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma del trattato.

1. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma del trattato e, se del caso, le procedure di formazione e di valutazione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 326 del 16.12.1991, pag. 120.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 4 dell'8.1.1992, pag. 6.



Mercoledì 11 marzo 1992

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

*Allegato II, nota (2), comma terzo bis (nuovo)*

**Un importo pari al 3-5% del totale ritenuto necessario è previsto per la valutazione delle scelte e dei rischi tecnologici, i cui risultati saranno comunicati al Parlamento europeo con le relazioni di valutazione.**

**15. Caldaie ad acqua calda \*\* II**

— A3-64/92

**DECISIONE****(Procedura di cooperazione: seconda lettura)**

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni relative ai requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0002/92 — SYN 294),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(90) 368,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 129 del 20.5.1991, pag. 94.

Mercoledì 11 marzo 1992

**16. Compatibilità elettromagnetica \*\* II**

— A3-63/92

**DECISIONE****(Procedura di cooperazione: seconda lettura)****concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica***Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-7/92 — SYN 342),
  - visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(91) 126,
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
  2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando quarto bis (nuovo)***considerando che i ritardi riscontrati nell'elaborazione di norme armonizzate in applicazione delle disposizioni della direttiva del Consiglio 89/336/CEE e l'esigenza di prolungare il periodo transitorio hanno dimostrato la necessità delle relazioni a scadenza regolare sullo stato di avanzamento;**

(Emendamento n. 2)

*Articolo 2 bis (nuovo)***Articolo 2 bis****Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui vengono indicate le priorità adottate in materia di normalizzazione nel settore della compatibilità elettromagnetica, i passi in avanti compiuti nell'adozione di tali norme e gli eventuali problemi incontrati nell'applicazione della presente direttiva.**

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta del 13 dicembre 1991, parte seconda, punto 18.

Mercoledì 11 marzo 1992

**17. Etichettatura dei prodotti del tabacco \*\* II**

— A3-67/92

**DECISIONE****(Procedura di cooperazione: seconda lettura)**

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0435/91 — SYN 314),
  - visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione (COM(90) 538),
  - vista la proposta modificata della Commissione (COM(91) 336) <sup>(2)</sup>,
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
  2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

**POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO**


---

**TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO**

(Emendamento n. 2)

**ALLEGATO***Allegato II della direttiva 89/622/CEE*

*Elenco delle avvertenze relative alla salute di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, lettera b)* **soppresso**

1. *Il fumo provoca il cancro.*
2. *Il fumo provoca malattie mortali.*
3. *Il fumo nuoce alle persone che vi circondano.*
4. *Il fumo provoca malattie cardiovascolari.*

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 240 del 16.9.1991, pag. 22.<sup>(2)</sup> G.U. n. C 260 del 5.10.1991, pag. 7.**18. Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/92****a) Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/92 — C3-82/92**

(Emendamento n. 1)

**SEZIONE III — COMMISSIONE***Sottosezione B6 — Ricerca e sviluppo tecnologico***SPESE****Stanziamanti dissociati**

Aumentare le voci B6-6112, B6-6113 e B6-6211 e ridurre di conseguenza le voci B6-6122, B6-6222, B6-6233 e B6-711 di un importo di 45 milioni di ecu in stanziamenti d'impegno secondo la ripartizione in appresso.

Mercoledì 11 marzo 1992

Aumentare la voce B6-6111 e ridurre di conseguenza le voci B6-6222 e B6-6233 di un importo di 40 milioni di ecu in stanziamenti di pagamento secondo la ripartizione in appresso.

COMMENTO: Immutato

Modificare gli scadenziari di conseguenza.

	Bilancio 1992	PB rettificativo e suppletivo n. 1	Nuovi importi	Emendamento	Importi emendati
<b>Stanziamenti d'impegno</b>					
B6-6112 Tecnologie delle comunicazioni	154.302.000	- 42.500.000	111.802.000	+ 32.000.000	143.802.000
B6-6113 Sistemi telematici di interesse generale	178.584.000	- 19.000.000	159.584.000	+ 9.000.000	168.584.000
B6-6122 Misure e prove	17.026.000	- 1.000.000	16.026.000	- 500.000	15.526.000
B6-6211 Ambiente	124.627.000	- 14.000.000	110.627.000	+ 4.000.000	114.627.000
B6-6222 Agricoltura e agroindustria	90.483.000	- 18.000.000	72.483.000	- 12.000.000	60.483.000
B6-6233 Fusione termonucleare controllata	141.238.000	0	141.238.000	- 30.000.000	111.238.000
B6-711 Divulgazione e valorizzazione dei risultati	30.000.000	- 2.500.000	27.500.000	- 2.500.000	25.000.000
<b>TOTALE</b>				0	
<b>Stanziamenti di pagamento</b>					
B6-6111 Tecnologia dell'informazione	134.925.000	- 45.000.000	89.925.000	+ 40.000.000	129.925.000
B6-6222 Agricoltura e agroindustria	38.712.000	- 11.350.000	27.362.000	- 5.000.000	22.362.000
B6-6233 Fusione termonucleare controllata	44.925.000	+ 33.075.000	78.000.000	- 35.000.000	43.000.000
<b>TOTALE</b>				0	

(Emendamento n. 2)

### SEZIONE III — Commissione

#### B7-5041 — Azioni a favore delle foreste tropicali

#### COMMENTO

Aggiornare i riferimenti alle precedenti prese di posizione delle Istituzioni e alle basi giuridiche dell'azione.

Di conseguenza:

- sostituire il secondo, terzo e quarto capoverso del commento con il seguente testo del progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo

«Comunicazioni della Commissione sulla conservazione delle foreste tropicali (G.U. n. C 264 del 16.10.1989, pag. 1) e su una piattaforma comune — orientamenti per la Comunità — in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) del 1992 (SEC(91) 1693 del 30.10.1991).

Conclusioni del Consiglio europeo di Dublino.  
Conclusioni del Consiglio del 12.12.1991 relative agli orientamenti della Comunità in vista della UNCED.

Risoluzioni del Parlamento europeo del 25.10.1990 sulle foreste tropicali (G.U. n. C 295 del 26.11.1990, pag. 193) e del 12.2.1992 sull'ambiente e lo sviluppo.»

- aggiungere al quinto capoverso del commento il seguente testo:

«Nel quadro della UNCED lo stanziamento può servire anche al finanziamento di una serie di azioni pilota relative alla protezione e alla gestione razionale delle foreste tropicali.»

Mercoledì 11 marzo 1992

(Emendamento n. 3)

**SEZIONE I — PARLAMENTO EUROPEO****NOMENCLATURA**

Organigramma — Creare i seguenti 45 posti:

2 A 3  
 8 A 5  
 8 A 7  
 3 B 3  
 3 B 5  
 3 C 1  
 9 C 3  
 9 C 4

**SPESE****Stanziamanti non dissociati****A) Emendamento**

*Capitolo 11 — Personale (da iscrivero al  
 Cap. 100) Cfr. suddivisione in appresso*

*Progetto Preliminare**Progetto**Emendamento**Nuovo importo***B) Incidenza netta sul volume delle spese****C) Incidenza sulle entrate**

Impegni

Pagamenti

241.770.892

241.770.892

+ 576.782

242.347.674

+ 576.782

+ 576.782

**Ripartizione****Spese**

1100	Stipendi base	448.114
1101	Assegni familiari	39.533
1102	Indennità di dislocazione e di espatrio	62.615
1130	Copertura dei rischi di malattia	14.964
1131	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali	3.008
1190	Stanziamanti accontati	8.548
		<u>576.582</u>

**Entrate**

400	Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e altri agenti	52.721
401	Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni	30.599
402	Prelevi sulle retribuzioni	9.171
		<u>92.491</u>
<b>Incidenza netta:</b>		<b>484.291</b>

b) A3-98/92

### RISOLUZIONE

sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per l'esercizio 1992, Sezione III  
«Commissione»

*Il Parlamento europeo,*

- visto il bilancio relativo all'esercizio 1992 <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 12 dicembre 1991 <sup>(2)</sup> in cui respinge la lettera rettificativa del 12 novembre 1991 in ordine al progetto di bilancio originario per l'esercizio 1992,
- vista la decisione di revisione delle prospettive finanziarie in data 12 febbraio 1992 <sup>(3)</sup>,
- visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/1992 (SEC(92) 332),
- visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/1992, presentato dal Consiglio il 2 marzo 1992 (C3-82/92),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-98/92),

A. considerando che il bilancio rettificativo e suppletivo in parola è conforme

- alla sua richiesta di presentazione di un tale documento in seguito alla reiezione della lettera rettificativa attinente al progetto di bilancio originario,
- alla recente decisione di revisione delle prospettive finanziarie,

1. dà atto con soddisfazione che il bilancio rettificativo e suppletivo in parola contribuisce a una soluzione dei problemi rimasti aperti in sede di fissazione del bilancio 1992, con particolare riguardo al finanziamento degli aiuti tecnici alla Comunità di Stati indipendenti, della compensazione dell'inflazione in relazione agli stanziamenti per i Fondi strutturali, delle misure per la salvaguardia delle foreste tropicali e delle spese amministrative connesse con l'intensificazione delle relazioni con l'Europa orientale e la Comunità di Stati indipendenti;

2. ha emendato il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo per quanto si riferisce ai punti di seguito indicati, conformemente agli obiettivi definiti nel quadro della revisione delle prospettive finanziarie:

- la motivazione concernente le foreste tropicali deve essere adeguata al punto di vista della Commissione e del Parlamento per quanto attiene alla base giuridica delle relative spese;
- la riduzione delle spese in materia di ricerca e sviluppo deve essere riordinata in modo da ottenere una maggiore corrispondenza tra gli stanziamenti e le priorità del Parlamento;

3. ribadisce che l'iscrizione del saldo nel bilancio avviene solamente su riserva di approvazione dei conti nell'ambito della procedura di scarico;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 26 del 3.2.1992.

<sup>(2)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 1, b).

<sup>(3)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 11, allegato.

Mercoledì 11 marzo 1992

c) A3-99/92

### RISOLUZIONE

**sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per l'esercizio 1992, Sezione I — Parlamento europeo, Sezione II — Consiglio, Sezione IV — Corte di giustizia**

#### *Il Parlamento europeo*

- visto l'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio <sup>(1)</sup>,
- visto il bilancio per l'esercizio 1992 <sup>(2)</sup>,
- visto il progetto preliminare di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1 per il 1992 (SEC(92) 332),
- visto il progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1 per il 1992 (C3-82/92),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-99/92),

#### **In merito al Parlamento europeo**

1. ritiene che occorra rafforzare l'organigramma per tener conto dei nuovi compiti, ma decide di iscrivere i relativi fondi fra gli stanziamenti accantonati (Capitolo 100) in attesa dei risultati di una rapida valutazione approfondita circa l'esatta natura dei posti da creare; incarica la commissione per i bilanci di eseguire questa valutazione d'intesa con le altre commissioni e delegazioni;
2. condivide la decisione dell'Ufficio di presidenza di sfruttare appieno il margine ancora disponibile per la categoria 5 delle prospettive finanziarie, in particolare per soddisfare le necessità del Parlamento in materia immobiliare all'articolo 200 «Affitti»; accetta che l'importo esatto sia fissato in un altro bilancio suppletivo nel corso dell'anno e dipenda dall'entità dei rimborsi da versare a Spagna e Portogallo;

#### **In merito al Consiglio**

3. accoglie con favore la decisione del Consiglio di adeguare il suo bilancio a quello delle altre Istituzioni e di creare una nuova linea di bilancio destinata a coprire le spese per l'aiuto agli handicappati;

#### **In merito alla Corte di giustizia**

4. approva l'aumento degli stanziamenti destinati a coprire le esigenze della Corte in materia di affitti, conformemente all'impegno assunto dal Parlamento nel corso della procedura di bilancio 1992, ove tale aumento veniva subordinato alla revisione delle prospettive finanziarie;

\* \* \*

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia

<sup>(1)</sup> G. U. n. L 185 del 15.7.1988, pag. 33

<sup>(2)</sup> G.U. n. L 26 del 3.2.1992

**19. SISTEMI DI INFORMAZIONE \*\*I/\***

— proposta di direttiva I. COM(90) 314 — C3-323/90 — SYN 287

**Proposta di direttiva del Consiglio concernente la protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali****Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando (9)*

(9) considerando che i principi relativi alla protezione si devono applicare a tutti *gli archivi quando le attività del responsabile dell'archivio rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario; che gli archivi del settore pubblico che non rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario dovrebbero essere soggetti agli stessi principi della protezione figuranti nelle legislazioni nazionali, come prevede la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee riuniti in sede di Consiglio il.....*; che, *tuttavia*, devono essere esclusi *gli archivi* riguardanti esclusivamente l'esercizio del diritto alla vita privata di una persona fisica, quali ad esempio gli archivi personali di indirizzi;

(9) considerando che i principi relativi alla protezione si devono applicare a tutti **i dati; che per quei casi che rientrano nei settori di competenza esclusiva degli Stati membri, come ad esempio la sicurezza nazionale o la difesa, è necessario prevedere opportune deroghe**; che devono essere esclusi **i dati** riguardanti esclusivamente l'esercizio del diritto alla vita privata di una persona fisica, quali ad esempio gli archivi personali di indirizzi;

(Emendamento n. 2)

*Considerando (10)*

(10) considerando *che è necessario* che il trattamento di dati personali nella Comunità rispetti la legislazione dello Stato membro nel quale si *trova l'archivio*, onde evitare che una persona venga privata della protezione che deve esserle garantita a norma della presente direttiva; che, a questo proposito, tutte le parti di *un archivio suddiviso* tra più Stati membri devono essere considerate come *un archivio unico* a tutti gli effetti; che lo spostamento in un paese terzo non deve impedire tale protezione;

(10) considerando necessario che il trattamento dei dati personali nella Comunità rispetti la legislazione dello Stato membro nel quale si **trovano i dati**, onde evitare che una persona venga privata della protezione che deve esserle garantita a norma della presente direttiva; che, a questo proposito, tutte le parti **di una raccolta di dati suddivisa** tra più Stati membri devono essere considerate come **raccolte complete** a tutti gli effetti; che lo spostamento in un paese terzo non deve impedire tale protezione;

(Emendamento n. 3)

*Considerando (12)*

(12) considerando che le legislazioni nazionali hanno la possibilità di precisare, nelle condizioni stabilite dalla direttiva, le norme relative alla legittimità del trattamento; che, tuttavia, tale possibilità non può servire a giustificare il controllo da parte di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui si *trova l'archivio*, poichè l'obbligo

(12) considerando che le legislazioni nazionali hanno la possibilità di precisare, nelle condizioni stabilite dalla direttiva, le norme relative alla legittimità del trattamento; che, tuttavia, tale possibilità non può servire a giustificare il controllo da parte di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui si **trovano i dati**, poichè l'obbligo

(\*) G.U. n. C 277 del 5.11.1990, pag. 3.



Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

incombente a quest'ultimo di garantire, conformemente alla presente direttiva, la protezione della vita privata relativamente al trattamento di dati personali è sufficiente, sotto il profilo del diritto comunitario, a consentire la libera circolazione dei dati;

(Emendamento n. 4)

*Considerando (13)*

(13) considerando che le procedure di notifica, per *gli archivi del settore pubblico o privato*, e d'informazione al momento della prima comunicazione, per *gli archivi del settore privato*, sono volte a garantire la trasparenza indispensabile all'esercizio del diritto di accesso di qualsiasi persona ai dati che la riguardano;

(Emendamento n. 5)

*Considerando (19)*

(19) considerando che gli Stati membri devono incoraggiare l'elaborazione, da parte degli ambienti professionali, di codici di deontologia e di buona condotta europei concernenti taluni settori particolari; che la Commissione appoggerà le iniziative in materia e ne terrà conto al momento di valutare l'opportunità di nuove misure specifiche per taluni settori;

(Emendamento n. 6)

*Considerando (20)*

(20) considerando che, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva, il responsabile *dell'archivio* deve essere considerato responsabile dei danni provocati; che, per assicurare una protezione effettiva, si devono applicare sanzioni dissuasive;

(Emendamento n. 7)

*Considerando (21 bis) (nuovo)*

incombente a quest'ultimo di garantire, conformemente alla presente direttiva, la protezione della vita privata relativamente al trattamento di dati personali è sufficiente, sotto il profilo del diritto comunitario, a consentire la libera circolazione dei dati;

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(13) considerando che le procedure di notifica e d'informazione al momento della prima comunicazione, **per quanto concerne i dati**, sono volte a garantire la trasparenza indispensabile all'esercizio del diritto di accesso di qualsiasi persona ai dati che la riguardano;

(19) considerando che gli Stati membri devono incoraggiare l'elaborazione, da parte degli ambienti professionali, di codici di deontologia e di buona condotta europei concernenti taluni settori particolari; **che è necessario fornire orientamenti più specifici per l'elaborazione di detti codici**; che la Commissione appoggerà le iniziative in materia e ne terrà conto al momento di valutare l'opportunità di nuove misure specifiche per taluni settori;

(20) considerando che, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva, il responsabile **dei dati** deve essere considerato responsabile dei danni provocati; che, per assicurare una protezione effettiva, si devono applicare sanzioni dissuasive;

**(21 bis) considerando che, in sede di applicazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri, le industrie interessate e le istituzioni comunitarie dovranno cooperare allo sviluppo e alla realizzazione delle tecnologie necessarie per effettuare i controlli qui di seguito citati e per garantire l'applicazione della legge;**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 8)

*Considerando (24)*

(24) *considerando che l'adozione delle misure complementari per l'applicazione dei principi della presente direttiva impone di attribuire alla Commissione un potere regolamentare e di istituire un comitato consultivo secondo le modalità fissate nella decisione 87/373/CEE del Consiglio,*

(24) **soppresso**

(Emendamento n. 9)

*Considerando (24 bis) (nuovo)*

**(24 bis) considerando che i sistemi di trattamento automatico di dati sono al servizio dell'uomo e devono pertanto rispettare i diritti e le libertà individuali, l'identità della persona, la vita privata e contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui;**

(Emendamento n. 10)

*Articolo 1, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la protezione della vita privata delle persone relativamente al trattamento di dati personali *contenuti in archivi*;

1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la protezione della vita privata delle persone relativamente **alla raccolta e al trattamento di dati personali**;

(Emendamento n. 11)

*Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis. Gli Stati membri devono pertanto conciliare livelli elevati di protezione, per quanto riguarda il trattamento, la raccolta e la comunicazione di dati personali, con il principio della libera circolazione di tali dati in tutta la Comunità.**

(Emendamento n. 12)

*Articolo 2, lettera a)*

a) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o indetificabile («persona interessata»); in particolare si considera identificabile la persona che può essere identificata mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad una informazione analoga;

a) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o indetificabile («persona interessata»); in particolare si considera identificabile la persona che può essere identificata **direttamente o indirettamente** mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad una informazione analoga **ovvero mediante riferimento ad uno o più elementi che ne contraddistinguono i caratteri fisici, psichici, economici, culturali o sociali**; «dati personali» **indica anche qualsiasi insieme di dati personali, reti di dati, profili, sistemi fonici integrati, immagini, dati o testi numerici, sia centralizzati che ripartiti in**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

**vari siti, sottoposti a trattamento automatico o meno, oppure che, pur non essendovi sottoposti, sono strutturati ed accessibili in una raccolta organizzata secondo criteri tali da facilitarne l'utilizzo e l'interconnessione;**

(Emendamento n. 13)

Articolo 2, lettera b)

- b) «rendere anonimi i dati»: una modifica dei dati personali in modo che le informazioni ivi contenute non possano più essere associate ad una persona fisica determinata o determinabile, *salvo mediante uno sforzo eccessivo in termini di personale, spese e tempo;*
- b) «rendere anonimi i dati»: una modifica dei dati personali in modo che le informazioni ivi contenute non possano più essere associate ad una persona fisica determinata o determinabile;

(Emendamento n. 14)

Articolo 2, lettera c)

- c) «archivio di dati personali» (archivio): *qualsiasi insieme di dati personali, centralizzati o ripartiti in vari siti, sottoposti a trattamento automatizzato oppure che, pur non essendovi sottoposti, sono strutturati ed accessibili in una raccolta organizzata secondo criteri tali da facilitarne l'utilizzo o l'interconnessione;*
- c) **soppresso**

(Emendamento n. 15)

Articolo 2, lettera d)

- d) «trattamento»: le operazioni, effettuate con o senza l'aiuto di procedimenti automatizzati: memorizzazione, archiviazione, interconnessione di dati, loro modifica, utilizzo e comunicazione, in particolare la trasmissione, la divulgazione, la selezione, nonché il congelamento e la cancellazione;
- d) «trattamento»: le operazioni, effettuate con o senza l'aiuto di procedimenti automatizzati: **raccolta**, memorizzazione, **organizzazione**, archiviazione, interconnessione di dati, loro modifica, utilizzo e comunicazione, in particolare **la consultazione**, la trasmissione, la divulgazione, la selezione, nonché il congelamento e la cancellazione;

(Emendamento n. 16)

Articolo 2, lettera d bis) (nuova)

- d bis) «comunicazione»: **il divulgare, lo svelare o il trasmettere dati personali a una persona fisica o giuridica o il mettere gli stessi a sua disposizione; il termine non copre la divulgazione o la messa a disposizione di dati personali ad altre persone appartenenti all'organizzazione o all'impresa nella quale opera il responsabile dei dati, qualora tali persone ottengano i dati nell'esercizio delle loro funzioni, in conformità dei principi definiti all'articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva;**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 17)

*Articolo 2, lettera e)*

- e) «responsabile dell'archivio»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo cui compete, *secondo il diritto comunitario o il diritto interno di uno Stato membro*, la decisione *in materia di finalità dell'archivio*, scelta delle categorie di dati personali da memorizzare, operazioni da effettuare, accesso di terzi;
- e) «responsabile dei dati»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo **che elabora dati personali per proprio conto o affidandosi ad un addetto al trattamento** e cui compete la decisione **relativamente allo scopo o agli scopi per i quali sono elaborati i dati personali**, alla scelta delle categorie di dati personali da memorizzare, alle operazioni da effettuare e all'accesso di terzi;

Emendamento n. 18)

*Articolo 2, lettera e bis) (nuova)*

- e bis) «addetto al trattamento»: la persona fisica o giuridica **che elabora dati personali per conto del responsabile dei dati**;

(Emendamento n. 19)

*Articolo 2, lettera h bis) (nuova)*

- h bis) «sistema automatico di trattamento dei dati»: un sistema composto da una o più unità di elaborazione, memorie, pacchetti software, unità di input-output e connessioni che si combinano per produrre un risultato specifico;

(Emendamento n. 134)

*Articolo 2, lettera h ter) (nuova)*

- h ter) «terzi»: le persone fisiche o giuridiche diverse dal responsabile dei dati. Non sono considerati terzi, qualora ricevano tali dati nell'esercizio delle loro funzioni, i dipendenti delle società titolari dei dati, a esclusione di quelli delle filiali della stessa, oppure di società appartenenti alla medesima holding.

(Emendamento n. 21)

*Articolo 3, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva *agli archivi del settore privato e del settore pubblico, ad esclusione degli archivi del settore pubblico la cui attività non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario.*

1. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva **ai dati a carattere personale detenuti da tutti gli enti e da tutte le organizzazioni di diritto pubblico nonché da persone fisiche o giuridiche, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamenti nn. 22 e 130)

*Articolo 3, paragrafo 2*2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano *agli archivi*:

- a) detenuti da una persona fisica esclusivamente *a fini privati* e personali,
- o
- b) detenuti da associazioni senza scopo di lucro, in particolare a carattere politico, filosofico, religioso, culturale, sindacale, sportivo o ricreativo, nel quadro del loro scopo legittimo, a condizioni che riguardino unicamente i membri e i corrispondenti dell'associazione che hanno acconsentito a figurarvi e che non siano comunicati a terzi.

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano **ai dati personali**:

- a) detenuti da una persona fisica esclusivamente **per attività private** e personali,
- o
- b) detenuti da **fondazioni** e associazioni senza scopo di lucro, in particolare a carattere politico, **filantropico**, filosofico, religioso, **professionale**, culturale, sindacale, **di associazioni di categoria o di lavoratori**, sportivo e ricreativo, nel quadro dei loro scopi legittimi, a condizione che riguardino unicamente i membri e i corrispondenti dell'associazione che hanno acconsentito a figurarvi e che non siano comunicati a terzi,
- o
- b bis) detenuti da agenzie e da organismi che operano nell'ambito delle comunicazioni giornalistiche, fotografiche, cinematografiche, radiofoniche e televisive nonché da giornalisti, produttori, editori e partecipanti a programmi, qualora utilizzati esclusivamente ai fini dell'informazione pubblica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il diritto alla vita privata delle persone;**

(Emendamento n. 23)

*Articolo 3, paragrafo 2, lettere b ter-b septies (nuove)*

- b ter) detenuti in base a un obbligo previsto dalla legge a condizione che i dati personali non siano comunicati a terzi;**
- b quater) conservati nell'archivio di un privato o di un ente perché possano essere utilizzati a fini documentali o come prova;**
- b quinquies) detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, di natura sia fiscale che contabile;**
- b sexies) provenienti da fonti o registri il cui fine è quello di garantire la pubblicità dei dati stessi;**
- b septies) detenuti a fini di stipendi, pensioni e contabili, a condizione che tali dati non siano comunicati a terzi a meno che ciò sia necessario affinché essi possano adempiere a obblighi giuridici.**

**Tali insiemi di dati sono dispensati dalla registrazione presso l'autorità di controllo.**

(Emendamento n. 24)

*Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)*a) tutti *gli archivi situati* sul suo territorio;a) tutti **i dati personali esistenti** sul suo territorio;

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

b) al responsabile *dell'archivio* che risiede nel suo territorio e che, a partire da questo, utilizza *un archivio situato* in un paese terzo la cui legislazione non prevede un livello di protezione *adeguato, salvo in caso di utilizzazione sporadica*.

b) al responsabile **dei dati** che risiede nel suo territorio e che, a partire da questo, utilizza **dati custoditi** in un paese terzo la cui legislazione non prevede un livello di protezione **equivalente**.

(Emendamento n. 25)

## Articolo 4, paragrafo 2

2. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18 e 21 all'utente che consulti *un archivio situato* in un paese terzo a partire da un terminale che si trova nel territorio di uno Stato membro, *salvo in caso di utilizzazione sporadica*.

2. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni degli articoli 8, 9, 10, 17, 18 e 21 all'utente che consulti **dati custoditi** in un paese terzo a partire da un terminale che si trova nel territorio di uno Stato membro.

(Emendamento n. 26)

## Articolo 4, paragrafo 3

3. Qualora *un archivio sia* temporaneamente *trasferito* da uno Stato membro ad un altro Stato membro, *quest'ultimo* non oppone ostacoli e non esige formalità addizionali rispetto alle norme applicabili nello Stato membro in cui si trova permanentemente *l'archivio*.

3. Qualora **dei dati siano** temporaneamente **trasferiti** da uno Stato membro ad un altro Stato membro **per finalità conformi con quelle esplicitamente dichiarate, il secondo Stato membro** non oppone ostacoli e non esige formalità addizionali rispetto alle norme applicabili nello Stato membro in cui **sono custoditi** permanentemente **i dati**.

(Emendamento n. 27)

## Articolo 5

1. *Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, gli Stati membri dispongono nella loro legislazione relativa agli archivi del settore pubblico che:*

**soppresso**

a) *la creazione di un archivio e qualsivoglia altro trattamento di dati personali sono legittimi se ed in quanto siano necessari per lo svolgimento dei compiti dell'autorità pubblica responsabile dell'archivio;*

b) *il trattamento di dati per una finalità diversa da quella per cui è stato costituito l'archivio è legittimo quando:*

— *la persona interessata vi acconsente*

o

— *il trattamento viene effettuato in base al diritto comunitario o ad una legge o a un atto giuridico adottato in applicazione di una legge di uno Stato membro conforme alla presente direttiva che lo autorizzi e ne fissi i limiti,*

o

— *a tale mutamento di finalità non si oppone un interesse legittimo della persona interessata,*

o

— *il trattamento è necessario per prevenire una minaccia imminente all'ordine pubblico oppure una grave violazione del diritto di terzi.*

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 28)

## Articolo 6

1. *Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che la comunicazione di dati personali contenuti negli archivi di un organismo del settore pubblico è legittima soltanto:* **soppresso**
- a) *quando sia necessaria per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'organismo del settore pubblico che comunica o chiede la comunicazione di detti dati,*
- o
- b) *su richiesta di una persona fisica o giuridica del settore privato che invochi un interesse legittimo, a condizione che non prevalga l'interesse della persona interessata.*
2. *Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono precisare le condizioni alle quali la comunicazione di dati personali è legittima.* **soppresso**
3. *Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che, nei casi contemplati dal paragrafo 1, lettera b), il responsabile dell'archivio informa le persone interessate in merito alla comunicazione dei loro dati personali. Essi possono disporre che tale informazione sia sostituita da un'autorizzazione preventiva dell'autorità di controllo.* **soppresso**

(Emendamento n. 29)

## Articolo 7

1. *Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che la creazione di un archivio del settore pubblico contenente dati personali che potrebbero essere comunicati deve essere preventivamente notificata all'autorità di controllo, che l'annota in un apposito registro. Il registro può essere consultato da qualsiasi persona.* **soppresso**
2. *Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere notificate all'autorità di controllo. Esse comprendono almeno il nome e l'indirizzo del responsabile dell'archivio, la finalità dell'archivio, una descrizione dei tipi di dati ivi memorizzati, i terzi cui i dati possono essere comunicati e una descrizione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 18.* **soppresso**
3. *Gli Stati membri possono stabilire che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ad altri archivi del settore pubblico e che la consultazione del registro può essere limitata per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1.* **soppresso**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 30)

## Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che, *senza il consenso della persona interessata, la memorizzazione in un archivio e qualsiasi altro tipo di trattamento di dati personali sono legittimi* soltanto nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva e a condizione che:

- a) il trattamento abbia luogo nel quadro di un contratto, di un rapporto di fiducia quasi contrattuale, con la persona interessata e sia necessario all'esecuzione del medesimo, o
- b) i dati provengano da fonti generalmente accessibili al pubblico e il loro trattamento sia destinato unicamente alla corrispondenza, o
- c) *il responsabile dell'archivio persegue un interesse legittimo, purché non prevalga l'interesse della persona interessata.*

1. Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che **i dati personali possono essere elaborati** soltanto nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

**Il trattamento di dati personali può essere effettuato solo a condizione che:**

- a) la persona interessata abbia dato esplicitamente o implicitamente il suo consenso in un precedente contratto o**
- a) il trattamento abbia luogo nel quadro di un contratto o di un rapporto di fiducia quasi contrattuale con la persona interessata e sia necessario all'esecuzione del medesimo, o **derivi dalla natura stessa dei rapporti esistenti tra il responsabile dei dati e la persona interessata, o**
- b) i dati provengano da fonti generalmente accessibili al pubblico e il loro trattamento sia destinato unicamente alla corrispondenza, **al marketing o ad ottenere informazioni sulla posizione finanziaria della persona interessata, o**
- c) **il trattamento dei dati sia reso obbligatorio da una legislazione nazionale**

(Emendamento n. 31)

## Articolo 8, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

- c bis) la persona interessata abbia avuto l'opportunità di sollevare obiezioni al trattamento dei dati e non l'abbia fatto.**

(Emendamento n. 32)

## Articolo 8, paragrafo 2

2. *Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che il responsabile dell'archivio deve accertarsi che nessuna comunicazione sia incompatibile con la finalità dell'archivio e contraria all'ordine pubblico. Gli stessi obblighi incombono all'utente in caso di consultazione in linea.*

2. **Il responsabile dei dati può comunicare dati personali solo nei seguenti casi:**

- a) **qualora ciò sia necessario per adempiere a un obbligo giuridico,**
- b) **qualora ciò sia richiesto da una persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o meno, che deve fornire prova convincente che il suo interesse alla comunicazione dei dati è giustificato,**
- c) **qualora la comunicazione avvenga con il consenso esplicito o implicito della persona interessata,**
- d) **qualora i dati siano comunicati ad un addetto al trattamento,**
- e) **qualora in questo modo si adempia alla finalità di un contratto o di un rapporto quasi contrattuale di fiducia con la persona interessata,**



Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- f) qualora i dati provengano da fonti in linea di massima accessibili al pubblico e il loro trattamento sia destinato unicamente alla corrispondenza,
- g) nel caso in cui ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi legittimi di terzi o della collettività, sempreché non si arrechi pregiudizio agli interessi della persona in questione, che devono essere tutelati,
- h) per la vendita diretta o scopi analoghi; in tal caso è possibile divulgare elenchi che contengano il nome, l'indirizzo e il lavoro o la professione;
- i) per ricerche e indagini statistiche, a condizione che i dati personali siano resi anonimi.

Gli stessi obblighi incombono all'utente in caso di consultazione in linea.

(Emendamento n. 33)

*Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis.** Il responsabile dei dati informa le persone interessate in merito alla comunicazione dei dati specificando il nome e l'indirizzo del destinatario.

(Emendamento n. 34)

*Articolo 8, paragrafo 3*

3. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono precisare le condizioni nelle quali è legittimo il trattamento di dati personali.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono precisare le condizioni nelle quali sono legittimi la raccolta, il trattamento, la consultazione e la comunicazione di dati personali.

(Emendamento n. 35)

*Articolo 9*

1. Per il settore privato, gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che, in occasione della prima comunicazione o dell'apertura di una possibilità di consultazione in linea, il responsabile ne informa la persona interessata ed indica inoltre la finalità dell'archivio, i tipi di dati ivi contenuti, il suo nome e indirizzo.

1. Nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), b), e), g) e h), gli Stati membri stabiliscono che, prima o in occasione della prima comunicazione o all'atto dell'apertura di una possibilità di consultazione in linea, il responsabile dei dati o un suo agente ne informa la persona interessata ed indica inoltre la finalità della raccolta di dati, i tipi di dati ivi contenuti, il suo nome e indirizzo.

2. L'informazione di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria nel caso contemplato dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). L'obbligo di informare le persone interessate non sussiste quando la comunicazione è prevista per legge.

2. L'obbligo di informare le persone interessate non sussiste quando la comunicazione è prevista per legge o è motivata da una delle ragioni previste all'articolo 15, paragrafo 1.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. Qualora la persona interessata sia contraria alla comunicazione o a qualsiasi altro trattamento, il responsabile dell'archivio è tenuto a porre termine al trattamento contestato a meno che non vi sia esplicitamente autorizzato da una disposizione giuridica.

3. Qualora la persona interessata sia contraria alla comunicazione o alla consultazione in linea, il responsabile dei dati o il suo agente deve astenersi dal procedere alla stessa o dall'aprire la possibilità di una consultazione in linea.

L'opposizione della persona interessata non ha alcun effetto se la comunicazione è prevista o autorizzata per legge.

(Emendamento n. 36)

## Articolo 10

Qualora l'informazione della persona interessata, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, si riveli impossibile o comporti sforzi sproporzionati, oppure contrasti con interessi legittimi preminenti del responsabile dell'archivio o con un interesse analogo di un terzo, gli Stati membri possono stabilire nella loro legislazione che l'autorità di controllo può autorizzare una deroga.

Qualora l'informazione della persona interessata, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, si riveli impossibile o comporti sforzi sproporzionati, oppure contrasti con interessi legittimi preminenti del responsabile dei dati o con un interesse analogo di un terzo, gli Stati membri possono stabilire nella loro legislazione che l'autorità di controllo può autorizzare una deroga.

(Emendamento n. 37)

## Articolo 11, paragrafo 1

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che il responsabile dell'archivio notifica la creazione di un archivio di dati personali quando i dati sono destinati ad essere comunicati e non provengono da fonti generalmente accessibili al pubblico. La notifica deve essere fatta all'autorità di controllo dello Stato membro in cui si trova l'archivio oppure, se l'archivio non è situato in uno Stato membro, all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza del responsabile. Il responsabile dell'archivio notifica alle autorità nazionali competenti qualsiasi mutamento di finalità dell'archivio o del suo indirizzo.

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che il responsabile dei dati notifica la raccolta di dati personali quando i dati sono destinati ad essere comunicati e non provengono da fonti generalmente accessibili al pubblico. La notifica deve essere fatta all'autorità di controllo dello Stato membro in cui sono custoditi i dati oppure, se non sono custoditi in uno Stato membro, all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza del responsabile. L'autorità di controllo annota la raccolta di tali dati in un registro che può essere consultato da tutti; i dati raccolti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva vengono iscritti nello stesso registro pubblico.

Gli Stati membri possono prevedere disposizioni particolari per i trattamenti operati da organismi di cui all'articolo 2, lettera h), o che ledono la libertà personale o violano la vita privata.

(Emendamento n. 39)

## Articolo 11, paragrafi 2 e 3

2. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere notificate all'autorità di controllo. Esse devono comprendere almeno il nome e l'indirizzo del responsabile dell'archivio, la finalità dell'archivio, una descrizione dei tipi di dati ivi contenuti, i terzi cui sono eventualmente comunicati i dati e una descrizione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 18.

2. La notifica comprende almeno:
- a) il nome e l'indirizzo del responsabile dei dati,
  - b) la finalità dei dati,
  - c) la descrizione semplificata dei tipi di dati,
  - d) le categorie di utenti cui i dati possono essere comunicati,
  - e) una descrizione generale delle misure di sicurezza adottate in applicazione dell'articolo 18.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

3. Gli Stati membri possono *stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ad altri archivi del settore privato e che le informazioni contemplate dal paragrafo 2 sono accessibili al pubblico.*

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. Gli Stati membri possono **determinare il contenuto del registro di cui al paragrafo 1 e la misura in cui le informazioni contemplate dal paragrafo 2 sono accessibili al pubblico. Essi possono inoltre limitare l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 ai dati personali la cui finalità riguarda uno dei settori elencati all'articolo 15, paragrafo 1.**

**3 bis. Gli Stati membri possono stabilire che le formalità di cui al paragrafo 1 vengano semplificate mediante taluni atti giuridici, quali norme semplificate, modelli-tipo, codici di deontologia o di buona condotta. Un allegato alla direttiva definisce i tipi di trattamento che possono costituire oggetto di formalità semplificate, previa consultazione del Gruppo per la protezione dei dati.**

**Il beneficio delle formalità semplificate non esonera il responsabile dei dati da alcun obbligo derivante dalla presente direttiva, e in particolare da quello di informare le persone i cui dati costituiscono oggetto di un trattamento.**

**3 ter. Il registro nel quale sono annotati i tipi di trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere consultato da chiunque. La consultazione del registro può essere limitata per i motivi esposti all'articolo 15, paragrafo 1.**

**3 quater. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere notificate all'autorità di controllo conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.**

(Emendamento n. 40)

*Articolo 11, paragrafo 3 quinquies (nuovo)*

**3 quinquies. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che il responsabile dei dati richieda il parere dell'autorità di controllo nei casi in cui sia ridotta la capacità di consenso della persona interessata e siano grandi i rischi di esclusione.**

(Emendamento n. 41)

*Articolo 11, paragrafo 3 sexies (nuovo)*

**3 sexies. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che il responsabile dei dati richieda un'autorizzazione preventiva nei casi in cui i dati raccolti siano particolarmente sensibili.**

(Emendamento n. 118)

*Articolo 11, paragrafo 3 septies (nuovo)*

**3 septies. Le attività di trattamento automatizzato dei dati di carattere personale e aventi per fine il recensimento dell'intera popolazione o di una sua parte deve essere oggetto, prima della sua attuazione, di una domanda di autorizzazione presso l'autorità di controllo nazionale;**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 119)

*Articolo 11, paragrafo 3 octies (nuovo)*

**3 octies.** Le altre attività di trattamento soggette a registrazione presso l'autorità di controllo nazionale possono essere sottoposte a un eventuale controllo a posteriori in particolare quando:

- a) la persona abbia un'unica possibilità di co-contraente, che goda di un monopolio di diritto o di fatto o di una posizione dominante;
- b) l'attività di trattamento automatizzato crei un progetto di personalità, costituisca un aiuto alla decisione o addirittura prenda la decisione al posto della persona umana;

(Emendamento n. 42)

*Articolo 12, lettere a), b) e c)*

- |  |   |
|--|---|
| <p>a) la persona dispone delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— le finalità dell'archivio e i tipi di dati memorizzati;</li> <li>— il tipo di utilizzazione e, se del caso, i destinatari dei dati personali contenuti nell'archivio;</li> <li>— il nome e l'indirizzo del responsabile dell'archivio;</li> </ul> <p>b) è specifico ed esplicito e precisa i tipi di dati, le forme di trattamento e gli eventuali destinatari;</p> <p>c) può essere revocato dalla persona interessata in qualsiasi momento senza effetto retroattivo;</p> | <p>a) la persona dispone delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— le finalità della raccolta dei dati e dei tipi di dati personali relativi alla persona interessata memorizzati o che si intende memorizzare;</li> <li>— il tipo di utilizzazione e, se del caso, le categorie di destinatari potenziali dei dati personali;</li> <li>— il nome e l'indirizzo del responsabile dei dati;</li> </ul> <p>b) alla persona interessata è offerta in modo specifico ed esplicito la possibilità di opporsi a qualsiasi tipo di trattamento o di utilizzazione dei dati personali da parte del responsabile dei dati laddove ai sensi della presente direttiva è necessario il consenso dell'interessato;</p> <p>c) può essere revocato dalla persona interessata in qualsiasi momento senza effetto retroattivo;</p> <p>c bis) il consenso della persona interessata è altresì necessario in caso di mutamento di finalità dei dati.</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 145)

*Articolo 12, comma bis (nuovo)*

**La facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali può essere esercitata in ogni momento.**

(Emendamento n. 43)

*Articolo 13, paragrafo 1, frase introduttiva*

1. Gli Stati membri garantiscono alle persone presso le quali viene effettuata una raccolta di dati personali il diritto di essere almeno informate in merito:

1. Gli Stati membri garantiscono alle persone o ai gruppi di persone presso le quali viene effettuata una raccolta di dati personali il diritto di essere almeno informate in merito:

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 44)

*Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)*

- |   |  |
|---|--|
| a) alle finalità <i>dell'archivio</i> cui sono destinate le informazioni, | a) alle finalità <b>della raccolta di dati</b> cui sono destinate le informazioni; |
|---|--|

(Emendamento n. 45)

*Articolo 13, paragrafo 1, lettera f)*

- |  |   |
|--|---|
| f) al nome e indirizzo del responsabile <i>dell'archivio</i> . | f) al nome e indirizzo del responsabile <b>dei dati</b> . |
|--|---|

(Emendamento n. 46)

*Articolo 14, punto 2*

2. di non essere sottoposta ad una decisione amministrativa o privata che implichi una valutazione del suo *comportamento* avente come unico fondamento un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato;

2. di non essere sottoposta ad una decisione amministrativa o privata che implichi una valutazione del suo **carattere** avente come unico fondamento un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato,

salvo i casi in cui la persona interessata abbia richiesto tale valutazione o vi abbia consentito in conformità delle disposizioni dell'articolo 12 o in presenza delle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere -a) e a);

**2 bis. di conoscere e di contestare le informazioni e le argomentazioni utilizzate nei trattamenti automatici i cui risultati la danneggiano.**

(Emendamento n. 47)

*Articolo 14, punto 3*

3. di conoscere l'esistenza di *un archivio*, le sue finalità principali nonché l'identità e la residenza abituale, la sede o il domicilio del responsabile *dell'archivio*;

3. di conoscere l'esistenza di **una raccolta di dati**, le loro finalità principali, nonché l'identità e la residenza abituale, la sede o il domicilio del responsabile **dei dati**;

(Emendamento n. 48)

*Articolo 14, punto 4, primo comma*

4. di ottenere a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive, la conferma dell'esistenza o meno *in un archivio* di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.

4. di ottenere **su richiesta**, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, **oltre a informazioni sulla loro origine generale e sul loro esatto utilizzo.**

**La persona interessata non è tenuta ad alcun pagamento qualora abbia motivi sufficienti per ritenere che siano stati violati i diritti che le sono riconosciuti ai sensi della presente direttiva.**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 49)

*Articolo 14, punto 5*

5. di ottenere, *se del caso, la rettifica*, la cancellazione o il congelamento di tali dati qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.

5. di ottenere **la correzione dei dati inesatti e l'integrazione di quelli completamente o parzialmente omessi, nonché** la cancellazione di tali dati qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.

(Emendamento n. 50)

*Articolo 14, punto 6*

6. di ottenere, su richiesta, la cancellazione gratuita dei dati che la riguardano *memorizzati in archivi* contenenti informazioni in materia di *ricerca di mercato* o di pubblicità;

6. di ottenere, su richiesta, la cancellazione gratuita dei dati che la riguardano contenenti informazioni in materia di **vendita diretta** o di pubblicità; **i dati personali riguardanti un rapporto di lavoro devono essere cancellati entro un termine di tempo ragionevole dopo la cessazione di tale rapporto. L'ex dipendente deve ottenerne comunicazione;**

(Emendamento n. 51)

*Articolo 14, punto 7*

7. di ottenere, in caso di applicazione del paragrafo 5 del presente articolo e qualora i dati siano comunicati a terzi, la notifica a questi ultimi della loro rettifica, cancellazione o congelamento;

7. di ottenere, in caso di applicazione del paragrafo 5 del presente articolo e qualora i dati siano comunicati a terzi, la notifica a questi ultimi della loro rettifica o cancellazione;

(Emendamento n. 52)

*Articolo 14, punto 8*

8. di disporre di un mezzo di ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantiti *dal* presente articolo.

8. di disporre di un mezzo di ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantiti **dalla** presente direttiva.

(Emendamento n. 53)

*Articolo 14 bis (nuovo)***Articolo 14 bis**

**Tutti godono del diritto previsto all'articolo 14, punto 3.**

(Emendamento n. 54)

*Articolo 15, Titolo*

Deroghe al diritto di accesso della persona interessata *agli archivi del settore pubblico.*

Deroghe al diritto di accesso della persona interessata.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 55)

*Articolo 15, paragrafo 1, lettera g bis) (nuova)*

**g bis) la raccolta di dati personali a soli fini di ricerca e/o statistici, non riferibili a singoli e trasmissibili a terzi unicamente per i motivi indicati.**

(Emendamento n. 56)

*Articolo 15, paragrafo 2*

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo deve poter effettuare, su domanda della persona interessata, le necessarie verifiche *dell'archivio*.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo deve poter effettuare, su domanda della persona interessata, le necessarie verifiche **dei dati, a meno che lo Stato membro interessato non neghi l'accesso all'autorità di controllo per motivi di sicurezza nazionale, di difesa o di pubblica sicurezza.**

(Emendamento n. 57)

*Articolo 15, paragrafo 3*

3. *Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso della persona interessata ai dati temporaneamente compilati al fine di ricavare informazioni statistiche;*

**3. soppresso**

(Emendamento n. 58)

*Articolo 15 bis (nuovo)***Articolo 15 bis**

1. **Gli Stati membri possono limitare per legge i diritti previsti ai punti 3 e 4 dell'articolo 14 a motivo di un diritto equivalente di un'altra persona o a motivo dell'interesse generale.**

2. **Nei casi contemplati dal paragrafo 1, l'autorità di controllo deve poter procedere, su richiesta della persona interessata, alle necessarie verifiche dei dati.**

(Emendamento n. 132)

*Articolo 15 ter (nuovo)***Articolo 15 ter****Diritti nei confronti di terzi**

**Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione il divieto per qualsivoglia persona giuridica o fisica di chiedere alla persona interessata di esercitare il suo diritto di accesso ai suoi dati personali per renderli noti alla parte terza in questione, quale presupposto per l'ottenimento di un'occupazione, il proseguimento del contratto di lavoro o altri scopi.**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 59)

*Articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e b bis (nuova)*

b) i dati devono essere memorizzati per finalità ben determinate, esplicite e legittime e utilizzati *conformemente* a tali finalità;

b) non si applica al testo italiano;

**b bis) La finalità che determina la raccolta di dati deve essere nota prima di darvi inizio.**

(Emendamento n. 60)

*Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)*

e) i dati non devono essere conservati sotto una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo superiore a quello necessario alle finalità per cui sono stati memorizzati.

e) i dati non devono essere conservati sotto una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo superiore a quello necessario alle finalità per cui sono stati memorizzati. **Possono essere previste per legge delle eccezioni per i dati personali che vengono comunicati agli archivi e utilizzati per scopi storici, statistici o scientifici.**

(Emendamento n. 61)

*Articolo 16, paragrafo 1 bis (nuovo)*

**1 bis. Per ogni dato deve essere possibile risalire al detentore iniziale in modo che si possa procedere a rettifiche in caso di errori. Spetta al detentore dei dati garantire che vengano effettuate le correzioni da parte di tutti coloro che hanno ottenuto tali dati per interconnessione.**

(Emendamento n. 62)

*Articolo 16, paragrafo 2*

2. Il responsabile *dell'archivio* garantisce il rispetto delle disposizioni contemplate al paragrafo 1.

2. Il responsabile **dei dati** garantisce il rispetto delle disposizioni contemplate al paragrafo 1.

(Emendamento n. 63)

*Articolo 17, paragrafi 1 e 2*

1. Gli Stati membri vietano il trattamento automatizzato, salvo accordo libero, esplicito e scritto della persona interessata, di dati *che ne rivelino* l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza a sindacati, nonché *le informazioni relative* allo stato di salute e alla vita sessuale.

1. Gli Stati membri vietano il trattamento **manuale o automatico**, salvo accordo libero, esplicito e scritto della persona interessata, di dati **relativi** all'origine razziale ed etnica, alle opinioni politiche, al credo religioso o filosofico o all'appartenenza a sindacati nonché allo stato di salute e alla vita sessuale, **ovvero concernenti importanti elementi della vita sociale, fra cui la situazione penale e qualsiasi numero di identificazione personale rilasciato da enti pubblici.**

2. Gli Stati membri *possono, per importanti motivi di interesse pubblico, stabilire deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 in base ad una legge che precisi i tipi di dati memorizzabili, le persone aventi accesso all'archivio nonché le opportune garanzie contro il rischio di utilizzazione abusiva e di accesso non autorizzato.*

2. Gli Stati membri **prevedono nelle loro legislazioni norme che vietano il trattamento nel settore privato di dati di natura strettamente privata.**



Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamenti nn. 64 e 149)

*Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis.** Il trattamento di dati di natura strettamente privata è tuttavia consentito se viene eseguito da associazioni senza scopo di lucro a carattere politico, filosofico, religioso, culturale, sindacale, sportivo o ricreativo nel quadro dei loro scopi legittimi, a condizione che tali dati si riferiscano unicamente ai loro soci, ordinari e corrispondenti, che abbiano consentito di esservi inclusi e che non vengano comunicati a terzi. Il trattamento di questi dati è esente dalla necessità della registrazione presso l'autorità di controllo, conformemente alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tuttavia essi sono soggetti a tutte le altre disposizioni pertinenti della presente direttiva.

(Emendamento n. 65)

*Articolo 17, paragrafo 3*

3. I dati relativi a condanne penali possono essere conservati soltanto *in archivi del settore pubblico*.

3. I dati relativi a condanne penali possono essere conservati soltanto **dall'autorità giudiziaria; l'autorità di controllo può tuttavia concedere l'autorizzazione a talune imprese, in considerazione del tipo di attività da esse svolte, di detenere dati riguardanti le condanne penali.**

**3 bis.** Gli Stati membri stabiliscono nelle loro legislazioni le condizioni in base alle quali può essere utilizzato il numero di identificazione nazionale o qualsiasi altro strumento generale di identificazione.

(Emendamento n. 66)

*Articolo 18, paragrafo 1, primo comma*

1. Gli Stati membri, nella loro legislazione, impongono al responsabile *dell'archivio* l'obbligo di adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie a proteggere *l'archivio* dalla distruzione accidentale o non autorizzata, dalla perdita accidentale dei dati e dalla loro alterazione, dall'accesso *non autorizzato a dati personali* o da qualsiasi altro trattamento non consentito.

1. Gli Stati membri, nella loro legislazione, impongono al responsabile **dei dati** l'obbligo di adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie a proteggere **i dati personali** dalla distruzione accidentale o non autorizzata, dalla perdita accidentale, nonché dall'accesso, dall'alterazione o da qualsiasi altro trattamento non consentito.

(Emendamento n. 67)

*Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma*

Tali misure devono garantire *agli archivi automatizzati* un adeguato livello di sicurezza tenuto conto, da un lato, delle attuali conoscenze *in materia e del costo della loro applicazione* e, d'altro lato, della natura dei dati da proteggere e della valutazione dei rischi potenziali. A tal fine, il responsabile *dell'archivio* deve prendere in considerazione le raccomandazioni in materia di sicurezza informatica e di interoperatività delle reti adottate dalla Commissione secondo le modalità previste dall'articolo 29.

Tali misure devono garantire **al trattamento automatico di dati** un adeguato livello di sicurezza tenuto conto, da un lato, delle attuali conoscenze e, d'altro lato, della natura dei dati da proteggere e della valutazione dei rischi potenziali. A tal fine, il responsabile **dei dati** deve prendere in considerazione le raccomandazioni in materia di sicurezza informatica e di interoperatività delle reti adottate dalla Commissione secondo le modalità previste dall'articolo 29.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 68)

*Articolo 18, paragrafo 3*

3. In caso di consultazione in linea, le installazioni tecniche e il software devono essere predisposti in modo che la consultazione avvenga entro i limiti dell'autorizzazione concessa dal responsabile *dell'archivio*.

3. In caso di consultazione in linea, le installazioni tecniche e il software devono essere predisposti in modo che la consultazione avvenga entro i limiti dell'autorizzazione concessa dal responsabile **dei dati e sia garantito un controllo a campione della consultazione e dell'autorizzazione**.

(Emendamento n. 69)

*Articolo 18, paragrafo 4*

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 incombono anche alle persone che, di fatto o per contratto, esercitano il controllo sulle operazioni relative *ad un archivio*.

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 incombono anche alle persone che, di fatto o per contratto, esercitano il controllo sulle operazioni relative **ai dati**.

(Emendamento n. 70)

*Articolo 18, paragrafo 5*

5. Chiunque acceda, nell'esercizio della sua attività professionale, a informazioni *contenute in archivi*, non può comunicarle a terzi senza l'accordo del responsabile *dell'archivio*.

5. Chiunque, nell'esercizio della sua attività professionale, acceda a delle informazioni non può comunicarle a terzi senza l'accordo del responsabile **dei dati**.

(Emendamento n. 71)

*Articolo 19*

*Al fine di conciliare il diritto alla vita privata con le norme che disciplinano la libertà d'informazione e di stampa, gli Stati membri possono accordare deroghe alla presente direttiva a favore degli organismi di stampa e audiovisivi.*

**soppresso**

(Emendamento n. 72)

*Articolo 20*

Gli Stati membri incoraggiano gli ambienti professionali a partecipare all'elaborazione di codici europei di deontologia e di buona condotta per determinati settori sulla base dei principi contenuti nella presente direttiva.

Gli Stati membri incoraggiano gli ambienti professionali a partecipare all'elaborazione di codici europei di deontologia e di buona condotta per determinati settori sulla base dei principi contenuti nella presente direttiva. **Tali codici vengono riveduti dal Gruppo per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 27, che garantisce l'adeguatezza del codice e il carattere rappresentativo delle organizzazioni che lo propongono. Ai terzi verrà debitamente offerta l'opportunità di esprimere commenti o obiezioni sul codice proposto. Il parere del Gruppo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale insieme alla versione definitiva del codice, che resta in vigore per un periodo massimo di 5 anni. Qualsiasi proroga o modifica del codice è nuovamente soggetta alle procedure summenzio-**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

**nate. I codici sono messi a punto sulla base dei diritti fondamentali risultanti dalle Costituzioni degli Stati membri e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.**

(Emendamento n. 73)

*Articolo 21*

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che qualsiasi persona i cui dati personali siano memorizzati *in un archivio* e che subisca un danno per effetto del trattamento o di qualsiasi altra azione incompatibile con le disposizioni della presente direttiva, ha il diritto di chiedere al responsabile *dell'archivio* un adeguato risarcimento.

2. *Gli Stati membri possono disporre che i danni risultanti dalla perdita o dalla distruzione di dati o da un accesso non autorizzato non sono imputabili al responsabile dell'archivio se quest'ultimo dimostra di aver adottato le opportune misure per conformarsi alle disposizioni degli articoli 18 e 22.*

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che qualsiasi persona i cui dati personali siano memorizzati e che subisca un danno per effetto del trattamento **illegittimo di tali dati** o di qualsiasi altra azione incompatibile con le disposizioni della presente direttiva, ha il diritto di chiedere al responsabile **dei dati** un adeguato risarcimento.

2. **Il responsabile dei dati risarcisce al soggetto cui i dati memorizzati si riferiscono i danni arrecati a seguito di un'azione incompatibile con le disposizioni della presente direttiva.**

(Emendamento n. 74)

*Articolo 22, titolo*Trattamento per conto del responsabile *dell'archivio*Trattamento per conto del responsabile **dei dati**

(Emendamento n. 75)

*Articolo 22, paragrafi 1 e 2*

1. Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che, in caso di trattamento effettuato per conto del responsabile *dell'archivio*, quest'ultimo deve accertarsi del rispetto delle necessarie misure di sicurezza e di organizzazione e scegliere *una persona o un'impresa* che fornisca garanzie sufficienti al riguardo.

2. *Chiunque raccolga o tratti dati personali per conto del responsabile dell'archivio deve rispettare gli obblighi contemplati dagli articoli 16 e 18 della presente direttiva.*

1. Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che, in caso di trattamento effettuato per conto del responsabile **dei dati**, quest'ultimo deve accertarsi del rispetto delle necessarie misure di sicurezza e di organizzazione e scegliere **un addetto al trattamento** che fornisca garanzie sufficienti al riguardo.

2. **L'addetto al trattamento si limita ad effettuare le operazioni di elaborazione dei dati personali previste contrattualmente dal responsabile dei dati e riceve istruzioni esclusivamente da quest'ultimo.**

(Emendamento n. 76)

*Articolo 22, paragrafo 3*

3. Il contratto deve essere stipulato per iscritto e specificare, in particolare, che i dati personali non possono essere divulgati dal prestatario o dai suoi dipendenti senza l'accordo del responsabile *dell'archivio*.

3. Il contratto deve essere stipulato per iscritto e specificare, in particolare, che i dati personali non possono essere divulgati dal prestatario o dai suoi dipendenti senza l'accordo del responsabile **dei dati**.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 77)

*Articolo 23*

Gli Stati membri prevedono nelle loro legislazioni l'applicazione di sanzioni dissuasive al fine di garantire il rispetto delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva.

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, gli Stati membri prevedono nelle loro legislazioni l'applicazione di sanzioni dissuasive **che possono essere inflitte sia alle amministrazioni e alle organizzazioni di diritto pubblico che ad altre persone fisiche o giuridiche.**

(Emendamenti nn. 78 e 127)

*Articolo 24, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione nazionale che il trasferimento temporaneo o definitivo, verso un paese terzo, di dati personali che formano oggetto di un trattamento, oppure raccolti a tal fine, può aver luogo soltanto a condizione che detto paese garantisca un livello di protezione adeguato.

1. Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione nazionale che il trasferimento temporaneo o definitivo, verso un paese terzo, **di determinate categorie** di dati personali **specifici** che formano oggetto di un trattamento, oppure raccolti a tal fine, può essere vietato per evitare danni alla persona interessata, causati da un livello di protezione inadeguato. Per la comunicazione di dati personali a un paese terzo può essere necessario l'esplicito consenso della persona interessata.

(Emendamento n. 79)

*Articolo 24, paragrafo 2*

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi in cui un paese terzo importatore non garantisce un livello di protezione adeguato.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi in cui **ritengono che un paese terzo importatore non garantisca un livello di protezione adeguato per determinate categorie di dati personali specifici.**

(Emendamento n. 80)

*Articolo 24, paragrafo 3*

3. Qualora la Commissione constati, in base alle informazioni degli Stati membri o ad altre informazioni, che un paese terzo non dispone di un livello di protezione adeguato e che la situazione che ne deriva è pregiudizievole per gli interessi della Comunità e dello Stato membro, essa può avviare negoziati al fine di porvi rimedio.

3. Qualora la Commissione constati, **dopo aver consultato l'organismo di cui all'articolo 27** e in base alle informazioni degli Stati membri o ad altre informazioni, che un paese terzo non dispone di un livello di protezione adeguato **per determinate categorie di dati personali specifici** e che la situazione che ne deriva è pregiudizievole per gli interessi della Comunità e dello Stato membro, essa può avviare negoziati al fine di porvi rimedio.

(Emendamento n. 81)

*Articolo 24, paragrafi 4 e 5*

4. La Commissione può decidere, *in conformità della procedura definita dall'articolo 30, paragrafo 2*, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato in considerazione dei suoi impegni internazionali o della sua legislazione nazionale.

4. La Commissione può decidere, **se un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato per determinate categorie di dati personali specifici** in considerazione dei suoi impegni internazionali o della sua legislazione nazionale. Le misure adottate a norma del presente

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

5. Le misure adottate a norma del presente articolo sono conformi agli obblighi incombenti alla Comunità in virtù di accordi internazionali, sia bilaterali che multilaterali, relativi alla protezione delle persone relativamente al trattamento automatizzato dei dati personali.

(Emendamento n. 82)

## Articolo 25, paragrafo 1

1. Uno Stato membro può derogare alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, per un determinato trasferimento di dati verso un paese terzo, qualora il responsabile dimostri che nel caso di specie esistono sufficienti garanzie relativamente al rispetto di un livello di protezione adeguato. Lo Stato membro può accordare una deroga soltanto dopo averne informato la Commissione e gli Stati membri e se nessuno Stato membro o la Commissione notificano la loro opposizione entro un termine di 10 giorni.

(Emendamento n. 83)

## Articolo 25, paragrafo 2

2. In caso di opposizione, la Commissione adotta le misure appropriate, *secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.*

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

articolo sono conformi agli obblighi incombenti alla Comunità in virtù di accordi internazionali, sia bilaterali che multilaterali, concernenti la protezione delle persone relativamente al trattamento automatico dei dati personali.

1. Uno Stato membro può derogare alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, per un determinato trasferimento **o tipo di trasferimento** di dati verso un paese terzo, qualora il responsabile dimostri che nel caso di specie esistono sufficienti garanzie relativamente al rispetto di un livello di protezione adeguato. Lo Stato membro può accordare una deroga soltanto dopo averne informato la Commissione e gli Stati membri e se nessuno Stato membro o la Commissione notificano la loro opposizione entro un termine di 10 giorni.

(Emendamento n. 84)

## Articolo 26, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che *un'autorità indipendente competente controlli* la protezione dei dati personali. Tale autorità ha il compito di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e di esercitare tutte le funzioni attribuitele dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri garantiscono che **una o più autorità indipendenti competenti controllino** la protezione dei dati personali, con il compito di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e di esercitare tutte le funzioni attribuite dalla presente direttiva.

(Emendamento n. 85)

## Articolo 26, paragrafo 2

2. L'autorità di controllo dispone di mezzi investigativi e di poteri effettivi d'intervento contro la *creazione* e lo sfruttamento *di archivi* non conformi alle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, essa dispone in particolare del diritto di accesso *agli archivi* cui si applica la presente direttiva e deve poter raccogliere qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo.

2. L'autorità di controllo dispone di mezzi investigativi e di poteri effettivi d'intervento contro la **raccolta** e lo sfruttamento **di dati** non conformi alle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, essa dispone in particolare del diritto di accesso **ai dati** cui si applica la presente direttiva e deve poter raccogliere qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 86)

*Articolo 26, paragrafo 3 bis (nuovo)*

**3 bis.** Gli Stati membri assicurano che l'autorità di controllo disponga dei necessari poteri in materia di sanzioni, come quelli di ordinare il blocco o la cancellazione dei dati, il divieto temporaneo o definitivo di trattamento, l'eliminazione dell'operazione di trattamento o l'invio di una diffida al controllore dei dati.

(Emendamento n. 87)

*Articolo 26, paragrafo 3 ter (nuovo)*

**3 ter.** L'autorità di controllo redige annualmente una relazione sulla sua attività. Tale relazione viene pubblicata.

(Emendamenti nn. 88 e 128)

*Articolo 27, paragrafo 1*

1. E' istituito un Gruppo per la protezione dei dati personali. Tale Gruppo, a carattere consultivo e indipendente, è composto dai rappresentanti dell'autorità di controllo, prevista dall'articolo 26, di tutti gli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

1. E' istituito un Gruppo per la protezione dei dati personali. Tale Gruppo indipendente sorveglia, in cooperazione con le autorità di controllo nazionali, i flussi transfrontalieri di dati all'interno della Comunità e tra la Comunità e i paesi terzi. Esso è composto dai rappresentanti dell'autorità di controllo di tutti gli Stati membri, prevista all'articolo 26, nonché dai rappresentanti dei consumatori, dei datori di lavoro, dei sindacati e dei gruppi di difesa dei diritti civili e da un rappresentante della Commissione. Il Gruppo è presieduto da un membro eletto annualmente dal Gruppo stesso. Inoltre esso dispone di mezzi investigativi e di effettivi poteri d'intervento analoghi a quelli previsti all'articolo 26, paragrafi 2 e 3.

(Emendamento n. 89)

*Articolo 27, paragrafo 2*

2. Al segretariato del Gruppo per la protezione dei dati personali provvedono i servizi della Commissione

2. Al segretariato del Gruppo per la protezione dei dati personali provvedono i servizi della Commissione, che devono essere dotati dei mezzi a tal fine necessari.

(Emendamento n. 90)

*Articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3*

1. Il Gruppo per la protezione dei dati personali:  
a) contribuisce all'interpretazione omogenea delle norme nazionali adottate in applicazione della presente direttiva;

1. Il Gruppo per la protezione dei dati personali:  
a) formula un parere, a richiesta della Commissione, sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri;

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

b) formula un parere sul livello di protezione nella Comunità e nei paesi terzi;

c) *consiglia la Commissione in merito a progetti di misure addizionali specifiche da adottare ai fini della protezione della vita privata.*

2. *Qualora il Gruppo per la protezione dei dati personali constati tra le legislazioni o prassi degli Stati membri in materia di protezione di dati personali divergenze tali da pregiudicare l'equivalenza della protezione nella Comunità, ne informa la Commissione.*

3. *Il Gruppo per la protezione dei dati personali può formulare raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la protezione delle persone per quanto concerne i dati personali nella Comunità. Le raccomandazioni vengono messe a verbale e possono essere trasmesse al Comitato consultivo di cui all'articolo 30. La Commissione informa il Gruppo per la protezione dei dati personali del seguito da essa dato alle raccomandazioni.*

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

b) formula un parere, **da trasmettere anche al Parlamento europeo**, sul livello di protezione nella Comunità e nei paesi terzi **nonché sulle misure da adottare per la protezione della vita privata;**

c) formula raccomandazioni, **di propria iniziativa**, su qualsiasi questione riguardante la protezione dei dati personali nella Comunità.

soppresso

soppresso

(Emendamento n. 91)

Articolo 28, paragrafo 1 bis (nuovo)

**1 bis. Il Gruppo per la protezione dei dati personali deve essere consultato dalla Commissione per quanto riguarda:**

- tutti i codici professionali e deontologici da valutare secondo l'articolo 20,
- ogni decisione proposta a norma dell'articolo 24, paragrafo 4,
- ogni misura o decisione proposta a norma dell'articolo 25, paragrafo 2,
- e ogni misura proposta secondo l'articolo 29 della presente direttiva.

**In casi urgenti la Commissione può prescindere dalla consultazione o imporre al Gruppo una scadenza per esprimere un parere.**

(Emendamento n. 92)

Articolo 28, paragrafo 4

4. *Il Gruppo per la protezione dei dati personali redige una relazione annuale sullo stato della protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nella Comunità e nei paesi terzi, e la trasmette alla Commissione.*

**4. I pareri e le raccomandazioni sono messi a verbale e trasmessi alla Commissione. Questa informa il Gruppo del seguito da essa dato ai suddetti parere e raccomandazioni, con una relazione trasmessa anche al Parlamento e al Consiglio e resa pubblica.**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

**Il Parlamento esamina tale relazione. Il Gruppo per la protezione dei dati personali tiene nella massima considerazione le osservazioni del Parlamento.**

(Emendamento n. 93)

*Articolo 29*

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, stabilisce le modalità tecniche necessarie per applicare la presente direttiva alle specificità di taluni settori, tenuto conto delle conoscenze attuali in materia e dei codici di buona condotta.

**La Commissione, dopo aver consultato il Gruppo per la protezione dei dati personali in base all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), presenta adeguate proposte legislative per applicare la presente direttiva alle specificità di taluni settori, tenuto conto delle conoscenze attuali in materia e dei codici di buona condotta pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 20. (Adeguamenti tecnici secondari delle direttive esistenti possono essere approvati direttamente dalla Commissione dopo aver consultato il Gruppo e presentato il progetto di decisione al Parlamento europeo perché si pronunci al riguardo.)**

**In particolare la Commissione riferirà entro un anno al Consiglio e al Parlamento sull'opportunità di presentare una direttiva specifica per la protezione dei dati personali e della vita privata nell'ambito delle reti pubbliche di telecomunicazioni tenendo presente il contributo dato dal Consiglio d'Europa in questo settore.**

(Emendamento n. 94)

*Articolo 30*

1. La Commissione è assistita da un Comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da rappresentanti della Commissione.

**soppresso**

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

**soppresso**

(Emendamento n. 95)

*Articolo 32*

La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, dalle opportune proposte di modifica.

**La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, dalle opportune proposte di modifica. Tale relazione viene pubblicata.**



Mercoledì 11 marzo 1992

— A3-10/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva concernente la protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0314 — SYN 287) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-0323/90),
  - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-0010/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio ed alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 277 del 5.11.1990, pag. 3.

— proposta di direttiva II COM(90) 314 — C3-324/90 — SYN 288

**Proposta di direttiva del Consiglio concernente la protezione dei dati personali e della vita privata nell'ambito delle reti digitali pubbliche di telecomunicazione, con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale integrata nei servizi) e alle reti digitali per servizi pubblici di radiotelefonazione mobile**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 96)

*Titolo*

Proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione dei dati personali e della vita privata nell'ambito delle reti digitali pubbliche di telecomunicazione con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale integrata nei servizi) e alle reti digitali per servizi pubblici di radiotelefonazione mobile

Proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione dei dati personali e della vita privata nell'ambito delle reti digitali pubbliche e **private di telecomunicazione**, con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale integrata nei servizi) e alle reti digitali per servizi pubblici e **privati di radiotelefonazione mobile nonchè ai servizi pubblici e privati a valore aggiunto.**

<sup>(\*)</sup> G.U. n. C 277, del 5.11.1990, pag. 12.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 97)

*Condiderando (21 bis) (nuovo)*

**(21 bis) considerando che, in sede di applicazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri, le industrie interessate e le istituzioni comunitarie dovranno cooperare nello sviluppo e nella realizzazione delle tecnologie necessarie per effettuare i controlli qui di seguito citati e per garantire l'applicazione della legge;**

(Emendamento n. 98)

*Articolo 3, punto 2 bis (nuovo)*

**2 bis. «diritti speciali o esclusivi»: i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati tramite qualsiasi strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro il diritto di fornire un servizio o di intraprendere un'attività;**

(Emendamento n. 99)

*Articolo 3, punto 2 ter (nuovo)*

**2 ter. «prestatori di servizi»: le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi la cui attività consiste interamente o in parte nella trasmissione e nell'invio di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni, fatta eccezione per le trasmissioni radiotelevisive;**

(Emendamento n. 100)

*Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma (nuovo)*

**I dati personali contenuti in un elenco telefonico devono limitarsi a fornire le informazioni strettamente necessarie per identificare un particolare abbonato, a meno che quest'ultimo non chieda la pubblicazione di ulteriori dati personali. L'abbonato ha il diritto di chiedere che non sia specificato il suo sesso e, senza incorrere in alcuna spesa, di chiedere di non figurare affatto sull'elenco.**

(Emendamento n. 101)

*Articolo 4, paragrafo 2*

2. L'ente di telecomunicazione non deve servirsi di tali dati per costituire, con mezzi elettronici, profili degli abbonati ovvero classificazioni di singoli abbonati per categoria.

**2. L'ente di telecomunicazione non deve servirsi di tali dati per costituire, con mezzi elettronici, profili degli abbonati ovvero classificazioni di singoli abbonati per categoria, a meno che l'abbonato, con cognizione di causa, non abbia dato il proprio assenso come prevede l'articolo 9 della direttiva del Consiglio..... concernente la protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali.**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 102)

*Articolo 5, paragrafo 2*

2. Il contenuto dell'informazione trasmessa non può essere conservato dall'ente di telecomunicazione dopo la fine della comunicazione, salvo diversamente previsto dalle leggi dello Stato membro, in conformità del diritto comunitario.

2. Il contenuto dell'informazione trasmessa non può essere conservato dall'ente di telecomunicazione dopo la fine della comunicazione, salvo diversamente previsto dalle leggi dello Stato membro, in conformità del diritto comunitario, **o nel caso in cui l'ente di telecomunicazione abbia stipulato un contratto con un prestatore di servizi affinché questo immagazzini tali informazioni.**

(Emendamento n. 103)

*Articolo 9, paragrafo 1*

1. Possono essere immagazzinati e trattati tutti i dati relativi alla fatturazione quali il numero telefonico o l'identificazione della stazione dell'abbonato, l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione, il numero totale di scatti da fatturare, il numero di telefono chiamato, il tipo e la durata delle chiamate effettuate nonché la quantità di dati trasmessi come pure qualunque altra informazione necessaria ai fini della fatturazione, per esempio pagamenti anticipati, pagamenti per l'installazione, disattivazioni e solleciti.

1. Possono essere immagazzinati e trattati tutti i dati relativi alla fatturazione quali il numero telefonico o l'identificazione della stazione dell'abbonato, l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione, il numero totale di scatti da fatturare, il numero di telefono chiamato, il tipo e la durata delle chiamate effettuate nonché la quantità di dati trasmessi come pure qualunque altra informazione necessaria ai fini della fatturazione, per esempio pagamenti anticipati, pagamenti per l'installazione, disattivazioni e solleciti, **purché non siano disponibili altri mezzi tecnologici di registrazione. L'accesso alle registrazioni dei dati relativi alla fatturazione deve essere limitato e soggetto al controllo del Gruppo di cui all'articolo 22, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23.**

(Emendamento n. 104)

*Articolo 10*

1. La raccolta, l'immagazzinamento e il trattamento delle informazioni di traffico contenenti i dati personali necessari per determinare le chiamate, per fini di fatturazione o per qualsiasi altro scopo operativo, ad esempio, numero telefonico dell'abbonato chiamante e di quello chiamato, momento dell'inizio e della fine di ogni chiamata, tipo di servizio di telecomunicazione usato dall'abbonato, sono consentiti nella misura in cui ciò sia necessario per la fornitura del servizio richiesto.

2. I dati di traffico immagazzinati nei centri di commutazione dell'ente di telecomunicazione devono essere cancellati al termine della chiamata, a meno che tali dati siano resi anonimi o siano necessari per scopi di fatturazione o per qualunque altro fine consentito ai sensi dell'articolo 4.

La raccolta, l'immagazzinamento e il trattamento al termine della chiamata di informazioni di traffico **che non siano dati relativi alla fatturazione sono consentiti a condizione che tali dati siano resi anonimi ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva del Consiglio..... concernente la protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali, a meno che essi non siano necessari per qualunque altro fine consentito ai sensi dell'articolo 4.**

(Emendamento n. 105)

*Articolo 14, paragrafo 1*

1. Il ricevente può rinviare una chiamata ad un terzo soltanto previo consenso di quest'ultimo; *il terzo può*

1. Il ricevente può rinviare una chiamata ad un terzo soltanto previo consenso di quest'ultimo; **a questo scopo**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

*limitare il rinvio automatico alle chiamate che riportano il numero dell'abbonato chiamante; il terzo deve essere informato, tramite un apposito segnale del messaggio, che si tratta di una chiamata rinviata.*

**dovranno essere sviluppate e previste le modalità di accordo del terzo, nonché la possibilità di interrompere il rinvio automatico delle chiamate.**

(Emendamento n. 106)

## Articolo 16

1. *L'ente di telecomunicazione deve assicurare che il numero telefonico e gli altri dati personali dell'abbonato, ed in particolare quelli riguardanti la quantità e il tipo delle sue ordinazioni tramite servizio di teleacquisto ovvero le informazioni richieste tramite servizio videotex, siano immagazzinati soltanto se ed in quanto strettamente necessari alla fornitura del servizio e che siano utilizzati dal prestatore del servizio unicamente a fini autorizzati dall'abbonato.*

**soppresso**

2. *Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, il prestatore del servizio non può costituire, con mezzi elettronici, profili degli abbonati né classificazioni di singoli abbonati per categoria, senza il loro preventivo consenso.*

**soppresso**

(Emendamento n. 107)

## Articolo 19

1. *Le disposizioni della presente direttiva relative al servizio telefonico si applicano ad altri servizi pubblici di telecomunicazione digitale nella misura in cui tali servizi presentino rischi analoghi per la vita privata dell'utente.*

**1. Gli articoli da 4 a 10 nonché 13 e 17 della presente direttiva si applicano, mutatis mutandis, ad altri servizi pubblici di telecomunicazione digitale e ad altri prestatori di servizi.**

2. *La Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione del disposto del paragrafo 1 previa consultazione del comitato di cui all'articolo 22 e in conformità della procedura di cui all'articolo 23.*

**2. La Commissione adotta le misure necessarie per l'applicazione di altre disposizioni della presente direttiva nei confronti dei prestatori di servizi o le misure che risultino indispensabili per rendere più efficace l'applicazione del disposto del paragrafo 1, previa consultazione del gruppo di cui all'articolo 22 e in conformità della procedura di cui all'articolo 23.**

(Emendamento n. 108)

## Articolo 20

*Se ed in quanto la piena realizzazione degli obiettivi della presente direttiva esiga l'applicazione delle disposizioni da essa previste a prestatori di servizi diversi dagli enti di telecomunicazione, la Commissione può adottare le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva ai suddetti prestatori, previa consultazione del gruppo di cui all'articolo 22 e in conformità della procedura di cui all'articolo 23.*

**soppresso**

Mercoledì 11 marzo 1992

— A3-10/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente la protezione dei dati personali e della vita privata nell'ambito delle reti digitali pubbliche di telecomunicazione, con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale integrata nei servizi) e alle reti digitali per servizi pubblici di radiotelefonìa mobile**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 314 — SYN 288) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-324/90),
  - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-10/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 277, del 5.11.1990, pag. 12.

— **proposta di decisione III COM(90) 314 — C3-325/90: approvata**

— A3-10/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione nel settore della sicurezza dei sistemi d'informazione**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 314) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-325/90),
- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-10/92),

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 277 del 5.11.1990, pag. 18.

Mercoledì 11 marzo 1992

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

## 20. Libera circolazione dei lavoratori \*\* I

— proposta di regolamento COM(91) 0316 — C3-0368/91 — SYN 359

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)*

- 1) Sostituire nell'intero testo della parte seconda l'espressione «servizi della manodopera» con «servizi di collocamento»**

(Emendamento n. 2)

*ARTICOLO 1, PUNTO 2*

*Articolo 15, paragrafo 1, parte introduttiva (Regolamento (CEE) n. 1612/68)*

1. Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro trasmette regolarmente ai servizi specializzati degli altri Stati membri, e all'Ufficio europeo di coordinamento:

**1. Su richiesta degli enti di collocamento nazionali o regionali, il servizio specializzato di ciascuno Stato membro trasmette regolarmente ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all'Ufficio europeo di coordinamento:**

(Emendamento n. 3)

*ARTICOLO 1, PUNTO 2*

*Articolo 15, paragrafo 1, lettera a) (Regolamento (CEE) n. 1612/68)*

a) le offerte di lavoro suscettibili di essere soddisfatte da cittadini di altri Stati membri;

**a) su richiesta espressa del datore di lavoro, le offerte di lavoro suscettibili di essere soddisfatte da cittadini di altri Stati membri;**

(Emendamento n. 4)

*ARTICOLO 1, PUNTO 2*

*Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma (Regolamento (CEE) n. 1612/68)*

Il servizio specializzato di ogni Stato membro comunica queste informazioni ai competenti servizi e organismi della manodopera.

**Il servizio specializzato di ogni Stato membro comunica quanto prima queste informazioni ai competenti servizi e organismi di collocamento.**

(\*) G.U. n. C 254 del 28.9.1991, pag. 9.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

**ARTICOLO 1, PUNTO 2***Articolo 15, paragrafo 2 (Regolamento (CEE) n. 1612/68)*

2. Le offerte e le richieste di lavoro previste dal paragrafo 1 sono oggetto di diffusione secondo un sistema uniforme stabilito dall'Ufficio europeo di coordinamento, in collaborazione con il comitato tecnico.

2. Le offerte e le richieste di lavoro previste dal paragrafo 1 sono oggetto di diffusione secondo un sistema uniforme stabilito, **entro un termine massimo di sei mesi**, dall'Ufficio europeo di coordinamento, in collaborazione con il comitato tecnico. **Qualora necessario, l'Ufficio europeo di coordinamento può adattare tale sistema in collaborazione con il comitato tecnico.**

(Emendamento n. 6)

**ARTICOLO 1, PUNTO 3***Articolo 16, paragrafo 2 (Regolamento (CEE) n. 1612/68)*

2. Le richieste di lavoro previste dal paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 15 sono oggetto di una risposta da parte dei servizi interessati degli Stati membri entro un termine ragionevole.

2. Le richieste di lavoro previste dal paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 15 sono oggetto di una risposta da parte dei servizi interessati dagli Stati membri entro un termine ragionevole, **che per nessuno motivo può superare un mese.**

(Emendamento n. 7)

**ARTICOLO 1, PUNTO 4, TRATTINO SECONDO BIS (nuovo)**

— alla lettera b) è aggiunto un nuovo comma redatto come segue:

**«I servizi esistenti nelle regioni di frontiera mettono a punto inoltre, ove necessario, metodi di cooperazione e servizi per fornire agli utenti la gamma più ampia possibile di informazioni pratiche relative ai vari aspetti della mobilità e per dare inoltre sia alle parti sociali che ai servizi sociali interessati il contesto per un accordo in merito ad altre misure necessarie per la mobilità.»**

(Emendamento n. 8)

**ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)**

**5 bis) All'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:**

**2 bis. La Commissione trasmette al Parlamento europeo ogni due anni una relazione sull'attuazione della seconda parte del presente regolamento sintetizzando le informazioni ottenute, i dati derivanti dagli studi e dalle ricerche effettuati e rilevando tutte le indicazioni utili in merito allo sviluppo del mercato del lavoro della Comunità.**

(Emendamento n. 9)

**ARTICOLO 2, PRIMO COMMA**

Il presente regolamento entra in vigore il ....

Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 1993.**

Mercoledì 11 marzo 1992

— A3-84/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica la seconda parte del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 316 — SYN 359) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 49 del trattato CEE (C3-368/91),
- vista la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-84/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 254 del 28.09.1991, pag. 9-10.

**21. Tenore di zolfo del gasolio \*\* I**

— proposta di direttiva COM(91) 154 — C3-261/91 — SYN 340

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa al tenore di zolfo nel gasolio**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando sesto bis (nuovo)*

**considerando che la qualità dei combustibili è un elemento determinante ai fini della riduzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore;**

(\*) G.U. n. C 174 del 5.7.1991, pag. 18.



Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

*Settimo considerando*

*considerando che la riduzione del tenore di zolfo del gasolio contribuisce a realizzare uno degli obiettivi della Comunità, cioè preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e contribuire alla tutela della salute umana, riducendo i danni ambientali alla fonte;*

**considerando che i gravissimi problemi ambientali causati dall'inquinamento atmosferico in vaste aree della Comunità, soprattutto nelle città e nelle zone di concentrazione urbana, e i crescenti rischi connessi con la salute della popolazione, con i danni alle foreste e ai monumenti e con la corrosione dei materiali, rendono urgentemente necessaria una drastica riduzione del tenore di zolfo nel gasolio;**

(Emendamento n. 3)

*Considerando settimo bis (nuovo)*

**considerando che anche le emissioni di zolfo delle navi per la navigazione interna, costiera e di alto mare così come dei veicoli che, in provenienza da uno Stato terzo, attraversano la frontiera per entrare in uno Stato membro oppure entrano nel territorio di uno Stato membro contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico e che pertanto è indispensabile adottare con urgenza misure atte a garantire che tali navi e veicoli a partire dal momento in cui attraversano la frontiera oppure entrano nel territorio di uno Stato membro utilizzino solo combustibili il cui tenore di zolfo sia conforme alle norme della presente direttiva; considerando altresì che per quanto concerne i veicoli ciò vale in particolare per gli automezzi pesanti provenienti da paesi terzi e dotati di serbatoi speciali di grandi dimensioni, i quali consentono di percorrere l'intero tragitto attraverso gli Stati membri della Comunità senza rifornirsi ulteriormente di carburante;**

(Emendamento n. 4)

*Nono considerando*

*considerando che la direttiva 88/77/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 91/.../CEE concernente le emissioni di gas inquinanti dai motori diesel, prescrive fra l'altro una forte riduzione del tenore di zolfo nella seconda metà degli anni '90; che per adeguarsi agli standard della seconda fase, relativi alle emissioni di particelle, detta direttiva implica, tra l'altro, la disponibilità sul mercato e una giusta distribuzione di gasolio per autotrasporto con un tenore di composti dello zolfo non superiore allo 0,05% in peso a decorrere dal 1° ottobre 1995, e che pertanto è necessario prendere opportune misure per garantire la disponibilità e la giusta distribuzione di tale combustibile;*

**considerando che la direttiva 88/77/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 91/542/CEE del 1° ottobre 1991<sup>(1)</sup> concernente le emissioni di gas inquinanti dai motori diesel, prescrive fra l'altro una forte riduzione del tenore di zolfo nella seconda metà degli anni '90; che per adeguarsi alle norme della seconda fase in materia di emissioni di particelle, detta direttiva implica, tra l'altro, la disponibilità sul mercato di gasolio per autotrasporto con un tenore di composti dello zolfo non superiore allo 0,05% in peso a decorrere dal 1° ottobre 1995; che pertanto deve essere garantita, entro il 1° ottobre 1995, la disponibilità di gasolio per autotrasporto con un tenore massimo di zolfo consentito dello 0,05% presso tutte le stazioni di servizio della Comunità europea;**

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 295 del 25.10.1991, pag. 1.

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

*Considerando nono bis (nuovo)*

**considerando che, oltre alla riduzione della percentuale di zolfo allo 0,05%, occorre migliorare qualitativamente il combustibile diesel anche in relazione al numero di cetano (almeno 50) e al tenore di composti aromatici (inferiore al 10%);**

(Emendamento n. 6)

*Tredicesimo considerando*

considerando che, avuto riguardo alla direttiva 91.../CEE, *si può prevedere una tendenza a utilizzare gasolio per autotrasporto con un basso tenore di zolfo dello 0,05% in peso, ove ciò non comporti costi eccessivi per il consumatore;*

considerando che, avuto riguardo alla direttiva 91/542/CEE, **è urgentemente necessario favorire la tendenza a utilizzare gasolio per autotrasporto con un basso tenore di zolfo dello 0,05% in peso;**

(Emendamento n. 7)

*Quattordicesimo considerando*

considerando che normalmente gli Stati membri possono introdurre incentivi fiscali per rendere vantaggioso per i consumatori acquistare prodotti innocui per l'ambiente, purché tali incentivi siano compatibili con le disposizioni del trattato; che la necessità di un rapido miglioramento della qualità dell'atmosfera, in specie nelle zone urbane, e l'applicazione delle prescrizioni stabilite dalle direttive CEE per la riduzione dei gas inquinanti emessi dai motori diesel rendono particolarmente opportuno sfruttare questa possibilità, affinché il gasolio per autotrasporto con tenore di zolfo dello 0,05% in peso *sia disponibile* il più presto possibile;

considerando che normalmente gli Stati membri possono introdurre incentivi fiscali per rendere vantaggioso per i consumatori acquistare prodotti innocui per l'ambiente, purché tali incentivi siano compatibili con le disposizioni del trattato; che la necessità di un rapido miglioramento della qualità dell'atmosfera, in specie nelle zone urbane, e l'applicazione delle prescrizioni stabilite dalle direttive CEE per la riduzione dei gas inquinanti emessi dai motori diesel rendono particolarmente opportuno sfruttare questa possibilità, affinché il gasolio per autotrasporto e il **gasolio per riscaldamento con tenore di zolfo dello 0,05% in peso siano disponibili** il più presto possibile;

(Emendamento n. 16)

*Articolo 1, paragrafo 2, comma bis (nuovo)*

**Entro il 31 dicembre 1993, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, adotta misure onde assicurare che a decorrere dal 1° ottobre 1994 anche i suddetti battelli o veicoli a motore impieghino, nella Comunità, esclusivamente combustibili il cui tenore di zolfo corrisponda alle norme della presente direttiva.**

(Emendamento n. 8)

*Articolo 2, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché *possano essere* in commercio nella Comunità soltanto i gasoli per autotrasporti il cui tenore

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché **siano posti** in commercio nella Comunità soltanto i gasoli per autotrasporti il cui tenore dei

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

composti dello zolfo, espresso in zolfo (di seguito indicato come tenore di zolfo), non superiori

- 0,2% in peso a partire dal 1° ottobre 1994
- 0,05% in peso a partire dal 1° ottobre 1996.

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

composti dello zolfo, espresso in zolfo (di seguito indicato come tenore di zolfo) non superiori

- 0,2% in peso a partire dal 1° ottobre 1993
- 0,05% in peso a partire dal 1° ottobre 1995
- **0,02% in peso a partire dal 1° ottobre 1999.**

(Emendamento n. 9)

## Articolo 2, paragrafo 2

2. *Gli Stati membri garantiscono la disponibilità e un'equilibrata distribuzione dei gasoli per autotrasporto con tenore di zolfo non superiore allo 0,05% in peso a partire dal 1° ottobre 1995. Da tale data il gasolio di questa qualità costituirà almeno il 25% del quantitativo totale di gasolio per autotrasporto distribuito in ciascuno Stato membro.*

2. **soppresso.**

(Emendamento n. 10)

## Articolo 2, paragrafo 3

3. Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché *possano essere* in commercio nella Comunità soltanto i gasoli per il riscaldamento, l'industria e le motonavi il cui tenore di zolfo non superi

- 0,2% in peso a partire dal 1° ottobre 1994
- 0,1% in peso a partire dal 1° ottobre 1999.

3. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché **siano posti** in commercio nella Comunità soltanto i gasoli per il riscaldamento, l'industria e le motonavi il cui tenore di zolfo non superi

- 0,2% in peso a partire dal 1° ottobre 1993
- 0,1% in peso a partire dal 1° ottobre 1996
- **0,05% in peso a partire dal 1° ottobre 1998.**

(Emendamento n. 11)

## Articolo 2, paragrafo 4

4. Qualora a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi diventi difficile in uno Stato membro applicare il limite massimo del tenore di zolfo del gasolio, tale Stato membro ne informa la Commissione. La Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato nel territorio di detto Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi *e notifica la sua decisione al Consiglio. Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio, entro 1 mese, la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro 2 mesi.*

4. Qualora a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi diventi difficile in uno Stato membro applicare il limite massimo del tenore di zolfo del gasolio, tale Stato membro ne informa la Commissione. La Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato nel territorio di detto Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi.

(Emendamento n. 12)

## Articolo 3

A partire dalle date di applicazione di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri *non possono vietare, limitare od ostacolare, in ragione del tenore di zolfo, l'immissione sul mercato di gasoli conformi alle disposizioni della presente direttiva.*

A partire dalle date di applicazione di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, gli Stati membri **devono vietare l'immissione sul mercato di gasoli non conformi alle disposizioni della presente direttiva.**

Mercoledì 11 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 13)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

**La Commissione provvede affinché la Banca europea per gli investimenti (BEI) metta a disposizione delle raffinerie più piccole crediti in misura sufficiente a consentire, se del caso, il finanziamento degli investimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva.**

(Emendamento n. 14)

*Articolo 6, primo comma*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(Emendamento n. 15)

*Articolo 6 bis (nuovo)***Articolo 6 bis**

**Due anni dopo l'entrata in vigore della prima fase ai sensi dell'articolo 2 e successivamente ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione ed efficacia negli Stati membri.**

— A3-68/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio  
concernente una direttiva relativa al tenore di zolfo nel gasolio**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 154 — SYN 340) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-261/91),
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e della commissione per i trasporti e il turismo (A3-68/92),

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 174 del 5.7.1991, pag. 18.

Mercoledì 11 marzo 1992

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

## 22. Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone \*

— proposta di decisione COM(91) 193 — C3-263/91: approvata

---

— A3-72/92

### RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che conferma il consolidamento del Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 193) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-263/91),
  - visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per i bilanci nonché della commissione per il controllo dei bilanci (A3-72/92),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 173 del 4.7.1991, pag. 4.

## 23. Rappresentanza della Comunità

— A3-90/92

### RISOLUZIONE

#### sulla rappresentanza della Comunità in paesi terzi

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Moorhouse e altri sulla rappresentanza della Comunità negli Stati membri e in paesi terzi (B3-1304/90),
  - visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-90/92),
- A. considerando che la Comunità è rappresentata da delegazioni della Commissione in 106 paesi terzi
- 44 delegazioni che fanno capo alla DG I
  - 63 delegazioni che fanno capo alla DG VIII
  - 4 uffici stampa e informazione che fanno capo alla DG X,
- B. considerando che il numero delle delegazioni è cresciuto in modo esponenziale da quando nel 1964 fu creata presso le organizzazioni internazionali di Ginevra la prima delegazione in un paese terzo,
- C. considerando che nel 1982 è stato istituito un segretariato generale «Ispezione» con il compito di esaminare tutti gli aspetti del lavoro delle delegazioni e formulare quindi raccomandazioni,
- D. considerando che le delegazioni cooperano con le missioni degli Stati membri nei paesi terzi in vari settori,
- E. considerando che l'esperienza e le conoscenze della situazione locale acquisiti dalle delegazioni sono chiaramente una risorsa che il Parlamento europeo farebbe bene a utilizzare,
- F. considerando che le delegazioni permanenti del Parlamento presso paesi terzi si recano regolarmente in visita in tali paesi,
- G. considerando che, oltre alle delegazioni della Comunità, nei paesi in via di sviluppo sono impiegati esperti comunitari incaricati di eseguire progetti finanziati dalla Comunità e considerando necessario ai fini di una valida politica di sviluppo che questo potenziale di competenze possa continuare a operare anche a più lungo termine per garantire la qualità e il buon esito dei progetti,
1. ritiene che i propri deputati dovrebbero, prima di visitare un paese terzo o allorché redigono una relazione su tale paese, prendere contatto con la Commissione sia per avere informazioni dai servizi competenti di Bruxelles sia, nel caso di una visita, per poter ottenere ulteriori informazioni dalla delegazione al momento dell'arrivo;
  2. ritiene che l'ispettorato debba avere la possibilità di riferire a titolo ufficioso sulle sue attività alle commissioni responsabili, vale a dire la commissione per le relazioni economiche esterne, la commissione per lo sviluppo o la commissione per gli affari esteri;
  3. ritiene che la costituzione di nuove delegazioni dovrebbe essere oggetto di una consultazione del Parlamento, affinché esso possa pronunciarsi sull'opportunità della decisione;
  4. chiede alle proprie delegazioni parlamentari di ricercare un collegamento più stretto, ma non troppo ufficiale, con le delegazioni della Commissione nei rispettivi paesi, ai fini di una comprensione reciproca;
  5. incoraggia i relatori a considerare prassi normale la richiesta di informazioni e orientamenti ottenibili dalle delegazioni al momento della preparazione dei lavori sulle relazioni tra la Comunità e i paesi terzi;

Mercoledì 11 marzo 1992

6. raccomanda che a persone giovani, professionalmente qualificate, sia offerta l'opportunità di fare esperienza per diversi anni come aiuto-esperti in progetti comunitari in paesi in via di sviluppo, così come avviene nel quadro della politica bilaterale di sviluppo di taluni Stati membri e presso altre organizzazioni internazionali, come l'OMS, l'OIL e la FAO;
7. raccomanda che, laddove opportuno, le delegazioni della Comunità nominino un funzionario responsabile per le relazioni con il rispettivo parlamento nazionale;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

## 24. Accordo di commercio e cooperazione CEE-Albania

— A3-73/92

### DECISIONE

**che dichiara di grande importanza l'accordo di commercio e cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Albania**

*Il Parlamento europeo,*

— vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-73/92),

- A. considerando che il 23 settembre 1991 il Consiglio ha adottato le linee direttrici per il negoziato di un accordo di commercio e cooperazione con l'Albania; che tale accordo è stato parafato a Bruxelles il 17 febbraio 1992,
- B. considerando l'urgente necessità che la Comunità contribuisca, con tutti gli strumenti a sua disposizione, alla stabilità economica dell'Albania, che costituisce requisito indispensabile ai fini di un'evoluzione politica ordinata in tale paese,
- C. tenuto conto delle informazioni fornite dal Consiglio e dalla Commissione,
  1. si richiama alla sua risoluzione del 13 febbraio 1992 sui diritti politici delle minoranze in Albania, in particolare i paragrafi 1) e 2) (1);
  2. accoglie favorevolmente il negoziato di un accordo di commercio e cooperazione tra la Comunità e l'Albania;
  3. sottolinea che, nella fase attuale, l'aiuto diretto all'Albania è una necessità assoluta allo scopo di assicurare un livello minimo di sussistenza della popolazione e che, tuttavia, a medio termine, lo sviluppo delle relazioni economiche tra la Comunità e l'Albania, in particolare tramite un notevole incremento dei flussi commerciali e di investimenti, costituisce lo strumento più appropriato per sostenere l'evoluzione economica in tale paese;
  4. ritiene che, date le dimensioni relativamente ridotte dell'economia albanese, la Comunità possa facilmente eliminare le restrizioni quantitative alle esportazioni albanesi, nonché accordare lo status della nazione più favorita, in vista in particolare di una futura adesione dell'Albania al GATT;
  5. individua alcune potenzialità di sviluppo per l'economia albanese, in particolare nei settori del turismo e dell'industria estrattiva;

(1) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 5, g).

Mercoledì 11 marzo 1992

6. indica i seguenti settori nei quali più urgente è l'intervento della Comunità e di altri organismi internazionali, al di là degli aiuti umanitari immediati:
- l'introduzione di nuove tecnologie
  - la formazione in tutti i settori economici (commercio, banche, imprenditoria) e della pubblica amministrazione
  - la tutela dell'ambiente, specie per quanto attiene alla forestazione
  - il finanziamento di studi di fattibilità per il turismo
  - le infrastrutture (trasporti, problemi della portualità ecc.)
  - programmi settoriali nell'ambito del programma PHARE, con particolare riguardo all'agricoltura e alle piccole e medie imprese, e che presuppone ovviamente un incremento della dotazione del programma PHARE
  - una collaborazione culturale in grado di superare il lungo isolamento degli albanesi e farli sentire vicini alla cultura europea;
7. accoglie favorevolmente le proposte in materia di cooperazione economica e commerciale, che prevedono un quadro di cooperazione analogo a quello messo in opera con i paesi dell'Europa centrale non associati;
8. incoraggia e sostiene gli sforzi che i paesi comunitari vicini stanno facendo a questo riguardo;
9. rileva la necessità, nell'ambito dell'accordo, di far riferimento all'adesione delle Parti ai principi di democrazia e tutela dei diritti dell'uomo definiti nell'ambito della CSCE;
10. ritiene che allorché l'evoluzione della situazione in Albania lo consentirà la conclusione di un accordo di associazione tra la Comunità e l'Albania recherà un notevole aiuto allo sviluppo economico e alla stabilità politica in tale paese;
11. decide pertanto di dichiarare di grande importanza l'accordo in questione ai sensi della dichiarazione di Stoccarda sull'Unione europea del 19 giugno 1983, nonché dell'articolo 34, paragrafo 1, del proprio regolamento;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e al governo dell'Albania.

## 25. Situazione degli artisti nella Comunità

— A3-389/91

### RISOLUZIONE

#### sulla situazione degli artisti nella Comunità europea

*Il Parlamento europeo,*

- viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.
  - a) Van Hemeldonck sulla protezione delle fonti d'informazione del giornalista (B3-29/89),
  - b) Kostopoulos sulla fondazione di un Istituto di studi sulla poesia e la musica popolari, sui costumi e sulle forme e i mezzi di espressione della creatività popolare degli Stati membri della Comunità europea e, successivamente, dell'intera Europa (B3-270/90),
  - c) Muscardini sulla tutela delle professioni intellettuali (B3-254/91);



Mercoledì 11 marzo 1992

- vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 1987 sul rilancio dell'azione comunitaria nel settore culturale <sup>(1)</sup>
  - vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 1990 sulla formazione professionale nel settore culturale <sup>(2)</sup>,
  - viste le conclusioni del Consiglio e dei Ministri responsabili degli affari culturali riuniti in sede di Consiglio il 18 maggio 1990, il 7 giugno 1991 e il 14 novembre 1991,
  - visti i lavori del Consiglio d'Europa relativi agli artisti <sup>(3)</sup>,
  - vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali firmata a Strasburgo l'8 dicembre 1989 da undici Stati membri e non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee,
  - viste le sue risoluzioni
    - del 16 gennaio 1981 sulla situazione sociale dei lavoratori culturali <sup>(4)</sup>,
    - del 17 febbraio 1989 sul rilancio dell'azione comunitaria nel settore culturale <sup>(5)</sup>
    - del 10 settembre 1991 sulle relazioni culturali tra la Comunità europea e i paesi dell'Europa centrale e orientale <sup>(6)</sup>
  - visti i risultati dell'audizione pubblica organizzata dalla commissione per la gioventù, la cultura, i mezzi di informazione e lo sport, il 2 maggio 1991 a Bruxelles <sup>(7)</sup>,
  - vista la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport (A3-389/91),
- A. considerando che gli Stati membri hanno il dovere di tener conto sia del benessere culturale e spirituale del cittadino che della sua situazione materiale,
- B. considerando che la maggioranza degli Stati membri assegna risorse sempre più scarse alle politiche culturali e che purtroppo gli stanziamenti destinati al settore culturale nei bilanci della maggior parte degli Stati membri sono relativamente esigui,
- C. considerando che la cultura costituisce un enorme fattore economico in seno alla Comunità,
- D. considerando comunque che la perpetuazione delle arti dipende in particolare dagli aiuti degli Stati membri,
- E. considerando che la Comunità e gli Stati membri devono avviare urgentemente un'azione per garantire la sopravvivenza della libertà di espressione culturale in Europa tenendo conto sia dell'arte che del pubblico,
- F. considerando che un maggior tempo libero offre a ciascuno più ampie possibilità di assumere una parte attiva nell'offerta culturale,
- G. considerando pertanto che è opportuno portare avanti una politica realistica per incoraggiare la creazione artistica individuale, la presa di coscienza e l'espressione di sé a livello culturale, ben sapendo che l'azione dello Stato o delle autorità regionali non deve pianificare o incanalare l'espressione artistica ma incidere in maniera articolata sui meccanismi che consentono di soddisfare sia le aspirazioni culturali del pubblico che le legittime esigenze degli artisti,
- H. considerando che le arti devono diventare più accessibili al pubblico e che quest'ultimo deve essere incoraggiato a svolgere al riguardo un ruolo più attivo,

<sup>(1)</sup> (COM(87) 603/2)

<sup>(2)</sup> (COM(90) 472)

<sup>(3)</sup> A titolo esemplificativo:

Risoluzione 624 (1976) relativa al rinnovamento democratico delle arti dello spettacolo del 4 maggio 1976.  
 Raccomandazione 815 (1977) relativa alla libertà di espressione e al ruolo dello scrittore in Europa del 6 ottobre 1977.  
 Raccomandazione 1011 (1985) relativa alla situazione della danza professionale in Europa del 4 luglio 1985.  
 Raccomandazione 1104 (1989) relativa alla danza del 15 marzo 1989.

<sup>(4)</sup> G.U. n. C 28 del 9.2.1981, pag. 82.

<sup>(5)</sup> G.U. n. C 69 del 20.3.1989, pag. 180.

<sup>(6)</sup> G.U. n. 267 del 14.10.1991, pag. 45

<sup>(7)</sup> PE 151.381

Mercoledì 11 marzo 1992

- I. considerando che la formazione professionale dei giovani artisti sia a livello universitario che in altre sedi deve essere incoraggiata negli Stati membri,
  - J. considerando che risultano tuttora carenti i contatti e gli scambi fra gli artisti in seno alla Comunità e che in detto settore potrebbe per essa risiedere un compito rilevante,
  - K. considerando che nella maggior parte degli Stati membri la situazione economica e sociale degli artisti è lungi dall'essere soddisfacente e ciò sia per quanto concerne la remunerazione che l'imposizione fiscale e la protezione sociale (sicurezza sociale e trattamento di quiescenza),
  - L. considerando tuttavia che in alcuni Stati membri sono state applicate soluzioni soddisfacenti per la remunerazione, la protezione sociale e l'imposizione fiscale,
  - M. considerando che in occasione dell'audizione pubblica organizzata il 2 maggio 1991 dalla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport tale situazione è stata completamente confermata,
  - N. considerando che se gli artisti devono godere di pari opportunità nel mercato unico del 1993 la Comunità e gli Stati membri devono adottare urgentemente misure a loro favore affinché non siano più trascurati da questa Comunità,
  - O. considerando che nessuna forma d'arte dovrebbe essere discriminata a causa del suo genere, della sua epoca, del tipo di pubblico, della sua particolare diffusione e della sua tendenza innovativa,
  - P. considerando la vocazione universale dell'arte anche quando utilizza una lingua minoritaria o riguarda una circoscritta area territoriale,
  - Q. considerando che milioni di emigranti di ambo i sessi e le minoranze etniche e/o linguistiche della Comunità hanno il legittimo diritto alla loro propria cultura e a forme di espressione culturale,
1. ricorda le sue risoluzioni summenzionate del 16 gennaio 1981 e del 17 febbraio 1989;

#### *Conferenza intergovernativa*

2. si congratula per il fatto che a seguito della Conferenza intergovernativa di Maastricht la dimensione culturale faccia parte delle competenze comunitarie;

#### *Commissione*

3. deplora che finora la Commissione non abbia potuto elaborare le statistiche richieste nella risoluzione del 16 gennaio 1981 e ribadisce la propria esigenza di conoscere il numero esatto della popolazione specificamente interessata;
4. chiede alla Commissione di proporre al Consiglio d'inserire nelle misure sostenute dai Fondi strutturali le attività volte a migliorare la struttura culturale nelle regioni sfavorite;
5. valuta positivamente le attività avviate dalla Commissione in materia di formazione degli artisti, attività che faciliteranno certamente la libera circolazione di tali lavoratori ma ritiene tuttavia urgente che la Commissione proponga per gli artisti misure che vadano anche al di là della loro formazione;
6. chiede a tal fine alla Commissione di elaborare un «programma d'azione 1993» in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa;
7. insiste presso la Commissione perché tale programma d'azione comprenda uno statuto dell'artista che ne garantisca il riconoscimento sociale prevedendo un reddito decoroso anche per i periodi in cui lavora ma non riceve alcuna remunerazione, una protezione sociale adeguata che gli consenta di essere assicurato anche quando non viene pagato, una fiscalità strutturata in funzione dell'irregolarità del reddito percepito e un regime pensionistico decoroso;
8. suggerisce alla Commissione di ispirarsi per l'elaborazione di tale statuto alle legislazioni più vantaggiose esistenti negli Stati membri; avendo cura di migliorarle ulteriormente;

Mercoledì 11 marzo 1992

9. invita la Commissione a varare un sistema di borse di formazione («borse comunitarie») per i giovani artisti in linea con la rivendicazione del Parlamento europeo del 12 dicembre 1991 in sede di seconda lettura del bilancio 1992;

10. invita la Commissione a elaborare e presentare nell'ambito della relazione sulle reti culturali, in fase di preparazione, e conformemente alla risoluzione del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1991, un programma d'azione della Comunità per il sostegno di dette reti nonché a estendere e appoggiare le reti esistenti, quali GERMINATION e ELIA;

11. chiede alla Commissione di indire un concorso a livello europeo volto a premiare la migliore opera d'arte dell'anno di un artista esordiente, per incoraggiare i giovani che intendono diventare artisti;

#### *Stati membri*

12. chiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per incoraggiare i giovani che desiderano conseguire una formazione professionale nel settore artistico, per esempio creando borse speciali per giovani artisti;

13. chiede ai responsabili degli Stati membri che vigilino nell'ambito del programma ERASMUS a che vi sia anche una partecipazione equilibrata di studenti in materie artistiche;

14. invita gli Stati membri a riconoscere gli artisti dal punto di vista economico e sociale e ad adottare le misure necessarie

- per favorire il raggruppamento degli artisti in istituzioni che difendono il loro diritto a una remunerazione adeguata nonché a una remunerazione sostitutiva durante i periodi in cui lavorano ma non sono pagati, e per favorire gli accordi in tal senso fra le parti sociali;
- perché siano soggetti a un sistema fiscale gestito in funzione dell'irregolarità del reddito,
- perché beneficino di una sicurezza sociale adeguata (che comprenda tutti i rischi connessi a malattia, maternità, invalidità, decesso, incidenti sul lavoro, malattie professionali e disoccupazione),
- perché beneficino di un sistema pensionistico decoroso,
- nonché a inserire, per quanto risulti utile, nella loro legislazione vigente lo statuto dell'artista elaborato dalla Commissione;

15. chiede agli Stati membri di vigilare a che gli artisti partecipino attivamente a tutte le organizzazioni statali in cui si prendono decisioni concernenti l'arte, la politica culturale e la situazione dell'artista;

16. chiede che gli Stati membri nella loro legislazione fiscale

- prevedano l'esenzione dei premi vinti dall'artista;
- favoriscano l'acquisto da parte di privati di opere d'arte di artisti ancora viventi, in particolare prevedendo aliquote IVA ridotte e consentendo la detrazione dal reddito imponibile di una parte del prezzo pagato;
- agevolino gli sponsor di artisti;

17. invita gli Stati membri, nell'assegnazione di appalti per la costruzione di opere pubbliche, a far obbligo ai costruttori di destinare almeno l'1,5% dell'importo totale previsto per la costruzione a opere d'arte;

18. chiede agli Stati membri di sostenere gli istituti culturali riconosciuti;

19. invita gli Stati membri a incitare i musei statali a organizzare sistematicamente mostre di opere contemporanee di giovani artisti per consentire loro di rendere meglio accessibile al pubblico le loro opere;

20. invita gli Stati membri a promuovere in maniera selettiva le donne nell'ambito dei settori artistici;

Mercoledì 11 marzo 1992

21. suggerisce agli Stati membri di organizzare mostre itineranti cui partecipino artisti di varie categorie così da favorire la conoscenza da parte del pubblico dei diversi generi artistici;
22. chiede alle autorità delle città europee, in particolare delle «città europee della cultura», e alle rispettive gemelle dell'Europa centrale e orientale di organizzare manifestazioni con artisti nazionali per sensibilizzare i cittadini all'importanza del ruolo degli artisti per la collettività;
23. chiede agli Stati membri non solo di promuovere gli scambi fra gli artisti in seno alla Comunità, bensì anche di coinvolgere maggiormente gli stessi negli scambi culturali con i paesi dell'Europa centrale e orientale;

#### *Stati membri e Commissione*

24. chiede alla Commissione di organizzare sistematicamente, in collaborazione con gli Stati membri, campagne d'informazione per sensibilizzare i cittadini europei all'importanza dell'arte e al ruolo degli artisti nella loro esistenza;

#### *Consiglio*

25. invita il Consiglio ad approvare il programma d'azione e a dotarlo di sufficienti risorse finanziarie;

\*  
\*   \*  
\*

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea nonché al Consiglio d'Europa.

## **26. Tutela dei consumatori e della salute pubblica nel quadro del mercato interno**

— A3-60/92

### **RISOLUZIONE**

**sulle esigenze in materia di tutela dei consumatori e di sanità pubblica in vista della realizzazione del mercato interno**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Collins e altri (B3-850/90),
- visto il Piano di azione triennale di politica dei consumatori nella CEE della Commissione per il periodo 1990-1992 <sup>(1)</sup>,
- vista la risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori <sup>(2)</sup>,
- vista la «relazione Cecchini» sull'impatto economico del mercato interno <sup>(3)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulla protezione dei consumatori e il mercato interno <sup>(4)</sup>,
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-60/92),

<sup>(1)</sup> COM(90) 98

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 294 del 22 novembre 1989, pag. 1

<sup>(3)</sup> Paolo Cecchini, «Sfida del 1992 — i vantaggi del mercato unico», 1988

<sup>(4)</sup> G.U. n. C 158 del 26.6.1989, pag. 321.

Mercoledì 11 marzo 1992

- A. considerando i risultati del vertice di Maastricht del dicembre 1991 che tengono conto delle esigenze permanenti del Parlamento europeo nella misura in cui ancorano ormai in maniera esplicita la tutela dei consumatori, quale politica comunitaria, nel trattato, creando in tal modo le basi per una competenza autonoma e ben definita della Comunità europea nel settore della legislazione sulla tutela dei consumatori,
- B. considerando che la realizzazione del mercato interno europeo, il 1° gennaio 1993, avrà importanti conseguenze anche per i quasi 340 milioni di consumatori della Comunità europea, il cui numero sale addirittura a 375 milioni con l'accordo CE-EFTA in vista della creazione dello Spazio economico europeo (SEE),
- C. considerando che l'articolo 100 A del trattato CEE prescrive esplicitamente un «livello di protezione elevato» in tutti gli atti legislativi comunitari riguardanti la salute e la sicurezza delle persone nonché la protezione dell'ambiente e dei consumatori all'interno della Comunità europea,
- D. considerando che le iniziative a tutela dei consumatori non devono limitarsi a misure isolate nel contesto più ampio della politica economica,
- E. considerando che al crescente impegno nel settore della tutela dei consumatori, dovuto in parte all'intensificarsi delle transazioni internazionali, può essere fatto fronte solo qualora la direzione della Commissione, competente in materia, riceva una migliore dotazione a livello finanziario e di personale,
- F. considerando inoltre che ai fini dell'elaborazione dei testi legislativi comunitari e dell'applicazione, del recepimento e del controllo del diritto comunitario è assolutamente necessario un miglior e più stretto coordinamento sia tra i diversi servizi della Commissione che si occupano dei problemi dei consumatori sia tra questi e le autorità nazionali competenti,
- G. considerando che le numerose carenze a livello di politica comunitaria di protezione dei consumatori sono imputabili a una ripartizione disuguale delle competenze tra i servizi della Commissione,
- H. considerando l'iniziativa della Commissione di creare tre «Agenzie europee per l'informazione delle associazioni dei consumatori in regioni frontaliere», e precisamente a Lilla, sul confine franco-belga, a Lussemburgo e (prossimamente) a Gronau, sul confine tedesco-olandese,
- I. considerando che un'ampia e comprensibile informazione del consumatore è essenziale per consentire a quest'ultimo di trarre beneficio dalle future possibilità del mercato interno (in particolare a livello transfrontaliero) e, mediante una maggior consapevolezza all'atto dell'acquisto, di costituire una controparte paritaria nelle transazioni economiche,
- J. deplorando che non sia stata recepita la proposta del Parlamento europeo di indire un «Anno europeo del consumatore», sebbene tale iniziativa sarebbe stata estremamente importante per l'informazione dei consumatori dal momento che il mercato interno avrà per questi ultimi notevoli conseguenze,
- K. considerando che soprattutto nel settore della normativa in campo alimentare, in particolare per quanto riguarda l'attuazione della direttiva quadro sugli additivi, l'igiene alimentare e i controlli sui prodotti alimentari, la legislazione comunitaria non è ancora sufficiente,
- L. considerando in particolare che un controllo adeguato è essenziale per la sicurezza e l'ineccepibilità dei prodotti alimentari e che esso deve essere garantito in tutta la Comunità europea,
- M. considerando che un livello omogeneo di controlli può essere garantito solo qualora gli ispettori dispongano di una formazione equiparabile, sia essa di carattere scientifico o pratico,

Mercoledì 11 marzo 1992

- N. considerando che un altro presupposto per la sicurezza in campo alimentare e l'utilizzo da parte del consumatore delle derrate alimentari è dato da una adeguata etichettatura, nella propria lingua, degli stessi il che solleva la questione di come garantire un'informazione adeguata anche sugli ingredienti senza provocare confusione fornendo un numero eccessivo di informazioni,
- O. considerando che qualsiasi informazione, per quanto ampia, non è di alcuna utilità per il consumatore se, in caso di dubbio, questi non può far valere i suoi diritti,
- P. considerando che è possibile e necessario migliorare in modo sostanziale l'osservanza coattiva dei diritti discendenti dal contratto, ossia l'accesso del consumatore alla tutela giuridica,
- Q. considerando che un sistema di pagamenti transfrontaliero affidabile costituisce a sua volta un importante presupposto per la realizzazione del mercato interno e che è pertanto necessario migliorare al più presto la situazione attuale, caratterizzata, per esempio, dai tempi eccessivamente lunghi per le rimesse all'estero,
- R. considerando che lo sviluppo di nuove tecnologie — per esempio i molteplici sistemi di carte di credito come anche quelli elettronici — è estremamente rapido ed è ben lungi dall'essersi esaurito,
- S. considerando in particolare il fatto che anche in questo settore l'informazione del consumatore è essenziale per consentire a quest'ultimo di utilizzare in modo appropriato i nuovi sistemi,
- T. considerando che tale informazione comporta anche la trasparenza sui costi di qualsiasi forma di pagamento e la possibilità di ravvisare le implicazioni finanziarie che ha per il consumatore e il commerciante l'utilizzo delle singole carte di credito,
- U. considerando che deve essere garantito un trattamento paritario dei consumatori nelle diverse forme di pagamento,
- V. considerando che un'autentica tutela del consumatore potrà aversi solo se questi potrà disporre in qualsiasi momento di tutte le informazioni nella propria lingua,

***1. chiede alla Commissione di***

1. far sì che a lungo termine la legislazione in materia di protezione dei consumatori in tutta la Comunità si basi non più su un alto bensì sul più alto livello possibile di tutela e di sicurezza;
2. tener conto — più di quanto abbia fatto in passato — delle esigenze in materia di protezione dei consumatori nel definire tutte le politiche comunitarie pertinenti;
3. istituire al suo interno, al posto della direzione per la protezione dei consumatori, una Direzione generale «Tutela dei consumatori» con una migliore dotazione finanziaria e di personale, garantire una netta ripartizione e delimitazione delle competenze dei diversi servizi che attualmente si occupano della questione e provvedere a un migliore e più stretto coordinamento sia al suo interno sia tra i suoi servizi e le autorità nazionali competenti;
4. condurre al più presto un'ampia campagna informativa sulle opportunità e i rischi che comporta per i consumatori il mercato interno del 1993;
5. produrre uno studio sulle conseguenze del mercato interno per i consumatori, al fine di creare un clima di fiducia, e trarne un sunto da distribuire, sotto forma di opuscolo informativo sul mercato interno del 1993, in tutti i centri di consulenza per i consumatori esistenti negli Stati membri;
6. elaborare un compendio della normativa comunitaria vigente (codificazione) nonché un quadro riepilogativo sui progressi nel recepimento della legislazione comunitaria negli Stati membri (coordinamento legislativo), riunire tali informazioni in una banca dati e renderle accessibili ai consumatori pubblicandole in tutte le lingue ufficiali della Comunità;

Mercoledì 11 marzo 1992

7. prefingersi come obiettivo prioritario in tutti gli Stati membri — in particolare in Irlanda e negli Stati dell'Europa meridionale, dove esistono carenze in questo senso — il sostegno alla diffusione capillare di centri di consulenza per i consumatori, al fine di offrire a questi ultimi la possibilità di informarsi soprattutto in merito ad «acquisti transfrontalieri» in modo agevole e a un livello quanto più locale possibile;
8. promuovere, dopo una valutazione dell'operato delle tre «Agenzie europee per l'informazione delle associazioni dei consumatori in regioni frontaliere», altre iniziative di questo tipo;
9. promuovere la diffusione in tutti gli Stati membri di centri di consulenza legale nell'ambito dei centri di consulenza per i consumatori già esistenti o come centri autonomi cui i consumatori possono rivolgersi per ottenere, con poca spesa o gratuitamente, informazioni in merito alla normativa comunitaria sulla protezione dei consumatori e alle diverse disposizioni nazionali in materia, iniziativa questa particolarmente importante sia nel caso di acquisti transfrontalieri che nell'eventualità di un'azione giudiziaria in un altro Stato;
10. nel settore della normativa in campo alimentare:
  - a) per quanto riguarda gli additivi e i residui negli alimenti,
    - aa) elaborare la restante legislazione comunitaria senza prevedere deroghe per determinati settori, prodotti o paesi e modificare di conseguenza la normativa già in vigore,
    - bb) elaborare norme a un livello quanto più internazionale possibile, coinvolgendo la Comunità europea, e garantirne l'osservanza mediante il riconoscimento reciproco, al fine di promuovere l'adozione di una normativa severa nel campo della protezione dei consumatori, per esempio nel contesto delle disposizioni del GATT e degli impegni commerciali contratti su scala mondiale,
    - cc) elaborare qualsiasi norma giuridica comunitaria sulla base di ricerche e criteri scientifici,
    - dd) elaborare le restanti norme comunitarie sugli additivi in conformità del principio, più volte enunciato dal Parlamento europeo, dell'impiego quanto più limitato possibile e solo in caso di necessità tecnica di tali sostanze, nonché basarsi a questo fine sugli elenchi già messi a punto dall'industria settore per settore,
    - ee) garantire in ambito comunitario una procedura di autorizzazione uniforme per i fitofarmaci e i pesticidi onde consentire la commercializzazione di prodotti più sicuri, per quanto riguarda la presenza di eventuali residui non ancora autorizzati,
    - ff) elaborare, in stretta collaborazione con gli esperti nazionali, criteri per la valutazione degli additivi e pubblicare i risultati di tale lavoro,
    - gg) garantire una migliore informazione sugli additivi, redatta nella lingua del consumatore, mediante la chiara indicazione del tipo e della quantità di additivi utilizzati,
    - hh) offrire ai consumatori la possibilità di adire le vie legali per danni causati in modo evidente dalla presenza di additivi negli alimenti,
    - ii) presentare al più presto le norme necessarie per un controllo efficace nel settore alimentare, specificando tra l'altro i requisiti in materia di formazione degli ispettori addetti a tale funzione,
  - b) nel campo dell'igiene alimentare:
    - aa) presentare entro la fine del 1992 una direttiva «orizzontale» che fissi per tutte le derrate alimentari requisiti generali in materia di igiene,
    - bb) attribuire alla DG III la competenza nel merito ai fini dell'elaborazione di detta direttiva e garantire una sua stretta collaborazione con le altre Direzioni generali interessate (DG VI, DG XIII e la direzione per la tutela dei consumatori),
    - cc) raccogliere dati in merito alle norme e ai requisiti in campo igienico vigenti negli Stati membri,

Mercoledì 11 marzo 1992

- c) nel campo dell'etichettatura dei prodotti alimentari:
- aa) rivedere la direttiva comunitaria sull'etichettatura attualmente in vigore onde garantire che
    - siano elencati gli ingredienti principali (con una concentrazione pari ad almeno il 3%),
    - siano indicati tutti gli altri ingredienti, compresi gli aromatizzanti,
    - sia indicata in modo particolare l'eventuale irradiazione dei prodotti alimentari o anche di singoli ingredienti,
    - sia introdotto l'obbligo di indicare il valore nutritivo del prodotto,
    - siano contrassegnati gli alimenti prodotti mediante l'impiego della tecnologia genetica,
  - bb) elaborare nuove direttive comunitarie sull'etichettatura di prodotti rapidamente deteriorabili e di prodotti non imballati,
  - cc) precisare le indicazioni ambigue fornendone una definizione chiara e tutelare la denominazione delle specialità nazionali (mediante un allegato in cui si definisca, per esempio, la menzione «integrale»),
  - dd) facilitare l'informazione standardizzando l'impostazione dell'etichetta prevedendo, per esempio, che
    - le avvertenze importanti figurino sempre in una parte determinata dell'etichetta,
    - siano proibiti eventuali rimandi e la pratica, frequente negli ambienti commerciali, di coprire determinate informazioni, come per esempio la data di scadenza, con l'etichetta del prezzo,
    - alcune informazioni siano fornite mediante simboli (per esempio l'eventuale irradiazione dei prodotti alimentari),
  - ee) verificare l'utilizzo di abbreviazioni, in particolare per quanto riguarda i prodotti chimici e gli additivi, nell'etichettatura degli alimenti e assicurarsi che i consumatori ne siano informati mediante, per esempio, manifesti affissi nei negozi,
  - ff) migliorare l'informazione dei consumatori per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti alimentari, allestendo e promuovendo delle campagne di sensibilizzazione in questo senso che partano dalle scuole,
  - gg) rendere obbligatoria la menzione, nella lingua del consumatore, delle informazioni obbligatorie e utili per quest'ultimo, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore nonché a eventuali disposizioni nazionali, tenendo conto altresì della specificità linguistica della regione in cui il prodotto è messo in vendita,
- d) provvedere all'istituzione in campo alimentare di un'autorità o di un'agenzia europea alla quale affidare il compito di assolvere i compiti illustrati;
11. per quanto riguarda i diritti dei consumatori:
- a) in materia di responsabilità e di garanzia
    - aa) verificare il recepimento e il rispetto delle disposizioni della direttiva n. 85/374/CEE sulla responsabilità da prodotti difettosi <sup>(1)</sup> e valutare la possibilità di abrogare le deroghe ivi concesse in occasione della sua revisione, prevista per il 1995,
    - bb) verificare, nel procedere delle consultazioni sulla proposta di direttiva concernente la responsabilità dei prestatori di servizi <sup>(2)</sup>, l'eventuale opportunità di ampliarne la portata introducendo il principio della responsabilità oggettiva, analogo a quello previsto per i prodotti difettosi,
    - cc) vagliare le diverse disposizioni legislative nazionali in materia di garanzia e proporre una normativa che introduca requisiti minimi a livello comunitario, mantenendo tuttavia la possibilità di offrire ulteriori garanzie contrattuali, in quanto forma particolare di concorrenza, senza regolamentarle a livello comunitario,
    - dd) modificare la proposta di direttiva particolare sulle clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori <sup>(3)</sup> conformemente agli emendamenti che potranno essere presentati dal Parlamento europeo,

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

<sup>(2)</sup> COM(90) 482

<sup>(3)</sup> COM(90) 322



Mercoledì 11 marzo 1992

- ee) accertare l'opportunità di introdurre a livello comunitario contratti tipo per settori, per esempio per quello dell'assistenza ai clienti,
  - ff) esaminare la possibilità di creare un fondo per l'erogazione del risarcimento dei danni in casi eccezionali, allorché i colpevoli non sono individuabili ovvero solvibili (per esempio nel caso dell'olio da tavola adulterato in Spagna),
  - gg) proporre all'industria e al commercio un codice di autodisciplina su base volontaria che preveda l'impegno a fornire informazioni in merito alle condizioni di garanzia e a eventuali riparazioni, indicando in particolare, nel caso di contratti transfrontalieri, le possibilità in tal senso,
- b) nel campo della tutela giuridica:
- aa) promuovere in tutti gli Stati membri la creazione di appositi centri di consulenza legale per i consumatori che forniscano informazioni anche in merito alla normativa comunitaria e a quella vigente negli altri Stati membri,
  - bb) indurre gli Stati membri a sviluppare, in collaborazione con l'industria e il commercio e utilizzando le strutture già esistenti in ambito nazionale (difensori civici e arbitri), una rete capillare di uffici di arbitrato cui rivolgersi in caso di controversia prima di adire l'autorità giudiziaria, senza per questo compromettere la possibilità di ricorrere in ogni caso presso il giudice ordinario,
  - cc) elaborare criteri per il riconoscimento reciproco delle associazioni nazionali dei consumatori, per esaminare la questione se si possa introdurre a livello comunitario un ricorso consortile per le associazioni dei consumatori, armonizzando in particolare i requisiti posti alle associazioni dei consumatori a livello nazionale per poter presentare un ricorso collettivo nel proprio paese nonché presentare proposte in tal senso (per esempio per garantire su base reciproca l'esecutorietà delle sentenze dei tribunali nazionali), dal momento che solo tale iniziativa creerebbe i presupposti per l'eventuale introduzione del ricorso collettivo;
12. proseguire, in conformità della comunicazione della Commissione <sup>(1)</sup>, i lavori sulle nuove possibilità tecniche di pagamento (per esempio carte di credito, casse elettroniche) e presentare al più presto proposte in merito alle modifiche necessarie, per esempio, per una migliore informazione dei consumatori;
- II. invita la Commissione e il Consiglio, conformemente alle proposte del Parlamento europeo, ad aumentare sostanzialmente gli stanziamenti a favore della tutela dei consumatori previsti nel bilancio per l'esercizio 1993 e per gli esercizi successivi;
- III. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

<sup>(1)</sup> COM(90) 447

## 27. Mercenari nucleari

— B3-302, 303, 304, 305 e 310/92

### RISOLUZIONE

sui rischi di proliferazione connessi all'esistenza di «mercenari nucleari»

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerato che eminenti scienziati dell'ex Unione Sovietica fanno la spola con l'estero, ottenendo inizialmente contratti temporanei come «professore ospite», per poi firmare contratti a più lungo termine,
- B. considerando che la scienza sovietica, immenso capitale accumulato grazie agli sforzi di milioni di persone, ha dato vita a un enorme patrimonio di conoscenze generando specializzazioni e competenze e producendo altissimi livelli di know-how,

Mercoledì 11 marzo 1992

- C. considerando che il 51% degli specialisti degli istituti di ricerca di Mosca desidera lavorare all'estero e che il 6% desidera emigrare definitivamente,
- D. considerando che, parallelamente al mercato degli scienziati, si è andato sviluppando un traffico di uranio a bassa radioattività fra la Comunità di Stati indipendenti (C.S.I.) e i paesi del Mashrak attraverso la Svizzera e l'Italia,
- E. sottolineando in tal campo la responsabilità particolare della Comunità in quanto principale finanziatore della CSI, dopo che la Commissione ha assunto la vicepresidenza del comitato di lavoro «Assistenza tecnica» istituito dalla Conferenza di Washington,
- F. preoccupato per il numero di Stati che cercano di acquisire la capacità di produrre armi nucleari,
- G. particolarmente preoccupato che un gran numero di scienziati e tecnici precedentemente addetti ai programmi nucleari militari dell'URSS siano ora disoccupati o sottopagati,
- H. riconoscendo l'importanza dell'esperienza acquisita dall'AIEA e dalla CEEA,
- I. considerato il pericolo, ampiamente riconosciuto, che il fior fiore degli scienziati nucleari dell'ex Unione Sovietica possa cedere alle offerte allettanti di paesi che cercano di acquisire o potenziare la loro capacità di armamento nucleare,
  - 1. si compiace per la decisione di creare un centro internazionale della scienza e della tecnologia con il compito di formare e dare lavoro ai 4000 ingegneri nucleari che lavoravano precedentemente nel quadro di programmi scientifico-militari sovietici, anche se tale azione potrebbe essere ritenuta insufficiente;
  - 2. sottolinea che la Comunità europea è il principale sostegno finanziario del progetto e deplora tanto più il fatto che l'iniziativa di istituire tale centro sia stata lasciata ad altri;
  - 3. chiede alla Commissione di
    - a) presentare proposte concrete per il riorientamento degli scienziati verso obiettivi civili di ricerca fondamentale e di recupero del patrimonio scientifico dell'ex-Unione Sovietica,
    - b) definire, in accordo con i governi della CSI, una politica di collaborazione attiva e di scambi fra i centri di ricerca dell'ex Unione Sovietica e i centri di ricerca comunitari,
    - c) insistere affinché le competenze degli scienziati vengano utilizzate per smantellare le armi atomiche e accrescere la sicurezza nucleare,
    - d) lanciare un piano di sorveglianza internazionale per controllare e impedire il traffico di materiali nucleari,
  - 4. insiste sull'urgenza di rendere operativo detto centro in considerazione del fatto che un numero notevole di scienziati sono già impiegati da governi che non hanno sottoscritto il Trattato di non proliferazione nucleare;
  - 5. chiede in tal senso che i responsabili della CSI si impegnino a evitare una frammentazione delle responsabilità tra le varie repubbliche nel settore nucleare, sia civile che militare;
  - 6. fa appello al governo giapponese perché sostenga tale iniziativa con risorse finanziarie almeno pari a quelle degli Stati Uniti e della Comunità europea;
  - 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati della CSI e dell'Europa centrale e orientale, nonché ai governi di Stati Uniti e Giappone e al Segretario generale dell'AIEA.

Mercoledì 11 marzo 1992

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 11 marzo 1992

ADAM, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, CRAXI, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPPEZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FANTUZZI, FAYOT, FERRER, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERZOG, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McIntOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MAYER, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANZ, RIBEIRO, RINSCHKE, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA O MARTINS, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHMID, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, WALTER, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

*Osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca*

BEREND, BOTZ, GLASE, GOEPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KOSLER, KREHL, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, SCHROEDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Mercoledì 11 marzo 1992

## ALLEGATO

## Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Discussioni su problemi di attualità — obiezioni: cabotaggio*

(+)

von ALEMANN, AMARAL, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BETTINI, BEUMER, BORGO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATHERWOOD, COLINO SALAMANCA, CORNELISSEN, COX, DEFRAIGNE, DE VITTO, ELLES, ESCUDER CROFT, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, GALLAND, GUIDOLIN, HABSBURG, HERMANS, HOPPENSTEDT, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, LANE, LANGER, McCARTIN, McGOWAN, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MARQUES MENDES, MENRAD, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, NAVARRO, NEWTON DUNN, NORDMANN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, van PUTTEN, RAFFIN, RAWLINGS, RISKÆR PEDERSEN, ROVSING, SCHÖNHUBER, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SPENCER, STAES, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, VALVERDE LOPEZ, VÁZQUEZ FOUZ, VERHAGEN, von WECHMAR, WELSH, WIJSENBEEK.

(-)

ALEXANDRE, BLAK, BOWE, van den BRINK, BURON, CAUDRON, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESAMA, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, EPHREMIDIS, FANTUZZI, FORD, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HOON, HUGHES, KUHN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, ONUR, PAGOROPOULOS, PIQUET, RIBEIRO, ROMEOS, RØNN, ROSSETTI, SCHODRUCH, SIMPSON B., SMITH A., TITLEY, VAYSSADE, VECCHI, WILSON, von WOGAU, WYNN.

*Obiezioni — Calamità*

(+)

BETTINI, BEUMER, DEFRAIGNE, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, ELLIOTT, FANTUZZI, GRAEFE zu BARINGDORF, GUTIÉRREZ DÍAZ, IVERSEN, LANGER, LANNOYE, MIRANDA DA SILVA, PIQUET, RAFFIN, RIBEIRO, ROSSETTI, SIMEONI, STAES, TAZDAÏT, VECCHI, VERBEEK.

(-)

von ALEMANN, ALEXANDRE, AMARAL, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY P., BELO, BENOIT, BLAK, BÖGE, BORGO, van den BRINK, BURON, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CASSIDY, CATHERWOOD, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE VITTO, DELCROIX, DESAMA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLES, ESCUDER CROFT, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FORD, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HERMANS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANE, McCARTIN, McGOWAN, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, NEWTON DUNN, NORDMANN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, PAGOROPOULOS, PASTY, PATTERSON, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, PRONK, van PUTTEN, RAWLINGS, RISKÆR PEDERSEN, RØNN, ROVSING, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHÖNHUBER, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TITLEY, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERHAGEN, von WECHMAR, WELSH, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WYNN.

(O)

BOWE, PARTSCH.

Mercoledì 11 marzo 1992

*Relazione BOCKLET (A3-78/92)**Emendamento n. 61*

(+)

AINARDI, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, BEIRÓCO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BOCKLET, BÖGE, BONETTI, BOURLANGES, BRITO, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN F.N., COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DE VITTO, DELCROIX, DENYS, DOUSTE-BLAZY, ELMALAN, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GARCIA, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GUILLAUME, HABSBURG, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HORY, JANSSEN van RAAY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LATAILLADE, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, de la MALÈNE, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, NAVARRO, NICHOLSON, NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, PAPOUTSIS, PASTY, PEIJS, PENDERS, PERY, PIQUET, PISONI N., POETTERING, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROSMINI, SÄLZER, SAINJON, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, WALTER.

(-)

ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BANDRÉS MOLET, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BORGO, BOWE, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CASSIDY, CATHERWOOD, CHIABRANDO, COATES, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONTU, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESAMA, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, FANTUZZI, FAYOT, FORD, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER H., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAGORIO, LAMBRIAS, LANNOYE, LARONI, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, McIntOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARTIN S., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MUNTINGH, NEWTON DUNN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHMID, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPENCER, STAVROU, STEVENS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BONDE, CHRISTENSEN I., GRUND, SANDBÆK.

*Relazione BOCKLET (A3-87/92)**Emendamento n. 124*

(+)

BANDRÉS MOLET, BETTINI, BLANEY, BOISSIÈRE, BRU PURÓN, DENYS, van DIJK, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, IVERSEN, LANNOYE, ONESTA, PISONI N., RAFFIN, SIMEONI, TAZDAÏT, VERBEEK.

(-)

AINARDI, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRITO, BROK, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DE PICCOLI, DESAMA, DESSYLAS, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, ELMALAN, ESCUDER CROFT, ESCUDERO,

Mercoledì 11 marzo 1992

ESTGEN, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JANSSEN van RAAY, JENSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARONI, LATAILLADE, LINKOHR, LUCAS PIRES, LULLING, LÜTTGE, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTHE, ROVSING, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VOHRER, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

*Emendamento n. 58 (Prima parte)*

( + )

AINARDI, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARIAS CAÑETE, BANDRÉS MOLET, BEIRÓCO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BÖGE, BOISSIÈRE, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BRITO, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSSASS, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DESSYLAS, DE VITTO, DILLEN, DOUSTE-BLAZY, ELMALAN, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCIA, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GRUND, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HORY, JANSSEN van RAAY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LATAILLADE, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, MAHER, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, NAVARRO, NICHOLSON, NIELSEN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, PAISLEY, PARODI, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIQUET, PISONI N., POETTERING, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, SÄLZER, SAINJON, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SEAL, SIMEONI, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VEIL, VERBEEK, VOHRER, WALTER, von WOGAU, ZAVVOS.

( - )

ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BONDE, BOWE, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CASSIDY, CATHERWOOD, CHRISTENSEN I., COATES, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, FANTUZZI, FAYOT, FORD, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HÄNSCH, HARRISON, HOON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IVERSEN, JACKSON Ca., JENSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER H., KOSTOPOULOS, KUHN, LAGORIO, LARONI, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MUNTINGH, NEWTON DUNN, ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PETERS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PROUT, van PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLECHTER, SCHMID, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPENCER, STEVENS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TURNER, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, WELSH, WEST, WHITE, WOLTJER, WYNN.

Mercoledì 11 marzo 1992

(O)

BLANEY, EWING.

*Emendamento n. 58 (Seconda parte)*

(+)

AINARDI, ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARIAS CAÑETE, BANDRÉS MOLET, BEIRÓCO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BOCKLET, BÔGE, BOISSIÈRE, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BRITO, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSASS, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DESSYLAS, DE VITTO, van DIJK, DOUSTE-BLAZY, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCIA, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HORY, JANSSEN van RAAY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LATAILLADE, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, MAHER, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, NAVARRO, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OREJA, PAISLEY, PARODI, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIQUET, POETTERING, QUISTHOUDT-ROWOHL, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, SÄLZER, SAINJON, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SEAL, SIMEONI, SISÓ CRUELLAS, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VEIL, VERBEEK, WALTER, von WOGAU, WURTH-POLFER, ZAVVOS.

(-)

ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BARZANTI, BEAZLEY C., BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BONDE, BOWE, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CASSIDY, CATHERWOOD, CHRISTENSEN I., COATES, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, FANTUZZI, FAYOT, FORD, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HÄNSCH, HARRISON, HOON, HUGHES, INGLEWOOD, IVERSEN, JACKSON Ca., JENSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER H., KOSTOPOULOS, LAGORIO, LINKOHR, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, McIntOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MUNTINGH, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PETERS, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLECHTER, SCHMID, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STEVENS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WOLTJER, WYNN.

*Proposta II modificata*

(+)

ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARIAS CAÑETE, BEIRÓCO, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BOCKLET, BÔGE, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSASS, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE VITTO, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HORY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LATAILLADE, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, MAHER, de la MALÈNE, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN S., MENRAD, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, NAVARRO, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PAISLEY, PARODI, PARTSCH, PASTY, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI N., POETTERING, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SÄLZER, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VOHRER, van der WAAL, WALTER, WIJSENBECK, WURTH-POLFER, ZAVVOS.

Mercoledì 11 marzo 1992

(—)

AINARDI, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BARZANTI, BELO, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONDE, BOWE, BRITO, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CHRISTENSEN I., COATES, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, FANTUZZI, FAYOT, FORD, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HOON, HUGHES, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H., KUHN, LAGORIO, LANNOYE, LARONI, LE PEN, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MAYER, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MUNTINGH, ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PETERS, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRICE, van PUTTEN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAINJON, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLECHTER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STEWART, TITLEY, TOMLINSON, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, WETTIG, WHITE, WOLTJER, WYNN.

(O)

BEAZLEY C., BEAZLEY P., BLANEY, CASSIDY, CATHERWOOD, DALY, HOWELL, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, McINTOSH, MOORHOUSE, O'HAGAN, PATTERSON, PRAG, PROUT, RAWLINGS, SIMMONDS, STEVENS, WELSH.

*Relazione BOCKLET (A3-79/92)*

*Emendamento n. 20*

(—)

BJØRNVIG, BLANEY, BOISSIÈRE, BONDE, CHRISTENSEN I., van DIJK, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, LAMBRIAS, LANNOYE, O'HAGAN, ONESTA, PAISLEY, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI N., SANDBÆK, de los SANTOS LÓPEZ, SIMEONI, TAZDAÏT, VERBEEK, VITTINGHOFF.

(—)

AINARDI, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, ARIAS CAÑETE, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BIRD, BLAK, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DE VITTO, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FANTUZZI, FERNANDÉZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JENSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LACAZE, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARONI, LE PEN, LINKOHR, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN S., MAYER, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PENDERS, PETERS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROVSING, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, STEVENS, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE,



Mercoledì 11 marzo 1992

VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VOHRER, van der WAAL, WALTER, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

SCHÖNHUBER.

*Emendamento n. 49 (Première partie)*

(+)

ALBER, von ALEMANN, ANDRÉ, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BENOIT, BEUMER, BOCKLET, BÖGE, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CAUDRON, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALY, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DELCROIX, DEPRez, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McINTOSH, MAHER, MARCK, MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MÜLLER, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PARTSCH, PESMAZOGLOU, POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SÄLZER, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TRAUTMANN, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VEIL, VOHRER, van der WAAL, WALTER, WELSH, WIJSENBEK, von WOGAU, ZAVVOS.

(-)

AINARDI, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARZANTI, BELO, BERNARD-REYMOND, BIRD, BLAK, BLOT, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONDE, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONTU, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, FALCONER, FANTUZZI, FONTAINE, FORD, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GUILLAUME, HÄNSCH, HARRISON, HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KUHN, LACAZE, LAGORIO, LAMASSOURE, LANNOYE, LATAILLADE, LE PEN, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAU, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARLEIX, MAYER, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAVARRO, ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PETERS, PIERROS, PIQUET, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, van PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAINJON, SAMLAND, SANDBÆK, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SBOARINA, SCHLECHTER, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STEWART, TAZDAÏT, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

BLANEY, DALSSASS, DURY, GRUND, PENDERS, VAYSSADE.

*Emendamento n. 49 (Deuxième partie)*

(+)

ALBER, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, BEIRÓCO, BENOIT, BOCKLET, BÖGE, BROK, BURON, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DEFRAIGNE, DELCROIX, DEPRez, DESAMA, DOUSTE-BLAZY, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FITZGERALD, FITZSIMONS, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GUIDOLIN, HABSBERG, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LATAILLADE, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, MAHER, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MENRAD, MERZ, MÜLLER, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PARTSCH, PASTY, PENDERS, PESMAZOGLOU, POETTERING, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROMERA I ALCÁZAR, SÄLZER, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SISÓ CRUELLAS,

Mercoledì 11 marzo 1992

SONNEVELD, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, VALVERDE LÓPEZ, VOHRER, van der WAAL, WALTER, von WOGAU, ZAVVOS.

(-)

AINARDI, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONDE, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRITO, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSIDY, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COATES, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONTU, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FANTUZZI, FONTAINE, FORD, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GUILLAUME, HÄNSCH, HARRISON, HOON, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KUHN, LACAZE, LAGORIO, LAMASSOURE, LANNOYE, LE PEN, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, de la MALÈNE, MANTOVANI, MAYER, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAVARRO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, ONESTA, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PETERS, PIERROS, PIQUET, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, van PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SABY, SAMLAND, SANDBÆK, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SBOARINA, SCHLECHTER, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPENCER, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

BLANEY, DALSSASS, GRUND, SAINJON, VANDEMEULEBROUCKE.

*Emendamento n. 74*

(+) )

BANDRÉS MOLET, BOISSIÈRE, BONDE, CHRISTENSEN I., van DIJK, DOUSTE-BLAZY, ERNST de la GRAETE, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, LAMBRIAS, LANNOYE, MEGAHY, ONESTA, PISONI N., RAFFIN, ROTH, SANDBÆK, de los SANTOS LÓPEZ, SARLIS, SIMEONI, VAN HEMELDONCK, VERBEEK.

(-)

ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BLAK, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONETTI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CAUDRON, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JARZEMBOWSKI, JENSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARONI, LATAILLADE, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, RINSCH, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SBOARINA, SCHLECHTER,

Mercoledì 11 marzo 1992

SCHLEICHER, SCHMID, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, van der WAAL, WALTER, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)

BRITO, MIRANDA DA SILVA, RIBEIRO.

*Emendamento n. 9*

(+)

AINARDI, ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ANDRÉ, ARIAS CAÑETE, BANDRÉS MOLET, BEIRÓCO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BOCKLET, BÓGE, BOISSIÈRE, BONETTI, BORGIO, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BRITO, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COX, CRAMON DAIBER, CUSHNAHAN, DALSASS, DE CLERCQ, DENYS, DEPRez, van DIJK, DOUSTE-BLAZY, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GISCARD d'ESTAING, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBERG, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HORY, JARZEMBOWSKI, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LATAILLADE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, MAHER, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN S., MAYER, MEBRAK-ZAÏDI, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MÜLLER, MUSSO, NICHOLSON, NIELSEN, OOMEN-RUIJTEN, OREJA, PARODI, PARTSCH, PASTY, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PIQUET, PIRKL, PISONI F., POETTERING, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTH, SABI, SÁLZER, SAINJON, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SIMEONI, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VEIL, VERBEEK, VOHRER, van der WAAL, WIJSENBEK, von WOGAU.

(-)

ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BIRD, BLAK, BLOT, BOFILL ABEILHE, BONDE, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSIDY, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DELCROIX, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, FANTUZZI, FORD, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HOON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JENSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOSTOPOULOS, KUHN, LAGORIO, LARONI, LE PEN, LINKOHR, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PATTERSON, PETERS, PIERROS, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PROUT, van PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, ROGALLA, RØNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLECHTER, SCHMID, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SPENCER, STAMOULIS, STEVENS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

BLANEY, de los SANTOS LÓPEZ.

*Emendamento n. 82*

(+)

BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BONDE, CASSIDY, CHRISTENSEN I., DALY, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., KELLETT-BOWMAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MOORHOUSE, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PATTERSON, PRICE, PROUT, RAWLINGS, ROVSING, SARLIS, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SPENCER, STEVENS, WELSH, WIJSENBEK.

(-)

AINARDI, ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BIRD, BLAK, BLOT, BOCKLET,

Mercoledì 11 marzo 1992

BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BORGIO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LARONI, LATAILLADE, LE PEN, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, LÜTTGE, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MARLEIX, MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RÖNN, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAINJON, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, van der WAAL, WALTER, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

KLEPSCH, PRAG.

*Relazione BOCKLET (A3-86/92)**Emendamento n. 30*

(+)

AGLIETTA, ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSIDY, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., CHRISTENSEN F.N., COATES, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, CRAWLEY, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LARONI, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, LÜTTGE, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIQUET, PIRKL, PISONI F.,

Mercoledì 11 marzo 1992

PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAINJON, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VOHRER, van der WAAL, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS.

(—)

AINARDI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, COIMBRA MARTINS, GALLAND, GARCIA, MARQUES MENDES, VAN HEMELDONCK, WYNN.

*Emendamento n. 89*

(—)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONETTI, BORGO, BOWE, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DELCROIX, DENYS, DEPRES, DESAMA, DíEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FONTAINE, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOSTOPOULOS, LACAZE, LAGORIO, LAMASSOURE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, NAPOLETANO, NEWMAN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMID, SCOTT-HOPKINS, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, STAMOULIS, STEVENS, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, van der WAAL, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(—)

BJØRNVIG, BRAUN-MOSER, CHRISTENSEN I., FITZGERALD, GUILLAUME, KLEPSCH, KOFOED, LANE, MIRANDA DA SILVA, PASTY, RISKÆR PEDERSEN, SANDBÆK, VÁZQUEZ FOUZ, VERHAGEN.

(O)

DILLEN.

*Emendamento n. 64*

(—)

ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., CHRISTENSEN F.N., COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO

Mercoledì 11 marzo 1992

SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DURY, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTUZZI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, LACAZE, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, de la MALÈNE, MALHURET, MARCK, MARLEIX, MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, STAMOULIS, STEVENS, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, van der WAAL, WALTER, WELSH, WHITE, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(—)

CARVALHO CARDOSO, GARCIA, MARQUES MENDES, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, WIJSENBECK.

(O)

AGLIETTA, BOISSIÈRE, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, LANNOYE, MORETTI, PARTSCH, SIMEONI, VERBEEK.

*Relazione BOCKLET (A3-85/92)*

*Emendamento n. 32*

(+) )

AGLIETTA, BARÓN CRESPO, BETTINI, BONDE, FRÉMION, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, IVERSEN, LA PERGOLA, LANNOYE, PAISLEY, RAFFIN, SIMEONI, STAES, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK.

(—)

ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, AVGERINOS, BALFE, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENOIT, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, van den BRINK, BROK, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COATES, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FANTUZZI, FAYOT, FITZGERALD, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HOON, HOPPENSTEDT, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LARONI, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MALHURET, MARCK, MARLEIX, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MORRIS, MOTTOLA, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PASTY, PERY, PESMAZOGLOU, PETER,

Mercoledì 11 marzo 1992

PIERROS, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, REGGE, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TRIVELLI, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, WALTER, WELSH, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS.

(O)

EWING, NEUBAUER.

*Emendamento n. 31*

(+) )

AGLIETTA, BARRERA I COSTA, BERNARD-REYMOND, BETTINI, COX, van DIJK, ERNST de la GRAETE, EWING, FRÉMION, GARCIA, GISCARD d'ESTAING, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, LAMASSOURE, LANNOYE, MAHER, MALHURET, MARTIN S., de MONTESQUIOU FEZENSAC, NIELSEN, NORDMANN, PAISLEY, RAFFIN, RISKÆR PEDERSEN, ROTH, SIMEONI, STAES, VEIL, VERBEEK, VOHRER.

(-)

ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABELHE, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOWE, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, ESCUDERO, ESTGEN, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FUNK, GALLE, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LACAZE, LALOR, LANE, LANGES, LA PERGOLA, LARONI, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, de la MALÈNE, MARCK, MARLEIX, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAVARRO, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, WALTER, WELSH, WHITE, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

MIRANDA DA SILVA.

*Relazione BOCKLET (A3-82/92)**Emendamento n. 82*

(+) )

AGLIETTA, BARRERA I COSTA, van den BRINK, van DIJK, ERNST de la GRAETE, EWING, FALQUI, FRÉMION, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, LANNOYE, MAHER, PERY, RAFFIN, SIMEONI, VERBEEK.

Mercoledì 11 marzo 1992

(—)

AINARDI, ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARIAS CAÑETE, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BROK, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DELCROIX, DENYS, DEPRez, DESAMA, DíEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, ESCUDERO, ESTGEN, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KUHN, LACAZE, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGES, LA PERGOLA, LARONI, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McGOWAN, McINTOSH, Mc MAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, de la MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MARLEIX, MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, NORDMANN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PASTY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SÄLZER, SAINJON, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, WALTER, WELSH, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

*Emendamento n. 32*

(—)

AGLIETTA, AINARDI, ALBER, ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BEIRÓCO, BENOIT, BOCKLET, BÖGE, BONETTI, BORGO, BRITO, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEFRAIGNE, DENYS, DEPRez, DILLEN, ELMALAN, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HORY, JARZEMBOWSKI, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, LACAZE, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, de la MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MARLEIX, MARTIN S., MENRAD, MERZ, MIRANDA DA SILVA, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, NAVARRO, NEWENS, NIELSEN, NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PARTSCH, PASTY, PESMAZOGLOU, PIQUET, PIRKL, PISONI F., POETTERING, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH, SÄLZER, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SIMEONI, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAES, von STAUFFENBERG, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, VALVERDE LÓPEZ, VEIL, VERBEEK, VERHAGEN, VOHRER, WALTER, von WOGAU, ZAVVOS.

(—)

ALEXANDRE, ALVAREZ DE PAZ, BALFE, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BEUMER, BIRD, BOFILL ABEILHE, BONTEMPI, BOWE, van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSIDY, CATHERWOOD, COATES, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DELCROIX, DE PICCOLI, DESAMA, DíEZ DE RIVERA ICAZA, DOMINGO SEGARRA, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FORD, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HÄNSCH, HARRISON, HOON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER H., KUHN, LA PERGOLA, LARONI, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MUNTINGH,



Mercoledì 11 marzo 1992

NAPOLETANO, NEWMAN, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ONUR, PAGOROPOULOS, PERY, PETER, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PROUT, van PUTTEN, RAGGIO, RAWLINGS, REGGE, ROGALLA, RØNN, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SAINJON, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SPENCER, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VISSER, VITTINGHOFF, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

CHEYSSON.

*Proposta II modificata*

(+)

ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BEUMER, BIRD, BOFILL ABEILHE, BONTEMPI, BOWE, van den BRINK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CASSIDY, CATHERWOOD, COATES, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DELCROIX, DE PICCOLI, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOMINGO SEGARRA, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FITZGERALD, FITZSIMONS, FORD, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HOON, HUGHES, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KUHN, LALOR, LANE, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, LULLING, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PETER, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REGGE, ROGALLA, RØNN, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SAINJON, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHMID, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

AGLIETTA, AINARDI, ALLIOT-MARIE, BARRERA I COSTA, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BONDE, BORGO, BRITO, CHABERT, CHEYSSON, CHRISTENSEN I., DENYS, DILLEN, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, EWING, FALQUI, FONTAINE, FRÉMION, GISCARD d'ESTAING, GUILLAUME, HORY, LACAZE, LAMASSOURE, LANNOYE, LATAILLADE, LUCAS PIRES, MAHER, de la MALÈNE, MALHURET, MARLEIX, MARTIN S., MIRANDA DA SILVA, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MUSSO, NAVARRO, NORDMANN, PASTY, PIQUET, RAFFIN, REYMANN, ROTH, ROUMELIOTIS, SANDBÆK, SIMEONI, STAES, VERBEEK.

(O)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEIRÔCO, BOCKLET, BÔGE, BONETTI, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COONEY, CORNELISSEN, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSASS, DEPREZ, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GRUND, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, JARZEMBOWSKI, KEPPELHOFF-WIECHERT, LANGENHAGEN, LANGES, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, MOTTOLA, MÜLLER, NIELSEN, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PERY, PESMAZOGLOU, PIRKL, PISONI F., POETTERING, QUISTHOUDT-ROWOHL, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, SÄLZER, SARIDAKIS, SCHÖNHUBER, SISÓ CRUELLAS, von STAUFFENBERG, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, WALTER, von WOGAU, ZAVVOS.

*Emendamento n. 20*

(+)

AGLIETTA, AINARDI, ALLIOT-MARIE, ANDRÉ, BERNARD-REYMOND, BRITO, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CHABERT, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COX, DILLEN, ELMALAN, ESTGEN, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FRÉMION, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, GUILLAUME, KILLILEA, KLEPSCH, LACAZE, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANNOYE, LATAILLADE, LULLING, MAHER, de la MALÈNE, MALHURET, MARLEIX, MARTIN S., MERZ, MIRANDA DA SILVA, MONTESQUIOU FEZENSAC, MUSSO, NAVARRO, NIELSEN, NORDMANN, ORTIZ CLIMENT, PARTSCH, PASTY, REDING, REYMANN, de los

Mercoledì 11 marzo 1992

SANTOS LÓPEZ, SARIDAKIS, SCHLECHTER, SIMEONI, SUÁREZ GONZÁLEZ, VERBEEK, VOHRER.

(-)

ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONDE, BONETTI, BORGIO, BOWE, van den BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., COATES, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEPPEZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FORD, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVE, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., LAFUENTE LÓPEZ, LANGENHAGEN, LANGES, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PAPOUTSIS, PETER, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REGGE, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, WALTER, WELSH, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)

BARRERA I COSTA, BENOIT, BLANEY, CAUDRON, CHEYSSON, EWING, KOFOED, LUSTER, NICHOLSON, VANDEMEULEBROUCKE.

*Emendamento n. 52*

(+)

ALLIOT-MARIE, ANDRÉ, BERNARD-REYMOND, CARVALHO CARDOSO, CHABERT, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COX, DILLEN, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, GRUND, GUILLAUME, KILLILEA, LACAZE, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LARIVE, LATAILLADE, LULLING, McCARTIN, MAHER, de la MALÈNE, MALHURET, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN S., MONTESQUIOU FEZENSAC, MUSSO, NIELSEN, NORDMANN, PASTY, REYMANN, ROTH, SARIDAKIS, SBOARINA, VERBEEK.

(-)

AINARDI, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BRITO, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., COATES, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DELCROIX, DENYS, DEPPEZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FORD, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVE, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LANGENHAGEN, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUSTER, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, NAPOLETANO, NAVARRO, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE,

Mercoledì 11 marzo 1992

RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, WELSH, WHITE, von WOGAU, WOLTJER, WYNN.

(O)

BJØRNVIG, BLANEY, EWING, PARTSCH, VANDEMEULEBROUCKE.

*Emendamento n. 71*

(+) )

ALBER, ALLIOT-MARIE, ANDRÉ, BERNARD-REYMOND, BETTINI, CANAVARRO, CHABERT, COX, DE GUCHT, DESAMA, DILLEN, ERNST de la GRAETE, FALQUI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FRÉMION, GISCARD d'ESTAING, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, GUILLAUME, HORY, KILLILEA, LACAZE, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANNOYE, LATAILLADE, LEMMER, LULLING, MAHER, de la MALENE, MALHURET, MARLEIX, MARTIN S., MONTESQUIOU FEZENSAC, MUSSO, NIELSEN, NORMANN, ORTIZ CLIMENT, PASTY, RAFFIN, REYMANN, de los SANTOS LÓPEZ, SCHLECHTER, SIMEONI, VERBEEK.

(-)

AINARDI, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEIRÓCO, BELO, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRITO, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAVINHO, CRAWLEY, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FALCONER, FANTUZZI, FAYOT, FERRER, FORD, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVE, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LANGENHAGEN, LANGES, LARONI, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LUSTER, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, MAGNANI NOYA, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, NAPOLETANO, NAVARRO, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PAPOUTSIS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SÄLZER, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMID, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, WALTER, WELSH, WETTIG, WHITE, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BLANEY, CAUDRON, EWING, PARTSCH, VANDEMEULEBROUCKE.

*Relazione GARCÍA ARIAS (A3-333/91)**Emendamento n. 12*

(+) )

von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, CATHERWOOD, COX, de VRIES, DILLEN, ELLES, INGLEWOOD, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LATAILLADE, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PARTSCH, PRAG, PROUT, RAWLINGS, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, STEVENS, STEWART-CLARK.

Mercoledì 11 marzo 1992

(-)

AGLIETTA, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BALFE, BARZANTI, BELO, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CHANTERIE, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CRAWLEY, DALSSASS, DAVID, DELCROIX, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FERRER, FONTAINE, FORD, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GRÖNER, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LANGENHAGEN, LANGER, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McGOWAN, McMAHON, MAHER, MAIBAUM, MARTIN D., MAYER, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NAVARRO, NEWENS, ODDY, ONUR, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TORRES COUTO, TRIVELLI, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, WETTIG, WILSON, WYNN.

*Emendamento n. 13*

(+) )

von ALEMANN, ALLIOTT-MARIE, ANDRÉ, BOWE, BROK, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, COX, DEPREZ, DILLEN, FERRER, FONTAINE, GARCÍA AMIGO, HADJIGEORGIOU, INGLEWOOD, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LUCAS PIRES, McCARTIN, McINTOSH, MAHER, MENRAD, MERZ, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOSTLANDER, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, SBOARINA, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, VEIL, VOHRER.

(-)

AGLIETTA, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BALFE, BARZANTI, BELO, BETTINI, BIRD, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BORGO, van den BRINK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, DALSSASS, DAVID, DELCROIX, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FORD, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GRÖNER, HÄNSCH, HAPPART, HOON, HOWELL, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., LANGER, LANNOYE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LULLING, McGOWAN, McMAHON, MAIBAUM, MARTIN D., MAYER, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NAVARRO, ODDY, ONUR, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PERY, PETER, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., STAES, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, TITLEY, TORRES COUTO, TRIVELLI, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, WETTIG, WILSON, von WOGAU, WYNN.

(O)

PARTSCH.

*Emendamento n. 16*

(+) )

ALBER, ALLIOT-MARIE, BEUMER, BRAUN-MOSER, CANAVARRO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHANTERIE, COONEY, DALSSASS, DEPREZ, de VRIES, FONTAINE, GARCÍA AMIGO, HADJIGEORGIOU, HOWELL, INGLEWOOD, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LUCAS PIRES, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MENRAD, MERZ, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PRAG, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, de los SANTOS LÓPEZ, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS,

Mercoledì 11 marzo 1992

STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, VOHRER, WELSH, WIJSENBECK, von WOGAU.

(-)

AGLIETTA, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BARZANTI, BELO, BETTINI, BIRD, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BOWE, van den BRINK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAUDRON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, DAVID, DELCROIX, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, EWING, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FORD, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GRÖNER, HÄNSCH, HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KÖHLER H., LANGER, LANNOYE, LINKOHR, LLOSCA VILAPLANA, LOMAS, LULLING, LUSTER, McGOWAN, McMAHON, MAIBAUM, MARTIN D., MAYER, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NAVARRO, NEWENS, ODDY, ONESTA, ONUR, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PEIJS, PETER, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SBOARINA, SCHLECHTER, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., STAES, SUÁREZ GONZÁLEZ, TITLEY, TORRES COUTO, TRIVELLI, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, WALTER, WETTIG, WILSON, WYNN.

(O)

PARTSCH.

*Emendamento n. 17*

(+)

ALBER, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ANDRÉ, BEUMER, BRAUN-MOSER, BROK, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, COX, DALSSASS, DEPREZ, de VRIES, DILLEN, ELLES, FONTAINE, GARCÍA AMIGO, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HOWELL, INGLEWOOD, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOF-WIECHERT, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LANGENHAGEN, LARIVE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McINTOSH, MENRAD, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PEIJS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PRAG, PROUT, REDING, RINSCHKE, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VEIL, VOHRER, WELSH.

(-)

AGLIETTA, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BALFE, BARZANTI, BELO, BETTINI, BIRD, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BOWE, van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANAVARRO, CANO PINTO, CAUDRON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, DAVID, DE GUCHT, DELCROIX, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, EWING, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FORD, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GRÖNER, HÄNSCH, HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, LANGER, LANNOYE, LINKOHR, LLOSCA VILAPLANA, LOMAS, McGOWAN, McMAHON, MAIBAUM, MARTIN D., MAYER, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NAVARRO, NEWENS, ODDY, ONUR, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PAPOUTSIS, PETER, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, van PUTTEN, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SBOARINA, SCHLECHTER, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., STAES, SUÁREZ GONZÁLEZ, TITLEY, TRIVELLI, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, WALTER, WETTIG, WILSON, WYNN.

(O)

PARTSCH, QUISTHOUDT-ROWOHL.

*Insieme della risoluzione*

(+)

AGLIETTA, ALBER, ALVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BALFE, BARZANTI, BELO, BETTINI, BEUMER, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BOWE, BREYER, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BURON, CANAVARRO, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, DALSSASS, DAVID, DELCROIX, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, EWING, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FUNK, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GRÖNER,

Mercoledì 11 marzo 1992

HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HOON, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, LAGAKOS, LANGENHAGEN, LANNOYE, LEMMER, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIREZ, LULLING, McGOWAN, McMAHON, MAIBAUM, MARTIN D., MAYER, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEWENS, ODDY, ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, PAPOUTSIS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REDING, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCAZAR, RØNN, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAMLAND, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., von STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSSEN, TINDEMANS, TORRES COUTO, TRIVELLI, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, WALTER, WETTIG, WYNN.

(—)

CASSIDY, CATHERWOOD, COX, de VRIES, FERRER, HOWELL, INGLEWOOD, JEPSEN, KELLET-BOWMAN, LARIVE, McMILLAN-SCOTT, MERZ, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PRAG, PROUT, RAWLINGS, ROBLES PIQUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, STEVENS, STEWART-CLARK, TURNER, VEIL, WELSH, WIJSENBECK.

(O)

von ALEMANN, ANDRÉ, DILLEN, OOMEN-RUIJTEN, PARTSCH, PIRKL.

*Relazione TORRES COUTO (A3-93/92)*

*Proposta della Commissione*

(+) )

AGLIETTA, ALLIOT-MARIE, ARBELOA MURU, BARZANTI, BELO, BETTINI, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BRITO, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, COATES, COIMBRA MARTINS, CRAMPTON, DELCROIX, DESAMA, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FRÉMION, GOEDMAKERS, GRÖNER, HÄNSCH, HORY, LANGER, LANNOYE, LINKOHR, McGOWAN, McMAHON, MAIBAUM, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NAPOLETANO, ODDY, ONUR, PERY, PETER, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORAZZINI, van PUTTEN, RAFFIN, RØNN, ROSETTI, ROTH-BEHRENDT, SANDBÆK, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNANDEZ, SIERRA BARDAJÍ, SMITH A., SMITH L., TORRES COUTO, TRIVELLI, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VISSER, VITTINGHOFF, WYNN.

(—)

ARIAS CAÑETE, BEUMER, BROK, CATHERWOOD, CHIABRANDO, CORNELISSEN, DEPREZ, ESCUDER CROFT, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, GARCÍA AMIGO, HADJIGEORGIOU, INGLEWOOD, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LEMMER, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIREZ, LULLING, McCARTIN, McMILLAN-SCOTT, MENRAD, MERZ, MULLER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PESMAZOGLOU, PIRKL, PISONI F., PRICE, PRONK, PROUT, REDING, ROBLES PIQUER, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THYSSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LOPEZ.

(O)

von ALEMANN.

*Risoluzione*

(+) )

AGLIETTA, ARBELOA MURU, BELO, BETTINI, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BRITO, BRU PURÓN, BURON, CABEZON ALONSO, CANO PINTO, COATES, COIMBRA MARTINS, CRAMPTON, DELCROIX, DESAMA, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FALCONER, FRÉMION, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GRÖNER, HÄNSCH, LANGER, LINKOHR, McGOWAN, McMAHON, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MAPOLETANO, NEWENS, ODDY, ONUR, PERY, PETER, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, van PUTTEN, RAFFIN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROSETTI, ROTH-BEHRENDT, SANDBÆK, SANZ FERNANDEZ, SIERRA BARDAJÍ, SMITH A., SMITH L., TORRES COUTO, TRIVELLI, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VISSER, WYNN.

(—)

ALLIOT-MARIE, ARIAS CAÑETE, BEUMER, BROK, CASSIDY, CATHERWOOD, CHIABRANDO, CORNELISSEN, DEPREZ, ESCUDER CROFT, FONTAINE, HADJIGEORGIOU, INGLEWOOD, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LEMMER, LLORCA VILAPLANA, LULLING, McCARTIN, McMILLAN-SCOTT, MENRAD, MERZ, MULLER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, PESMAZOGLOU, PIRKL, PISONI F., PRICE, PRONK, PROUT, RAWLINGS, REDING, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS,

Mercoledì 11 marzo 1992

STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUAREZ GONZALEZ, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LOPEZ, VERHAGEN.

(O)

METTEN.

Relazione HOON (A3-10/92)

Emendamenti nn. 2, 7, 9, 19, 21, 22, 26, 32, 34, 36, 39 (prima e seconda parte) 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 73<sup>(1)</sup>, 74, 81, 83, 87, 90, 92, 95

(+)

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONDE, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, CRAVINHO, CRAWLEY, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, de VRIES, DíEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FAYOT, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOON, HOWELL, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, REYMANN, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, WALTER, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WYNN.

(O)

ALLIOT-MARIE, CANAVARRO, DILLEN, LALOR, LEHIDEUX, MUSSO, NEUBAUER, NORDMANN, SCHODRUCH, VEIL, VERNIER.

Emendamento n. 131

(+)

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, BARRERA I COSTA, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERTENS, BETHELL, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHABERT, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, DALSSASS, DALY, DEPREZ, ELLES, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GALLENZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCÍA AMIGO, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JANSSEN van RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MANTOVANI, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PARODI, PATTERSON, PIERROS, PISONI N., PLUMB, POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK,

Mercoledì 11 marzo 1992

PROUT, RAWLINGS, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SÄLZER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, WELSH, von WOGAU.

(-)

von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, AMARAL, ANDRÉ, AVGERINOS, BALFE, BELO, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BONTEMPI, BOWE, van den BRINK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAUDRON, CECI, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAVINHO, CRAWLEY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, FAYOT, FORD, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, HAENSCH, HAPPART, HARRISON, HINDLEY, HOFF, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LALOR, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LÜTTGE, MCGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MONTESQUIOU FEZENSAC, MORRIS, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONUR, PARTSCH, PASTY, PEREIRA, PETERS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH A., SPECIALE, STEWART, TITLEY, TRAUTMANN, TSIMAS, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, WALTER, von WECHMAR, WIJSENBECK, WILSON, WYNN.

(O)

AGLIETTA, BANDRÉS MOLET, BETTINI, BOISSIÈRE, CHANTERIE, CRAMON DAIBER, van DIJK, DILLEN, ERNST de la GRAETE, GRAEFE ZU BARINGDORF, LANNOYE, NEUBAUER, ONESTA, QUISTORP, RAFFIN, SCHODRUCH, STAES, VAN OUTRIVE.

*Emendamento n. 30*

(+) )

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARRERA I COSTA, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONDE, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, van den BRINK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, CRAVINHO, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DESAMA, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE CENDAN, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FORD, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GALLE, GANGOITI LLAGUNO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOON, HOWELL, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCGOWAN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUITJEN, OOSTLANDER, OREJA, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRICE, PROUT, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, WALTER, von WECHMAR, WELSH, WIJSENBECK.



Mercoledì 11 marzo 1992

(-)

ALLIOT-MARIE, BONTEMPI, COLAJANNI, DE PICCOLI, DUVERGER, GERAGHTY, IVERSEN, LALOR, de MONTESQUIOU FEZENSAC, NAPOLETANO, NORDMANN, PASTY, REGGE, SPECIALE, VECCHI, VEIL, VERNIER, VERWAERDE.

(O)

DILLEN, NEUBAUER, PRAG, SCHODRUCH.

*Emendamento n. 42*

(+)

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONDE, BONTEMPI, BOWE, BREYER, van den BRINK, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAVINHO, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DELCROIX, DE PICCOLI, DEPRez, DESAMA, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FORD, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOON, IZQUIERDO ROJO, JANSSEN van RAAY, JENSEN, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MORRIS, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PARODI, PARTSCH, PASTY, PENDERS, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRONK, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STAES, von STAUFFENBERG, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TRAUTMANN, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WETTIG, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WYNN.

(-)

BEAZLEY C., BETHELL, CASSIDY, CATHERWOOD, DALY, ELLES, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, McINTOSH, MOORHOUSE, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PATTERSON, PLUMB, PRAG, PRICE, PROUT, RAWLINGS, ROVSING, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK.

(O)

DILLEN, NEUBAUER, SCHODRUCH.

*Emendamento n. 56*

(+)

ALBER, von ALEMANN, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHABERT, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, DALSSASS, DALY, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DEPRez, de VRIES, DUVERGER, ELLES, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FRIEDRICH, GALLENZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCÍA AMIGO, GASÓLIBA I BÖHM, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOFF, INGLEWOOD, JANSSEN van RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, MAHER, MANTOVANI, MARQUES MENDES, MENRAD, MERZ, MIHR, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUITJEN, OOSTLANDER, OREJA, PARODI, PARTSCH, PATTERSON, PENDERS, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLUMB, POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, RAWLINGS, REGGE, REYMAN, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROVSING, SÄLZER, SCHLEICHER,

Mercoledì 11 marzo 1992

SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, VALVERDE LÓPEZ, VOHRER, von WECHMAR, WELSH, WIJSENBECK, von WOGAU, ZELLER.

(-)

ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ARBELOA MURU, BALFE, BANDRÉS MOLET, BELO, BETTINI, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BREYER, van den BRINK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAUDRON, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAVINHO, DAVID, DELCROIX, DE PICCOLI, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FAYOT, FORD, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOON, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H., KOSTOPOULOS, KUHN, LANGER, LARONI, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, ONESTA, ONUR, PASTY, PETERS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RANDZIO-PLATH, READ, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH A., STAES, STEWART, TITLEY, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WALTER, WYNN.

(O)

BARRERA I COSTA, BJØRNVIG, BONDE, CHANTERIE, CHRISTENSEN I., DILLEN, NEUBAUER, SANDBÆK, VAN OUTRIVE.

*Proposta della Commissione*

(+) )

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONDE, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BREYER, van den BRINK, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAVINHO, CRAWLEY, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLES, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GALLE, GANGOITI LLAGUNO, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOON, HOWELL, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, RØNN, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, WALTER, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(O)

ALLIOT-MARIE, DILLEN, NEUBAUER, PASTY, VEIL, VERNIER.

Giovedì 12 marzo 1992

## PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MARZO 1992

(92/C67/04)

## PARTE I

## Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

*Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 10.00)***1. APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

\* \* \*

Intervengono gli onn.

— Vazquez Fouz, per chiedere l'assicurazione che la votazione sulle proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione relativa al mercato delle banane si svolga oggi (la Presidenza ricorda la decisione presa ieri secondo cui la discussione avrà luogo nel pomeriggio e la votazione questa sera alle 18.30);

— Bertens, il quale, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, comunica che il suo gruppo non parteciperà alla votazione sulla proposta di risoluzione comune sul Kashmir prevista nell'ambito delle discussioni d'attualità al punto «Diritti umani», in quanto tale proposta di risoluzione riguarda, a suo avviso, un problema essenzialmente politico piuttosto che i diritti dell'uomo; ritiene che si tratti di una violazione dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento;

— Roth, la quale chiede che la commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, istituita di recente, partecipi, come fa la sottocommissione per i diritti umani per quanto attiene alle violazioni di tale diritto all'esterno della Comunità, alla preparazione delle discussioni d'attualità per quanto concerne le violazioni dei diritti umani all'interno della Comunità, cosicché queste ultime possano costituire parte integrante di tali discussioni; chiede che l'Ufficio di presidenza ampliato sia incaricato della questione (la Presidenza si impegna a deferire il problema all'Ufficio di presidenza ampliato);

— Bettini, sul processo verbale di ieri.

**2. BENVENUTO**

A nome del Parlamento, la Presidenza porge il benvenuto a una delegazione del parlamento russo, guidata da Nikolai Riabov, presidente della Camera delle Repubbliche del Soviet supremo, presente in tribuna d'onore.

**DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ**

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale della seduta del 10 marzo 1992, parte prima, punto 4).

**3. CERNOBYL (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, otto proposte di risoluzione (B3-315, 328, 343, 355, 362, 370, 378, 392/92)

Intervengono gli onn. Romera i Alcazar, autore della proposta di risoluzione B3-315/92, a nome del gruppo PPE, Coates, autore della proposta di risoluzione B3-328/92, a nome del gruppo SOC, de los Santos Lopez, a nome del gruppo ARC, Vohrer, a nome del gruppo LIB, Bettini, co-autore della proposta di risoluzione B3-370/92, a nome del gruppo Verde, Musso, co-autore della proposta di risoluzione B3-378/92, a nome del gruppo ADE, Ceyrac, autore della proposta di risoluzione B3-392/92, a nome del gruppo delle destre europee, Riskaer Pedersen, Bethell, Regge e il commissario vicepresidente Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 11.*

**4. REFERENDUM IN SUDAFRICA (discussione)**

L'ordine del giorno reca la proposta di risoluzione B3-354/92.

Intervengono gli onn. Mendes Bota, a nome del gruppo LIB, Pons Grau, a nome del gruppo SOC, Verhagen, a nome del gruppo PPE, P. Beazley, a nome del gruppo DE, Vecchi, a nome del gruppo SUE, van Putten e il commissario vicepresidente Marin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 12.*

**5. INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA IN IRLANDA (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (B3-359, 366, 384, 385, 387, 394, 404/92).

Giovedì 12 marzo 1992

Intervengono gli onn. Cooney, co-autore della proposta di risoluzione B3-359/92, a nome del gruppo PPE, Van Dijk, co-autrice della proposta di risoluzione B3-366/92, a nome del gruppo Verde, Geraghty, co-autore della proposta di risoluzione B3-384/92, a nome del gruppo SUE, Cox, co-autore della proposta di risoluzione B3-385/92, a nome del gruppo LIB, Desmond, co-autore della proposta di risoluzione B3-387/92, a nome del gruppo SOC.

#### PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTO BARZANTI

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Dillen, co-autore della proposta di risoluzione B3-394/92, a nome del gruppo delle destre europee, Crawley, Banotti, Maher, O'Hagan, Verbeek, Lalor, Blaney, van der Waal, il commissario vicepresidente Marin, gli onn. Robles Piquer, quest'ultimo sul paragrafo 3 della proposta di risoluzione comune, e Cox, il quale rivolge una domanda alla Commissione, cui il commissario vicepresidente Marin risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 13.*

#### 6. DIRITTI UMANI (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, ventuno proposte di risoluzione (B3-323, 347, 358, 311, 329, 337, 374, 314, 338, 352, 368, 317, 313, 334, 340, 364, 333, 386, 397, 350, 375/92).

Intervengono gli onn. Seal, co-autore della proposta di risoluzione B3-323/92, a nome del gruppo SOC, Trivelli, a nome del gruppo SUE, Reding, co-autrice della proposta di risoluzione B3-358/92, a nome del gruppo PPE, Gutiérrez Díaz, a nome del gruppo SUE, Medina Ortega, autore della proposta di risoluzione B3-337/92, a nome del gruppo SOC, André, co-autrice della proposta di risoluzione B3-314/92, a nome del gruppo LIB, Medina Ortega, autore della proposta di risoluzione B3-338/92, a nome del gruppo SOC, Rossetti, a nome del gruppo SUE, Roth, co-autrice della proposta di risoluzione B3-368/92, a nome del gruppo Verde, Lenz, co-autrice della proposta di risoluzione B3-317/92, a nome del gruppo PPE, Vandemeulebroucke, co-autore della proposta di risoluzione B3-313/92, a nome del gruppo ARC, Staes, co-autore della proposta di risoluzione B3-364/92, a nome del gruppo Verde, Ford, co-autore della proposta di risoluzione B3-333/92, a nome del gruppo SOC, Bontempo, co-autore della proposta di risoluzione B3-386/92, a nome del gruppo SUE, Napoletano, co-autrice della proposta di risoluzione B3-350/92, a nome del gruppo SUE, Ernst de la Graete, autrice della proposta di risoluzione B3-375/92, a nome del gruppo Verde, Newens, Lafuente Lopez, Nordmann, Roth, Lehideux e Robles Piquer.

#### 7. BENVENUTO

A nome del Parlamento, la Presidenza porge il benvenuto a una delegazione della commissione paritetica del Parlamento irlandese per il diritto derivato delle Comunità europee, presente in tribuna d'onore.

#### PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

*Presidente*

#### 8. COMMEMORAZIONE

Il Presidente rende omaggio, a nome del Parlamento, alla memoria dell'on. Salvo Lima, assassinato nelle ultime ore.

L'Assemblea osserva un minuto di silenzio.

#### PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTO BARZANTI

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Langer, a nome del gruppo Verde, Pisoni, a nome del gruppo PPE, Cano Pinto, a nome del gruppo socialista, Galland, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, tutti per condannare l'attentato di cui è stato vittima Salvo Lima ed esprimere le loro condoglianze alla famiglia e al gruppo PPE al quale apparteneva.

#### 9. DIRITTI UMANI (seguito della discussione)

Intervengono la on. Ernst de la Graete e il commissario vicepresidente Marin, il quale, dopo aver posto, a nome della Commissione, le proprie condoglianze al Parlamento per la morte dell'on. Lima, interviene nella discussione.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 14.*

#### 10. CALAMITÀ (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, diciassette proposte di risoluzione (B3-344, 351, 353, 363, 381, 390, 396, 401, 348, 369, 398, 342, 382, 400, 403, 339, 391/92).

Intervengono gli onn. Papayannakis, co-autore della proposta di risoluzione B3-51/92, a nome del gruppo SUE, Maher, co-autore della proposta di risoluzione B3-353/92, a nome del gruppo LIB, Ephremidis, co-autore delle proposte di risoluzione B3-363 e 391/92, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Roth, autrice della proposta di risoluzione B3-396/92, a nome del gruppo V, Hermans, co-autrice della proposta di risoluzione B3-401/92, a nome del gruppo PPE, Iversen,

Giovedì 12 marzo 1992

co-autore della proposta di risoluzione B3-348/92, a nome del gruppo SUE, Staes, autore della proposta di risoluzione B3-369/92, a nome del gruppo Verde, Oomen-Ruijten, autrice della proposta di risoluzione B3-398/92, a nome del gruppo PPE, Ribeiro, co-autore della proposta di risoluzione B3-339/92, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Verhagen, a nome del gruppo PPE, Medina Ortega, co-autore della proposta di risoluzione B3-403/92, a nome del gruppo SOC, e Kofoed, a nome del gruppo LIB.

Interviene l'on. Galland, il quale, tornando sull'intervento che l'on. Bertens ha pronunciato in apertura di seduta, precisa che il gruppo liberale protesta contro la grave violazione del disposto dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento, consistente a suo avviso nel fatto che la proposta di risoluzione comune sul Kashmir, iscritta nel punto «Diritti umani» non rientra in questo ambito, ma rappresenta, in realtà, un sesto argomento introdotto nella discussione. Chiede che l'Ufficio di presidenza ampliato e la commissione per il regolamento siano incaricati della questione (la Presidenza si impegna a deferire il problema all'Ufficio di presidenza ampliato).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 15.*

#### VOTAZIONI

**11. CERNOBYL (votazione)**  
(proposte di risoluzione B3-315, 328, 343, 355, 362, 370, 378, 392/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-315, 328, 343, 355, 362, 370 e 378/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Coates, a nome del gruppo SOC, Romera i Alcazar, a nome del gruppo PPE, Pimenta, a nome del gruppo LIB, McMillan-Scott, a nome del gruppo DE, Colajanni, a nome del gruppo SUE, Lannoye e Bettini, a nome del gruppo Verde, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Alavanos, a nome del gruppo COCOA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

*Emendamento approvato: 1.*

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente, il paragrafo 9 per parti separate (Verde):  
prima parte: fino a «Repubbliche interessate»,  
seconda parte: resto.

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 175  
Favorevoli: 172  
Contrari: 0  
Astenuiti: 3

(*vedi parte seconda, punto 1).*)

(La proposta di risoluzione B3-392/92 decade).

**12. REFERENDUM IN SUDAFRICA (votazione)**  
(proposta di risoluzione B3-354/92)

Intervengono gli onn. P. Beazley, per rettificare la posizione che aveva assunto sugli emendamenti nel corso della discussione, e Vecchi sulla versione italiana dell'em. 6.

*Emendamenti approvati: 5, 6;*

*Emendamenti respinti: 3, 1, 2 (prima parte), 4;*

*Emendamento decaduto: 2 (seconda parte).*

L'em. 2 è stato votato per parti separate (LIB):

prima parte: fino a «democratizzazione del Sudafrica»,  
seconda parte: resto.

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

**13. INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA IN IRLANDA (votazione)**  
(proposte di risoluzione B3-359, 366, 384, 385, 387, 394, 404/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-359, 366, 384, 385, 404/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Cooney, Banotti, Cushnahan, McCartin, Fontaine, Hermans, Lenz e Lafuente Lopez, a nome del gruppo PPE, Cox, Larive e Maher, a nome del gruppo LIB, O'Hagan, a nome del gruppo DE, Geraghty, a nome del gruppo SUE, Van Dijk, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke e Ewing, a nome del gruppo ARC, Elmalan, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Interviene la on. Crawley, co-autrice della proposta di risoluzione B3-387/92, a nome del gruppo socialista, la quale comunica che il suo gruppo ha aderito alla proposta di risoluzione comune.

*Emendamenti approvati: 1, 3;*

*Emendamento respinto: 2 (prima parte);*

*Emendamento decaduto: 2 (seconda parte).*

*Sono intervenuti gli onn.*

— van Dijk, la quale, in seguito all'annuncio fatto dalla Presidenza circa il ritiro dell'em. 2, fa rilevare che il gruppo Verde, co-firmatario dell'emendamento, intendeva invece mantenerlo;

— Oomen-Ruijten, su tale intervento;

Giovedì 12 marzo 1992

- Robles Piquer, prima della votazione sull'em. 3;
- O'Hagan, sulla votazione dell'em. 3.

L'em. 2 è stato votato per parti separate:

prima parte: fino a «Comunità europea»,  
seconda parte: resto.

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente, il considerando C e il paragrafo 1 per parti separate (ARC):

cons. C:

prima parte: fino a «Comunità europea»,  
seconda parte: resto.

par. 1:

prima parte: fino a «Alta Corte»,  
seconda parte: resto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3*).

(La proposta di risoluzione B3-394/92 decade).

#### 14. DIRITTI UMANI (votazione) (proposte di risoluzione B3-323, 347, 358, 311, 329, 337, 374, 314, 338, 352, 368, 317, 313, 334, 340, 364, 333, 386, 397, 350, 375/92)

*Kashmir*

#### PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-323 e 358/92:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Seal, a nome del gruppo SOC, Reding e Habsburg, a nome del gruppo PPE, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Ribeiro, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

I gruppi socialista e LIB hanno chiesto votazioni distinte:

cons. A: approvato

cons. B: approvato

cons. C, D e par. 1-3: approvati

par. 4: approvato

Interviene la on. Pollack, la quale segnala che il gruppo socialista aveva chiesto una votazione per parti separate su tale paragrafo (la Presidenza risponde di non essere al corrente della richiesta).

par. 5-7: approvati.

Con AN (PPE), il Parlamento respinge la proposta di risoluzione:

Votanti: 171  
Favorevoli: 70  
Contrari: 92  
Astenuti: 9

#### PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-323/92:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4, a*).

(Le proposte di risoluzione B3-347 e 358/92 decadono).

*Maria Elena Moyano*

#### PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-311/92:

*Emendamento approvato: 1.*

La on. Oomen-Ruijten è intervenuta sull'em. 1, che riteneva decaduto.

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4, b*).

(Le proposte di risoluzione B3-329, 337 e 374/92 decadono).

*Colombia*

#### PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-314, 352, 368/92:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Dury, a nome del gruppo SOC, Lenz, a nome del gruppo PPE, André, Ruiz-Gimenez e Salema, a nome del gruppo LIB, McMillan-Scott, a nome del gruppo DE, Roth, a nome del gruppo Verde, Puerta, a nome del gruppo SUE, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Vandemeulebroucke e Ewing, a nome del gruppo ARC, Brito, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4, c*).

Interviene l'on. Medina Ortega per segnalare che la risoluzione comune non fa decadere la sua proposta di risoluzione B3-338/92; la Presidenza si dichiara d'accordo.

#### PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-338/92:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4, d*).

*Iran*

#### PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-317/92:

*Emendamenti approvati: 1, 2, 5, 4;*

*Emendamento decaduto: 3.*

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

Giovedì 12 marzo 1992

La on. Lenz è intervenuta per segnalare che il contenuto dell'em. 3 andava considerato decaduto, in quanto superato dagli eventi e che esso veniva corretto dall'em. 5.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4, e*).

#### *Popolazioni indigene*

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-313/92:

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-334/92:

*Emendamenti approvati:* 2 con VE, 3 con VE, 5 con VE;

*Emendamenti respinti:* 1, 4.

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4, f*).

(Le proposte di risoluzione B3-340 e 364/92 decadono).

#### *Razzismo e xenofobia*

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-333/92:

*Emendamenti approvati:* 1 con VE, 3 per parti separate (prima parte con VE), 4;

*Emendamento respinto:* 2.

L'em. 3 è stato votato per parti separate (LIB):  
prima parte: testo senza i termini: «e politici»,  
seconda parte: tali termini.

Con AN (SOC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 143  
Favorevoli: 140  
Contrari: 3  
Astenuiti: 0

(*vedi parte seconda, punto 4, g*).

(Le proposte di risoluzione B3-386 e 397/92 decadono).

#### *Costa d'Avorio*

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-350, 375/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Dury, a nome del gruppo SOC, Verhagen, a nome del gruppo PPE, Mendes Bota e Bertens, a nome del gruppo LIB, Napoletano, a nome del gruppo SUE, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Wurtz, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4, h*).

15. CALAMITÀ (votazione)

(proposte di risoluzione B3-344, 351, 353, 363, 381, 390, 396, 401, 348, 369, 398, 342, 382, 400, 403, 339, 391/92)

#### *Incidente minerario in Turchia*

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-344, 351, 353, 363, 381, 390, 396, 401/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Galle e Dury, a nome del gruppo SOC, Hermans, a nome del gruppo PPE, Maher e Defraigne, a nome del gruppo LIB, P. Beazley e C. Beazley, a nome del gruppo DE, Roth, a nome del gruppo Verde, Trivelli, a nome del gruppo SUE, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Ephremidis, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5, a*).

#### *Inquinamento del Mar Baltico*

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-348, 369, 398/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Galle, a nome del gruppo SOC, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, Iversen, a nome del gruppo SUE, Staes, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Mayer, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per parti separate sul paragrafo 3:

considerando, par. 1, 2 e 4-7: approvati

par. 3:

prima parte: testo senza il termine «tedesche»: approvata,  
seconda parte: tale termine: approvato.

Con AN (PPE, LIB), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 112  
Favorevoli: 103  
Contrari: 9  
Astenuiti: 0

(*vedi parte seconda, punto 5, b*).

#### *Colera*

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-342/92:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5, c*).

(Le proposte di risoluzione B3-382, 400 e 403/92 decadono).

Giovedì 12 marzo 1992

*Portogallo***PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-339/92:**

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 5, d).

*Sicilia in Grecia***PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-391/92:**

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 5, e).

**FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ**

(La seduta è sospesa alle 13.20 e ripresa alle 15.00)

**PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSO-PULOS**

*Vicepresidente*

**16. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL MERCATO DELLE BANANE NEL QUADRO DEL GATT (discussione)**

L'ordine del giorno reca la discussione sul mercato delle banane nel quadro del GATT.

\* \* \*

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione, cinque proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Newton Dunn, Daly, Turner, a nome del gruppo democratico europeo, sull'esclusione delle banane dai negoziati GATT (B3-346/92);

— Guillaume, a nome del gruppo ADE, sul mercato delle banane nell'ambito del GATT (B3-414/92);

— Medina Ortega e altri, a nome del gruppo socialista, sul mercato delle banane nell'ambito del GATT (B3-415/92);

— Peijs, Escuder Croft, Verhagen, a nome del gruppo PPE, sul commercio delle banane nel quadro del GATT (B3-416/92/riv.);

— Escuder Croft, a nome del gruppo PPE, sul commercio delle banane nel quadro del GATT (B3-417/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa al termine della discussione.

\* \* \*

Intervengono gli onn. Randzio-Plath, a nome del gruppo socialista, Peijs, a nome del gruppo PPE, Pereira, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Turner, a nome del gruppo democratico europeo, Guillaume, a nome del gruppo ADE, Wynn, Jarzembowski, Medina Ortega, Cheysson e il commissario Dondelinger.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:*

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: vedi successivo punto 30.

**17. ESAME SCIENTIFICO DI PROBLEMI ALIMENTARI (discussione) \*\* I**

La on. Green illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di problemi alimentari (COM(91)16 — C3-201/91 — SYN 332) (A3-97/92).

Intervengono gli onn. Valverde Lopez e il commissario Dondelinger.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 31.

**18. PROTEZIONE DELLA FASCIA DI OZONO (discussione)**

L'on. Collins illustra la proposta di risoluzione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla protezione della fascia di ozono (B3-0268/92).

Intervengono gli onn. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Lannoye, a nome del gruppo Verde, Fitzsimons e il commissario Dondelinger.

**PRESIDENZA DELL'ON. JOSEP VERDE I ALDEA**

*Vicepresidente*

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 33.

**19. CHIUSURA DEI CONTI DEL PARLAMENTO PER IL 1991 (discussione)**

La on. Theato illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per il controllo dei bilanci, sulla chiusura dei conti del Parlamento europeo per l'esercizio 1991 (spese amministrative) (A3-70/92).

Interviene l'on. Blak, a nome del gruppo socialista.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi successivo punto 34.



Giovedì 12 marzo 1992

**20. ACCORDO CEE-NORVEGIA/SVEZIA NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE (discussione) \***

L'ordine del giorno reca la relazione presentata dall'on. Lüttge, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione di un accordo sull'aviazione civile tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia (COM(91) 299 — C3-400/91) (A3-56/92).

Intervengono gli onn. Jarzembowski, a nome del gruppo PPE, Blak, McIntosh, a nome del gruppo democratico europeo, il commissario Cardoso e Cunha, gli onn. Topmann, in sostituzione del relatore, che illustra la relazione, B. Simpson, a nome del gruppo socialista, e il commissario Cardoso e Cunha.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 35.*

**21. RELAZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE AEREA (discussione) \***

La on. McIntosh illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione concernente una procedura di consultazione e di autorizzazione per accordi sulle relazioni commerciali nel settore della navigazione aerea tra Stati membri e paesi terzi (COM(90)17 — C3-97/90) (A3-30/92).

Intervengono gli onn. Visser, a nome del gruppo socialista, Sarlis, a nome del gruppo PPE, Wijsenebeek, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, van der Waal, non iscritto, il commissario Cardoso e Cunha, e la on. McIntosh che rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Cardoso e Cunha risponde.

PRESIDENZA DELLA ON. MARIA MAGNANI  
NOYA

*Vicepresidente*

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 36.*

**22. CONTROLLO TECNICO DEI VEICOLI A MOTORE (discussione) \***

L'on. Lalor illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura) (COM(91)243 — C3-298/91) (A3-31/92).

Intervengono l'on. Schlechter, a nome del gruppo socialista, e il commissario Cardoso e Cunha.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 37.*

**23. EVOLUZIONE SOCIO-ECONOMICA NELLE REGIONI (discussione)**

L'on. H. F. Köhler illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali, sulla quarta relazione periodica sulla situazione socio-economica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità (COM(90)609 — C3-53/91) (A3-65/92).

Intervengono gli onn. Harrison, a nome del gruppo socialista, Nicholson, a nome del gruppo PPE, Pereira, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Gutierrez Diaz, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Boissières, a nome del gruppo Verde, Fitzgerald, a nome del gruppo ADE, de los Santos Lopez, a nome del gruppo «Arcobaleno», Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Romeos, Lambrias, Simeoni, Ephremidis, Santos, Guidolin, Cushnahan e il commissario Cardoso e Cunha.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 38.*

**24. RELAZIONI CE-STATI UNITI E APPALTI PUBBLICI (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tre interrogazioni orali con discussione, alla Commissione.

L'on. Cravinho svolge l'interrogazione orale del gruppo socialista, sulla messa in discussione della direttiva «appalti pubblici» da parte dell'Amministrazione federale degli Stati Uniti (B3-290/92).

L'on. Papayannakis svolge l'interrogazione orale del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulle barriere commerciali tra la Comunità e gli Stati Uniti (B3-291/92).

L'on. von Wechmar svolge l'interrogazione orale del gruppo liberale, sul confronto tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, in materia di clausole di protezione degli appalti pubblici (B3-293/92).

Interviene l'on. Cravinho sull'intervento dell'on. von Wechmar.

Intervengono gli onn. Donnelly, a nome del gruppo socialista, Spencer, a nome del gruppo democratico europeo, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Lane, a nome del gruppo ADE, Dessylas, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Randzio-Plath e il commissario Cardoso e Cunha.

Giovedì 12 marzo 1992

\*  
\* \*

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, una proposta di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento.

— Si tratta della proposta di risoluzione degli onn. Caudron, a nome del gruppo socialista, Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, von Wogau, a nome del gruppo PPE, Guillaume, a nome del gruppo ADE, sul protezionismo degli Stati Uniti in materia di appalti pubblici (B3-412/92).

\*  
\* \*

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:*

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 marzo, parte prima, punto 5.*

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARTIN

*Vicepresidente*

#### TURNO DI VOTAZIONI

#### 25. CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI (votazione finale) \*\* I (Relazione Florenz — A3-301/91)

(La votazione era stata rinviata sulla base dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, nel corso della seduta del 20 novembre 1991) (*vedi processo verbale della seduta in tale data, parte prima, punto 29*).

Intervengono il relatore, l'on. Collins, presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, e il commissario Cardoso e Cunha.

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Magnani Noya.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

#### 26. PENA DI MORTE (votazione) (Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Aglietta — A3-62/92)

*Emendamenti approvati:* 6, 1, 4 con AN (Verde), 5, 2;

*Emendamento ritirato:* 3.

*Sono intervenuti:*

— l'on. Cot, a nome del gruppo socialista, per chiedere votazioni distinte sui paragrafi 2 e 10;

— la relatrice:

— per indicare che l'em. 4 era superfluo, in quanto ripetitivo (l'on. Verde, autore dell'emendamento, non essendo d'accordo, ha insistito perché fosse posto in votazione);

— per ritirare il suo em. 3;

— per chiedere una votazione per parti separate sul par. 9, lettera b):

prima parte: (i termini «e dirimente»): respinta, seconda parte (resto): approvato.

*Risultati delle votazioni con AN:*

em. 4:

Votanti: 162  
Favorevoli: 110  
Contrari: 50  
Astenuiti: 2

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente, il par. 2 con VE e il par. 9, lettera b) per parti separate.

#### DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Sakellariou, a nome del gruppo SOC, Bandres Molet, a nome del gruppo Verde, Neubauer, a nome del gruppo delle destre, Aglietta, relatrice, Cassidy, sull'intervento della relatrice, e Aglietta.

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. H. Köhler, Arbeloa Muru, Blot, de la Camara Martinez e Blak.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7*).

Interviene l'on. Cot per chiedere alla Presidenza di condurre meno rapidamente le votazioni.

#### 27. POLITICA ENERGETICA COMUNE (votazione) (Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Robles Piquer — A3-94/92)

*Emendamenti approvati:* 1 con VE, 2 con VE, 3, 4, 6 con VE;

*Emendamento respinto:* 5.

#### DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Blaney e Seligman, a nome del gruppo DE.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8*).

Giovedì 12 marzo 1992

**28. SITUAZIONE NELLA EX JUGOSLAVIA**  
(proposte di risoluzione B3-405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 e 413/92)

Interviene l'on. I. Christensen per segnalare che la proposta di risoluzione comune non è disponibile nella versione danese. La Presidenza risponde che la questione sarà esaminata e decide di passare frattanto alla votazione successiva.

**29. AIUTO UMANITARIO ALLA POPOLAZIONE CURDA DELL'IRAK** (votazione)  
(proposte di risoluzione B3-301, 306, 307, 308, 309 e 321/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-301, 306, 307, 308, 309, 321/92:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Cravinho, a nome del gruppo SOC, Brok, a nome del gruppo PPE, Bertens e Gawronski, a nome del gruppo LIB, Roth, a nome del gruppo Verde, Vecchi, a nome del gruppo SUE, Canavaro e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Ephremidis, a nome del gruppo COA, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Dillen.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 9).

**30. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL MERCATO DELLE BANANE NEL QUADRO DEL GATT** (votazione)  
(Proposte di risoluzione B3-346, 414, 415, 416/riv. e 417/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-346, 414, 417/92:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Peijs e Escuder Croft, a nome del gruppo PPE, Pereira e Calvo Ortega, a nome del gruppo LIB, Newton Dunn, Turner e Daly, a nome del gruppo DE, Domingo Segarra, a nome del gruppo SUE, Guillaume, a nome del gruppo ADE, Barrera i Costa e de los Santos, a nome del gruppo ARC, Miranda da Silva, a nome del gruppo COA, Medina Ortega, Wynn, Vazquez Fouz e Bandres Molet, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

(La proposta di risoluzione B3-416/92/riv. del gruppo PPE è stata ritirata).

Intervengono gli onn.

— Pereira, per segnalare che al considerando A fra le regioni produttrici non figurano le Isole Canarie, Creta e Madera;

— Medina Ortega, il quale appoggia tale intervento.

La Presidenza consulta gli autori della proposta di risoluzione comune per chiedere se accettano che sia presentato un emendamento orale. Costata un'opposizione in seno al gruppo liberale.

Intervengono gli onn.

— Pereira, per chiedere una votazione distinta al considerando A sui termini «in provenienza dai dipartimenti e territori d'oltremare»;

— Cot, per rilevare l'opportunità di indicare chiaramente che la produzione comunitaria comprende di fatto le banane provenienti dai dipartimenti e territori d'oltremare, Saridakis e Medina.

**DICHIARAZIONI DI VOTO:**

Intervengono gli onn. Medina Ortega e De Vries, a nome del gruppo liberale.

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Gutiérrez Díaz e David.

cons. A:

testo senza i termini: «in provenienza dai dipartimenti e territori d'oltremare»: approvato

tali termini:: respinti

cons. B e par. 1-5: approvati.

Con AN (SUE), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 166  
Favorevoli: 142  
Contrari: 14  
Astenuiti: 10

(vedi parte seconda, punto 10).

**31. ESAME SCIENTIFICO DI PROBLEMI ALIMENTARI** (votazione) \*\* I  
(Relazione Green — A3-97/92)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91) 16 — C3-201/91 — SYN 332:

Sono state chieste votazioni distinte e per parti separate su alcuni emendamenti.

*Emendamenti approvati:* 1 e 2 in blocco, 3, 4 e 5 in blocco, 6, 7, 8 e 9 in blocco, 10, 11, 12-15 in blocco, 16, 17, 18 per parti separate, 19 e 20 in blocco, 21 per parti separate, 22-28 con successive distinte votazioni.

Giovedì 12 marzo 1992

*Sono stati votati per parti separate:*

l'em. 18 (PPE):

prima parte: frase introduttiva e lettera a),  
seconda parte: lettera b),  
terza parte: lettera c);

l'em. 21 (PPE):

prima parte: par. 1,  
seconda parte: par. 2.

Interviene l'on. McCubbin che invita gli autori delle richieste di votazioni distinte a ridurle al minimo così da procedere a votazioni in blocco.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 11*).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 11*).

#### 32. SITUAZIONE NELLA EX JUGOSLAVIA (votazione)

(proposte di risoluzione B3-405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 e 413/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-405, 406, 407, 408, 409, 410 e 413/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Woltjer e Sakellariou, a nome del gruppo SOC, Oostlander e Habsburg, a nome del gruppo PPE, Bertens e von Aleman, a nome del gruppo LIB, McMillan-Scott e Prag, a nome del gruppo DE, De Piccoli e Papayannakis, a nome del gruppo SUE, Aglietta e Langer, a nome del gruppo Verde, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

*Emendamento respinto:* 1 con VE;

*Emendamenti ritirati:* 2, 3;

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

il cons. D per parti separate:

prima parte («sostenendo pienamente gli sforzi del Consiglio dei ministri»): approvata,  
seconda parte (resto): approvato;

i par. 11 con AN (SUE), 12 con AN (SUE) e 15 con AN (SUE);

il par. 14 per parti separate (Verde):

prima parte (prime due frasi): approvata  
seconda parte (resto): approvato.

il par. 21 con la seguente correzione segnalata dalla Presidenza sulla quale l'Assemblea ha manifestato il suo assenso: «riunione dell'Assemblea dei cittadini» invece che «riunione dell'Assemblea CSCE»;

il par. 23 per parti separate (SOC):

prima parte (fino a «politica europea»): approvata,  
seconda parte (fino a «Vojvodina»): respinta con AN (SUE),  
terza parte (resto): approvato.

*Risultati delle votazioni con AN:*

par. 11:

Votanti: 146  
Favorevoli: 136  
Contrari: 6  
Astenuiti: 4

par. 12:

Votanti: 146  
Favorevoli: 131  
Contrari: 12  
Astenuiti: 3

par. 15:

Votanti: 156  
Favorevoli: 141  
Contrari: 9  
Astenuiti: 6

par. 23 (seconda parte):

Votanti: 165  
Favorevoli: 75  
Contrari: 83  
Astenuiti: 7

#### DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Dessylas e Hadjigeorgiou.

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Dillen, Ephremidis e Papayannakis.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 12*).

(La proposta di risoluzione B3-411/92 decade).

#### 33. PROTEZIONE DELLA FASCIA D'OZONO (votazione)

(proposta di risoluzione B3-268/92)

Il gruppo liberale ha chiesto una votazione distinta sul par. 4:

insieme della proposta di risoluzione senza il par. 4: approvato,

par. 4: approvato.

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Delcroix.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 13*).

Giovedì 12 marzo 1992

**34. CHIUSURA DEI CONTI DEL PARLAMENTO PER IL 1991** (votazione)  
(proposta di risoluzione contenuta nella relazione Theato — A3-70/92)

*Emendamento approvato: 1*

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

il par. 9 per parti separate (PPE):

prima parte (fino a «ritiene che»): approvata con VE,  
seconda parte (fino a «rileva che»): approvata con VE  
terza parte (resto): approvato.

L'on. Samland è intervenuto su un problema di ordine tecnico.

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Schodruich.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 14*).

**35. ACCORDO CEE-NORVEGIA/SVEZIA NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE** (votazione) \*  
(Relazione Lüttge — A3-56/92)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(91) 299 — C3-400/91:

*Emendamenti approvati: 1, 2, 3.*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 15*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 15*).

**36. RELAZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE AEREA** (votazione) \*  
(Relazione McIntosh — A3-30/92)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(90) 17 — C3-97/90:

*Emendamenti approvati: 1-6 in blocco, 7 con VE, 8-11 in blocco, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 18-26 in blocco.*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 16*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Interviene la relatrice per chiedere di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento, in particolare su quello relativo alla modifica della base giuridica.

Interviene il commissario Dondelinger, il quale segnala che la Commissione non ha l'intenzione di modificare la base giuridica.

Di conseguenza, la relatrice chiede l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

**37. CONTROLLO TECNICO DEI VEICOLI A MOTORE** (votazione) \*  
(Relazione Lalor — A3-31/92)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91) 243 — C3-298/91:

*Emendamenti approvati: 1-7 in blocco.*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 17*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 17*).

**38. EVOLUZIONE SOCIO-ECONOMICA NELLE REGIONI** (votazione)  
(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione H. F. Köhler — A3-65/92)

È stata chiesta una votazione per parti separate sul par. 8.

*Emendamento approvato: 1/riv.*

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente, il par.8 per parti separate:

prima parte (fino a «e sulla Comunità»): approvata,  
seconda parte (resto): approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 18*).

**FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI**

Giovedì 12 marzo 1992

**39. ORDINE DEL GIORNO DELLA PROSSIMA SEDUTA**

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 13 marzo 1992, è stato così fissato:

(Alle 9.00):

- Procedura senza relazione \*
- votazione sulla proposta di risoluzione sulle relazioni CE-USA
- Relazione Oostlander sul programma «TEMPUS» \*
- Relazione Borgo sul tabacco greggio \* <sup>(1)</sup>

- Relazione van der Waal sui trasporti di viaggiatori e di merci per via navigabile <sup>1</sup>
- Relazione Partsch sulle olimpiadi invernali <sup>(1)</sup>
- Dichiarazione della Commissione sulla politica della Comunità nei confronti della Cina

(La seduta è tolta alle 19.55).

<sup>(1)</sup> Discussione e votazione.

Enrico Vinci  
Segretario generale

Hans Peters  
Vicepresidente

Giovedì 12 marzo 1992

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

## 1. Cernobyl

— B3-315, 328, 343, 355, 362, 370 e 378/92

## RISOLUZIONE

**sull'aiuto medico, tecnico e alimentare d'urgenza alle vittime di Cernobyl in Bielorussia, in Russia e in Ucraina**

*Il Parlamento europeo,*

- A. ricordando la sua risoluzione al riguardo in data 17 maggio 1990 <sup>(1)</sup>,
- B. considerando le nuove informazioni ricevute da membri della propria delegazione per le relazioni con le Repubbliche della Comunità di Stati indipendenti sulle conseguenze dirette, indirette e sempre più estese della catastrofe di Cernobyl in Bielorussia, in Ucraina e in Russia,
- C. richiamando l'attenzione sull'assoluta inadeguatezza delle misure di sicurezza nelle centrali nucleari delle Repubbliche della CSI, come l'assenza di sistemi sofisticati d'allarme per la popolazione civile e di servizi d'emergenza antincendio adeguatamente addestrati ed equipaggiati,
- D. allarmato dalle prove di crescente inquinamento idrico dovuto ai rifiuti nucleari che vengono scaricati nell'Artico, nel Baltico e nel Mar Nero, mentre per altre ragioni sia il Lago d'Aral che il Mar Caspio sono anch'essi gravemente inquinati,
- E. considerando che a motivo di un'assistenza medica insufficiente, della mancata evacuazione di popolazioni residenti nel territorio contaminato e del difficile accesso a un'alimentazione sana la situazione sanitaria si va aggravando nelle tre Repubbliche interessate,
- F. considerando che soltanto ora si stanno evidenziando le conseguenze indirette del disastro di Cernobil, come dimostra il forte aumento dei casi di cancro, di tumori maligni e di malformazioni congenite, e si hanno le prove del fatto che fino all'agosto 1991 si è taciuto sull'ampiezza della contaminazione della catena alimentare in Bielorussia,
- G. considerando che le conseguenze mediche e socio-economiche, in termini di terreni agricoli inutilizzabili, di cure sanitarie e di reinsediamento, superano ampiamente le possibilità finanziarie delle Repubbliche,
- H. considerando che gran parte della popolazione è stata colpita dalla catastrofe, la cui reale portata è stata tenuta segreta dalle autorità fino all'agosto 1991,
- I. considerando che in Russia circa un milione di persone vive in territori contaminati, che potranno essere decontaminati soltanto con una spesa valutata a cinque miliardi di dollari USA,
- J. considerando che finora l'aiuto medico e umanitario è stato frammentario, episodico e inadeguato alle effettive necessità,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 149 del 18.6.1990, pag. 126.

Giovedì 12 marzo 1992

1. deplora che la sua precedente risoluzione non sia stata pienamente attuata;
2. incarica la sua commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori di organizzare un'audizione sulle conseguenze a lungo termine dell'incidente di Chernobyl;
3. insiste sul fatto che qualsiasi politica sovvenzionata dalla Comunità deve tener conto degli effettivi risultati dell'industria nucleare nell'ex Unione Sovietica e delle loro implicazioni per l'ambiente oltre che per la fornitura d'energia;
4. invita la Commissione a proporre urgentemente, e in ogni caso entro la fine del 1992, un programma globale a lungo termine di assistenza alle vittime della catastrofe di Chernobyl che preveda:
  - (i) il monitoraggio della contaminazione ambientale,
  - (ii) un sistema permanente di controllo dell'irradiazione delle derrate alimentari e delle risorse idriche,
  - (iii) un aiuto economico e sociale per il reinsediamento,
  - (iv) assistenza tecnica ed economica per la decontaminazione dei terreni,
  - (v) assistenza tecnica alla produzione locale di forniture e di attrezzature mediche di base;
5. chiede che in tale quadro l'assistenza medica sia prioritariamente diretta ai numerosi soccorritori che hanno partecipato ai lavori di decontaminazione all'indomani dell'incidente e alle 150.000 persone (tra cui 60.000 bambini) che sono stati esposti a dosi elevate di radiazioni alla tiroide;
6. ritiene che il progetto dell'Agenzia spaziale europea relativo alla raccolta e alla diffusione dei dati ambientali via satellite (CDEDS) contribuirebbe attivamente al rilevamento e al monitoraggio dell'impatto locale e globale delle emissioni radioattive provenienti da tale tipo di impianti;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a considerare se una collaborazione tra gli impianti nucleari e le stazioni antincendio degli Stati membri e delle Repubbliche della CSI potrebbe contribuire a un rapido miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle centrali nucleari della CSI che hanno la possibilità di raggiungere il livello di sicurezza delle centrali dell'Europa occidentale;
8. chiede la chiusura delle centrali nucleari manifestamente pericolose e di quelle che hanno più di vent'anni;
9. reclama l'avvio di un ampio studio epidemiologico, che dovrà essere effettuato congiuntamente da gruppi di scienziati della Comunità europea, delle tre Repubbliche interessate e dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, ai presidenti e ai parlamenti delle Repubbliche di Bielorussia, di Ucraina e di Russia e all'AIEA.

---

## 2. Referendum in Sudafrica

— B3-354/92

### RISOLUZIONE

#### sul referendum in Sudafrica

*Il Parlamento europeo,*

- A. risoluto a fare tutto quanto è in suo potere per agevolare la trasformazione del Sudafrica in una democrazia pluripartitica non razzista,



Giovedì 12 marzo 1992

- B. riconoscendo e plaudendo agli sforzi del presidente De Klerk e di Nelson Mandela nel costruttivo processo di negoziazione di una nuova costituzione,
  - C. compiacendosi per l'annuncio dell'accordo raggiunto nell'ambito del CODESA in merito all'insediamento, entro la fine del 1992, di un governo provvisorio che comprenda rappresentanti della popolazione non bianca,
  - D. considerando l'insistenza del presidente De Klerk sul fatto che il referendum dell'elettorato bianco indetto dal governo sudafricano per il 17 marzo, lungi dall'essere un tentativo di bloccare i progressi sul piano costituzionale, è inteso piuttosto a riaffermare l'impegno del governo a cambiare il vecchio sistema,
1. invita l'elettorato bianco del Sudafrica a provare con il suo voto del 17 marzo, di volere che il paese svolga appieno il suo ruolo nella sempre più vasta comunità internazionale delle nazioni democratiche;
  2. ribadisce quanto già affermato nella sua risoluzione del 13 febbraio 1992 sul Sudafrica <sup>(1)</sup> e sottolinea che un voto favorevole il 17 marzo creerà le premesse per una rapida eliminazione di tutte le restrizioni, diverse dall'embargo sulle armi, e relazioni normali tra la Comunità, i suoi Stati membri e il Sudafrica;
  3. si compiace con i partecipanti al CODESA per i progressi già compiuti e spera che il partito conservatore e il Congresso panafricano non continuino a non volerne far parte;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al governo sudafricano, al segretariato del CODESA e ai leader dei partiti nazionale, conservatore e democratico in seno al parlamento sudafricano, nonché al Presidente del Congresso panafricano.

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2.

### **3. Interruzione della gravidanza in Irlanda**

— B3-359, 366, 384, 385, 387 e 404/92

#### **RISOLUZIONE**

##### **sulla questione dell'aborto in Irlanda**

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando le sentenze dell'Alta corte e della Corte suprema irlandesi sul caso della ragazza quattordicenne che, rimasta incinta in seguito allo stupro subito nel dicembre 1991, intendeva recarsi, accompagnata dai genitori, nel Regno Unito per abortire,
- B. considerando le gravi implicazioni delle sentenze dell'Alta corte e della Corte suprema d'Irlanda in questo caso specifico, con riferimento alla questione della libertà di circolazione dei cittadini irlandesi all'interno della Comunità europea per avvalersi di tali servizi,
- C. considerando il Protocollo allegato dalle Alte parti contraenti al Trattato sull'Unione europea e ai Trattati istitutivi delle Comunità europee del febbraio 1992, in cui si afferma che niente di quanto contenuto in questi Trattati influenzerà l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40, paragrafo 3, terzo comma della Costituzione irlandese,
- D. considerando l'intenzione espressa dal governo irlandese di modificare il Protocollo,

Giovedì 12 marzo 1992

- E. considerando l'importanza del principio della libera circolazione dei cittadini di tutti gli Stati membri della Comunità sancito dai Trattati,
  - F. considerando che tutti gli Stati membri aderiscono alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e che il Trattato di Maastricht inserisce tale Convenzione fra i principi dell'Unione europea,
  - G. ribadendo il suo sostegno al principio di sussidiarietà, in virtù del quale tutti gli Stati membri hanno il diritto di avere Costituzioni e leggi che rispecchino la diversità delle loro tradizioni religiose, etiche, filosofiche e culturali, in linea con i Trattati,
1. prende atto della decisione della Corte suprema irlandese di annullare la sentenza dell'Alta corte motivando l'ammissibilità dell'interruzione di gravidanza con la presenza di un grave e reale rischio per la vita della madre;
  2. invita gli Stati membri a provvedere affinché i loro cittadini dispongano di possibilità di ricorso grazie alle quali rivendicare i diritti loro riconosciuti dai Trattati;
  3. esprime la speranza che vengano presi provvedimenti atti a garantire che dalla ratifica dei trattati di Maastricht non consegua alcuna limitazione dei diritti di cui i cittadini irlandesi e altri cittadini comunitari in Irlanda godono in base alla normativa comunitaria;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri e di riferire al riguardo in una futura tornata del Parlamento.

---

#### 4. Diritti umani

a) B3-323/92

### RISOLUZIONE

#### sull'aumento della tensione nello Stato di Jammu e Kashmir

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nello Jammu e Kashmir,
- B. esprimendo grande preoccupazione per la provocatoria e pericolosa marcia su Srinagar organizzata recentemente dal partito indiano Bharatiya Janata (BJP), che minaccia la già precaria situazione di tale Stato,
- C. esprimendo profonda preoccupazione per la perdita di vite umane a seguito della dimostrazione organizzata dal Fronte di liberazione dello Jammu e Kashmir l'11 febbraio scorso e per le ulteriori dimostrazioni previste,
- D. esprimendo una preoccupazione ancor maggiore per il fatto che un'altra analoga dimostrazione e un tentativo di oltrepassare la linea di controllo sono in programma per il 30 marzo, il che potrebbe comportare ulteriori spargimenti di sangue e gravi conseguenze,
- E. deplorando questa ulteriore manipolazione a fini politici di una situazione pericolosa,
- F. consapevole che il sussistere dell'attuale situazione comporterà inevitabilmente il perdurare di violazioni dei diritti umani e di atti di terrorismo,

Giovedì 12 marzo 1992

1. condanna tutti gli atti di terrorismo, repressione e violazione dei diritti umani commessi nello Stato di Jammu e Kashmir e sottolinea che tali atti potrebbero influenzare le relazioni della Comunità europea con l'India e il Pakistan;
2. chiede ai governi dell'India e del Pakistan di operare per una soluzione pacifica di questo annoso conflitto tenendo conto dell'opinione del gran numero di abitanti del Kashmir che perseguono il diritto all'autodeterminazione;
3. invita i governi dell'India e del Pakistan a intensificare il dialogo in corso avviando misure che creino un reale clima di fiducia, quali una mutua riduzione della loro presenza militare presso le frontiere e lungo la linea di controllo;
4. esprime la sua profonda preoccupazione per lo sviluppo di armamenti nucleari in ambedue i paesi;
5. chiede al governo dell'India di autorizzare le organizzazioni internazionali a visitare lo Jammu e Kashmir;
6. chiede al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di riesaminare la precaria situazione del Kashmir e di fare pressione sull'India e sul Pakistan affinché risolvano la situazione;
7. invita il Consiglio delle Comunità europee a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per persuadere l'India e il Pakistan a risolvere il problema del Kashmir;
8. ritiene che debbano essere inviati osservatori internazionali al fine di seguire questo processo;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite e ai governi dell'India e del Pakistan.

b) B3-311/92

#### RISOLUZIONE

##### sull'assassinio di Maria Elena Moyano a Villa El Salvador (Perù)

*Il Parlamento europeo,*

- A. inorridito per l'assassinio di Maria Elena Moyano, madre di due figli e vicesindaco di Villa El Salvador per la coalizione Sinistra Unita, perpetrato il 15 febbraio 1992 nella suddetta località peruviana dai guerriglieri di Sentiero Luminoso,
- B. ricordando che durante le elezioni municipali del 1989 Sentiero Luminoso assassinò numerosi sindaci, tra i quali quello di Ayacucho, nel quadro della sua strategia orientata a diffondere il terrore nelle città e a dividere i settori popolari dai loro rappresentanti di sinistra, favorendo uno scontro frontale con lo stato,
- C. ricordando che, secondo le conclusioni della commissione parlamentare nazionale sulle «cause di violenza e alternative di pacificazione in Perù», la violenza politica ha causato circa 20.000 morti negli ultimi dieci anni,
- D. considerando che Maria Elena Moyano, nota come «Madre Coraggio» per la sua posizione antiterrorista, aveva fondato la prima federazione di donne del Perù e diretto gli sforzi delle organizzazioni popolari di Villa El Salvador per fondare decine di cucine popolari e «comitati del bicchiere di latte», unico alimento di migliaia di bambini,

Giovedì 12 marzo 1992

- E. considerando con allarme che alcune donne appartenenti a organizzazioni di base sono divenute il primo obiettivo degli attentati di Sentiero Luminoso, segnatamente Juana Lopez, direttore del programma «bicchiere di latte» del distretto di Carmen de la Legua (Lima), assassinata nel settembre 1991, e Emma Hilario, presidente della Federazione nazionale delle cucine popolari, gravemente ferita da colpi di mitra nel corso di un attentato nell'ottobre 1991;
- F. considerando che la realtà peruviana rispecchia tutti i mali del continente latino-americano, dalla crisi economica e sociale alla violenza, passando per il colera, i terremoti e il narcotraffico e che il 60% dei peruviani vive in stato di povertà,
- G. ricordando la visita effettuata nel luglio 1991 dalla sua delegazione per le relazioni con i paesi dell'America del Sud a Villa El Salvador, città autogestita che ottenne nel 1987 il premio «Principe delle Asturie» per la pace e la concordia, i cui 300.000 abitanti dispongono appena di una clinica e di nessuna ambulanza,
- H. considerando la condanna di questo assassinio formulata dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite riunitasi a Ginevra il 15 febbraio 1992,
1. esprime la propria commozione e solidarietà ai familiari di Maria Elena Moyano nonché ai cittadini di Villa El Salvador e al governo peruviano;
  2. condanna energicamente questo assassinio perpetrato da Sentiero Luminoso per impedire che si affermino alternative pacifiche di sviluppo della comunità;
  3. chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare i programmi di cooperazione con il Perù, la cui democrazia sopravvive benché immersa in profondi problemi sociali, e di compiere uno sforzo specifico per lo sviluppo economico e sociale di Villa El Salvador, come sola barriera efficace dinanzi all'infiltrazione della violenza di Sentiero Luminoso;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, al Consiglio municipale di Villa El Salvador e al governo del Perù.

c) B3-314, 352 e 368/92

## RISOLUZIONE

### sulle sofferenze dei bambini abbandonati in Colombia

*Il Parlamento europeo,*

- A. turbato per la persecuzione e l'indifferenza nei confronti di migliaia di bambini abbandonati in Colombia — che si calcola siano 5.000 solo a Bogotá — costretti a celarsi nelle fogne e a vivere di avanzi,
- B. considerando che il loro numero è in aumento e che, per sopravvivere, molti di essi sono costretti a ricorrere al crimine,
- C. sgomento nell'apprendere che negli ultimi anni centinaia di tali ragazzi abbandonati sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco o bruciati vivi e che sarebbero molti altri i casi non denunciati,
- D. manifestando orrore per l'assassinio, poco prima di Natale, di almeno 18 bambini, due dei quali di appena sette anni, che rappresentano solo i casi più clamorosi fra le centinaia di analoghi crimini perpetrati da elementi delle forze di polizia e dagli squadroni della morte,

Giovedì 12 marzo 1992

- E. esprimendo apprezzamento alle organizzazioni e ai singoli individui che cercano di aiutare questi bambini, come la Fondazione Los niños de Los Andes, istituita con grave rischio personale e a proprie spese dallo scienziato colombiano Jaime Jaramillo,
  - F. salutando con soddisfazione i segnali — come la recente condanna di 35 poliziotti per l'assassinio di bambini abbandonati — che indicano come le autorità colombiane stiano cominciando a intervenire contro questo fenomeno; rilevando peraltro che tale piaga è profondamente radicata nel brutale passato di violenza che ha contrassegnato la Colombia sin dal 1948 e che, per por fine a tali brutali crimini, occorreranno sforzi costanti e determinati da parte del governo colombiano,
1. esprime soddisfazione per gli sforzi del governo colombiano, che cerca di fare quanto è in suo potere per reprimere tali crimini commessi da elementi della polizia e dagli squadroni della morte e perseguire i responsabili;
  2. invita il governo colombiano ad adottare interventi urgenti ed efficaci per prevenire il ripetersi di tali crimini;
  3. sollecita il governo colombiano a mettere a disposizione le risorse necessarie per affrontare il problema del crescente numero di bambini abbandonati e a rendere operativi programmi sanitari ed educativi loro destinati;
  4. invita la Commissione a esaminare urgentemente in che modo poter sostenere le organizzazioni che stanno cercando di aiutare questi bambini;
  5. chiede alla Cooperazione politica europea di manifestare chiaramente al governo colombiano le proprie preoccupazioni al riguardo;
  6. appoggia le raccomandazioni di Amnesty International relative alla creazione di un registro di tutte le morti violente connesse con gli squadroni della morte o con la polizia colombiana, alla supervisione di tutte le indagini su tali omicidi, a un'adeguata protezione delle vittime e dei testimoni e a indagini imparziali e circostanziate su tutti i casi di tortura di cui si è a conoscenza;
  7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al governo colombiano, al Presidente del Parlamento latino-americano e al Direttore della Fondazione Los niños de Los Andes.

d) B3-338/92

#### RISOLUZIONE

**sugli assassini di persone indigenti e sulla vendita dei loro cadaveri alla Facoltà di medicina di Barranquilla, Colombia**

*Il Parlamento europeo,*

- A. inorridito per le notizie apparse sulla stampa secondo le quali un numero indeterminato di persone indigenti sarebbe stato assassinato nella città colombiana di Barranquilla per venderne i cadaveri a una facoltà di medicina,
  - B. sottolineando che avvenimenti del genere rappresentano una flagrante violazione dei diritti umani e che le autorità colombiane sono tenute a indagare su quanto si afferma e, se del caso, a punire i colpevoli,
1. chiede insistentemente al governo colombiano di avviare la macchina della giustizia onde accertare i fatti e infliggere pene esemplari ai responsabili;

Giovedì 12 marzo 1992

2. sollecita la Commissione, il Consiglio e la Cooperazione politica europea a far presente al governo colombiano la loro preoccupazione per crimini del genere e la necessità che l'ordinamento giudiziario della Repubblica operi efficacemente per proteggere i suoi cittadini dalla violenza, indipendentemente dalla loro origine, ceto o posizione economica;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e al governo colombiano.

e) **B3-317/92**

### RISOLUZIONE

#### sulla violazione di diritti umani in Iran

*Il Parlamento europeo,*

- A. ricordando la sua risoluzione del 18 aprile 1991 <sup>(1)</sup> concernente le flagranti violazioni dei diritti dell'uomo in Iran e le attività terroristiche del regime iraniano in Europa,
  - B. profondamente preoccupato per il drammatico aumento delle esecuzioni ufficialmente annunciate ed eseguite in pubblico e per l'arresto di 298.112 persone nel 1991,
  - C. profondamente preoccupato per l'arresto di molti testimoni e vittime di violazioni dei diritti umani che hanno tentato di fornire la propria testimonianza al CICR di Teheran negli ultimi mesi e in particolare il 12 dicembre 1991,
  - D. considerando che le violazioni dei diritti umani in Iran si traducono anche in discriminazioni etniche e sessiste, dando luogo in particolare all'emarginazione delle donne nell'accesso all'insegnamento e al mondo del lavoro,
  - E. deplorando il costante aumento delle attività terroristiche del regime iraniano al di fuori dell'Iran tramite le sue missioni diplomatiche, in particolare il fallito complotto per assassinare Massout Rajavi, il capo della resistenza iraniana,
  - F. costernato per i continui atti vessatori ai danni del corpo diplomatico svizzero a Teheran, compiuti dal regime di Rafsanjani in risposta all'arresto di un addetto dell'ambasciata iraniana a Berna per presunto coinvolgimento in attività terroristiche,
  - G. preoccupato per la continua minaccia di morte che grava su Salman Rushdie, pena decretata da Khomeini e mantenuta da Khamenei e Rafsanjani,
1. invita la Cooperazione politica europea a condannare le gravi e sistematiche violazioni dei diritti dell'uomo in Iran e in particolare il crescente numero di esecuzioni sommarie e di arresti arbitrari di massa di cittadini scontenti che hanno preso parte a dimostrazioni e a proteste;
  2. richiama l'attenzione sull'interrogazione presentata anche dal gruppo CE alla 48a sessione della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, in cui si condannano le violazioni di tali diritti in Iran e si chiede che venga esteso il controllo sulla situazione relativa ai diritti umani,
  3. chiede al Consiglio di dedicare speciale attenzione al deterioramento della situazione in Iran;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al presidente della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 129 del 20.5.1991, pag. 128.

Giovedì 12 marzo 1992

f) B3-334/92

**RISOLUZIONE****sul 1992, le popolazioni indigene e il cinquecentenario***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che il 1992 è l'anno in cui si commemora il cinquecentesimo anniversario dell'arrivo degli europei in America e il suo impatto sulle civiltà indigene,
- B. considerando che il 1993 sarà proclamato dalle Nazioni Unite «Anno dei popoli indigeni»,
- C. considerando le stime dell'ONU di 300 milioni di indigeni nel mondo, di cui oltre 60 milioni di amerindi nelle Americhe,
- D. ricordando le raccomandazioni formulate nelle sue risoluzioni del 14 aprile 1989 sulla situazione degli indiani d'America <sup>(1)</sup>, del 10 gennaio 1990 sulla situazione degli indiani Yanomami in Brasile <sup>(2)</sup>, del 13 settembre 1990 sulle popolazioni indigene del Canada <sup>(3)</sup>, del 25 ottobre 1990 rispettivamente sulla problematica ambientale della regione amazzonica <sup>(4)</sup> e sulla conservazione delle foreste tropicali <sup>(5)</sup> e <sup>(6)</sup>, nonché del 13 dicembre 1990 sulla partecipazione delle Comunità europee all'Esposizione internazionale specializzata di Genova, Italia, nel 1992 <sup>(7)</sup>;
- E. considerando la risposta delle organizzazioni dei popoli indigeni alle celebrazioni programmate per commemorare il viaggio di Colombo verso le Americhe,
- F. turbato dalle relazioni di «Amnesty International» e «Survival International» concernenti le violazioni dei diritti umani nei confronti di popoli indigeni,
1. si compiace dei progressi compiuti tra l'altro dai governi del Brasile (terre per gli Yanomami), dell'Argentina (terre per i Guaraní nella provincia di Misiones), del Canada (terre per gli Inuit chiamate Nunavut) e della Colombia (insediamento di riserve), nel garantire ai popoli indigeni ampi territori per la loro autonomia;
  2. chiede sia riconosciuto il diritto dei popoli indigeni ai loro territori e che i conflitti relativi a tali territori siano risolti al più presto;
  3. chiede ai governi dei paesi nei quali vivono popoli indigeni di risolvere le controversie di carattere territoriale prima di avviare attività economiche in regioni nelle quali popoli indigeni sostengono di avere diritti sulle terre e dove le attività non sono sostenute dalla maggioranza della popolazione indigena;
  4. chiede a tali governi di rispettare e applicare gli strumenti internazionali sui diritti umani;
  5. chiede alle Istituzioni della Comunità europea di accogliere l'auspicio del Parlamento assegnando stanziamenti per progetti speciali destinati ai popoli indigeni elaborati dalle comunità indigene stesse;
  6. chiede che le organizzazioni internazionali e i governi degli Stati consultino le popolazioni indigene su ogni forma di sfruttamento economico, su ogni progetto di pianificazione territoriale e su ogni altro progetto che le riguarda;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 120 del 16.5.1989, pag. 328.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 38 del 19.2.1990, pag. 80.

<sup>(3)</sup> G.U. n. C 260 del 15.10.1990, pag. 144.

<sup>(4)</sup> G.U. n. C 295 del 26.11.1990, pag. 189.

<sup>(5)</sup> G.U. n. C 295 del 26.11.1990, pag. 193.

<sup>(6)</sup> G.U. n. C 295 del 26.11.1990, pag. 196.

<sup>(7)</sup> G.U. n. C 19 del 28.1.1991, pag. 283.

Giovedì 12 marzo 1992

7. incarica la sua sottocommissione «Diritti umani» di invitare esperti a una delle sue riunioni del 1992 al fine di esaminare e discutere in dettaglio la situazione dei diritti umani dei popoli indigeni nel mondo;
8. chiede alla Commissione, alla Banca mondiale e all'FMI di includere nei loro criteri di finanziamento dei programmi di sviluppo sia le valutazioni dell'impatto ambientale che le analisi dell'impatto sui popoli indigeni;
9. chiede alla Comunità di organizzare attività che tengano conto dell'attuale situazione dei popoli indigeni nel mondo nonché del contesto storico, e chiede alla Commissione e al Consiglio di mettere in pratica le sue raccomandazioni di cui alle risoluzioni precedenti;
10. esprime la sua solidarietà al «Parlamento della Terra» che sarà organizzato dalle popolazioni indigene nel corso dell'UNCED in Brasile;
11. incarica la sua Unità per i diritti umani di elaborare un documento di base sulla situazione dei popoli indigeni nelle Americhe e la propria commissione competente di nominare un relatore per esaminare i diritti umani, territoriali e culturali dei popoli indigeni delle Americhe;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, all'OIL, alla Banca mondiale, all'FMI, e ai governi del Brasile, dell'Argentina, del Canada e della Colombia.

g) B3-333/92

### RISOLUZIONE

#### **sul sostegno alle dimostrazioni a favore della democrazia e della tolleranza e contro il razzismo e la xenofobia**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio, dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e della Commissione contro il razzismo e la xenofobia dell'11 giugno 1986 <sup>(1)</sup>,
  - vista la relazione della sua commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia e le raccomandazioni ivi contenute <sup>(2)</sup>,
  - viste le sue precedenti risoluzioni sul razzismo e la xenofobia,
- A. fortemente preoccupato per la netta ripresa degli atti di razzismo e di antisemitismo registratasi negli ultimi mesi in diversi paesi europei, in particolare per le aggressioni, gli incendi dolosi e gli assassinî, e condannando le simpatie espresse da taluni partiti politici d'Europa nei confronti del nazismo,
1. esprime la sua preoccupazione per il fatto che un po' dovunque in Europa la recrudescenza di ideologie ostili ai valori di democrazia e di tolleranza si traduca in atti di violenza, ma anche in risultati elettorali;
  2. invita tutti i partiti democratici della Comunità a impegnarsi in modo chiaro e inequivocabile a por fine a questa ondata di violenza razzista e antisemita, ad adoperarsi affinché siano riconosciuti e garantiti i diritti civili e politici delle minoranze etniche e religiose e affinché le politiche applicate assicurino a tutti pari opportunità; invita la Commissione a sostenere le associazioni di immigrati e le associazioni che difendono gli interessi delle minoranze e lottano contro il razzismo;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 158 del 25.6.1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 284 del 12.11.1990, pag. 57.



Giovedì 12 marzo 1992

3. esprime la sua soddisfazione di vedere i cittadini mobilitarsi per proclamare pacificamente e nel rispetto delle libertà pubbliche, seppur in modo spettacolare e deciso, il loro rifiuto di veder mettere in forse le basi stesse delle nostre società democratiche;
4. plaude alle decine di migliaia di persone che hanno manifestato in Germania, a Parigi e a Milano e a quelle che lo faranno a Bruxelles il 22 marzo 1992;
5. è soddisfatto di questa convergenza di iniziative per un'Europa dei diritti dell'uomo, della solidarietà e della tolleranza;
6. incita le istituzioni comunitarie e i governi degli Stati membri a far leva su questa forza per consolidare le basi di una democrazia vitale;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

h) B3-350 e 375/92

#### RISOLUZIONE

##### sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Costa d'Avorio

*Il Parlamento europeo,*

— visto l'articolo 5 della IV Convenzione di Lomé e vista la risoluzione approvata dall'Assemblea paritetica ACP-CEE nel settembre 1991 ad Amsterdam sulle relazioni tra democrazia e sviluppo,

- A. considerando che il 18 febbraio 1992 una manifestazione delle forze d'opposizione è stata repressa violentemente dalle forze dell'ordine,
  - B. informato che oltre 300 persone sono comparse di fronte al tribunale per i reati flagranti di Abidjan e che sono state inflitte pene detentive di vari anni contro le principali personalità dell'opposizione, fra cui Laurent Gragbo, deputato e segretario generale del Fronte Popolare della Costa d'Avorio, René Dégny-Seguy, presidente della Lega per i diritti dell'uomo nello stesso paese, e quattro deputati che sono detenuti e accusati in spregio dell'immunità parlamentare,
  - C. considerando la denuncia dell'arcivescovo di Abidjan, secondo cui donne e bambini sono stati arrestati nelle loro case, senza apparente motivo, e percossi selvaggiamente,
  - D. considerando che l'opposizione è decapitata dalle retate sistematiche effettuate nelle case dei responsabili a livello politico, sindacale e associativo,
  - E. ricordando che questa manifestazione faceva seguito alla relazione presentata dalla commissione d'inchiesta sulle violenze di cui si erano rese responsabili le forze armate nel campus universitario di Abidjan nel maggio 1991,
  - F. considerando che da questa relazione emerge chiaramente la responsabilità del capo di Stato Maggiore, Generale Guei, e che il Presidente Houphouët-Boigny ha rifiutato di prendere sanzioni a carico di costui,
1. esprime la sua profonda preoccupazione per la detenzione dei sindacalisti e di tutti i militanti dei partiti politici d'opposizione arrestati per le loro attività politiche non violente;
  2. condanna l'inaccettabile repressione in Costa d'Avorio dei rappresentanti dell'opposizione, all'esercizio dei cui diritti vengono continuamente frapposti ostacoli malgrado il riconoscimento del pluripartitismo, avvenuto il 30 aprile 1990;

Giovedì 12 marzo 1992

3. chiede alle autorità della Costa d'Avorio di por fine alle azioni giudiziarie e di liberare immediatamente tutti i detenuti politici arrestati nel febbraio 1992, nonché di rispettare le regole del pluralismo politico e i diritti dell'uomo;
4. chiede che, in seguito alla relazione della competente commissione d'inchiesta, i militari responsabili delle violenze nel campo di Abidjan vengano chiamati a risponderne dinanzi alla magistratura;
5. chiede al Consiglio e alla Commissione, rispettando gli impegni assunti dalle parti firmatarie della Convenzione di Lomé, di esercitare pressioni sulle autorità della Costa d'Avorio per ottenere la liberazione dei capi dell'opposizione e l'avvio di azioni giudiziarie sulla base della relazione della commissione d'inchiesta;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al governo della Costa d'Avorio.

## 5. Calamità

- a) B3-344, 351, 353, 363, 381, 390, 396 e 401/92

### RISOLUZIONE

#### sul grave incidente minerario avvenuto in Turchia

*Il Parlamento europeo,*

- A. costernato per il tragico incidente che ha provocato la morte di centinaia di minatori nella miniera di carbone di Kozlu in Turchia,
  - B. preoccupato dal fatto che vari incidenti analoghi si sono verificati nella stessa miniera o in altre miniere del bacino di Zonguldak, provocando negli ultimi cinquant'anni la morte di oltre tremila minatori,
  - C. ricordando che sono necessarie misure severe di sicurezza soprattutto nei luoghi in cui i lavoratori sono esposti a pericoli gravi,
  - D. prendendo atto del coraggio e della determinazione di tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di salvataggio,
1. esprime la sua profonda solidarietà alle famiglie delle vittime;
  2. chiede alle autorità turche di condurre un'indagine approfondita sulle cause del disastro e sulle eventuali responsabilità collegate a negligenze in relazione alle misure di sicurezza vigenti in tutte le miniere del bacino in questione;
  3. chiede che siano attuate misure di sicurezza più efficaci con l'accordo dei lavoratori;
  4. incarica la Commissione di appurare quale sostegno materiale e umanitario può offrire alle persone colpite;
  5. propone che vi sia uno scambio più efficace di tecnologie minerarie, soprattutto nel campo della sicurezza, fra gli specialisti della Comunità e quelli della Turchia;
  6. chiede ai governi degli Stati membri produttori di carbone di collaborare con le autorità turche fornendo loro un'assistenza adeguata per l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie al fine di tutelare la vita dei minatori;
  7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e al governo turco.

Giovedì 12 marzo 1992

b) B3-348, 369 e 398/92

## RISOLUZIONE

### sui rischi di una catastrofe nel Mar Baltico e nel Mare del Nord

*Il Parlamento europeo,*

- A. constatando che massicce quantità di munizioni sono state scaricate in diverse località, segnatamente nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, all'indomani della prima e della seconda guerra mondiale,
- B. considerando che tali munizioni sono composte in gran parte da gas tossici (segnatamente, cianogeno, fosgene e iprite) e che un'altra parte di tali munizioni quali i siluri e le mine contiene esplosivi i cui dispositivi detonatori sarebbero ancora funzionanti,
- C. preoccupato dalle notizie concernenti la presenza di un'autentica «bomba ecologica» nel Mar Baltico presso l'isola danese di Bornholm,
- D. considerando che tale pericolo sembra derivare dalla prassi seguita fino al 1965 di gettare in mare senza precauzione alcuna le armi chimiche della seconda guerra mondiale dell'esercito tedesco, in particolare prodotti estremamente pericolosi come il «Lost», il «Tabun» e i gas sintetici «Clark I» e «Clark II»,
- E. considerando che secondo taluni scienziati le 200.000 tonnellate di armi chimiche affondate, che si trovano a una profondità di 85 metri a nord-est dell'isola di Bornholm, hanno prodotto una bolla di gas lunga quasi 400 metri;
- F. allarmato per l'enorme rischio ecologico che un'eventuale esplosione della bolla comporterebbe per il Mar Baltico, e per i pericoli gravanti sulle popolazioni rivierasche,
- G. consapevole che se si verificasse un incidente, per esempio a seguito di una collisione tra navi, durante la pesca o in occasione dell'ancoraggio di una nave, le conseguenze non sarebbero certo trascurabili, tanto per l'ambiente biologico marino che per un'ampia parte dei litorali, e si ripercuoterebbero sull'uomo, la fauna e la flora nonché su diversi settori economici e sociali quali la pesca e il turismo,
- H. constatando che la maggior parte dei luoghi di scarico sono ignoti, in quanto alcuni di essi sono coperti dal segreto militare, mentre altri sono localizzati con precisione, come il luogo dove sono depositate migliaia di missili in prossimità della costa belga, a Duinbergen (Knokke-Heist),
- I. riferendosi ad altre località dove hanno avuto luogo massicci scarichi dello stesso tipo, che mettono così direttamente in pericolo altri mari comunitari, segnatamente la costa Adriatica, il Golfo di Biscaglia, l'Oceano Atlantico, il Mare d'Irlanda, il Mare Baltico e lo Skagerrak,
- J. constatando l'inesistenza di un qualunque piano anti-catastrofe destinato a ridurre al minimo i danni in caso di incidente,
  1. afferma il principio che ogni tipo di scarico nei mari europei debba essere vietato e condanna ancora una volta la prassi di gettare in mare prodotti pericolosi senza tener conto dei rischi che tale operazione comporta;
  2. chiede che siano messe a punto, in cooperazione con le autorità interessate, carte indicanti i siti nonché i quantitativi e il tipo di materiale bellico ivi riversato;
  3. chiede che le autorità tedesche effettuino un'indagine approfondita sul caso dell'isola di Bornholm per ricostruire i dati esatti dell'operazione che ha portato all'affondamento delle armi, al fine di conoscere il quantitativo di prodotti chimici presenti in mare e la loro ubicazione e chiede sia effettuato uno studio sui pericoli provocati dalla bolla di gas e sulla possibilità di recuperare i prodotti chimici senza ulteriori danni per le popolazioni e l'ambiente;

Giovedì 12 marzo 1992

4. ritiene intollerabile e ingiustificabile la situazione attuale e insiste affinché tutti i missili bellici siano ragionevolmente rimossi dai mari comunitari il più rapidamente possibile in attesa della loro distruzione definitiva e dell'elaborazione immediata di piani anti-catastrofe;
5. chiede che venga redatta una relazione completa sulle possibilità di risanamento a breve o lungo termine, con indicazione delle possibilità di trattamento;
6. chiede insistentemente alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di intervenire senza indugi, richiama l'attenzione dei paesi terzi sul peso delle loro responsabilità in materia e li invita a fornire immediatamente alla Comunità la necessaria più ampia cooperazione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e ai governi dei paesi che si affacciano sul Mar Baltico.

c) B3-342/92

### RISOLUZIONE

#### sull'epidemia di colera in America latina

*Il Parlamento europeo,*

- A. ricordando che l'epidemia di colera che imperversa in America latina si è propagata rapidamente in tutta la regione a partire dalla città peruviana di Chimbote e che in poco più di un anno ha già fatto circa 4.000 morti e ha contagiato più di 400.000 persone, varie decine di migliaia delle quali sono considerate casi gravi,
  - B. tenendo presente che l'epidemia continua a diffondersi con una media di 3.500 nuovi casi a settimana, secondo dati dell'OMS, e che centinaia di migliaia di persone ne sono portatori sani,
  - C. considerando che le popolazioni colpite sono sempre le più povere, in particolare quelle aborigene, le comunità indie, e gli abitanti delle zone marginali e più povere delle grandi città,
  - D. considerando la difficoltà di controllare e circoscrivere l'epidemia per la mancanza di infrastrutture sanitarie adeguate — ospedali, medici, medicine, materiale medico e di disinfezione — nonché per l'inesistenza di altre infrastrutture e servizi igienici urbani di base, come acquedotti e fogne,
  - E. considerando che il colera è un fenomeno causato dalla situazione di assoluta povertà, di fame e di denutrizione, di mancanza di infrastrutture medico-sanitarie e di servizi di base, di degrado ambientale, di mancato sviluppo economico e sociale che soddisfi i bisogni umani fondamentali, situazione in cui sono costretti a vivere decine di milioni di persone in America latina,
  - F. considerando che questa epidemia ha avuto ripercussioni economiche gravi su alcuni paesi, in particolare la riduzione delle esportazioni, venendo ad aggravare una situazione già difficile di per sé a causa essenzialmente del debito esterno e del calo dei prezzi delle materie prime,
  - G. plaudendo alla recente riunione a Buenos Aires dei Ministri della sanità di dieci paesi dell'America del Sud mirante a coordinare la lotta contro il colera e la sua propagazione,
1. sollecita la Commissione a stanziare immediatamente dei fondi e a organizzare un aiuto economico e umanitario d'urgenza alle zone e ai paesi in cui si registrano le situazioni più gravi, in coordinamento con gli organismi competenti a livello internazionale, regionale e nazionale — Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e Organizzazione panamericana della sanità (OPS), fra le altre — allo scopo di mettere a punto un'azione concertata contro l'epidemia che consenta di controllarla e di stroncarla;

Giovedì 12 marzo 1992

2. chiede alla Commissione di sostenere gli sforzi per combattere l'epidemia avviati a seguito della riunione di Buenos Aires dei Ministri della sanità di Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Cile, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela;
3. richiama l'attenzione sulla gravità della situazione la quale, secondo l'OMS, ha già causato più di 18.000 morti nel mondo nel 1991, e ritiene indispensabile che la Comunità inserisca nell'agenda dei lavori della Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo, prevista a Rio nel 1992, il tema della lotta all'epidemia di colera, che ha come duplice origine il mancato sviluppo e il degrado ambientale;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, all'OMS, all'OPS e ai governi dei paesi dell'America latina.

d) B3-339/92

### RISOLUZIONE

#### sul disastro ecologico in una zona della provincia di Santarém, Portogallo

*Il Parlamento europeo,*

- A. tenendo presente che da varie parti, in diverse occasioni e in vari modi, è stata richiamata l'attenzione sulla situazione ecologica di una particolare regione del Portogallo e sono state chieste, anche in questo Parlamento, misure preventive per evitare che essa si aggravi, facendo ricorso a strumenti regolamentari adeguati, come interrogazioni rivolte alla Commissione e persino una visita promossa nel giugno 1991,
- B. considerando che questa regione è esposta a catastrofi ecologiche stagionali, come piene e incendi — del resto collegati tra loro in quanto fenomeni naturali che si annullano — e degradata in continuazione da scarichi industriali e da liquami, dal mancato trattamento di rifiuti e dalla distruzione di flora e fauna, fra cui specie rare e protette dalla Convenzione di Berna,
- C. essendo indubbio che la situazione sopra descritta è provocata dall'uomo, a volte con interventi inequivocabilmente dolosi, come nel caso degli incendi di boschi e degli scarichi inquinanti nei torrenti e nei fiumi, sempre per la ricerca di benefici illeciti,
- D. essendosi verificato il 1° marzo 1992 un caso limite, a livello di catastrofe ecologica, di inquinamento di un torrente (Beselga) e di due affluenti del Tago (Nabão e Zêzere, il quale rifornisce Lisbona di acqua), con grave distruzione di fauna a seguito dello scarico di rifiuti provenienti da una distilleria,
- E. considerando che questo disastro ha contribuito a mettere in luce che non si è trattato di uno scarico eccezionale, ma solo di una momentanea minor capacità del torrente di assorbire le sostanze nocive che vi vengono continuamente immesse, a causa della siccità,
- F. essendo certo che la sanzione preannunciata per l'impresa inquinatrice non potrà rimediare al disastro prodotto e che l'effetto dissuasivo sarà minimo, vista la situazione di fatto in cui addirittura si incolpa la natura di non aver fatto piovare abbastanza per nascondere il reato,
- G. sottolineando che in questo modo viene confermato che le ipotesi di allarme erano vere, che si verificano altri casi di violazione, che sono note altre situazioni specifiche di rischio e che altre ancora probabilmente ne esistono allo stato latente ma ormai prossime alla rottura,

Giovedì 12 marzo 1992

1. chiede alla Commissione, di fronte alla gravità della situazione, di mettere a punto, in collaborazione con il governo portoghese e con le autorità regionali e locali, misure urgenti di lotta e di prevenzione contro il rischio di una catastrofe ecologica alla rete idrografica della zona settentrionale della provincia di Santarém, Portogallo;
2. ritiene indispensabile un progetto globale e integrato di prevenzione e di ripristino dell'equilibrio ambientale e chiede alla Commissione di fornire un sostegno tecnico e finanziario affinché venga eseguito urgentemente uno studio e vengano messe in opera le misure che esso indichi eventualmente come necessarie;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al governo portoghese, alla commissione di coordinamento regionale di Lisbona e della valle del Tago, ai consigli comunali di Constância, Tomar, Ourém, Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zêzere.

e) B3-391/92

### RISOLUZIONE

#### sui danni causati dalla siccità nella Grecia settentrionale

*Il Parlamento europeo,*

- A. tenuto conto della siccità persistente che colpisce le regioni della Tessaglia e della Macedonia centrale,
  - B. considerando che questa situazione sta mettendo a repentaglio la produzione agricola di tali regioni,
  - C. considerando che secondo i servizi greci competenti è già andato distrutto il 40% del primo raccolto cerealicolo ed è finora compromesso il 30% della produzione totale,
  - D. considerando che la siccità pone dei problemi per altre colture (barbabietole, granturco, cotone, primizie) dal momento che le condizioni avverse impediscono ai produttori di iniziare la semina,
  - E. considerando che i forti venti e le basse temperature registrate nella regione di Xanthi (Polisitos, Feloni, Palios Zygos, Nea Kessani e Xanthi stesso) hanno distrutto circa il 50-100% della produzione e il 30-100% delle serre della regione; considerando inoltre che i produttori di queste regioni sono i più poveri della Comunità e affrontano particolari problemi sociali,
1. ritiene che debbano essere prese le misure necessarie per rendere operativi i sistemi di irrigazione e salvare perlomeno i raccolti primaverili;
  2. ritiene che il problema creato dalla siccità ai raccolti nella Grecia settentrionale vada risolto tramite un impiego più attivo delle risorse comunitarie;
  3. invita la Commissione a valutare, di concerto con il governo greco, i danni causati e a fornire di comune accordo l'indennizzo necessario;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al governo greco.

Giovedì 12 marzo 1992

**6. Controllo delle spedizioni di rifiuti \*\* I**

- **proposta di regolamento COM(90) 415 — C3-387/90 — SYN 305:**  
approvata con le modifiche che le sono state apportate nella seduta del 20 novembre 1991 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Dopo l'approvazione degli emendamenti, la questione è stata rinviata alla commissione competente, conformemente all'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento (G.U. n. C 326 del 16.12.1991, pag. 130).

— **A3-301/91**

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
**(Procedura di cooperazione: prima lettura)**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 0415 — SYN 305) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 100 A e 113 del trattato CEE (C3-0387/90),
  - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0301/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a) del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 289 del 17.11.1989, pag. 9.

Giovedì 12 marzo 1992

**7. Pena di morte**

— A3-62/92

**RISOLUZIONE****sulla pena di morte***Il Parlamento europeo,*

- visti gli artt. 3 e 4 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo,
  - visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'art. 1 del VI Protocollo aggiuntivo a detta Convenzione entrato in vigore nel 1985,
  - visto l'art. 6 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici e il II Protocollo aggiuntivo adottato nel 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, entrato in vigore nel giugno 1991, dopo la decima ratifica,
  - visto l'art. 4 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo,
  - vista la Convenzione europea di estradizione del 1957,
  - viste le risoluzioni dell'ONU sulla pena di morte n. 32/61 dell'8 dicembre 1977, n. 35/172 del 15 dicembre 1980, n. 1984/50 del 2 maggio 1984 e n. 39/118 del 14 dicembre 1984,
  - viste le sue precedenti risoluzioni del 18 giugno 1981 <sup>(1)</sup> sull'abolizione della pena di morte nella Comunità e del 17 gennaio 1986 <sup>(2)</sup> sull'abolizione della pena di morte e l'adesione al sesto protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
  - vista la risoluzione dell'Assemblea ACP-CEE (248/90), adottata il 27 settembre 1990, sulla pena di morte nei paesi ACP-CEE,
  - viste le proposte di risoluzione B3-605/89, B3-682/90 e B3-1915/90,
  - vista la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza (A3-0062/92),
- A. rilevando con allarme che la pena di morte è oggi ancora prevista negli ordinamenti giudiziari di 132 Stati della comunità internazionale su 181 (in 116 per reati ordinari e in 16 per reati eccezionali) e che è ancora applicata in 96 paesi, ivi inclusi alcuni di democrazia politica,
- B. rilevando che numerosi paesi, anche a ordinamento democratico, applicano la pena di morte in circostanze esplicitamente escluse da convenzioni internazionali sui diritti umani (per esempio, minore età o malattie mentali),
- C. sottolineando che, in paesi non democratici, la pena di morte è ancora molto spesso utilizzata per limitare alcune libertà fondamentali quali la libertà politica, religiosa, sessuale, di parola o di associazione, e quindi quale strumento per colpire i dissidenti o anche solo minoranze,
- D. sottolineando che molto spesso la pena di morte viene comminata in assenza di garanzie giudiziarie e processuali,
- E. essendo dimostrato dall'esperienza che la condanna alla pena di morte è stata ed è suscettibile di errori, il che ha comportato e può comportare l'esecuzione di persone innocenti, e che tali sentenze sono spesso influenzate da disparità sociali e da pregiudizi etnici,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 172 del 13.7.1981, pag. 72.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 36 del 17.2.1986, pag. 214.



Giovedì 12 marzo 1992

F. rallegrandosi per l'intenzione del Belgio di abolire la pena capitale come previsto in un disegno di legge da sottoporre alle Camere legislative,

1. ritiene che nessuno Stato, e a maggior ragione nessuno Stato democratico, possa disporre della vita dei propri cittadini, o di altre persone che si trovino sul suo territorio, prevedendo nel proprio ordinamento la pena di morte come conseguenza di reati, anche se gravissimi;

2. ritiene che l'impegno a operare per l'abolizione della pena di morte ovunque essa sia prevista e praticata possa configurarsi come dovere legittimo;

3. chiede di conseguenza — in coerenza con il VI Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con il II Protocollo opzionale al Patto Internazionale sui diritti civili e politici — a tutti gli Stati membri di impegnarsi ad abolire la pena di morte dagli ordinamenti giudiziari che ancora la contemplano per i reati ordinari (Grecia e Belgio, anche se questi due Stati non la applicano effettivamente da diverse decine d'anni);

4. chiede altresì agli Stati membri che ancora la contemplano di abolire la pena di morte;

5. chiede a tutti gli Stati membri della Comunità che ancora non l'abbiano fatto di firmare e/o ratificare senza ulteriori rinvii sia il VI Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Belgio, Grecia, Irlanda, Regno Unito) che il II Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici;

6. chiede inoltre a tutti gli Stati membri che si impegnino a non concedere l'estradizione degli imputati passibili di una condanna alla pena capitale nel paese richiedente a meno che quest'ultimo non dia garanzie sufficienti che ciò non avvenga;

7. auspica che l'impegno ad abolire la pena capitale sia assunto dagli Stati membri del Consiglio d'Europa che ancora non l'abbiano fatto (Cipro, Malta e Svizzera per i reati eccezionali, Turchia e Polonia per i reati ordinari ed eccezionali) e ugualmente dagli Stati membri della CSCE che ancora contemplano la pena di morte nei loro ordinamenti (Bulgaria, Stati Uniti d'America, Comunità degli Stati indipendenti, Jugoslavia, Lituania, Estonia, Lettonia, Albania);

8. ciò premesso, chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di operare con tutti i mezzi politici e diplomatici e in tutte le sedi, affinché venga abolita la pena di morte in tutti gli Stati in cui sia ancora contemplata e ciò fino alla sua totale eliminazione;

9. chiede di conseguenza al Consiglio e alla Commissione e, per quanto di loro competenza, agli Stati membri di:

a) operare per ottenere in sede ONU una delibera vincolante di moratoria generalizzata sulla pena di morte;

b) impostare la propria politica estera e in particolare la politica di accordi e cooperazione economica considerando il pieno rispetto dei diritti umani e in particolare l'abolizione della pena di morte come una condizione fondamentale di cui tenere conto, consci che il potere negoziale della Comunità sarà debole fino a che esisteranno alcuni Stati membri che prevedono la pena di morte nei loro ordinamenti;

c) promuovere una vasta e capillare campagna d'informazione non solo delle posizioni del Parlamento ma anche delle tesi che si oppongono al mantenimento della pena di morte negli ordinamenti giudiziari di qualsivoglia Stato, al fine di creare un'approfondita conoscenza e sensibilità nell'opinione pubblica dell'inutilità e dell'inaccettabilità della pena capitale;

10. ritiene inoltre che contemporaneamente sia necessario, come strumento per combattere la pena di morte, intervenire con determinazione per limitarne e contrastarne l'applicazione; a tal fine chiede alle istituzioni della Comunità e agli Stati membri di intervenire nei confronti degli Stati in cui è ancora prevista la pena di morte affinché da subito:

a) non siano pronunciate ed eseguite condanne a morte contro coloro che al momento del crimine non avevano ancora 18 anni, contro donne in gravidanza o con figli piccoli, contro persone anziane, malate o ritardate mentali;

Giovedì 12 marzo 1992

- b) sia garantito un processo equo a tutti gli imputati e, a maggior ragione, a quelli accusati di reati per cui è prevista la pena capitale e più precisamente:
- l'imputato sia considerato innocente sino a prova della sua colpevolezza;
  - siano garantite all'imputato l'assistenza di un avvocato e la possibilità di sostenere la propria difesa conoscendo le accuse e avendo i mezzi giuridici per controbatterle attraverso testimonianze e prove a discarico;
  - il processo sia pubblico;
  - sia garantita la possibilità di ricorso contro la sentenza di condanna;
11. ritiene che il tema delle «esecuzioni» extragiudiziarie sia ancor più grave di quello analizzato nella presente risoluzione e invita pertanto la propria commissione per gli affari esteri e la sicurezza a elaborare una relazione su tale tema;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, alla CSCE, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

## 8. Politica energetica comune

— A3-94/92

### RISOLUZIONE

#### su una politica comune dell'energia

*Il Parlamento europeo,*

- viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.:
  - a) Pierros sull'esigenza di adottare una politica energetica comune nella CEE (B3-1668/90),
  - b) Bandrés Molet sulla costruzione di una nuova centrale termoelettrica con annesso porto industriale a S'Estalella (Maiorca) (B3-2112/90),
  - c) Regge (e altri) sull'apertura di una fascia libera per la produzione e il commercio di elettricità nei paesi della Comunità (B3-0173/91),
- visti i Trattati che istituiscono la Comunità europea, ivi compreso l'Atto unico europeo e le modifiche concordate in seno al Consiglio europeo di Maastricht del 10 dicembre 1991,
- visti i successivi documenti della Commissione su una strategia e una politica energetica comunitaria, nonché sugli obiettivi comunitari a medio termine in materia di energia,
- visto l'obiettivo di realizzare il mercato interno dell'energia alla fine del 1992 e visto l'inventario degli ostacoli che a ciò si oppongono, redatto dalla Commissione,
- viste le conclusioni della serie di Congressi della Conferenza mondiale per l'energia, in modo particolare quello di Montreal del settembre 1989,
- vista la comunicazione della Commissione su «Energia e ambiente» (1990),
- viste le numerose proposte relative ai Trattati CECA e CEEA,
- visto lo sviluppo normativo comunitario in materia di trasparenza dei prezzi del consumo industriale finale di gas e di elettricità; visti i progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità, del transito di elettricità e gas naturale per le grandi reti, dell'efficienza di impiego dell'elettricità, della deroga alla limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche, dello sviluppo dello sfruttamento delle energie rinnovabili, ecc.,

Giovedì 12 marzo 1992

- visti i programmi nel campo dell'energia contenuti nei successivi programmi quadro di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, le azioni in questo campo del Centro comune di ricerca e i programmi specifici di valutazione e dimostrativi come quelli relativi all'efficienza energetica e i progetti di energia rinnovabile; liquefazione e gasificazione di combustibili solidi, sostituzione di idrocarburi con combustibili solidi; RECHAR, ecc.,
  - visto il programma legislativo 1990 e i principi della cooperazione interistituzionale approvati congiuntamente dal Parlamento e dalla Commissione nell'aprile 1990,
  - viste le valutazioni della Commissione sullo sviluppo del petrolio e l'industria di raffinazione (1988) e sulle industrie nucleari (1990) nella Comunità e le audizioni organizzate dal Parlamento su temi energetici,
  - viste le conclusioni della Conferenza su «L'energia del prossimo secolo: la prospettiva europea» organizzata dalla Commissione a Bruxelles nel maggio 1990,
  - viste le comunicazioni della Commissione relative a «Una Carta europea dell'energia» (1991) e a «La programmazione energetica nella Comunità europea (su scala regionale)» (1991),
  - visto l'accordo infine raggiunto per la creazione dello Spazio economico europeo,
  - visto l'impegno politico assunto con la Carta europea dell'energia, sottoscritta a L'Aja il 17 dicembre 1991,
  - viste le proprie risoluzioni del 13 giugno 1991 sulla Carta europea dell'energia<sup>(1)</sup>; sull'energia e l'ambiente<sup>(2)</sup>; del 16 gennaio 1992 sull'integrazione degli obiettivi dei Trattati CECA e CEEA nel Trattato CEE<sup>(3)</sup>; del 16 gennaio 1992 sulle modifiche del Trattato CECA conformemente al relativo articolo 96 e del Trattato CEEA conformemente al relativo articolo 204<sup>(4)</sup>,
  - viste le relazioni parlamentari elaborate in alcuni Stati membri e in particolare quella esaminata dal Senato francese «sui recenti sviluppi della politica comunitaria dell'energia» (relazione Rouvière, a nome della delegazione del Senato per le Comunità europee, seduta del 18 dicembre 1991),
  - vista la propria risoluzione del 16 gennaio 1992<sup>(5)</sup> sulla relazione annuale della Commissione concernente la situazione economica 1991-1992, in particolare il punto 14 relativo a «Una politica energetica comune» inserito nel capitolo «Rafforzamento della competitività della Comunità»,
  - vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-94/92),
- A. considerando la nota carenza di una politica energetica comune (PEC), il che costituisce un ostacolo grave al cammino verso l'integrazione,
- B. considerando che per la Comunità europea è di vitale importanza la sicurezza del proprio approvvigionamento energetico,
- C. considerando le specificità del settore dell'energia in vista delle norme di concorrenza: compiti dei servizi pubblici, necessità di razionalizzare gli investimenti e di controllare gli sbocchi a termine molto lungo;
- D. considerando i benefici che devono risultare dal mercato interno dell'energia,
- E. considerando l'interesse generale che la Comunità consegua una migliore integrazione di obiettivi concernenti le risposte ai bisogni economici, sociali e ambientali nel quadro della PEC,

(1) G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 303.

(2) G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 308.

(3) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 1 b).

(4) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 1 a).

(5) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2.

Giovedì 12 marzo 1992

- F. considerando il valido contributo che ci si può aspettare dalla scienza e dalla tecnologia nel campo energetico e il ruolo crescente che a questo fine devono continuare a svolgere le Istituzioni comunitarie,
- G. considerando le notevoli differenze che sussistono con riguardo alla pressione fiscale applicata all'energia dai vari Stati membri e gli effetti molto diversi che ne derivano,
- H. considerando le importanti complementarità che si presentano nel campo dell'energia nel quadro delle nuove relazioni con i paesi dell'Europa centrale e orientale,
- I. considerando che la Comunità deve contribuire a risolvere i problemi mondiali posti dalle richieste di uno sviluppo economico e sociale che sia compatibile con la conservazione dell'ambiente e con il principio di una più equa utilizzazione delle risorse del pianeta,
- J. considerando la necessità di una valutazione comunitaria della funzione dell'energia nucleare alla luce delle aspettative energetiche mondiali, della valutazione dei rischi e delle garanzie di sicurezza in considerazione degli incidenti avvenuti e dei problemi non ancora risolti, tutti aspetti che mettono in evidenza il particolare interesse di una previsione a medio e lungo termine dell'offerta e della domanda di energia,
- K. considerando l'opportunità di promuovere in tutta la Comunità la transizione verso fonti energetiche rinnovabili, provate e tecnologicamente mature (eolico, biomassa, fotovoltaico e idrogeno),
- L. considerando che è necessario che la Commissione aumenti il livello della ricerca e dello sviluppo nel settore energetico in generale, nonché in quelli della ricerca, dello sviluppo e della dimostrazione di fonti energetiche nuove, alternative e rinnovabili, per promuovere in questo senso la transizione energetica,
- M. constatando che nel documento della Commissione su «La politica industriale europea degli anni '90», elaborato sulla base del COM(90) 556, SEC(91) 565 e SEC(91) 629, sono assenti i dati relativi all'energia necessaria per qualunque attività industriale,

#### *In ambito comunitario*

1. deplora che il processo di revisione del trattato CEE conclusosi a Maastricht il 10 dicembre 1991 non abbia condotto all'introduzione di alcun principio su cui basare un'autentica politica energetica comune (PEC);
2. deplora inoltre che la Conferenza intergovernativa abbia respinto nella sua totalità il contributo della Commissione in materia di energia con il quale si intendeva introdurre nella revisione del trattato sull'Unione politica quattro articoli relativi alla politica comune dell'energia, e più precisamente agli obiettivi di questa, alle misure necessarie per conseguirli, al tipo di norme giuridiche destinate a tal fine e ad altri aspetti del settore energetico comunitario;
3. sottolinea in questo contesto che il riferimento nell'art. 3, lettera T, alla politica energetica — congiuntamente alla protezione civile e al turismo — rappresenta una soluzione assolutamente inadeguata per conseguire gli obiettivi economici e sociali di cui all'art. 2 del suddetto progetto di trattato, il tutto nel contesto del sistema di «passerelle» che prevede un trasferimento di competenze dall'ambito intergovernativo a quello comunitario;
4. ribadisce che le materie attualmente regolamentate dai trattati CECA e CEEA dovranno rientrare nella sfera di competenze del trattato CEE (Unione politica) ai sensi dell'articolo 32 del Trattato che nel 1965 ha istituito un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee;
5. ricorda che una PEC deve non soltanto essere basata su criteri di efficacia (concorrenza) e di adeguamento della produzione alle esigenze (mercato) ma anche su criteri di dipendenza (sicurezza di approvvigionamento), di conoscenze (ricerca di nuove energie), di sicurezza (tecniche senza rischi) e di durabilità (sviluppo ecologicamente sostenibile);

Giovedì 12 marzo 1992

6. chiede che vengano consolidate le misure volte a istituire il mercato interno dell'energia e intensificati i tentativi di giungere a una politica energetica comune nell'immediato futuro nell'interesse a breve, medio e lungo termine dei consumatori europei senza dimenticare i più piccoli di loro;
7. chiede che il Consiglio e gli Stati membri, ricorrendo efficacemente al principio della sussidiarietà, riconoscano una dimensione comunitaria sostanziale alla ricerca della sicurezza dell'approvvigionamento energetico a condizioni economiche, sociali e ambientali accettabili;
8. chiede inoltre che, in ordine alla sicurezza di approvvigionamento, siano definite chiaramente le competenze relative ad azioni della Commissione in caso di nuove situazioni critiche;
9. chiede che per compensare la debolezza energetica comunitaria sia rafforzata la capacità di negoziazione internazionale mediante strumenti comunitari;
10. invita il Consiglio ad adoperarsi per ottenere un consenso che permetta di applicare le norme comunitarie al settore dell'energia, tenendo conto delle sue specificità particolari;
11. chiede, in particolare, che la nuova PEC lasci in mani comunitarie i correttivi necessari a favorire lo sviluppo industriale compatibile, la politica di coesione economica e sociale e la difesa dell'ambiente;
12. esige che siano scrupolosamente rispettati gli impegni assunti in campo ambientale, in particolare la drastica riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
13. chiede anche che la PEC valorizzi gli aspetti sociali, che possono essere significativi nel contesto di determinate regioni e richiedere misure a carattere regionale, nazionale e comunitario;
14. chiede che vengano anche considerati come obiettivi strategici della PEC la trasparenza e la stabilità dei prezzi, nonché la priorità da attribuire alle esigenze energetiche a lungo termine di ogni Stato, allo scopo di assicurare uno sviluppo economico e sociale rispettoso dell'ambiente, il risparmio energetico e la promozione della programmazione, nonché una razionale gestione energetica;
15. chiede che la Commissione, nell'assumere queste competenze, rafforzi la sua politica di informazione dei cittadini per contrastare gli effetti della lontananza dai centri decisionali;
16. auspica che questa politica — il cui obiettivo è un'informazione esatta e precisa — abbia particolare risonanza nell'ambito dell'Anno comunitario dell'energia, la cui celebrazione è stata sollecitata dal Parlamento;
17. chiede alla Commissione di adottare e trasmettergli quanto prima una proposta di direttiva che, alla luce di quanto affermato anche dal Consiglio, contenga misure fiscali rigorose ed efficaci per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e che sia corredata da scenari;
18. propone che vengano studiati gli effetti delle suddette misure fiscali sulla competitività estera della Comunità;
19. chiede inoltre l'applicazione di un trattamento fiscale più omogeneo in tutti i settori connessi all'energia e in tutti gli Stati membri;
20. chiede alla Commissione di incrementare il suo appoggio alle reti di infrastrutture comunitarie e, nel campo dell'energia, di applicare il principio della coesione economica e sociale a favore delle regioni meno sviluppate;
21. auspica un maggiore impegno della Comunità in ambito scientifico e tecnologico per il settore energetico e appoggia l'importante lavoro realizzato in questo campo dal Centro comune di ricerca (CCR);

Giovedì 12 marzo 1992

22. invita la Commissione ad adoperarsi senza indugio per sviluppare lo sforzo di ricerca e dimostrazione nel campo delle energie rinnovabili, al fine di far assumere alle imprese comunitarie un ruolo leader nel mercato mondiale del settore;
23. chiede altresì che vengano portati avanti i lavori intrapresi nel campo della normalizzazione e che il programma indicativo nucleare della Comunità venga aggiornato costantemente;
24. propone che, viste le prospettive dell'energia derivanti dalla fusione termonucleare, si mantenga l'iniziativa di ricerca e di sviluppo assunta dalla Comunità in quanto tale e in cooperazione con altri paesi, iniziativa bilanciata da un analogo impegno in termini di ricerca, applicazione e nuovi finanziamenti nel campo delle energie rinnovabili;
25. chiede l'istituzione di strumenti efficaci per promuovere gli investimenti nel settore delle energie nuove e rinnovabili, in particolare lo sviluppo, tanto promettente, dell'energia eolica e solare;
26. propone che si tragga profitto dell'esperienza di cooperazione tra Stati membri per fissare obiettivi a medio termine e per articolare programmi scientifici e tecnologici, in modo che questa cooperazione possa continuare e intensificarsi;
27. chiede che in tutti questi campi si tenga conto delle nuove prospettive aperte dall'accordo su uno spazio economico europeo (SEE);

*Nel quadro della cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale e delle relazioni Nord-Sud*

28. chiede che — dopo la sottoscrizione all'Aja della Carta europea dell'energia, documento di natura politica — si proceda risolutamente alla negoziazione degli accordi specifici giuridicamente vincolanti che dovranno essere sottoposti quanto prima al Parlamento;
29. raccomanda di portare al massimo livello gli investimenti comunitari nei paesi dell'Europa centrale e orientale nonché la cooperazione tecnologica e ambientale in campo energetico, ivi compresa la sicurezza nucleare;
30. chiede, alla luce dei recenti avvenimenti, che si definisca con precisione la titolarità dei diritti sulle risorse energetiche di cui dispone la Comunità di Stati indipendenti (CSI);
31. raccomanda di tenere in debito conto i rischi di una situazione che non permetta un adeguato controllo degli usi civili e militari della nuova energia nucleare, come a suo tempo si dovette constatare in occasione della catastrofe di Cernobyl;
32. chiede che la Comunità si disponga ad appoggiare i piani energetici dei paesi in via di sviluppo con sufficienti investimenti e adeguati trasferimenti di tecnologia, in particolare nell'ambito delle energie rinnovabili;
33. invita la Commissione a predisporre quanto necessario per estendere i programmi JOULE e THERMIE ai paesi dell'Europa centrale e orientale e ai paesi in via di sviluppo con appositi ulteriori adeguati finanziamenti;
34. chiede di essere informato in tempo utile sui contributi che la Commissione sta preparando per la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo che si terrà l'anno prossimo a Rio de Janeiro e per il XV Congresso della Conferenza mondiale dell'energia che si svolgerà a Madrid nel 1992;

\*  
\*      \*

35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

Giovedì 12 marzo 1992

## 9. Aiuto umanitario alla popolazione curda dell'Irak

— B3-301, 306, 307, 308, 309, 321/92

### RISOLUZIONE

#### sulla situazione dei curdi in Irak

*Il Parlamento europeo,*

- A. vivamente preoccupato per la tragica situazione in cui versano attualmente i curdi dell'Irak e altre popolazioni della regione, che in un rigido clima invernale patiscono il freddo e la fame in seguito al blocco delle forniture di generi alimentari, combustibili e medicinali imposto dal regime di Saddam Hussein in violazione della risoluzione n. 688 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
  - B. allarmato per i nuovi attacchi sulla popolazione curda a opera delle forze armate di Saddam Hussein e per il rischio di un loro intensificarsi dopo il 30 giugno 1992, data di scadenza del Memorandum di intesa,
  - C. sottolineando la responsabilità che incombe all'Iran e alla Turchia di fornire assistenza alle organizzazioni umanitarie, affinché possano raggiungere quanto più facilmente e rapidamente possibile le popolazioni colpite,
  - D. profondamente turbato dalle pressioni esercitate da Saddam Hussein sui rappresentanti delle Nazioni Unite e delle ONG in Irak,
  - E. profondamente preoccupato inoltre per le nuove incursioni aeree effettuate dalle autorità turche contro i villaggi curdi dell'Irak settentrionale,
  - F. richiamandosi ai resoconti degli operatori di varie organizzazioni umanitarie nazionali e internazionali attivi nel Kurdistan iracheno, secondo i quali nelle campagne della regione sono tuttora disseminate innumerevoli mine — in parte di fabbricazione europea — e il numero delle persone ferite da tali ordigni ha subito un brusco aumento,
  - G. ricordando che la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno contribuito in misura notevole alla fornitura di aiuti umanitari ai curdi iracheni dopo il loro massiccio esodo verso la Turchia e l'Iran al termine della guerra del Golfo,
1. condanna il blocco imposto da Saddam Hussein, che impedisce l'arrivo di approvvigionamenti di vitale importanza ai curdi iracheni;
  2. insiste sul dovere che hanno i dodici Stati membri di garantire, se del caso nel quadro delle istituzioni comunitarie, che sia applicata la risoluzione n. 688 del Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede ai governi degli Stati membri di richiamare l'attenzione del Consiglio di sicurezza su tale violazione della risoluzione n. 688 e sollecitare la comunità internazionale a garantire la ripresa delle forniture destinate ai curdi iracheni;
  3. chiede alle Nazioni Unite di garantire la sicurezza dei profughi curdi e della popolazione dell'Iraq settentrionale finché non venga assicurato in Irak il pieno rispetto dei diritti umani, e di prorogare quindi, se del caso, il mandato delle autorità militari alleate che scadrà nel giugno 1992;
  4. invita la Commissione e i governi degli Stati membri a dare immediatamente l'esempio riprendendo urgentemente gli approvvigionamenti di generi alimentari, combustibili e medicinali, restando inteso che ciò potrà richiedere l'organizzazione da parte della Comunità europea di convogli di soccorsi, se necessario scortati sotto il comando delle Nazioni Unite;
  5. invita i governi turco e iraniano a cooperare pienamente a tale operazione;
  6. invita la Commissione e i governi degli Stati membri a prendere le misure necessarie perché siano forniti i finanziamenti supplementari e l'assistenza diretta che tale operazione di emergenza potrà richiedere;

Giovedì 12 marzo 1992

7. sollecita vivamente la Comunità e i suoi Stati membri a predisporre al più presto uomini e attrezzature per una completa operazione di sminamento nel Kurdistan iracheno;
8. insiste affinché l'Ufficio europeo per gli aiuti di emergenza recentemente istituito assolva pienamente il compito che gli incombe, in virtù del suo statuto, di prestare assistenza ai curdi iracheni, compresi quelli rimasti in Iran e Turchia, e chiede alla presidenza del suddetto Ufficio di riferirgli in modo esauriente su tale emergenza;
9. invita la Commissione a elaborare, in collaborazione con le autorità locali, un programma di ristrutturazione della regione, in particolare nei settori agricolo, abitativo e idropotabile;
10. insiste affinché le autorità turche cessino le incursioni aeree nei villaggi dell'Irak settentrionale, che hanno fatto vittime fra i civili;
11. insiste affinché il PKK ponga fine alle sue azioni di violenza;
12. invita la Comunità e gli Stati membri a fornire supporto per le elezioni di organi politici in programma per il 3 aprile 1992 nel Kurdistan iracheno, assicurando un'ideale assistenza tecnica d'intesa con le autorità curde, e a garantire lo svolgimento della consultazione e il rispetto sul piano politico dei relativi risultati;
13. chiede alla Commissione di riferirgli oralmente e per iscritto, in occasione della prossima tornata, sulle azioni intraprese per dar seguito alla presente risoluzione;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e ai governi degli Stati membri, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai membri del Consiglio di sicurezza e ai governi di Turchia, Iran e Irak.

## 10. Mercato delle banane nell'ambito del GATT

— B3-346, 414 e 416/riv/91

### RISOLUZIONE

#### sul mercato delle banane nell'ambito del GATT

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando le norme specifiche che disciplinano da un lato la produzione comunitaria di banane e, dall'altro, il commercio delle banane tra i partner della Convenzione di Lomé e la Comunità,
- B. considerando le proposte, cosiddette di compromesso, presentate nell'ambito dei negoziati del GATT dal segretario generale del GATT, segnatamente per quanto riguarda la tariffazione delle banane,
  1. chiede che il prodotto banana sia ritirato dalle proposte di negoziato in seno al GATT;
  2. chiede al Consiglio e alla Commissione di rispettare i fragili equilibri raggiunti tra la produzione comunitaria di banane, che deve beneficiare della preferenza comunitaria, e gli accordi con i produttori ACP;
  3. ritiene necessaria l'adozione di misure che consentano di garantire un livello accettabile dei prezzi sul mercato delle banane, in modo da permettere tanto ai produttori comunitari quanto ai produttori ACP di sviluppare e di migliorare il tenore di vita dei piccoli produttori indipendenti e dei lavoratori del settore delle banane;



Giovedì 12 marzo 1992

4. sollecita vivamente la Commissione a presentare quanto prima nuove proposte oltre a instaurare un regime definitivo che consenta di proteggere la banana comunitaria e quella dei paesi ACP nella prospettiva del mercato interno del 1992;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

## 11. Esame scientifico di problemi alimentari \*\* I

— proposta di direttiva COM(91) 16 — C3-201/91 — SYN 332

**Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di problemi alimentari**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Primo considerando*

considerando che il completamento e il buon funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari *richiedono l'esame e la valutazione di questioni scientifiche relative ai prodotti alimentari in discipline diverse quali la medicina, l'alimentazione, la tossicologia, la contaminazione degli alimenti, la microbiologia, la biotecnologia e la chimica, particolarmente quando questi aspetti riguardano la salute umana;*

considerando che il completamento e il buon funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari **implicano necessariamente la creazione di un singolo organismo interamente competente e responsabile per quanto attiene al settore alimentare;**

(Emendamento n. 2)

*Considerando primo bis (nuovo)*

**considerando che la Comunità ha bisogno di una politica alimentare e nutrizionale basata su una valutazione aggiornata su scala comunitaria delle caratteristiche nutritive delle diete in tutta la Comunità;**

(Emendamento n. 3)

*Considerando primo ter (nuovo)*

**considerando che il completamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari richiede l'esame e la valutazione di questioni scientifiche relative ai prodotti alimentari in discipline diverse quali la medicina, l'alimentazione, la tossicologia, la microbiologia, i nuovi alimenti e procedimenti, l'igiene, la qualità del cibo,**

(\*) G.U. n. C 108 del 23.4.1991, pag. 7.

Giovedì 12 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

**l'etichettatura, i metodi di analisi, le tecniche di valutazione dei rischi, l'ispezione, l'osservanza e le questioni relative ai consumatori, particolarmente quando questi aspetti riguardano la salute umana;**

(Emendamento n. 4)

*Considerando primo quater (nuovo)*

**considerando che i consumatori hanno diritto a una politica alimentare comunitaria volta a promuovere prodotti sicuri, con particolare riferimento agli aspetti nutrizivi, microbiologici e tossicologici,**

(Emendamento n. 5)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che il Comitato scientifico dell'alimentazione umana dovrebbe partecipare ben più intensamente alla concezione delle politiche comunitarie in materia di alimenti, abitudini alimentari e sanità pubblica;**

(Emendamento n. 6)

*Considerando terzo ter (nuovo)*

**considerando che il procedimento volto a raggiungere una base scientifica soddisfacente per quanto riguarda le questioni relative alla sicurezza dei prodotti alimentari deve essere, nell'interesse dei consumatori e dell'industria, indipendente, trasparente ed efficace.**

(Emendamento n. 7)

*Considerando quinto bis (nuovo)*

**considerando che è necessario prevedere una partecipazione dei consumatori alle discussioni che incidono direttamente sui loro interessi e disporre di una struttura che si occupi delle preoccupazioni legittime ma non tecniche dei consumatori, quali bisogni, etica e valutazione rischi/vantaggi;**

(Emendamento n. 8)

*Sesto considerando*

considerando che per l'espletamento di questi compiti la Commissione deve poter disporre delle informazioni e dell'assistenza esistenti negli Stati membri, che devono facilitare lo svolgimento della sua missione;

considerando che per l'espletamento di questi compiti la Commissione deve **avere libero accesso alle** informazioni e all'assistenza esistenti negli Stati membri, che devono facilitare lo svolgimento della sua missione **senza frapporre ostacoli;**

Giovedì 12 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

*Settimo considerando*

considerando che il completamento del mercato interno *implica* una maggiore partecipazione tecnica della Commissione alle riunioni e ai lavori sui prodotti alimentari di organizzazioni internazionali tipo OMS/FAO, JECFA, GATT, Consiglio d'Europa, OCSE e anche in relazioni bilaterali;

considerando che il completamento del mercato interno e **la necessità di tutelare gli standard nella Comunità debbono implicare** una maggiore partecipazione tecnica della Commissione alle riunioni e ai lavori sui prodotti alimentari di organizzazioni internazionali tipo OMS/FAO, JECFA, GATT, Consiglio d'Europa, OCSE e anche in relazioni bilaterali;

(Emendamento n. 10)

*Ottavo considerando*

considerando che negli Stati membri esistono diversi organismi incaricati di fornire ai loro governi un supporto scientifico per le questioni attinenti ai prodotti alimentari e che occorre utilizzare efficacemente *tali risorse* per le attività comunitarie attraverso una cooperazione;

considerando che negli Stati membri esistono diversi organismi incaricati di fornire ai loro governi un supporto scientifico per le questioni attinenti ai prodotti alimentari e che occorre utilizzare **le risorse di istituzioni accreditate efficacemente e liberamente** per le attività comunitarie attraverso una cooperazione;

(Emendamento n. 11)

*Nono considerando*

considerando che occorre *ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano questi organismi* al fine di una loro cooperazione diretta con la Commissione e, in particolare, di elaborare la normativa futura assicurando la libera circolazione dei prodotti alimentari, sulla base di tutti i dati scientifici disponibili;

considerando che occorre **garantire che l'acquisizione e l'utilizzazione di consulenze scientifiche attraverso tali organismi siano libere e orientate verso le preoccupazioni dei consumatori e dell'industria** al fine di una loro cooperazione diretta con la Commissione e, in particolare, di elaborare la normativa futura assicurando la libera e **sicura** circolazione dei prodotti alimentari, sulla base di tutti i dati scientifici disponibili;

(Emendamento n. 12)

*Considerando nono bis (nuovo)*

considerando che è necessario **ampliare e rafforzare il mandato e la competenza del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, in particolare allo scopo di migliorare l'efficacia comunitaria in tutti i campi relativi all'alimentazione;**

Giovedì 12 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 13)

*Considerando nono ter (nuovo)*

**considerando che, per la salute e la qualità di vita della popolazione della Comunità, nella politica comunitaria l'alimentazione deve assumere un'importanza maggiore rispetto al passato;**

(Emendamento n. 14)

*Articolo 1, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per adeguare le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative disciplinanti l'attività delle autorità e degli enti competenti in modo che questi possano cooperare con la Commissione e assisterla nell'esame scientifico delle questioni di pubblico interesse concernenti gli alimenti, segnatamente nel campo della salute pubblica e in particolare nelle discipline della medicina, tossicologia, biologia, microbiologia, alimentazione, fisica e chimica.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per adeguare le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative disciplinanti l'attività delle autorità e degli enti competenti in modo che questi possano cooperare con la Commissione e assisterla nell'esame scientifico delle questioni di pubblico interesse concernenti gli alimenti, segnatamente nel campo della salute pubblica e in particolare nelle discipline della medicina, alimentazione, tossicologia, biologia, microbiologia, **biotecnologia, nuovi alimenti e procedimenti, metodi di analisi, tecniche di valutazione dei rischi, scienza veterinaria, fisica, chimica e comportamento del consumatore.**

(Emendamento n. 15)

*Articolo 1, paragrafo 2*

2. La presente direttiva si applica nei casi in cui gli atti comunitari del Consiglio esigano la consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana.

*La presente direttiva si applica anche in tutti i casi nei quali sia necessaria una valutazione scientifica di valutazione di pubblico interesse nel settore della libera circolazione dei prodotti alimentari, in particolare in presenza di rischi per la salute pubblica.*

2. La presente direttiva si applica nei casi in cui:

- a) gli atti comunitari del Consiglio esigano la consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana;
- b) **il Comitato scientifico dell'alimentazione umana si stia occupando di aspetti relativi alla protezione della salute e della sicurezza delle persone derivanti dal consumo di prodotti alimentari, compresa la valutazione dell'impatto nutrizionale della legislazione comunitaria sulla dieta e sulla sanità.**

(Emendamento n. 16)

*Articolo 2, comma bis (nuovo)*

**La Commissione, con l'assistenza del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, stabilisce e pubblica criteri per la definizione dell'indipendenza delle autorità o degli organismi scientifici da designare.**

(Emendamento n. 17)

*Articolo 2, comma ter (nuovo)*

**I compiti da svolgere conformemente all'inventario di attività adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, sono ripartiti fra le autorità e gli**

Giovedì 12 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

**organismi competenti di cui al primo comma, mediante accordo fra la Commissione e gli organismi o le autorità competenti degli Stati membri, sulla base della competenza scientifica e dell'eccellenza del livello qualitativo degli istituti.**

(Emendamento n. 18)

*Articolo 2, comma quater (nuovo)***Inoltre la Commissione**

- a) **fissa una procedura comune di accreditamento per i laboratori scientifici degli Stati membri,**
- b) **si fa promotrice di una base di dati comunitaria relativa alla competenza e all'eccellenza scientifica in materia,**
- c) **incoraggia la valutazione internazionale, da parte di organismi di livello equivalente, dei laboratori e del personale.**

(Emendamento n. 19)

*Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino*

- *definizione dei programmi di lavoro per periodi determinati nei campi di attività indicati all'allegato I,*
- **definizione e aggiornamento quanto meno semestrale dell'inventario delle attività e delle priorità connesse indicate all'allegato,**

(Emendamento n. 20)

*Articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino*

- *per gli studi di ampia portata, scelta del programma dei lavori da eseguire e designazione delle autorità o degli organismi che coopereranno a un determinato studio.*
- **soppresso**

(Emendamento n. 21)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

**1. Nell'interesse della fiducia dell'opinione pubblica, la gestione delle attività e le relazioni del Comitato scientifico per l'alimentazione umana e delle sue sotto-commissioni assumono le forme seguenti:**

- a) **la Commissione comunica preventivamente le indagini scientifiche di prossima realizzazione, per rendere possibile il coinvolgimento di parti interessate, tra cui i consumatori;**
- b) **le attività in corso sono elencate due volte all'anno nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, con dettagli relativi all'organismo impegnato nell'attività e al periodo di tempo in questione;**

Giovedì 12 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- c) l'ordine del giorno e i verbali delle riunioni del Comitato scientifico per l'alimentazione umana e delle sue sottocommissioni sono messi a disposizione del pubblico;
- d) la Commissione garantisce il libero accesso a tutti i dati e alla documentazione sottoposti al Comitato scientifico per l'alimentazione umana e alle sue sottocommissioni. Qualora la riservatezza commerciale comporti un'eccezione alla presente norma, la Commissione specifica il motivo per cui non è possibile accedere liberamente al materiale;
- e) la Commissione garantisce la pubblicazione integrale dei pareri ragionati del Comitato scientifico per l'alimentazione umana e delle sue sottocommissioni. Al parere principale sono allegate eventuali relazioni di minoranza.

2. Il Comitato scientifico per l'alimentazione umana è assistito da un sistema di sottocommissioni composte da esperti in materia di igiene, qualità dei prodotti alimentari, etichettatura, metodi di analisi, tecniche di valutazione dei rischi, ispezione e osservanza e questioni relative ai consumatori.

- a) Il Comitato scientifico per l'alimentazione umana comprende una nuova sottocommissione permanente per le questioni relative ai consumatori, allo scopo di attribuire un'importanza adeguata a questioni non tecniche di interesse del consumatore in materia di sicurezza dei prodotti alimentari, quali bisogni, valutazione rischio/vantaggio ed etica.
- b) I rappresentanti dei consumatori membri della sottocommissione per le questioni relative ai consumatori sono designati dal Consiglio consultivo dei consumatori.
- c) La sottocommissione per le questioni relative ai consumatori ha la facoltà di formulare osservazioni su qualsiasi tema rientrante nella competenza del Comitato scientifico per l'alimentazione umana o delle sue sottocommissioni. Tali pareri della sottocommissione per le questioni relative al consumatore sono allegati alla successiva relazione.
- d) Qualora ciò si avveri necessario, il Comitato scientifico per l'alimentazione umana può istituire nuove sottocommissioni.

(Emendamento n. 22)

*Articolo 4*

La Commissione è autorizzata ad aprire negoziati per concludere accordi con paesi terzi onde garantirne la partecipazione alle forme di cooperazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

La Commissione può, previa consultazione con gli organismi o le autorità di cui all'articolo 2, primo comma, invitare paesi terzi a partecipare all'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'attuazione delle norme di cui all'articolo 3 bis.

Giovedì 12 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 23)

*Articolo 5, primo comma*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE del Consiglio.

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE del Consiglio. **Le riunioni del Comitato sono pubbliche. Il Comitato conserva un registro pubblico delle dichiarazioni di interesse dei suoi membri e pubblica i verbali di tutte le sue riunioni.**

(Emendamento n. 24)

*Articolo 5 bis (nuovo)***Articolo 5 bis**

**I membri del Comitato scientifico dell'alimentazione umana e delle sue sottocommissioni devono presentare una dichiarazione pubblica dei propri interessi finanziari personali e istituzionali.**

**La Commissione provvede ogni anno alla pubblicazione di tali dichiarazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.**

(Emendamento n. 25)

*Articolo 5 ter (nuovo)***Articolo 5 ter**

**La Commissione riferisce al Parlamento europeo in merito alle strutture, alle attività e all'efficienza del Comitato scientifico dell'alimentazione umana entro tre anni dall'attuazione della presente direttiva, e successivamente con periodicità triennale.**

(Emendamento n. 26)

*Allegato, primo trattino*

— messa a punto dei protocolli di valutazione dei rischi in rapporto ai prodotti alimentari e dei metodi di valutazione nutrizionale;

— messa a punto dei protocolli di valutazione dei rischi in rapporto ai componenti dei prodotti alimentari ed elaborazione di metodi di valutazione nutrizionale;

(Emendamento n. 27)

*Allegato, trattino primo bis (nuovo)*

— **valutazione della congruità nutritiva della dieta;**

Giovedì 12 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 28)

*Allegato, trattino primo ter (nuovo)*

- indagine sulla base scientifica delle percezioni e degli atteggiamenti dei consumatori nei riguardi dei prodotti alimentari e del modo in cui questi ultimi incidono sulla scelta della dieta;

— A3-97/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione relativa ad una direttiva del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di problemi alimentari**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 16) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-0201/91 — SYN 332),
  - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0097/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi su relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 108 del 23.4.1991, pag. 7.



Giovedì 12 marzo 1992

**12. Situazione nella ex Jugoslavia**

— B3-405, 406, 407, 408, 409, 410 e 413/92

**RISOLUZIONE****sulla situazione nel territorio dell'ex Jugoslavia***Il Parlamento europeo,*

- A. profondamente preoccupato per le perduranti tensioni e violenze in atto in talune parti del territorio dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia,
- B. preoccupato inoltre per gli effetti della destabilizzazione in questa regione sulla Comunità e i suoi Stati membri,
- C. constatando i risultati del referendum tenutosi nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina il 29 febbraio e il 1° marzo 1992 e gli eventi sviluppatisi attorno a esso, riportati dagli osservatori del Parlamento,
- D. sostenendo pienamente gli sforzi del Consiglio e lodando l'eccellente operato svolto dagli osservatori comunitari,
- E. plaudendo alla decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di inviare 13.000 Caschi blu nella ex Jugoslavia per una missione di mantenimento della pace e chiedendo agli Stati membri delle Nazioni Unite di garantire l'adeguato finanziamento di tale operazione,
- F. visti i risultati del referendum tenutosi nella repubblica del Montenegro,
- G. richiamandosi alle sue precedenti risoluzioni,
  - 1. prende atto dei risultati del referendum tenutosi nella Bosnia-Erzegovina, che ha messo in luce una maggioranza a favore dell'indipendenza;
  - 2. ritiene che ora la Bosnia-Erzegovina adempia ai requisiti comunitari relativi al riconoscimento dell'indipendenza e insiste sulla necessità che ogni modifica all'assetto costituzionale della Bosnia-Erzegovina si accompagni all'istituzione di efficaci garanzie per i diritti umani e delle minoranze di tutti i suoi cittadini;
  - 3. plaude agli sforzi dei capi delle comunità per raggiungere accordi miranti a impedire ulteriori spargimenti di sangue nella Repubblica; insiste affinché tutte le parti facciano quanto in loro potere per mantenere la pace e operare sulla base dei risultati referendari, il che richiede il maggior sostegno possibile da parte di tutta la popolazione;
  - 4. chiede al Consiglio e alla Commissione di offrire la propria assistenza per portare avanti la conferenza sul futuro della Bosnia-Erzegovina, alla quale devono poter partecipare tutti i gruppi della popolazione e tutti i partiti politici;
  - 5. ritiene che la Comunità debba adottare, come linea direttrice per i negoziati, le «disposizioni del trattato per la convenzione», con particolare riferimento al capitolo 2 sulla protezione dei diritti delle minoranze e dei diritti umani;
  - 6. insiste affinché le autorità politiche delle repubbliche vicine si astengano da qualsiasi azione o dichiarazione che possa ulteriormente infiammare la situazione;
  - 7. mette in guardia contro la diffusa accettazione della doppia cittadinanza per i gruppi di popolazione residenti nella Bosnia-Erzegovina e chiede ai governi interessati di avviare immediatamente negoziati relativi ad accordi economici e culturali che non siano basati su discriminazioni o privilegi etnici;
  - 8. sottolinea l'importanza della libertà e dell'indipendenza della stampa e dei mezzi di comunicazione;

Giovedì 12 marzo 1992

9. chiede al Consiglio e alla Commissione di aiutare il governo della Bosnia-Erzegovina a risolvere i problemi connessi con il futuro dell'esercito nazionale jugoslavo, nella misura in cui esso collabori con il governo;
10. ritiene che la Comunità debba instaurare relazioni economiche e culturali con la Bosnia-Erzegovina affinché quest'ultima possa partecipare appieno ai programmi della Comunità per l'Europa centrale;
11. prende atto della richiesta di riconoscimento diplomatico avanzata dalla «Repubblica di Macedonia», ex jugoslava, in base al referendum dell'8 settembre, del parere della commissione Badinter sulla richiesta in questione nonché della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1991 sulle linee direttrici per il riconoscimento;
12. insiste sulla necessità che qualunque modifica all'assetto costituzionale della Macedonia sia accompagnata dal preciso impegno da parte del governo e del parlamento macedoni a non cercare di modificare le frontiere della propria repubblica;
13. sottolinea le necessità che la Comunità e i suoi Stati membri assolvano appieno il loro ruolo avallando tali garanzie;
14. invita le parti interessate a compiere ogni sforzo per trovare una soluzione generalmente accettabile ai problemi sul tappeto in un clima di moderazione; dà il suo appoggio all'impegno preso dal Consiglio di mediare nella questione della denominazione della Repubblica e di altri problemi politici prima di procedere a riconoscere la Repubblica; ritiene che occorra far ricorso a tutti i mezzi possibili per condurre negoziati quanto prima;
15. ritiene tuttavia assolutamente inaccettabile che si faccia ricorso a strumenti economici per fomentare disaccordi politici fra gli Stati membri; accoglie con favore la condanna di iniziative popolari del genere da parte delle autorità dello Stato membro interessato;
16. ribadisce con vigore che il rispetto per i diritti umani di tutti gli abitanti della ex Jugoslavia rimane un presupposto essenziale se si vogliono evitare conflitti che potrebbero risultare catastrofici per tutte le parti interessate; si richiama a questo proposito alle sue precedenti risoluzioni sul Kossovo e insiste affinché il governo serbo e gli altri governi rispettino appieno i diritti degli albanesi residenti in questa e in altre parti dell'ex Jugoslavia;
17. auspica che tutte le autorità delle repubbliche ex jugoslave facciano quanto loro possibile al fine di evitare antagonismi nazionali e le loro conseguenze e operino in particolare per la cooperazione economica, un'equa ripartizione del debito jugoslavo, la libera circolazione delle persone e delle merci e per accordi di transito rapido alle frontiere;
18. ribadisce la sua convinzione che per il riconoscimento di qualsiasi nuovo Stato in Europa sia indispensabile l'accettazione dei principi della CSCE e che non saranno riconosciute modifiche dei confini realizzate con la forza;
19. ricorda le garanzie offerte dalle nuove repubbliche indipendenti e dalle altre repubbliche dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia in merito al loro impegno per una cessazione pacifica e negoziata del conflitto e per il rispetto dei diritti umani, soprattutto quelli delle minoranze; chiede in particolare alle autorità croate il massimo rispetto di queste garanzie e ritiene che le relazioni fra la Comunità e questi Stati e Repubbliche debbano continuare a strutturarsi nei limiti in cui ciascuno si atterrà ai propri impegni;
20. esprime il suo appoggio al proseguimento della Conferenza di pace presieduta da Lord Carrington;
21. sostiene la Conferenza di pace dei cittadini che sarà organizzata dall'Assemblea dei cittadini di Helsinki con l'obiettivo di fornire ai gruppi di cittadini una tribuna nell'ambito della quale discutere il futuro delle Repubbliche ex jugoslave e la realizzazione della pace e della democrazia nella regione; sostiene inoltre la Conferenza municipale di pace prevista per il mese di novembre 1992 a Sarajevo, che riunirà sindaci e altre autorità locali provenienti dalle ex Repubbliche jugoslave e da altre parti d'Europa;

Giovedì 12 marzo 1992

22. appoggia con la massima convinzione l'operato degli osservatori comunitari e lo spiegamento delle forze di pace delle Nazioni Unite; riconosce la cooperazione offerta finora da tutte le autorità nazionali interessate e le invita a proseguire in questo atteggiamento costruttivo;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

### 13. Protezione della fascia di ozono

— B3-268/92

#### RISOLUZIONE

##### sulla protezione della fascia di ozono

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 relativo a sostanze che riducono la fascia di ozono, <sup>(1)</sup>
- vista la decisione del Consiglio sull'emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono la fascia di ozono, adottato nel giugno 1990 a Londra dalle parti firmatarie del Protocollo,
- visti i suoi pareri del 14 dicembre 1990 <sup>(2)</sup> e dell'8 ottobre 1991 <sup>(3)</sup> su questi due argomenti,
- vista la dichiarazione della Commissione, in data 19 febbraio 1992,
- visto l'articolo 41 del proprio regolamento,

A. considerando che i recenti rapporti della NASA basati su ricognizioni via satellite indicano che le concentrazioni di ossido di cloro (CLO) hanno raggiunto livelli estremamente elevati nell'emisfero settentrionale, tanto che appare probabile che fino al 40% della fascia di ozono su talune zone settentrionali dell'Europa, della Russia, degli Stati Uniti e del Canada si esaurirà verso la fine dell'inverno e all'inizio della primavera,

1. invita il Consiglio a chiedere, sulla base di una proposta che deve essere elaborata dalla Commissione, in occasione della sesta riunione del gruppo di lavoro delle parti firmatarie del Protocollo di Montreal che avrà luogo a Nairobi (Kenya) dal 6 al 15 aprile 1992, una revisione del suddetto Protocollo e a proporre una consistente anticipazione dei programmi di riduzione;
2. ritiene che la Comunità europea, essendo uno dei maggiori produttori internazionali di clorofluorocarburi, di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di halon, di tetracloruro di carbonio e di 1.1.1.-tricloroetano, debba assumere un ruolo guida a livello mondiale nella questione e proporre che la produzione e il consumo di queste sostanze cessi entro il 31 dicembre 1993;
3. ritiene che la Comunità europea debba presentare proposte specifiche alle parti firmatarie del Protocollo di modo che possano essere elaborate norme internazionali di sicurezza per la movimentazione, il trasporto, il recupero, il riciclaggio, la distruzione e la riduzione delle emissioni di tutte le sostanze controllate e di transizione;

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 67, del 14.3.1991, pag. 1

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 19 del 28.1.1991, pag. 637

<sup>(3)</sup> G.U. n. C 280 del 28.10.1991, pag. 29

Giovedì 12 marzo 1992

4. ritiene che la produzione e l'utilizzazione di clorofluorocarburi parzialmente alogenati (H-CFC), che sono considerati «sostanze di transizione» conformemente al Protocollo, e di idrobromofluorocarburi (H-BFC) debbano essere gradualmente sospesi al più tardi entro il 31 dicembre 1995;
5. invita la Commissione, oltre a proseguire la procedura per la revisione del Protocollo di Montreal, a presentare proposte basate sulle indicazioni summenzionate, cercando unilateralmente di promuovere la legislazione opportuna nella Comunità;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

#### 14. Chiusura dei conti del parlamento per il 1991

— A3-70/92

#### RISOLUZIONE

##### sulla chiusura dei conti del Parlamento per l'esercizio 1991 (spese amministrative)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 79 del Regolamento finanziario,
- visto l'articolo 135, paragrafo 3, del proprio regolamento,
- visti gli articoli 8 e 9 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,
- vista la relazione dell'Amministrazione sull'esecuzione del bilancio 1991 del Parlamento europeo (A3-70/92 — Allegato)
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A3-70/92),

A. considerando che la relazione dell'Amministrazione constata che gli stanziamenti disponibili si suddividono come segue:

	<i>Ecu</i>
— stanziamenti previsti per l'esercizio 1991:	512.188.678,00
— stanziamenti riportati dall'esercizio 1990 all'esercizio 1991	
— di diritto (art. 7 paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario)	34.700.904,39
— su richiesta (art. 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario)	4.000.000,00

B. considerando che gli stanziamenti disponibili sono stati utilizzati come segue:

	<i>Ecu</i>
<b>Stanziamenti dell'esercizio 1991</b>	
a) stanziamenti d'impegno per l'esercizio 1991	488.691.650,48
b) stanziamenti di pagamento per l'esercizio 1991	431.608.474,64
— riporti di diritto all'esercizio 1992 (art. 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario)	57.083.175,84
<b>Stanziamenti riportati dall'esercizio 1990</b>	
— pagamenti su stanziamenti riportati di diritto dal 1990	30.224.126,99
— pagamenti su stanziamenti riportati su richiesta dal 1990	4.000.000,00

Giovedì 12 marzo 1992

C. considerando che in base alle disposizioni del regolamento finanziario sono da prevedersi i seguenti annullamenti:

	<i>Ecu</i>
— annullamenti relativi a stanziamenti del 1991 non impegnati (di cui provenienti dalle riserve dei capitoli 100 e 101)	23.497.027,52 4.176.150,00
— annullamenti relativi a stanziamenti riportati di diritto dal 1990 e non pagati	4.476.777,40
— annullamenti relativi a stanziamenti riportati su richiesta dal 1990 e non pagati	0

1. conferma i risultati contenuti nei conti dell'esercizio 1991 sottoposti alla Commissione a norma dell'articolo 79 del regolamento finanziario in vista dell'elaborazione del conto di gestione e del bilancio finanziario consolidati, dopo l'esame effettuato dalla commissione per il controllo dei bilanci sulla base degli articoli 8 e 9 delle norme interne;
2. esprime la propria soddisfazione per il modo globalmente positivo in cui è stato eseguito il bilancio 1991 dell'Istituzione nonché per la presentazione di un'analisi della gestione finanziaria conforme a quanto disposto dall'articolo 79 del regolamento finanziario;
3. constata un notevole incremento del tasso di utilizzazione degli stanziamenti di taluni capitoli, per esempio i capitoli 12 (indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio o ai trasferimenti), 14 (infrastrutture di carattere medico-sociale), 15 (organizzazione di tirocini e perfezionamento professionale del personale), 20 (investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie), 23 (spese di funzionamento amministrativo corrente), 25 (spese per riunioni e convocazioni), 26 (spese di studi, inchieste e consulenze) e 27 (spese per pubblicazioni e per l'informazione);
4. prende atto in particolare dell'aumento registrato nell'utilizzazione degli stanziamenti di taluni settori sensibili in cui gestione ed esecuzione di stanziamenti sono stati in passato carenti, come, per esempio, i settori relativi a ristoranti e mense, formazione professionale nonché consulenze e inchieste;
5. constata tuttavia che l'utilizzazione degli stanziamenti del capitolo 22 (beni mobili e spese accessorie) ha nuovamente registrato una diminuzione; richiama l'attenzione del Segretario generale sulla necessità di migliorare l'efficacia di questo settore;
6. rileva che l'ammontare degli attivi immobilizzati, che figura nel bilancio finanziario dell'Istituzione, non tiene conto delle perdite registrate di materiale e ribadisce la richiesta che venga migliorato urgentemente il sistema d'inventario;
7. constata l'aumento del numero di decisioni che prescindono dal rifiuto del visto, malgrado la relazione annuale della Corte dei conti per il 1989 e la propria risoluzione sulla chiusura dei conti dell'Istituzione per l'esercizio 1990; ricorda in proposito la necessità che siano rispettate le disposizioni finanziarie e statutarie;
8. constata che un numero non trascurabile di decisioni d'esecuzione del bilancio, spesso a carattere politico, sono state prese nelle ultime settimane dell'esercizio, cosa che costituisce una grave trasgressione nel settore della buona gestione finanziaria e dimostra una deplorabile carenza di pianificazione; sottolinea che, in un buon numero di questi casi, la regolarità e/o l'opportunità delle decisioni sono contestabili;
9. rileva che la crescita del bilancio del 1991 rispetto a quella dell'anno precedente è del 14,2%, tasso questo notevolmente superiore al ritmo di crescita registrato nel passato; dato questo aumento del volume delle spese amministrative, incarica il Segretario generale, in vista di una maggiore sensibilizzazione degli ordinatori per i principi di sana gestione finanziaria e di una semplificazione della procedura, di prevedere misure tra cui la creazione, in ciascuna Direzione generale e nei servizi autonomi, di cellule di bilancio; ciò non dovrebbe dar luogo alla creazione di nuovi posti;
10. sottolinea che gli importi dovuti all'Istituzione dalle controparti nell'ambito del progetto BUDG sono oggetto di trattative e pertanto non figurano nel bilancio finanziario del Parlamento; ritiene che essi andrebbero indicati nel commento del bilancio finanziario e rileva che l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento finanziario deve essere applicato non appena stabilito l'importo del credito;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

Giovedì 12 marzo 1992

**15. Accordo Cee-Norvegia/Svezia nel settore dell'aviazione civile \***

— proposta di decisione COM(91) 299 — C3-400/91

**Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sull'aviazione civile tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Primo visto*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare *l'articolo 113*,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare **gli articoli 84 e 228**,

(Emendamento n. 2)

*Quarto considerando*

*considerando che, di conseguenza, la conclusione dell'accordo fa parte della politica commerciale comune e deve pertanto basarsi sull'articolo 113 del Trattato, mentre i requisiti di carattere tecnico si devono considerare integrativi delle citate disposizioni;*

**soppresso**

(Emendamento n. 3)

*Articolo 3 bis (nuovo)*

**Articolo 3 bis**

**La Commissione, a nome della Comunità, avvia immediate trattative nel settore dell'aviazione civile con Svizzera, Austria, Finlandia e Islanda, al fine di giungere anche con questi paesi ad intese analoghe all'accordo in questione.**

— A3-56/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione di un accordo sull'aviazione civile tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia**

*Il Parlamento europeo,*

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 299),

— consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 84 del trattato CEE (C3-400/91)

Giovedì 12 marzo 1992

- vista la propria risoluzione del 12 giugno 1990 sulla raccomandazione della Commissione per una decisione del Consiglio sull'apertura di negoziati fra la Comunità economica europea e i paesi dell'EFTA in materia di servizi aerei di linea per i trasporti di passeggeri <sup>(1)</sup> e la richiesta di modifica della base giuridica ivi contenuta,
- considerando gli articoli 84 e 228 del trattato CEE come base giuridica pertinente,
- visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo ed il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0056/92)

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 175 del 16.7.1990, pag. 54.

## 16. Relazioni commerciali nel settore \*

- proposta di decisione COM(90) 17 — C3-97/90 <sup>(1)</sup>

**Proposta di decisione del Consiglio concernente una procedura di consultazione e di autorizzazione per accordi sulle relazioni commerciali nel settore della navigazione aerea tra Stati membri e paesi terzi**

**Approvata con le seguenti modifiche <sup>(2)</sup>:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Titolo*

una procedura di consultazione e di autorizzazione per accordi sulle relazioni *commerciali* nel settore della navigazione aerea tra Stati membri e paesi terzi

una procedura di consultazione e di autorizzazione per accordi sulle relazioni nel settore della navigazione aerea tra Stati membri e paesi terzi

(Emendamento n. 2)

*Preambolo, primo visto*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare *l'articolo 113*,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare **gli articoli 84 e 228**,

<sup>(1)</sup> La proposta ha fatto oggetto della relazione A3-30/92.

<sup>(2)</sup> E' stato applicato l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

(\*) G.U. n. C 260 del 15.10.1990, pag. 224.

Giovedì 12 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

*Preambolo, visti primo bis e primo ter (nuovi)*

visto il parere del Parlamento europeo,  
visto il parere del Comitato economico e sociale,

(Emendamento n. 4)

*Primo considerando*

considerando che la decisione del Consiglio 69/494/CEE, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1) prevede una procedura di consultazione e di autorizzazione per tutti gli accordi commerciali con paesi terzi;

considerando che la decisione del Consiglio 69/494/CEE, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1), **che** prevede una procedura di consultazione e di autorizzazione per tutti gli accordi commerciali con paesi terzi, **non si applica all'aviazione civile;**

(Emendamento n. 5)

*Secondo considerando*

considerando che è necessario che le relazioni *commerciali* con paesi terzi nel settore dell'aviazione civile siano disciplinate da *disposizioni specifiche che si sostituiscono alle disposizioni della decisione 69/494/CEE;*

considerando che è necessario che le relazioni con paesi terzi nel settore dell'aviazione civile siano disciplinate da **accordi comunitari allorché sarà completato il mercato unico dei trasporti aerei;**

(Emendamento n. 6)

*Terzo considerando*

considerando che le relazioni *commerciali* nel settore della navigazione aerea sono disciplinate da accordi bilaterali relativi a servizi aerei, dai relativi allegati, dalle modifiche ad essi apportate e da altre intese bilaterali e multilaterali, contenenti disposizioni circa l'accesso al mercato, la capacità, i regimi tariffari e disposizioni connessi a tali materie;

considerando che le relazioni nel settore della navigazione aerea sono disciplinate da accordi bilaterali relativi a servizi aerei, dai relativi allegati, dalle modifiche ad essi apportate e da altre intese bilaterali e multilaterali, contenenti disposizioni circa l'accesso al mercato, la capacità, i regimi tariffari e disposizioni connessi a tali materie;

(Emendamento n. 7)

*Considerando quarto bis (nuovo)*

**considerando che alla Commissione potranno essere attribuite competenze in materia di politica esterna solo dopo che sarà stata concordata, tra Commissione, Consiglio e Parlamento, una posizione coerente sui contenuti programmatici di tale politica;**

(Emendamento n. 8)

*Quinto considerando*

considerando che, se da un lato è necessario che tutti i negoziati miranti alla stipulazione di nuovi trattati, accordi o intese o ad una modifica di quelli vigenti devono essere condotti secondo una procedura comunitaria,

considerando che, se da un lato è necessario che tutti i negoziati miranti alla stipulazione di nuovi trattati, accordi o intese o ad una modifica di quelli vigenti devono essere condotti secondo una procedura comunitaria,



Giovedì 12 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

dall'altro è ammissibile che gli accordi bilaterali relativi ai servizi aerei in vigore, i loro allegati, ogni modifica ad essi apportata e ogni altra intesa commerciale bilaterale o multilaterale concernente le relazioni con paesi terzi nel campo della navigazione aerea possano essere espressamente o tacitamente prorogati, in via provvisoria, a condizione che la proroga di tali atti non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica *commerciale* comune dei trasporti aerei;

(Emendamento n. 9)

*Settimo considerando*

considerando *tuttavia* che, per taluni casi *eccezionali*, in cui non fossero ancora possibili negoziati condotti dalla Comunità e un'interruzione delle relazioni basate su accordi potesse compromettere, a danno della Comunità e degli Stati membri, lo sviluppo di relazioni commerciali nel settore della navigazione aerea con il paese terzo in questione, occorre prevedere, a titolo transitorio e per un periodo limitato, la possibilità di negoziati condotti dagli Stati membri;

(Emendamento n. 10)

*Considerando settimo bis (nuovo)*

**considerando che è essenziale, per il successo dei negoziati comunitari concernenti i trasporti aerei, che i competenti servizi della Commissione dispongano di personale sufficiente;**

(Emendamento n. 11)

*Ottavo considerando*

considerando che, per evitare che ostacolino l'attuazione della politica *commerciale* comune dei trasporti aerei, tali negoziati possono essere condotti dagli Stati membri in base ad orientamenti precedentemente concordati, secondo una procedura comunitaria, che includano le disposizioni fondamentali dell'accordo da negoziare;

considerando che, per evitare che ostacolino l'attuazione della politica comune dei trasporti aerei, tali negoziati possono essere condotti dagli Stati membri in base ad orientamenti precedentemente concordati, secondo una procedura comunitaria, che includano le disposizioni fondamentali dell'accordo da negoziare;

(Emendamento n. 12)

*Considerando ottavo bis (nuovo)*

**considerando che i negoziati della Comunità sui diritti di traffico dovrebbero puntare all'acquisizione, per i vettori comunitari, di diritti di cabotaggio nei paesi terzi equivalenti a quelli esercitati dai vettori di questi paesi all'interno della Comunità;**

Giovedì 12 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 13)

*Considerando ottavo ter (nuovo)*

**considerando la necessità di stabilire criteri generali per la determinazione delle materie sulle quali negoziare e stipulare accordi misti per un periodo transitorio, in modo da dare ai paesi terzi certezza giuridica circa l'autorità legittima rappresentante della Comunità in materia di trasporto aereo;**

(Emendamento n. 14)

*Considerando ottavo quater (nuovo)*

**considerando opportuna una revisione della Convenzione di Chicago, anche tenuto conto del processo di integrazione europea e della realizzazione di un mercato unico comunitario del trasporto aereo;**

(Emendamento n. 15)

*Articolo 1, primo comma*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali concernenti servizi aerei, i relativi allegati, ogni modifica a essi apportata e ogni altra intesa *commerciale* bilaterale o multilaterale con paesi terzi riguardante relazioni nel settore dei trasporti aerei, ai sensi dell'articolo 113 del trattato, entro un anno dall'adozione della presente decisione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali concernenti servizi aerei, i relativi allegati, ogni modifica a essi apportata e ogni altra intesa bilaterale o multilaterale con paesi terzi riguardante relazioni nel settore dei trasporti aerei, ai sensi dell'articolo 84 del trattato, entro un anno dall'adozione della presente decisione.

(Emendamento n. 16)

*Articolo 2, terzo comma*

La consultazione mira, principalmente, ad accertare se sia necessario avviare un negoziato comunitario e in caso contrario, se gli accordi o le intese da prorogare espressamente o tacitamente, contengano disposizioni concernenti la politica *commerciale* comune nel settore della navigazione aerea, ai sensi dell'articolo 113. Ove incorra quest'ultima ipotesi, deve essere accertato se tali disposizioni possano costituire un ostacolo all'attuazione della suddetta politica. La consultazione deve inoltre riguardare tutti gli atti in vigore tra gli altri Stati membri e il paese terzo interessato.

La consultazione mira, principalmente, ad accertare se sia necessario avviare un negoziato comunitario e in caso contrario, se gli accordi o le intese da prorogare espressamente o tacitamente, contengano disposizioni concernenti la politica comune nel settore della navigazione aerea, ai sensi dell'articolo 84. Ove incorra quest'ultima ipotesi, deve essere accertato se tali disposizioni possano costituire un ostacolo all'attuazione della suddetta politica. La consultazione deve inoltre riguardare tutti gli atti in vigore tra gli altri Stati membri e il paese terzo interessato.

**Entro quattro settimane dall'inizio delle consultazioni, la Commissione può decidere di raccomandare al Consiglio, a norma dell'articolo 3, secondo comma della presente decisione, l'avvio di negoziati comunitari. In assenza di tale decisione da parte della Commissione, o qualora il Consiglio e il Parlamento non autorizzino l'avvio di negoziati comunitari entro i tre mesi successivi, lo Stato membro interessato potrà prorogare o modificare l'accordo o l'intesa in questione, tenendo conto delle linee direttrici stabilite conformemente all'articolo 6 della presente decisione.**

Giovedì 12 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 17)

*Articolo 3, primo comma*

*Qualora la Commissione, previa consultazione o di sua propria iniziativa, constati che determinate disposizioni degli atti da prorogare espressamente o tacitamente, pur rientrando nella sfera di applicazione della politica commerciale comune in materia di trasporti aerei ai sensi dell'articolo 113, non dovrebbero costituire, durante il periodo di proroga previsto, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune nel settore della navigazione aerea, essa può autorizzare gli Stati membri a prorogare espressamente o tacitamente, per un periodo da determinare, le disposizioni di cui trattasi contenute negli atti formanti oggetto della consultazione. Tale periodo non può essere superiore ad un anno.*

**La Commissione avvia negoziati con gli Stati Uniti d'America, gli Stati dell'Europa centrale e orientale, gli Stati dell'estremo oriente e l'Australia, per la stipula di accordi comunitari a norma dell'articolo 84 del trattato CEE e su base di reciprocità per la**

- a) concessione di diritti di sorvolo,
- b) concessione di diritti di cabotaggio,
- c) concessione di diritti e proroga di obblighi previsti nel quadro dell'attuale legislazione comunitaria in materia di trasporto aereo.

**Le misure della Comunità nei confronti dei paesi terzi dovranno iscriversi nel quadro della politica generale di liberalizzazione perseguita dalla Comunità in materia di trasporto aereo.**

(Emendamento n. 27)

*Articolo 3, comma primo bis (nuovo)*

**La Commissione si adopera per ottenere la partecipazione diretta della Comunità europea all'applicazione della Convenzione di Chicago e delle disposizioni connesse per tener conto della creazione del mercato interno.**

(Emendamento n. 18)

*Articolo 3, secondo comma*

*Tuttavia, qualora gli atti in questione contengano una clausola di riserva comunitaria o una clausola di denuncia annuale, la proroga espressa o tacita può essere autorizzata dalla Commissione per una durata maggiore.*

**Sulla base di una proposta presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 84 del trattato CEE, il Consiglio e il Parlamento possono autorizzare la Commissione ad avviare, a nome della Comunità europea, negoziati con paesi terzi su questioni di aviazione civile che rientrano nella legislazione comunitaria proposta o in vigore.**

(Emendamento n. 19)

*Articolo 3, comma secondo bis (nuovo)*

**A conclusione dei negoziati, l'accordo viene stipulato conformemente all'articolo 228 del trattato CEE. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che gli accordi o le intese tra gli Stati membri e i paesi terzi decadano al momento dell'entrata in vigore degli accordi comunitari relativi alla stessa materia.**

(Emendamento n. 20)

*Articolo 4*

*Qualora la Commissione, previa consultazione o di propria iniziativa, constati che alcune disposizioni*

**Qualora la Commissione, previa consultazione o di propria iniziativa, constati che alcune disposizioni**

Giovedì 12 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

dell'atto da prorogare espressamente o tacitamente potrebbero costituire, durante il periodo di proroga previsto, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune nel settore della navigazione aerea specialmente a causa di disparità fra le politiche degli Stati membri, essa presenta al Consiglio una relazione particolareggiata. La relazione è corredata delle opportune proposte e, se del caso, di raccomandazioni volte ad ottenere che la Commissione sia autorizzata ad aprire negoziati comunitari con i paesi terzi in questione.

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

contenute in accordi o intese su questioni relative all'aviazione civile tra Stati membri e paesi terzi potrebbero costituire un ostacolo all'attuazione della politica comune nel settore della navigazione aerea specialmente a causa di disparità fra le politiche degli Stati membri, essa presenta al Consiglio una relazione particolareggiata. La relazione è corredata delle opportune proposte e, se del caso, di raccomandazioni volte ad ottenere che la Commissione sia autorizzata ad aprire negoziati comunitari con i paesi terzi in questione.

(Emendamento n. 21)

## Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 113 del trattato, fino al 31 dicembre 1992 il Consiglio, può autorizzare in via eccezionale, deliberando su proposta della Commissione in seguito alla richiesta consultazione preliminare negoziati bilaterali tra gli Stati membri e taluni paesi terzi, qualora i negoziati comunitari non appaiano ancora possibili a causa di circostanze cogenti di carattere tecnico o amministrativo.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per motivi particolari, uno Stato membro ritiene che, per evitare ogni discontinuità nelle relazioni commerciali basate su accordi, sia necessario avviare negoziati con taluni paesi terzi.

3. In deroga al paragrafo 1, e fino al 31 dicembre 1992 la Commissione può autorizzare gli Stati membri ad avviare negoziati bilaterali con paesi terzi, riguardanti la modifica e l'applicazione di allegati ad accordi relativi all'esercizio di diritti di traffico, alla designazione di compagnie aeree e all'approvazione di tariffe orari.

1. **soppresso**2. **soppresso**3. **soppresso**

(Emendamento n. 22)

## Articolo 6, frase introduttiva e punto i)

La consultazione a norma dell'articolo 5 è assicurata dalla Commissione e

(i) ricomprende il coordinamento come pure il corretto funzionamento e il consolidamento del mercato interno, tiene conto dei legittimi interessi degli Stati membri per quanto riguarda la salvaguardia e l'ampliamento delle loro relazioni commerciali nel settore dei trasporti aerei con i paesi terzi e concorre alla definizione di principi uniformi di politica commerciale comune in materia di trasporti aerei relativamente al paese in questione;

La consultazione a norma dell'articolo 3 è assicurata dalla Commissione e

(i) ricomprende il coordinamento, il corretto funzionamento e il consolidamento del mercato interno, tiene conto dei legittimi interessi degli Stati membri per quanto riguarda la salvaguardia e l'ampliamento delle loro relazioni nel settore dei trasporti aerei con i paesi terzi e concorre alla definizione di principi uniformi di politica comune in materia di trasporti aerei relativamente al paese in questione;

Giovedì 12 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 23)

*Articolo 7*

*Al termine dei negoziati, lo Stato membro interessato comunica i risultati degli stessi alla Commissione e informa al riguardo gli altri Stati membri.*

*La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli altri Stati membri del fatto che nei cinque giorni feriali successivi alla comunicazione pervenutale nessuno Stato membro le abbia presentato obiezioni in merito all'accordo previsto né abbia comunicato siffatte obiezioni allo Stato membro interessato, salvo che essa, da parte sua, abbia da sollevare obiezioni.*

*Non appena ricevuta tale comunicazione, l'accordo in questione può essere stipulato.*

*In tutti gli altri casi, la stipulazione dell'accordo può avvenire solo previa autorizzazione del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata.*

**Sulla base di una proposta presentata a norma dell'articolo 84 del Trattato CEE dalla Commissione entro il 1° luglio 1992, il Consiglio adotta norme comuni per lo svolgimento di negoziati su quegli aspetti delle relazioni concernenti l'aviazione civile tra Stati membri e paesi terzi che non sono oggetto di negoziati comunitari in corso o coperti da accordi conclusi dalla Comunità.**

(Emendamento n. 24)

*Articolo 9*

Nella decisione del Consiglio 69/494/CEE è inserito il seguente articolo 15bis:

«*Articolo 15 bis*

La presente decisione non si applica ad accordi e intese relativi agli aspetti *commerciali* della navigazione aerea.»

Nella decisione del Consiglio 69/494/CEE è inserito il seguente articolo 15bis:

«**Articolo 15 bis**

La presente decisione non si applica ad accordi e intese relativi agli aspetti della navigazione aerea.»

(Emendamento n. 25)

*Articolo 9 bis (nuovo)***Articolo 9 bis**

**La Commissione sottopone in tempi brevi, e comunque non oltre il 31 luglio 1992, al Consiglio e al Parlamento un documento che sviluppi in modo organico e coerente i contenuti programmatici della politica della Commissione in materia di navigazione aerea nei confronti dei paesi terzi.**

(Emendamento n. 26)

*Articolo 10*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

**Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. La data della sua entrata in vigore sarà stabilita con regolamento del Consiglio, previo parere del Parlamento.**

## 17. Controllo tecnico dei veicoli a motore \*

— proposta di direttiva COM(91) 243 — C3-298/91

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura)**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Primo considerando

considerando che la direttiva del Consiglio 77/143/CEE, modificata dalla direttiva 88/449/CEE, prevede il regolare controllo tecnico *soltanto* per talune categorie di veicoli a motore (autobus, veicoli industriali pesanti e leggeri, rimorchi e semirimorchi pesanti, taxi e ambulanze), *mentre restano escluse dal suo campo d'applicazione le autovetture;*

considerando che la direttiva del Consiglio 77/143/CEE, modificata **da ultimo dalla direttiva 91/328/CEE**, prevede il regolare controllo tecnico per talune categorie di veicoli a motore (autobus, veicoli industriali pesanti e leggeri, rimorchi e semirimorchi pesanti, taxi e ambulanze, **autovetture**);

(Emendamento n. 2)

*Considerando sesto bis (nuovo)*

**considerando che la fissazione dei valori cui deve conformarsi l'efficienza dell'impianto di frenatura sarà oggetto di un'ulteriore proposta della Commissione da presentarsi prima del giugno 1992;**

(Emendamento n. 3)

*Settimo considerando*

considerando che, *stante la diversità delle apparecchiature e procedure di controllo in uso negli Stati membri, nella fase attuale non si ritiene opportuno fissare i valori cui devono conformarsi l'efficienza dell'impianto di frenatura, la regolazione e i tempi di recupero della pressione dell'aria dei freni ecc., che il controllo dell'efficienza dell'impianto frenante deve essere finalizzato ad un realistico accertamento che il veicolo, all'atto dell'ispezione, è in grado di circolare in condizioni di sicurezza indipendentemente dal suo carico ma nei limiti del suo peso lordo e che, se conforme ai requisiti tecnici della omologazione per tipo dell'impianto di frenatura di cui alla direttiva 71/320/CEE, modificata, esso supererebbe allora il controllo;*

considerando che **fino all'approvazione di tale proposta** il controllo dell'efficienza dell'impianto frenante *dovrà* essere finalizzato a un realistico accertamento che il veicolo, all'atto dell'ispezione, è in grado di circolare in condizioni di sicurezza indipendentemente dal suo carico ma nei limiti del suo peso lordo e che, se conforme ai requisiti tecnici della omologazione per tipo dell'impianto di frenatura di cui alla direttiva 71/320/CEE, modificata, esso supererebbe allora il controllo;

(\*) G.U. n. C 189 del 20.7.1991, pag. 16.

Giovedì 12 marzo 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

*Considerando nono bis (nuovo)*

considerando che sarebbe auspicabile che gli Stati membri prevedessero sanzioni in caso di non rispetto dell'obbligo di sottoporsi al controllo tecnico e, in particolare nel caso in cui il veicolo venga respinto all'ispezione per non conformità dei dispositivi di frenatura, sia possibile immobilizzare il veicolo sino alla sua eventuale regolarizzazione;

(Emendamento n. 5)

*Considerando nono ter (nuovo)*

considerando che la Commissione dovrebbe rapidamente presentare una proposta per estendere il controllo tecnico, in particolare per quanto concerne l'impianto frenante, anche ai veicoli a due o tre ruote.

(Emendamento n. 6)

*ARTICOLO -1 (nuovo)***Articolo -1**

La direttiva 77/143/CEE è modificata come segue:

All'allegato I della direttiva 77/143/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 91/328/CEE, è aggiunta la seguente parte:

**PERIODICITÀ DEI CONTROLLI**

A parte il controllo tecnico sulle emissioni di gas di scarico, che deve essere annuale per tutti i tipi di veicoli, la periodicità dei controlli dovrà essere la seguente:

(Emendamento n. 7)

**ARTICOLO 1**

La direttiva 77/143/CEE è modificata come segue:

Il paragrafo 1 dell'allegato II della direttiva 77/143/CEE, modificata dalla direttiva 88/449/CEE, relativo ai dispositivi di frenatura è sostituito dal seguente testo:

**I. DISPOSITIVI DI FRENATURA**

Il controllo degli impianti frenanti del veicolo verterà sui seguenti punti. Il veicolo sarà respinto al controllo tecnico qualora venga riscontrato uno dei difetti enumerati qui di seguito. I risultati di prova ottenuti nel corso dei controlli dei dispositivi di frenatura devono essere in conformità con i requisiti tecnici di cui alla direttiva «freni» 71/320/CEE.

La direttiva 77/143/CEE è modificata come segue:

Il paragrafo 1 dell'allegato II della direttiva 77/143/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 91/328/CEE, relativo ai dispositivi di frenatura è sostituito dal seguente testo:

**I. DISPOSITIVI DI FRENATURA**

Il controllo degli impianti frenanti del veicolo verterà sui seguenti punti. Il veicolo sarà respinto al controllo tecnico e non potrà circolare fino alla sua eventuale regolarizzazione qualora venga riscontrato uno dei difetti enumerati qui di seguito. I risultati di prova ottenuti nel corso del controllo dei dispositivi di frenatura devono essere in conformità con i requisiti in materia di costruzione e di montaggio di cui alla direttiva «freni» 71/320/CEE.

— A3-31/92

### RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 243) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 75 del trattato CEE (C3-298/91),
- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-31/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio ed alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 189 del 20.7.1991, pag. 16.

### 18. Evoluzione socio-economica delle regioni

— A3-65/92

### RISOLUZIONE

**sul tema «Le Regioni negli anni '90» — Quarta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità**

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 8 del Regolamento (CEE) n. 4254/88 del 19 dicembre 1988 sulla riforma del FESR <sup>(1)</sup>,
- vista la quarta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità (COM(90) 609 — C3-53/91),
- visti la relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per gli affari sociali l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-65/92),

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 374 del 31.12.1988



Giovedì 12 marzo 1992

1. rileva che la quarta relazione periodica mostra un sensibile miglioramento del livello di analisi e un ampliamento dei temi trattati rispetto a quelle precedenti,
2. rileva che i principali risultati della ricerca possono essere riassunti come segue:
  - a) le disparità regionali nella Comunità sono immutate nonostante il positivo sviluppo globale dell'economia avutosi alla fine degli anni '80; il prodotto interno lordo pro capite nelle dieci regioni più sviluppate è, in media, tre volte più alto di quello delle dieci regioni meno sviluppate, quasi tutte situate in Portogallo e Grecia;
  - b) durante il periodo esaminato la Grecia non ha beneficiato della crescita positiva della produttività che ha portato a una stabilizzazione nelle disparità di reddito pro capite in Spagna, Portogallo e Irlanda; la Grecia ha ora il più basso PIL pro capite e il più basso PIL per persona occupata della Comunità;
  - c) vi sono forti disparità anche per quanto concerne la disoccupazione: in circa venti regioni della Comunità delle 171 esaminate, situate prevalentemente in Spagna, Italia e Irlanda, il tasso di disoccupazione è superiore al 15%;
  - d) anche la disparità regionale nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, fattore fondamentale per la competitività regionale, è eccessiva: in Portogallo e in Grecia, meno del 10% dei giovani fruisce di formazione professionale;
  - e) nell'interesse di un'efficace utilizzazione degli stanziamenti a favore dello sviluppo regionale è necessario spostare l'accento dagli aiuti all'infrastruttura verso aiuti all'investimento che sostengano le imprese;
  - f) nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati il FESR finanzia tra il 5 e il 7% degli investimenti globali;
  - g) un superamento delle disparità regionali è possibile solo a lungo termine (20 anni e più) e presuppone tassi di crescita sensibilmente al di sopra della media, il che richiede prospettive ad ampio respiro;
  - h) l'aumento della popolazione attiva (eccedenza delle nascite e migrazioni) entro il 2000 renderà più difficile lottare contro la disoccupazione, soprattutto nelle regioni dell'obiettivo 1;
3. deplora che la Commissione non abbia dato seguito alla richiesta formulata nella sua risoluzione dell'8 luglio 1988 sulla terza relazione periodica<sup>(1)</sup> di fornire dati statistici dettagliati, compilati a livello NUTS III, su aspetti quali la situazione del mercato occupazionale nelle regioni, il loro livello di formazione, la struttura e la composizione dell'assistenza regionale e i punti di forza e quelli deboli delle regioni, per fornire un profilo di queste ultime;
4. deplora che la Commissione non abbia valutato di propria iniziativa le conseguenze sulle regioni delle politiche comunitarie sull'ambiente e la sua protezione;
5. deplora inoltre che praticamente non siano state svolte analisi della situazione femminile, un aspetto che rappresenta una grande sfida nelle regioni meno sviluppate;
6. accoglie con favore, visti i risultati estremamente insoddisfacenti in materia di convergenza della Quarta relazione periodica, l'idea, accolta nel Consiglio europeo di Maastricht, di rafforzare nei trattati la coesione economica e sociale e di creare un fondo di coesione; considera però come assolutamente decisivo, al momento di dare un nuovo assetto ai fondi strutturali e di assegnare la dotazione finanziaria del fondo di convergenza, che i nuovi impegni assunti trovino efficace attuazione sia sul piano operativo che su quello finanziario;
7. propone che una revisione dei regolamenti dei Fondi strutturali contenga disposizioni giuridiche per le sanzioni, qualora le misure di controllo rivelassero usi impropri dei fondi pubblici e non venissero rispettati i principi fondamentali su cui poggiano i regolamenti dei Fondi strutturali, come, per esempio, il principio dell'addizionalità;
8. sottolinea che la responsabilità politica per la coesione economica e sociale della Comunità ricade sulle regioni, sui governi degli Stati membri e sulla Comunità, e prende atto dei tagli finanziari operati da quasi tutti gli Stati membri nel settore del sostegno alle regioni a partire dal 1983; fa rilevare che questa diminuzione reale degli stanziamenti di sostegno nazionali non ha potuto essere compensata da un raddoppio delle risorse dei Fondi strutturali comunitari;

(1) G.U. n. C 235 del 12.9.1988, pag. 178.

Giovedì 12 marzo 1992

9. non condivide la valutazione ottimistica della Commissione sui futuri effetti del mercato interno e dell'Unione economica e monetaria sulle regioni meno sviluppate della CE nonché sulle zone di frontiera che vivono dell'attività doganale e invita la Commissione a elaborare una dettagliata analisi delle conseguenze che tenga conto dei lavori preliminari del Parlamento e dei pareri formulati in occasione della seconda Conferenza del Parlamento europeo e delle regioni della Comunità;
10. condivide l'opinione della Commissione che il rinnovamento strutturale dei cinque nuovi Länder tedeschi rappresenta una grande sfida, ma ritiene troppo ottimistiche le analisi svolte in questo contesto sullo sviluppo economico e sociale di tali regioni, visto che i dati raccolti nel frattempo mostrano un andamento notevolmente peggiore;
11. invita la Commissione, in vista di tale andamento, alquanto peggiore di quello previsto nei cinque nuovi Länder tedeschi, a rivedere la politica di sostegno da essa finora condotta e a tenerne conto al momento di dare un nuovo assetto alla politica strutturale dopo il 1993;
12. ricorda che la coesione economica e sociale non può essere raggiunta esclusivamente mediante i Fondi strutturali, ma deve anche essere soprattutto un obiettivo di tutte le altre politiche comunitarie, in settori quali la ricerca e lo sviluppo, l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni e l'agricoltura, che possono apportare un contributo significativo;
13. è convinto che nelle regioni insulari ultraperiferiche la coesione economica e sociale sarà possibile soltanto qualora, di pari passo con l'applicazione delle politiche comunitarie suddette, venga attuata contemporaneamente, per un congruo periodo di tempo, anche una politica fiscale idonea; solo in tal modo sarà possibile far sì che risorse finanziarie in esse create non vengano trasferite verso altri luoghi della Comunità, ma che si concentrino in tali zone, costituendo così risorse e disponibilità finanziarie necessarie e indispensabili allo sviluppo e alla crescita economica, come del resto già accade in altre regioni insulari ultraperiferiche non comunitarie;
14. rileva che i Fondi strutturali, soprattutto dopo la revisione, apportano un importante contributo al superamento delle disparità, ma ritiene comunque necessaria una revisione delle misure strutturali sulla base delle conclusioni della quarta relazione periodica nei seguenti campi:
- a) ulteriore concentrazione degli stanziamenti, sia geografica che finanziaria, verso le regioni meno sviluppate della Comunità, tenendo particolarmente conto della promozione dei fattori locali più «deboli»;
  - b) revisione dei criteri per la scelta delle regioni da sostenere; oltre alla disoccupazione e al PIL si dovrebbero in futuro tenere in considerazione anche la portata dell'istruzione scolastica e della formazione professionale, soprattutto dei giovani tra i 15 e i 19 anni, e i livelli del patrimonio infrastrutturale quali nuovi criteri addizionali per le regioni da sostenere;
  - c) un maggiore spostamento degli stanziamenti di sostegno dell'infrastruttura all'economia privata nel settore secondario come in quello dei servizi, visto che quest'ultimo aumenterà d'importanza in prospettiva sia per la creazione diretta di posti di lavoro che come notevole fattore «debole»;
  - d) i deficit di formazione scolastica e professionale dei giovani si perpetuano sotto la forma di deficit di posti di lavoro e di benessere; i fondi strutturali dovranno quindi in futuro divenire più attivi nel settore dell'istruzione, della formazione e dell'aggiornamento nonché nella messa a disposizione di strutture d'istruzione e di aggiornamento;
  - e) considerando l'intreccio sempre più inestricabile dei sostegni regionali, nazionali e comunitari, acquisiscono sempre maggiore importanza l'informazione e la consulenza nelle regioni da sostenere; i Fondi strutturali devono attuare un'attiva politica dell'informazione;
  - f) considerazione degli effetti strutturali del disarmo;
  - g) rafforzamento dei controlli sui risultati delle misure di sostegno regionali;

Giovedì 12 marzo 1992

- h) messa a disposizione di un importo fisso del bilancio generale delle Comunità per poter prestare aiuto in imprevedibili situazioni urgenti e di crisi, per esempio per le conseguenze regionali di catastrofi ambientali e simili;
  - i) coinvolgimento istituzionale delle parti sociali più forte e tempestivo;
15. auspica un rafforzamento del controllo sugli aiuti statali forniti al di fuori delle regioni da sostenere, per dare maggiore forza d'urto al sostegno degli investimenti nelle regioni strutturalmente più deboli;
16. auspica che i finanziamenti addizionali eventualmente messi a disposizione dai paesi EFTA nel quadro dello SEE siano destinati ai fondi strutturali della Comunità per aiuti strutturali alle regioni comunitarie meno sviluppate;
17. invita la Commissione a esaminare ulteriormente, nella quinta relazione periodica, i seguenti elementi:
- a) l'importanza del decentramento e della regionalizzazione, tenendo in considerazione il principio di sussidiarietà come fattore di sviluppo regionale,
  - b) le conseguenze della politica di sostegno degli Stati membri (comprese le sovvenzioni indirette, le misure di sostegno settoriali, le agevolazioni fiscali ecc.) sulle regioni meno sviluppate della Comunità;
  - c) l'approfondimento dell'analisi per la valutazione della capacità competitiva delle regioni;
  - d) un'analisi più dettagliata dei maggiori costi infrastrutturali e sociali a carico delle regioni con bassissima densità demografica;
  - e) i possibili modi di accrescere l'efficienza delle amministrazioni regionali e comunali nelle regioni meno sviluppate della Comunità;
  - f) la portata e il significato dell'economia sommersa negli Stati membri;
  - g) l'incidenza socioeconomica e le ripercussioni sul mercato del lavoro provocate dalla soppressione delle frontiere interne della Comunità, rilevate a livello NUTS III;
  - h) l'integrazione di nuovi indicatori sociali e ambientali tenendo conto della qualità della vita e della specificità delle regioni nel contesto dei criteri di finanziamento dei Fondi strutturali,
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai parlamenti degli Stati membri, ai parlamenti/consigli delle regioni della Comunità, al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
-

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 12 marzo 1992

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONDE, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, van den BRINK, BRITO, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOMBO, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, de VRIES, DIÉZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMEDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALQUI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GERAGHTY, GLINNE, GÖRLACH, GOMES, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORETTI, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PROUT, PUNSET I CASALS, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, WALTER, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, von WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZELLER.

*Osservatori dell'ex RDT*

BEREND, BOTZ, GLASE, GOEPEL, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KOSLER, KREHL, MEISEL, ROMBERG, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Giovedì 12 marzo 1992

## ALLEGATO

## Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = favorevoli

(-) = contrari

(O) = astensioni

*Discussioni su problemi d'attualità**Risoluzione comune su Cernobyl*

(+)

ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BALFE, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BONTEMPI, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, CUSHNAHAN, DALSSASS, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FUNK, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GERAGHTY, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOON, HOWELL, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, KILLILEA, KOFOED, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUSTER, McCARTIN, McGOWAN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MARQUES MENDES, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MUSSO, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON, PENDERS, PEREIRA, PETER, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRICE, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TRIVELLI, TSIMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, von der VRING, WALTER, von WOGAU, WURTZ.

(O)

BLANEY, DILLEN, LEHIDEUX.

*Proposta di risoluzione comune sul Kashmir*

(+)

ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BEUMER, BIRD, BOISSIÈRE, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COATES, COONEY, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEPREZ, van DIJK, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FALQUI, FLORENZ, FONTAINE, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GUIDOLIN, HABSBERG, HERMANS, ISLER BÉGUIN, LACAZE, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGES, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, McCARTIN, MENRAD, MUSSO, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PISONI F., POETTERING, QUISTORP, RAFFIN, REDING, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SARIDAKIS, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SISÓ CRUELLAS, STAES, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, VALVERDE LÓPEZ, VÁZQUEZ FOUZ, VERBEEK, von WOGAU.

(-)

ARBELOA MURU, BALFE, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BONTEMPI, BOWE, van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DAVID, DE GIOVANNI, DELCROIX, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, FAYOT, FORD, GERAGHTY, GLINNE, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KUHN, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAVARRO, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, PAPAYANNAKIS, PETER, PIQUET, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, RIBEIRO, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMONS, SMITH A., SONNEVELD, STEVENS, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, WELSH.

Giovedì 12 marzo 1992

(O)

CATHERWOOD, CHEYSSON, DILLEN, LANGER, PATTERSON, PENDERS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, van der WAAL.

---

*Risoluzione B3-333/92 sul razzismo*

(+)

ANASTASSOPOULOS, BALFE, BANOTTI, BEAZLEY C., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BOISSIÈRE, BONTEMPI, van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DALSSASS, DAVID, DE GUCHT, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESTGEN, FAYOT, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FUNK, GALLAND, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOON, HOWELL, HUGHES, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, KUHN, LAMBRIAS, LANGER, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PEIJS, PEREIRA, PETER, PIQUET, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTH, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SMITH A., SONNEVELD, STAES, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TRIVELLI, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, WELSH, von WOGAU.

(-)

DILLEN, PISONI F., SELIGMAN.

---

*Risoluzione comune — Catastrofe nel Mar Baltico e nel Mar del Nord*

(+)

ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BELO, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BEUMER, BOISSIÈRE, van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DALSSASS, DAVID, DELCROIX, DEPREZ, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESTGEN, FAYOT, FONTAINE, FRÉMION, FUNK, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HINDLEY, HOON, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAMBRIAS, LOMAS, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, NEWTON DUNN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, OOSTLANDER, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, REYMANN, RIBEIRO, RISKÆR PEDERSEN, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SMITH A., SONNEVELD, STAES, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TRIVELLI, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VISSER, von der VRING, von WOGAU.

(-)

BEAZLEY C., BERTENS, de VRIES, GALLAND, LARIVE, MAHER, MARQUES MENDES, NORDMANN, PEREIRA.

---

*Risoluzione A3-62/92*

(Emendamento n. 4)

(+)

ADAM, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANOTTI, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BIRD, BLANEY, BOWE, van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COT, CRAVINHO, DALSSASS, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, FAYOT, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GÖRLACH, GREEN, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HUGHES, JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LANE,

Giovedì 12 marzo 1992

LANGENHAGEN, LATAILLADE, LLORCA VILAPLANA, McCARTIN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MENRAD, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEWMAN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SARLIS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, STAVROU, THEATO, THYSSEN, TITLEY, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VISSER, van der WAAL, WELSH, WILSON, WYNN.

(—)

AGLIETTA, von ALEMANN, BANDRÉS MOLET, BARZANTI, BETTINI, BJORNVIG, BOISSIÈRE, CHRISTENSEN I., COLAJANNI, COX, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, de VRIES, van DIJK, DILLEN, ERNST de la GRAETE, FORD, GALLAND, GERAGHTY, GUTIERREZ DÍAZ, HERMAN, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, LANNOYE, LARIVE, MARTIN S., NAPOLETANO, NEUBAUER, NIELSEN, NORMANN, ONESTA, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PEREIRA, PORRAZZINI, QUISTORP, RAFFIN, SANDBÆK, de los SANTOS LÓPEZ, SCHODRUCH, SIMEONI, SPECIALE, STAES, STEWARD-CLARK, TRIVELLI, VECCHI, von der VRING, VIJSENBEEK.

(O)

EPHREMIDIS, GRUND.

---

*Risoluzione comune sul mercato delle banane*

(—)

AGLIETTA, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BETTINI, BIRD, BLANEY, BLOT, BOISSIÈRE, van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COONEY, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEFRAIGNE, DELCROIX, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FUNK, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HORY, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANNOYE, LATAILLADE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MARQUES MENDES, MARTIN S., MEDINA ORTEGA, MENRAD, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWMAN, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, STAES, STAVROU, STEWART-CLARK, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, TURNER, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VOHRER, von WECHMAR, WHITE, WILSON, WYNN.

(—)

von ALEMANN, BEUMER, CASSIDY, DE GUCHT, de VRIES, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER H., KOFOED, LARIVE, PATTERSON, SAMLAND, VAN HEMELDONCK, VISSER, von der VRING.

(O)

COX, van DIJK, DILLEN, GÖRLACH, GRUND, JACKSON Ch., KÖHLER K.P., MIHR, NEUBAUER, SCHODRUCH.

---

*Risoluzione comune sulla ex-Jugoslavia*

(Paragrafo 11)

(—)

AGLIETTA, von ALEMANN, ARIAS CAÑETE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJORNVIG, BOISSIÈRE, van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COONEY, COT, COX, CRAMPTON, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEFRAIGNE, DELCROIX, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FONTAINE, FORD, FUNK, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HORY, HUGHES, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANNOYE, LLORCA VILAPLANA, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH,

Giovedì 12 marzo 1992

MAGNANI NOYA, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MENRAD, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWMAN, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARLIS, SCHLECHTER, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, STAES, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TRAUTMANN, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VISSER, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WHITE, WILSON, WYNN.

(-)

ANASTASSOPOULOS, BLANEY, EPHREMIDIS, HADJIGEORGIOU, ROUMELIOTIS, TSIMAS.

(O)

DILLEN, KÖHLER K.P., NEUBAUER, SCHODRUCH.

(Paragrafo 12)

(+)

AGLIETTA, von ALEMANN, ARIAS CAÑETE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLANEY, BOISSIÈRE, van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COONEY, COT, COX, CRAMPTON, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEFRAIGNE, DELCROIX, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FUNK, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HORY, HUGHES, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LANNOYE, LLORCA VILAPLANA, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MARQUES MENDES, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWMAN, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, QUISTORP, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, STAES, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TITLEY, TOPMANN, TRAUTMANN, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VISSER, von der VRING, WILSON, WYNN.

(-)

ANASTASSOPOULOS, AVGERINOS, DESSYLAS, EPHREMIDIS, LAGAKOS, LAMBRIAS, MIRANDA DA SILVA, RAMIREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, ROMEOS, ROUMELIOTIS, TSIMAS.

(O)

DILLEN, NEUBAUER, SCHODRUCH.

(Paragrafo 15)

(+)

AGLIETTA, von ALEMANN, ARIAS CAÑETE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLANEY, BOISSIÈRE, BOWE, van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAMPTON, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEFRAIGNE, DELCROIX, DESMOND, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FUNK, GÖRLACH, GREEN, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HORY, HUGHES, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOFOED, KUHN, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LANNOYE, LLORCA VILAPLANA, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MARQUES MENDES, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWMAN, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEREIRA, PETER, PETERS, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON



Giovedì 12 marzo 1992

B., SISÓ CRUELLAS, STAES, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TRAUTMANN, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VISSER, von der VRING, von WECHMAR, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WYNN.

(–)

AVGERINOS, DESSYLAS, EPHREMIDIS, LAGAKOS, LAMBRIAS, PESMAZOGLOU, ROMEOS, ROUMELIOTIS, TSIMAS.

(O)

DILLEN, GRUND, KÖHLER K.P., NEUBAUER, SCHODRUCH, SIMEONI.

---

(Paragrafo 23, seconda parte)

(+) .

AGLIETTA, von ALEMANN, ARIAS CAÑETE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BETTINI, BEUMER, BJØRNVIG, BLANEY, BOISSIÈRE, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CHANTERIE, CHRISTENSEN I., COONEY, COX, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEFRAIGNE, de VRIES, van DIJK, ERNST de la GRAETE, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GUIDOLIN, HERMAN, ISLER BÉGUIN, JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LANNOYE, LLORCA VILAPLANA, McINTOSH, MARQUES MENDES, MENRAD, NIELSEN, NORDMANN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEREIRA, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PORRAZZINI, PRAG, QUISTORP, RAFFIN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, SANDBÆK, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMEONI, SISÓ CRUELLAS, STAES, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, VECCHI, VERWAERDE.

(–)

ANASTASSOPOULOS, AVGERINOS, BIRD, BOWE, van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COT, CRAMPTON, DAVID, DELCROIX, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, EPHREMIDIS, FORD, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HORY, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KÖHLER H., KUHN, LAGAKOS, LAMBRIAS, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, MAGNANI NOYA, MEDINA ORTEGA, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEWMAN, ODDY, ONUR, PAPAYANNAKIS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIQUET, POLLACK, PONS GRAU, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RIBEIRO, ROGALLA, ROMEOS, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARLIS, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., TITLEY, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, von WECHMAR, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WYNN.

(O)

DILLEN, GRUND, KÖHLER K.P., NAPOLETANO, NEUBAUER, SÄLZER, SCHODRUCH.

---

Venerdì 13 marzo 1992

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 13 MARZO 1992**

(92/C67/05)

**PARTE I****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS***Vicepresidente***(La seduta è aperta alle 9.00)****1. APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

Intervengono gli onn.

— Medina Ortega, sulla versione spagnola del paragrafo 4 della risoluzione sul mercato delle banane (*parte seconda, punto 10*);

— I. Christensen, sul suo intervento concernente la proposta di risoluzione comune sulla situazione nella ex Jugoslavia (*parte prima, punto 28*);

— Dillen, sulla dichiarazione di voto dell'on. Neubauer dopo la votazione sulla relazione Aglietta sulla pena di morte (*parte prima, punto 26*).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

\*  
\*       \*  
\*

Interviene l'on. Verbeek sull'assassinio dell'on. Salvo Lima.

\*  
\*       \*  
\*

La Presidenza comunica che l'on. Robles Piquer ha fatto sapere di aver voluto votare a favore e non contro la proposta di risoluzione contenuta nella relazione Garcia Arias sul carbone e il mercato interno dell'energia (A3-333/91) (*vedi processo verbale della seduta dell'11 marzo, parte prima, punto 7*).

**2. PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI**

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta concernente un regolamento relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 settembre 1993, le possibilità di

pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Mozambico sulle relazioni in materia di pesca (COM(92)12 — C3-85/92)

deferimento merito: AGRI  
parere: BILA, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (COM(92)35 — C3-86/92 — SYN 394)

deferimento merito: ECON  
parere: AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Proposta concernente un regolamento relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 (COM(92)38 — C3-87/92)

deferimento merito: AGRI  
parere: BILA, SVIL

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1114/88 recante modifica al regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(92)40 — C3-88/92)

deferimento merito: AGRI

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2268/88 che fissa, per il raccolto 1988, taluni prezzi ed i quantitativi massimi garantiti nel settore del tabacco (COM(92)40 — C3-89/92)

deferimento merito: AGRI

base giuridica: Art. 43 CEE

Venerdì 13 marzo 1992

— Proposta concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89 — 1995/96, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (COM(92)49 — C3-90/92)

deferimento merito: BILA  
parere: AGRI

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente una direttiva riguardante le prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive che praticano la prospezione e l'estrazione di materie prime minerali nelle miniere e nelle cave (COM(92)14 — C3-91/92 — SYN 392)

deferimento merito: ASOC  
parere: BILA

base giuridica: Art. 118 A CEE

b) le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 63 del regolamento, degli onn.

— Pompidou, Adam, Casini, Chiabrando, Desama, Falqui, Fitzsimons, Ford, Gasòliba i Böhm, Goedmakers, Hervé, La Pergola, Larive, Linkohr, Mayer, Pierros, Salema O. Martins, Samland, Seligman, Vernier sulle invenzioni biotecnologiche (B3-11/92)

deferimento merito: ENER  
parere: GIUR

— Cassidy sulle relazioni economiche e commerciali tra la CE e l'Iran (B3-12/92)

deferimento merito: RELA

— Poettering, Bertens, Capucho, Fernández-Albor, Gawronski, Jepsen, Lacaze, Lagakos, Llorca Vilaplana, McMillan-Scott, Oostlander, Penders, Pasmazoglou, Pirkl, Reding, Sakellariou, Verde i Aldea sulla situazione nella regione di Kaliningrad (B3-13/92)

deferimento merito: ESTE

— (B3-14/92) ritirata

— Samland, Adam, Goedmakers, Görlach, Linkohr, Rinsche, Sakellariou, Sälzer su un parere del Consiglio dei ministri dell'industria relativo al settore delle tecnologie elettroniche dell'informazione e della comunicazione (B3-15/92)

deferimento merito: ENER  
parere: ECON

— Habsburg sulla situazione negli Stati baltici (B3-16/92)

deferimento merito: ESTE

— Rossetti sulla cooperazione economica e commerciale tra la Comunità europea e l'Albania (B3-17/92)

deferimento merito: RELA  
parere: ESTE

— Hermans sulla sindrome da stress psico-fisico che colpisce il personale sanitario (B3-18/92)

deferimento merito: ASOC  
parere: AMBI

— Glinne sulla prevenzione dell'AIDS nelle donne (B3-19/92)

deferimento merito: AMBI  
parere: DONN

— (B3-20/92) ritirata

— Vayssade sulla protezione dei consumatori (B3-21/92)

deferimento merito: AMBI

— Adam, Bowe, Collins, David, Falconer, Hindley, Hughes, D. Martin, Read, A. Smith, Tomlinson, Wynn sulla valutazione dell'impatto ambientale delle estrazioni di carbone a cielo aperto (B3-22/92)

deferimento merito: AMBI

— Banotti, Bjørnvig, Ceci, Green, Hadjigeorgiou, Ch. Jackson, Oomen-Ruijten, Valverde López, Vernier sulla vaccinazione contro l'epatite B degli addetti alla sanità e delle persone che svolgono un'attività a rischio (B3-23/92)

deferimento merito: ASOC  
parere: AMBI

— Mottola sulla tutela del paesaggio delle coste della Penisola Sorrentina — Amalfitana e delle Isole del Golfo di Napoli dall'inquinamento e dagli smottamenti (B3-24/92)

deferimento merito: AMBI  
parere: BILA, CULT

— Bettini, Amendola, Catasta, Vertemati sulla tutela e conservazione dei canali storici del territorio comunitario (B3-25/92)

deferimento merito: AMBI

— Contu sulla tutela del paesaggio delle coste della Sardegna (B3-26/92)

deferimento merito: AMBI

— Pollack, Crawley, Green, Read sulla discriminazione in base al sesso nelle procedure di assunzione comunitarie (B3-27/92)

deferimento merito: GIUR  
parere: DONN

Venerdì 13 marzo 1992

— Lord Plumb sulle relazioni CE-Sudafrica quale contributo allo sviluppo del continente africano (B3-28/92)

deferimento merito: ESTE  
parere: SVIL, RELA

— Lafuente López sull'adozione di un codice europeo della pubblicità (B3-29/92)

deferimento merito: CULT  
parere: GIUR

— Fernández-Albor sulla rigenerazione del fiume Miño, nella regione spagnola della Galizia (B3-30/92)

deferimento merito: AMBI

— Arbeloa Muru sulle detenzioni illegali in America Latina (B3-51/92)

deferimento merito: ESTE

— Arbeloa Muru sul degrado dei PVS (B3-52/92)

deferimento merito: SVIL

— Álvarez De Paz, Arbeloa Muru sui rifugiati in Africa (B3-53/92)

deferimento merito: ESTE  
parere: SVIL

— Cabezón Alonzo sulla situazione a Cuba (B3-54/92)

deferimento merito: ESTE

— Kostopoulos sulle sostanze tossiche presenti nei materiali da costruzione (B3-55/92)

deferimento merito: AMBI

— Kostopoulos sui rifiuti ospedalieri (B3-56/92)

deferimento merito: AMBI

— Alber, Ford, Iversen, Jensen, Kofoed, Lalor, Melis, Partsch, A. Simpson, Stavrou, Titley sulle relazioni tra la Comunità europea e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania (B3-57/92)

deferimento merito: RELA  
parere: ESTE

— Simeoni sulla legge che disciplina le condizioni di soggiorno degli stranieri in Francia e il rispetto dei diritti umani nella Comunità (B3-58/92)

deferimento merito: LIBE

— Dury, Buron, Delcroix, Desama, Glinne, Happort sull'inserimento sociale in ambiente urbano (B3-59/92)

deferimento merito: ASOC

— McIntosh sul gemellaggio delle scuole di agricoltura della Polonia e quelle della Comunità europea (B3-60/92)

deferimento merito: CULT  
parere: RELA

— Van Hemeldonck sull'integrazione degli anziani nel processo di sviluppo (B3-61/92)

deferimento merito: DONN  
parere: ASOC

— Calvo Ortega, Gutiérrez Díaz sulla soppressione degli aiuti alle regioni che sono passate dall'obiettivo n. 1 all'obiettivo n. 2 (B3-62/92)

deferimento merito: REGI

— Kostopoulos sulle radiazioni di qualunque genere (B3-63/92)

deferimento merito: AMBI

— Ephremidis sulla situazione problematica dei produttori di tabacco in Grecia (B3-64/92)

deferimento merito: AGRI  
parere: BILA

— Muscardini sul negoziato CEE-Giappone sulle pelli conciate nell'ambito dei negoziati GATT (B3-65/92)

deferimento merito: RELA  
parere: ECON, AMBI

— Muscardini sul registro europeo per informatori scientifici e farmaceutici (B3-66/92)

deferimento merito: GIUR  
parere: AMBI

— Muscardini sul riconoscimento pensionistico ex-combattenti R.S.I. (B3-67/92)

deferimento merito: ASOC  
parere: ESTE

— Muscardini sull'aumento della disoccupazione giovanile (B3-68/92)

deferimento merito: ASOC

— Muscardini sull'industria calzaturiera (B3-69/92)

deferimento merito: ECON  
parere: RELA

Venerdì 13 marzo 1992

— Muscardini, Fini, Mazzone, Rauti sulla destinazione del lupo italiano a fini di pubblica utilità (B3-70/92)

deferimento merito: AMBI

— Mazzone, Fini, Muscardini, Rauti sul riconoscimento da parte della CEE delle Repubbliche della Bosnia e della Macedonia (B3-71/92)

deferimento merito: ESTE

c) la seguente dichiarazione scritta, per iscrizione nel registro, conformemente all'articolo 65 del regolamento:

— dell'on. Donnelly, sulla concessione dello status di City al Borough di Sunderland (n. 2/92).

### 3. COMUNICAZIONE DI POSIZIONI COMUNI DEL CONSIGLIO

La Presidenza comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, le seguenti posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione, su

— una direttiva relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (C3-69/92 — SYN 331)

deferimento merito: ECON  
parere: TRAS

base giuridica: Art. 100 A CEE

— una decisione relativa alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati ottenuti dai programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità (C3-70/92 — SYN 323)

deferimento merito: ENER  
parere: BILA, ECON

base giuridica: Art. 130 Q par. 2 CEE

— una decisione che adotta programmi specifici di ricerca che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca per la Comunità economica europea (1992-1994) (C3-71/92 — SYN 352)

deferimento merito: ENER  
parere: ASOC, BILA, ECON, AMBI

base giuridica: Art. 130 Q par. 2 CEE

— una direttiva che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e

che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (C3-72/92 — SYN 291)

deferimento merito: GIUR  
parere: ECON

base giuridica: Art. 57, par. 2 CEE, Art. 66 CEE

— una direttiva che coordina la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (C3-73/92 — SYN 293)

deferimento merito: ECON  
parere: GIUR

base giuridica: Art. 57 par. 2 CEE, Art. 66 CEE, Art. 100 A CEE, Art. 113 CEE

— una direttiva relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE (C3-74/92 — SYN 209)

deferimento merito: GIUR  
parere: ASOC, BILA, CULT

base giuridica: Art. 49 CEE, Art. 57 par. 1 CEE, Art. 66 CEE

— un regolamento sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (C3-76/92 — SYN 255)

deferimento merito: GIUR  
parere: ECON, ENER, AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, sabato 14 marzo 1992.

### 4. PROCEDURA SENZA RELAZIONE \*

L'ordine del giorno reca la votazione sulle seguenti proposte, cui è stata applicata la procedura senza relazione, conformemente all'articolo 116 del regolamento:

— una direttiva recante modifica della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (COM(91)81 — C3-34/92)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(91) 528 — C3-37/92)

che era stata deferita alla commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1, b*).

Venerdì 13 marzo 1992

**5. RELAZIONI CE-USA E APPALTI PUBBLICI** (votazione)  
(Proposta di risoluzione B3-412/92)

*Emendamenti respinti:* 1, 3, 4 e 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

**6. PROGRAMMA «TEMPUS»** (articolo 37 del regolamento) \*

(Relazione Oostlander, a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio che modifica la decisione 90/233/CEE del 7 maggio 1990 che istituisce un programma di mobilità transeuropea per gli studi universitari «TEMPUS» (COM(91) 513 — C3-39/92) A3-69/92)

La Presidenza comunica che in assenza di opposizione scritta gli emendamenti e la risoluzione contenuti nella relazione si considerano approvati, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (*vedi parte seconda, punto 3*).

**7. TABACCO GREGGIO** (discussione e votazione) \*

L'on. Vazquez Fouz, che sostituisce il relatore, illustra la relazione presentata dall'on. Borgo, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti

- I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (COM(92) 54 — C3-77/92)
- II. su un regolamento che fissa, per il raccolto 1992, i quantitativi massimi garantiti nel settore del tabacco greggio (COM(92) 54 — C3-78/92) (A3-100/92).

Intervengono l'on. Saridakis, a nome del gruppo PPE, il commissario Dondelinger, e l'on. Wynn, che pone una domanda cui il commissario Dondelinger risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

**VOTAZIONE**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO I** COM(92) 54 — C3-77/92:

*Emendamenti approvati:* 2 e 1,

Interviene l'on. Vazquez Fouz il quale, basandosi sull'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento, chiede il rinvio della questione alla commissione competente.

La Presidenza risponde che va innanzitutto messa in votazione la proposta della Commissione.

Interviene il commissario Dondelinger.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 4*).

La Presidenza segnala che, essendo stata approvata la proposta della Commissione, l'articolo 39, paragrafo 3, non è più applicabile. Chiede quindi al relatore se desidera ricorrere all'articolo 40, paragrafo 2, o all'articolo 103, paragrafo 1.

L'on Vazquez Fouz ribadisce la sua richiesta di rinvio in commissione e insiste affinché sia applicato l'articolo 39, paragrafo 3; protesta contro il modo in cui la Presidenza applica il regolamento.

Interviene l'on. Wijsenbeek per appoggiare la richiesta dell'on. Vazquez Fouz.

Dopo aver dato lettura dell'articolo 39, paragrafo 1, la Presidenza decide di applicare l'articolo 40, paragrafo 2, e sottopone pertanto all'Assemblea il problema di sapere se ritiene opportuno passare alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Con VE il Parlamento decide di passare alla votazione.

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Con VE il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 4*).

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO II** COM(92) 54 — C3-78/92:

Con VE il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 4*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

Con VE il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 4*).

Interviene l'on. Vazquez Fouz per protestare contro il modo in cui la Presidenza ha condotto la votazione e chiedere che la questione sia sottoposta all'Ufficio di presidenza ampliato.

La Presidenza risponde di aver osservato rigorosamente le disposizioni del regolamento.

Intervengono gli onn. Saridakis, sulla procedura, e Suarez Gonzalez il quale segnala che al momento della votazione sulla prima proposta di regolamento i membri del suo gruppo credevano di votare in realtà sulla richiesta di rinvio in commissione; entrambi criticano il modo in cui la Presidenza ha applicato il regolamento.

La Presidenza ripete di aver rispettato scrupolosamente le disposizioni del regolamento.

Venerdì 13 marzo 1992

### 8. TRASPORTO PER VIA NAVIGABILE (discussione e votazione)

L'on. van der Waal illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sull'avvio di negoziati tra la Comunità e taluni paesi terzi circa le norme applicabili al trasporto di merci e passeggeri per via navigabile tra le parti interessate (A3-75/92).

Intervengono gli onn. Jarzembowski, a nome del gruppo PPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, il commissario Dondelinger, e l'on. Wijsenbeek, il quale pone una domanda alla Commissione cui il commissario Dondelinger risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

#### VOTAZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 5).

### 9. OLIMPIADI INVERNALI (discussione e votazione)

L'on. Partsch illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulle Olimpiadi invernali (A3-58/92).

Intervengono gli onn. Bettini e von Alemann.

Intervengono nella discussione gli onn. White, a nome del gruppo socialista, Habsburg, a nome del gruppo PPE, Vohrer, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, Raffin, a nome del gruppo Verde, Fontaine, Mendes Bota, Bettini e il commissario Dondelinger.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

#### VOTAZIONE

*Emendamento approvato: 1.*

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Con AN (PPE e SOC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 52

Favorevoli: 48

Contrari: 1

Astenuti: 3

(vedi parte seconda, punto 6).

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

*Vicepresidente*

### 10. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA CINA

Il commissario Dondelinger fa una dichiarazione sulla politica della Comunità nei confronti della Cina.

La Presidenza comunica di aver ricevuto dal gruppo Verde la richiesta, presentata sulla base dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento, di far seguire una discussione a tale dichiarazione.

Sottopone la richiesta all'Assemblea.

Con VE, il Parlamento respinge la richiesta.

La Presidenza segnala che i deputati possono pertanto, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 56, porre domande brevi e precise alla Commissione per un periodo di tempo complessivo di trenta minuti.

Intervengono per porre domande alla Commissione gli onn. Bettini, vicepresidente della delegazione per le relazioni con la Cina, a nome del gruppo Verde, Suarez Gonzalez, Simeoni, il commissario Dondelinger, che risponde alle domande e l'on. Suarez Gonzalez per chiedere precisazioni, che vengono fornite dal commissario Dondelinger.

### 11. COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA PARITETICA ACP-CEE E DELLE DELEGAZIONI

Su richiesta del gruppo socialista, il Parlamento ratifica le nomine degli onn.

— Laroni, a membro dell'Assemblea paritetica ACP-CEE in sostituzione dell'on. Baget Bozzo e

— Santos, a membro della Delegazione del Parlamento per le relazioni con i paesi dell'Asia del sud e l'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del sud, in sostituzione dell'on. Ribeiro.

### 12. COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO

La Presidenza informa l'Assemblea che l'on. La Malfa gli ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da deputato al Parlamento con decorrenza 13 marzo 1992.

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma dell'Atto relativo alle elezioni dei rappresentanti all'Assemblea, il Parlamento constata la vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

### 13. RICHIESTA DI REVOCA DELL'IMMUNITÀ PARLAMENTARE DELL'ON. LE PEN

La Presidenza comunica di aver ricevuto dalle competenti autorità francesi richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Le Pen.

Conformemente all'articolo 5 del regolamento, tale richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

Venerdì 13 marzo 1992

**14. DICHIARAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO**

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento, la Presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

N. del documento	Autore	Firme
1/92	Borloo	15
2/92	Donnelly	6

**15. TRASMISSIONE DELLE RISOLUZIONI APPROVATE NEL CORSO DELLA PRESENTE SEDUTA**

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

Interviene l'on. Suarez Gonzalez per protestare contro tale procedura.

La Presidenza risponde che la trasmissione si effettua con riserva dell'approvazione del processo verbale.

**16. CALENDARIO DELLE PROSSIME SEDUTE**

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 6 al 10 aprile 1992.

**17. INTERRUZIONE DELLA SESSIONE**

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

*(La seduta termina alle 10.55).*

Enrico Vinci  
*Segretario generale*



Venerdì 13 marzo 1992

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

## 1. Procedura senza relazione \*

## a) PROPOSTA DI DIRETTIVA (COM(91)81 — C3-34/92)

- Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile: approvata

## b) PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(91)528 — C3-37/92)

- Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71: approvata

## 2. Relazioni CE-USA e appalti pubblici

- B3-412/92

## RISOLUZIONE

## sul protezionismo degli Stati Uniti in materia di appalti pubblici

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando lo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e gli Stati Uniti, che si è concretato nella dichiarazione comune CE-Stati Uniti,
  - B. considerando che il rafforzamento di tali relazioni non può fondarsi che sulla fiducia reciproca,
  - C. considerando che l'attuale situazione economica rende necessari lo sviluppo del commercio internazionale e l'eliminazione degli ostacoli di qualsiasi natura agli scambi,
  - D. considerando che la realizzazione del mercato unico offrirà ai paesi terzi l'accesso a un mercato di 345 milioni di consumatori con regole uniche,
  - E. considerando che il mercato americano è frammentato a causa delle leggi e delle norme degli Stati dell'Unione,
1. chiede alla Commissione di diffondere in tutte le lingue della Comunità l'opuscolo dal titolo «Doing business with the U.S.»;
  2. chiede alla Commissione di lanciare una campagna d'informazione sulle barriere e sugli ostacoli che impediscono l'accesso delle società comunitarie al mercato degli Stati Uniti;
  3. chiede alla Commissione di potenziare il suo servizio di informazioni per le imprese comunitarie che desiderano avere accesso al mercato degli Stati Uniti;

Venerdì 13 marzo 1992

4. chiede che il protocollo finale in cui figureranno i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round contenga l'impegno delle parti contraenti ad applicare l'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio a titolo definitivo;
5. esige che le parti contraenti si impegnino a modificare le loro legislazioni nazionali o federali per garantire la conformità delle loro leggi di ogni livello a tali accordi;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi degli Stati membri e degli Stati Uniti.

---

### 3. Programma «TEMPUS» (Articolo 37 del regolamento) \*

— proposta di decisione COM(90) 513 — C3-39/92: approvata

---

— A3-69/92

#### RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che modifica la decisione 90/233/CEE, del 7 maggio 1990, che istituisce un programma di mobilità transeuropea per gli studi universitari «TEMPUS»**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0513) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-39/92),
- avendo delegato, ai sensi dell'articolo 37 del proprio regolamento, il potere deliberante alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione,
- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-69/92),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 11 del 17.1.1992, pag. 9.

Venerdì 13 marzo 1992

**4. OCM nel settore del tabacco greggio \***

— proposta di regolamento I COM(92) 54 — C3-77/92

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio****Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che il presente regolamento costituisce una tappa provvisoria verso una riforma nel cui ambito le spese agricole dovranno essere programmate in maniera più accurata, basandosi su meccanismi diversi dal sostegno dei prezzi e comportando un compenso da accordare agli agricoltori, fermo restando che essa dovrà ottemperare a condizioni chiaramente definite in anticipo e non dovrà costituire un incentivo a un incremento della produzione; che la Commissione presenterà, nel volgere di tre anni, nuove proposte in linea con detti principi;**

(Emendamento n. 1)

**ARTICOLO 1***Articolo 4, paragrafo 5, quarto comma (regolamento (CEE) 727/70)*

Le riduzioni di cui al terzo comma non superano il 15% per i raccolti dal 1989 al 1991 e il 30% per il raccolto 1992.

Le riduzioni di cui al terzo comma non superano il 15% per i raccolti dal 1989 al 1992.

— A3-100/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 54),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-77/92),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-100/92),

Venerdì 13 marzo 1992

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

---

— **proposta di regolamento II COM(92) 54 — C3-78/92: approvata**

---

— **A3-100/92**

#### **RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che fissa, per il raccolto 1992, i quantitativi massimi garantiti nel settore del tabacco greggio**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(92) 54),
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-78/92),
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-100/92),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
-

Venerdì 13 marzo 1992

## 5. Trasporto per via navigabile

— A3-75/92

### RISOLUZIONE

sull'avvio di negoziati tra la Comunità e taluni paesi terzi circa le norme applicabili al trasporto di merci e passeggeri per via navigabile tra le parti interessate

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
  - richiamandosi alle sue risoluzioni:
    - del 12 settembre 1985 su un regolamento che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla Convenzione modificata per la navigazione sul Reno di battelli adibiti alla navigazione sul Reno <sup>(1)</sup>,
    - del 12 settembre 1986 su un regolamento che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro <sup>(2)</sup>,
    - del 16 novembre 1988 su un regolamento relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna <sup>(3)</sup>,
    - del 9 luglio 1991 sulla navigazione interna <sup>(4)</sup>,
  - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A3-75/91),
- A. considerando che, per effetto delle trasformazioni politiche nei paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ultimazione del collegamento Reno-Meno-Danubio nel 1992, il traffico indroviario all'interno della Comunità e quello fra la Comunità e tali paesi sono destinati a intensificarsi notevolmente,
- B. considerando che le attuali convenzioni bilaterali fra gli Stati membri della Comunità e i paesi dell'Europa centrale e orientale sono carenti e di diverso contenuto normativo e che, con la realizzazione del mercato interno, esse dovranno essere rese compatibili con il diritto comunitario in modo da pervenire a un regime unico per la navigazione interna,
- C. considerando che alcune convenzioni bilaterali ammettono, a determinate condizioni, il cabotaggio e il trasporto intracomunitario operato da vettori di paesi terzi, vanificando così il piano di risanamento comunitario per la riduzione delle capacità di trasporto finanziato dai vettori comunitari,
- D. considerando che, stante la normativa sulle demolizioni e il processo di transizione alla libera economia di mercato che ancora investe i paesi dell'Europa orientale, la partecipazione di navi di tali paesi al cabotaggio comunitario e al trasporto intracomunitario può essere consentito unicamente con determinate limitazioni e su una base di gradualità,
- E. considerando che, in quanto membro della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCR), la Svizzera partecipa al regime di navigazione sul bacino renano,
1. sollecita gli Stati membri ad adeguare i propri trattati bilaterali con i paesi terzi per dare un trattamento preferenziale alle navi comunitarie relativamente al cabotaggio e al trasporto intracomunitario e a vigilare, per la navigazione sul Reno, sul rispetto del secondo protocollo aggiuntivo della convenzione modificata di Mannheim;

<sup>(1)</sup> G.U. n. 262 del 14.10.1985, pag. 103.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 255 del 13.10.1986, pag. 231.

<sup>(3)</sup> G.U. n. C 326 del 19.12.1988, pag. 54.

<sup>(4)</sup> G.U. n. C 240 del 16.9.1991, pag. 74.

Venerdì 13 marzo 1992

2. ritiene che per la prima fase dei negoziati occorra al più presto possibile conferire alla Commissione, sulla base dell'articolo 75 del trattato CEE, un mandato per la conclusione di convenzioni che regolino il traffico idroviario bilaterale fra la Comunità europea e i paesi dell'Europa centrale e orientale e che tali convenzioni multilaterali, che dovranno sostituire gli accordi bilaterali vigenti, vadano stipulate su basi di concorrenza leale, di non discriminazione e di reciprocità;
3. ritiene che nella prima fase e durante il periodo di validità della normativa sul rinnovo delle flotte nel quadro del piano di demolizioni CEE, vista anche la struttura dei costi del trasporto idroviario con i paesi terzi, si debba consentire unicamente il traffico bilaterale a esclusione del cabotaggio all'interno degli Stati membri, del cabotaggio consecutivo e dei trasporti intracomunitari, salvo nei casi in cui per una determinata offerta di carico non siano disponibili capacità di trasporto comunitario;
4. ritiene che occorra, in coordinamento con la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCR), garantire che la Svizzera venga associata, ove necessario, alla stipula degli accordi;
5. è del parere che, per una seconda fase di liberalizzazione, sia necessario un nuovo mandato del Consiglio, previa elaborazione da parte della Commissione di un piano dettagliato relativo a una politica comune di navigazione idroviaria nei confronti dei paesi terzi;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

## 6. Olimpiadi invernali

— A3-58/92

### RISOLUZIONE

#### sulle Olimpiadi invernali

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione presentata dagli onn. Puerta, Gutiérrez Diaz, Domingo Segarra e Perez Royo sui giochi olimpici invernali (B3-853/91),
  - vista la propria risoluzione del 12 giugno 1991 sui danni arrecati agli habitat naturali e seminaturali delle Alpi (CE e paesi EFTA) dalla crescente espansione del turismo estivo e invernale in tali zone <sup>(1)</sup>,
  - vista la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati <sup>(2)</sup>,
  - vista la Convenzione sulle Alpi firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991,
  - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A3-0058 /92),
- A. considerando che originariamente le Olimpiadi si svolgevano in una località specifica,
  - B. considerando che sia nel caso della Val Gardena (Dolomiti, Italia) che dei Grigioni (Svizzera) l'organizzazione di una grande manifestazione sportiva è stata categoricamente e validamente bocciata dalla popolazione,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 112.

<sup>(2)</sup> G.U. n. L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Venerdì 13 marzo 1992

- C. considerando che l'attuale sfruttamento delle località montane europee ha raggiunto i limiti della tollerabilità ecologica,
- D. considerando che le misure adottate per le Alpi valgono anche per altre zone montane dell'Europa, come per esempio, i Pirenei,
1. constata con rincrescimento che, in occasione dei preparativi per le Olimpiadi invernali del 1992 ad Albertville (Francia), non sono state rispettate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e si è agito in contrasto con la sua risoluzione summenzionata del 12 giugno 1991, adottata all'unanimità, in particolare per quanto concerne i seguenti aspetti:
- a) i lavori effettuati per le Olimpiadi invernali del 1992 sono risultati dannosi per l'ambiente e per la regione nonché per il contesto sociale e culturale;
  - b) le opere di deforestazione dei pendii per la creazione di nuove piste hanno notevolmente aggravato il pericolo di valanghe e smottamenti;
  - c) con la creazione delle piste viene distrutta qualsiasi forma di vegetazione, il che comporta un forte aggravamento dei fenomeni di erosione;
  - d) l'installazione di diversi impianti di innevamento ad alta quota è avvenuta senza che si sia preventivamente proceduto a un esame dell'impatto ambientale e il funzionamento di tali impianti potrebbe avere, a lungo termine, conseguenze negative per il bilancio idrico di questa regione e aumentare il pericolo di erosione;
  - e) la costruzione di nuove strade a più corsie e l'ampliamento di quelle esistenti ha pesanti conseguenze ambientali per le valli interessate;
  - f) sebbene le Alpi siano ritenute «sufficientemente sfruttate», altri 300.000 m<sup>2</sup> di territorio sono stati dichiarati edificabili; l'esempio di Innsbruck (Austria) dimostra che talvolta non è possibile mantenere, al termine delle Olimpiadi, impianti di questo tipo a causa dei fortissimi dubbi esistenti circa la loro redditività;
2. chiede che nell'organizzazione di future Olimpiadi invernali siano riconosciuti e rispettati, in una prospettiva a lungo termine, i limiti di tollerabilità per il patrimonio naturale e culturale;
3. propone che in futuro, conformemente alla tradizione originaria, le Olimpiadi invernali si svolgano in un luogo specifico già dotato delle infrastrutture necessarie (per esempio Albertville in Francia) dal momento che così si eviterebbe il pericolo di distruggere altre località candidate come sedi delle future Olimpiadi invernali (Berchtesgaden in Germania, Aosta in Italia, Jaca in Spagna o altre); ritiene che per analoghi motivi si debba esaminare la possibilità che anche le Olimpiadi estive si svolgano sempre in un'unica località;
4. raccomanda ai finanziatori delle future Olimpiadi di richiedere e di realizzare autonomamente una valutazione dell'impatto ambientale prima di impegnarsi in grandi progetti edilizi dato che, in caso contrario, i duraturi danni all'ambiente possibili in seguito a tali interventi edilizi ledrebbero il loro prestigio;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri della Comunità e dei paesi EFTA.

Venerdì 13 marzo 1992

**ELENCO DEI PRESENTI****Seduta del 13 marzo 1992**

ADAM, AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BERTENS, BETTINI, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOISSIÈRE, BOWE, BREYER, van den BRINK, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CHANTERIE, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COONEY, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DEFRAIGNE, DE GUCHT, DELCROIX, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DUARTE CENDÁN, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESTGEN, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FUCHS, FUNK, GALLENZI, GERAGHTY, GLINNE, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGENHAGEN, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWMAN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON, PEREIRA, PESMAZOGLU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIQUET, PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PROUT, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROUMELIOTIS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LOPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAES, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VISSER, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WHITE, WIJSENBEK, WILSON, WURTH-POLFER, WYNN.

*Osservatori dell'ex RDT*

BEREND, GLASE, GOEPPEL, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KOSLER, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, SCHROEDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.



Venerdì 13 marzo 1992

*ALLEGATO***Risultato delle votazioni per appello nominale**

- (+) = favorevoli  
(-) = contrari  
(O) = astensioni

*Risoluzione (A3-58/92)**Risoluzione*

(+)

von ALEMANN, BETTINI, BOISSIÈRE, BOWE, CASSIDY, COX, CRAVINHO, DEFRAIGNE, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, ESTGEN, FORD, FUNK, GÖRLACH, GREEN, GUIDOLIN, HABSBURG, KELLETT-BOWMAN, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MENRAD, NEUBAUER, ORTIZ CLIMENT, PARTSCH, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETERS, POETTERING, QUISTORP, RAFFIN, REYMANN, SÄLZER, de los SANTOS LOPEZ, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMPSON B., SONNEVELD, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, TITLEY, TURNER, VOHRER, von WECHMAR, WELSH, WHITE.

(-)

FITZGERALD.

(O)

FUCHS, HORY, SELIGMAN.

## Addendum

al P.V. del 13.1.1992  
(G.U. n. C 39 del 17.2.1992, pag. 1)

***Punto 2:*** Composizione del Parlamento — **Composizione dei gruppi politici**

Completare il punto nel modo seguente:

Comunica inoltre che l'on. DE ROSSA ha fatto sapere di aver aderito al gruppo per la sinistra unitaria europea con decorrenza 19 dicembre 1991 e che l'on. Escudero ha fatto sapere di aver aderito al gruppo PPE con decorrenza 20 dicembre 1991.